

Centro Diritti Umani Università di Padova

annuario italiano dei diritti umani 2016

PADOVA
UP

Annuario italiano dei diritti umani

Pubblicazione del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova

Direttore

Antonio Papisca

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Pietro de Perini, Paolo De Stefani, Marco Mascia, Antonio Papisca, Claudia Pividori

Redazione

Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova

via Martiri della Libertà, 2 - 35137 Padova

tel. 049.8271817; fax 049.8271816

annuario@centrodirittiumani.unipd.it

www.annuarioitalianodirittiumani.it

http://unipd-centrodirittiumani.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CENTRO DI ATENEO
PER I DIRITTI UMANI



Cattedra UNESCO
Diritti umani,
democrazia e pace

REGIONE DEL VENETO

ARCHIVIO
PACE DIRITTI UMANI
peace human rights

Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova

La presente edizione dell'Annuario è realizzata nell'ambito del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) "La Politica Estera Italiana di fronte alle nuove sfide del sistema internazionale: attori, istituzioni e politiche".

© 2016 Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Università di Padova

© 2016 Padova University Press

Università degli Studi di Padova

via 8 Febbraio 2, Padova

www.padovauniversitypress.it

Prima edizione: luglio 2016

Progetto grafico e redazione: Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Università di Padova

ISBN: 9788869380952

Stampato per conto della casa editrice dell'Università di Padova - Padova

University Press nel mese di luglio

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.

Sommario

L'Italia e i diritti umani nel 2015:
etica universale, buona governance, realismo politico XV

Agenda italiana dei diritti umani 2016 XIX

Struttura dell'Annuario 2016 XXV

PARTE I - IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. La normativa internazionale sui diritti umani 3

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite 3

1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione 4

1.3 Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa 4

1.4. Normativa dell'Unione Europea 4

1.4.1. Trattati 4

1.4.2. Normativa dell'UE nel 2015 5

2. Normativa italiana 9

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana 9

2.2. Legislazione nazionale 9

2.3 Statuti di Comuni, Province e Regioni 12

2.4 Leggi regionali 13

PARTE II - L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani 21

1.1. Organismi parlamentari 22

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 22

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani	24
1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza	25
1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani	28
1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri	44
1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile	45
1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali	46
1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica	46
1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	47
1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)	48
1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO	50
1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali	51
1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	52
1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	53
1.5. Ministero della giustizia	53
1.6. Autorità giudiziaria	54
1.7. Autorità indipendenti	55
1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)	55
1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali	56
1.7.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	56
1.7.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	57
1.8. Organizzazioni non-governative	59
1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana	61
2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale	73
2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni	73
2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane	73
2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici	74
2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	75
2.5. Coordinamento dei Garanti territoriali dei diritti dei detenuti	76
2.6. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani	78
2.7. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani	79
3. Regione del Veneto	81
3.1. Sezione relazioni internazionali	82
3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace	82
3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo	83

3.4. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»	83
3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace	85
3.6. Garante regionale dei diritti della persona	85
3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna	85
3.8. Osservatorio regionale immigrazione	86

PARTE III - L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

1. Sistema delle Nazioni Unite	91
1.1. Assemblea generale	91
1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia	94
1.2. Consiglio diritti umani	102
1.2.1. Comportamento dell'Italia al Consiglio diritti umani nel 2015	103
1.2.2. Esame periodico universale	112
1.2.3. Procedure speciali	113
1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)	116
1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)	117
1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)	118
1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali	120
1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)	122
1.5.3. Comitato contro la tortura	123
1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale	124
1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne	124
1.5.6. Comitato dei diritti del bambino	125
1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità	125
1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate	126
1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite	126
1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	126
1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)	129
1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)	131
1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)	131
1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)	131
1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)	132
1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)	132
1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)	132

1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale	133
1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)	133
2. Consiglio d'Europa	135
2.1. Assemblea parlamentare	135
2.2. Comitato dei Ministri	136
2.3. Corte europea dei diritti umani	140
2.4. Comitato per la prevenzione della tortura	141
2.5. Comitato europeo dei diritti sociali	142
2.6. Commissario per i diritti umani	145
2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza	147
2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali	149
2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto	150
2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani	151
2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione	152
2.12. Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	152
3. Unione Europea	155
3.1. Parlamento europeo	155
3.2. Commissione europea	156
3.3. Consiglio dell'Unione Europea	157
3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea	157
3.5. Servizio europeo per l'azione esterna	157
3.6. Rappresentante Speciale per i diritti umani	158
3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)	158
3.8. Mediatore europeo	159
3.9. Garante europeo della protezione dei dati	159
4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)	161
4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)	161
4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali	161
4.3. Rappresentante sulla libertà dei media	162
4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani	163
5. Diritto umanitario e penale	165
5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale	165
5.2. Contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali	165

PARTE IV - GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana	171
1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza della CtEDU	171
1.1.1. Rilevanza della giurisprudenza della CtEDU nell'ordinamento nazionale	171
1.1.2. Esecuzione delle sentenze della CtEDU	172
1.2. Immunità degli Stati esteri e crimini contro la dignità della persona	173
1.3. Dignità della persona e principi di biodiritto	175
1.3.1. Procreazione assistita e diagnosi preimpianto. Scambio di embrioni e fecondazione eterologa «involontaria»	175
1.3.2. Matrimonio omosessuale	176
1.3.3. Condizione di transgenere: effetti sul matrimonio e annotazione nei registri di stato civile	177
1.3.4. Dignità della persona e attività di accattonaggio	178
1.3.5. Risarcimento del danno: «danno terminale», danno da disinteresse del genitore, danno da «nascita indesiderata»	179
1.4. Diritti associativi e politici	180
1.4.1. Associazioni ONLUS con finalità di sostegno sociale e religioso	180
1.4.2. Ineleggibilità a cariche pubbliche delle persone condannate (legge Severino)	180
1.5. Asilo e protezione internazionale	181
1.5.1. Competenza a trattare ricorsi in materia di protezione internazionale. Impugnazione delle «decisioni Dublino»	181
1.5.2. Diritto ad essere informati circa le procedure di protezione internazionale	182
1.5.3. Applicazione della normativa sui richiedenti asilo	182
1.6. Discriminazione	183
1.7. Diritti delle persone con disabilità	184
1.7.1. Professionalità utilizzate nei centri per la disabilità	184
1.7.2. Capacità di testimoniare delle persone con disabilità	184
1.7.3. Discriminazioni in ambito scolastico	185
1.7.4. Inserimento lavorativo	186
1.7.5. Priorità alle richieste di trasferimento motivate dalla necessità di assistere un familiare con disabilità	187
1.7.6. Compartecipazione alla spesa per mensa e trasporto ai centri diurni per persone con disabilità e novità nel calcolo ISEE	188
1.8. Diritti sociali	188
1.8.1. Libertà sindacali	188
1.8.2. Interventi sul sistema pensionistico: blocco della rivalutazione delle pensioni	189
1.8.3. Livelli essenziali di assistenza ed esigenze di risparmio in sanità	189
1.8.4. Leggi che incidono su diritti con effetto retroattivo	189

1.9. Immigrazione	190
1.9.1. Espulsioni, respingimenti	190
1.9.2. Diritti sociali dei cittadini immigrati	190
1.10. Diritto alla vita privata, diritto alla proprietà, immunità	191
1.10.1. Tutela della riservatezza	191
1.10.2. Diritto di privacy e controlli sul lavoratore dipendente	193
1.10.4. Vita familiare: pubblicazioni prematrimoniali e unioni omosessuali	194
1.10.5. Successione ereditaria: parificazione dei figli naturali	194
1.10.6. Diritto alla vita privata e rumori molesti	194
1.10.7. Diritto di proprietà: convertibilità lira/euro	195
1.10.8. Espropriazioni «semplificate» e «indirette»	195
1.10.9. Immunità parlamentare	196
1.11. Diritti dei bambini	196
1.11.1. Falso riconoscimento di paternità	196
1.11.2. Ascolto giudiziale, miglior interesse del bambino	196
1.11.3. Sottrazione internazionale di minori, abbandono di minori, kafala	197
1.11.4. Minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori	197
1.12. Legge Pinto	198
1.12.1. Questioni di costituzionalità	198
1.12.2. Applicazione della legge Pinto	198
1.13. Questioni penali	200
1.13.1. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti	200
1.13.2. Estradizione e rischio di maltrattamenti o di un procedimento non equo	201
1.13.3. Presunte convinzioni culturali in materia di rapporti uomo-donna come scriminanti penali	202
1.13.4. Diritto all'interprete e alla traduzione	202
1.13.5. Sospensione del procedimento penale con messa alla prova: non retroattività della misura più favorevole	203
1.13.6. Propaganda e istigazione all'odio razziale. Aggravante di discriminazione razziale, etnica e religiosa	203
1.13.7. Pubblicità dei procedimenti penali	205
1.13.8. Sospensione della prescrizione nel caso di incapacità irreversibile	205
1.13.9. Misure di sicurezza e cautelari	205
2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	207
2.1. Tortura, respingimenti collettivi, regime penitenziario	207
2.2. Irretroattività della legge penale, diritto alla libertà, diritto alla vita	209
2.3. Diritto di proprietà, equo processo	211
2.4. Vita privata e familiare, libertà di espressione	214

3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea	219
3.1 Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale	219
3.2 Contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti	220
Indice dei luoghi e delle parole notevoli	223
Indice delle principali fonti normative	229
Indice della giurisprudenza citata	231
Comitato di ricerca e redazione	235

Elenco delle abbreviazioni

AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite	ICERD: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
CARA: Centro di accoglienza per richiedenti asilo	ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
CAT: Convenzione internazionale contro la tortura	ICRMW: Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	NATO: Organizzazione del trattato del nord atlantico
CEDAW: Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne	ODIHR: Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE
CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	OHCHR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
CGE: Corte di giustizia dell'Unione Europea	OIL: Organizzazione internazionale del lavoro
CIDU: Comitato interministeriale dei diritti umani	OIM: Organizzazione mondiale per le migrazioni
CIE: Centro di identificazione ed espulsione	OMS: Organizzazione mondiale per la sanità
CIG: Corte internazionale di giustizia	OPCAT: Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura
CM: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa	OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
CoE: Consiglio d'Europa	PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
COHOM: Gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio dell'Unione Europea	PE: Parlamento europeo
COJUR: Gruppo di lavoro sul diritto internazionale pubblico del Consiglio dell'Unione europea	SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
CPED: Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
CPI: Corte penale internazionale	TUE: Trattato sull'Unione Europea
CPT: Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	UNAR: Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica
CRC: Convenzione sui diritti dell'infanzia	UNDP: Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
CRPD: Convenzione sui diritti delle persone con disabilità	UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
CtEDU: Corte europea dei diritti umani	UNEP: Programma per le Nazioni Unite per l'ambiente
ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite	UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati
ECRI: Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza	UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
ESC-R: Carta sociale europea (riveduta)	UPR: Esame periodico universale
FAO: Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura	
FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea	
FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea	
ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici	

L'Italia e i diritti umani nel 2015: etica universale, buona governance, realismo politico

Rispettare la dignità e i diritti dei bambini figli di madri detenute: è l'imperativo di etica universale per la civiltà del diritto e per la buona governance di cui si fa voce la legge n. 62 del 2011. Questa dispone che «il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. (...)». La legge stabilisce inoltre: «Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: art. 85-*bis* (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale importanza lo consentano». Il comma 1 dell'articolo 284 prevede a sua volta che, ove già istituite, possano venire utilizzate «case famiglia protette», le quali vengono quindi ad aggiungersi ai citati «istituti a custodia attenuata».

Al di là del messaggio emotivo che trasmette, questa legge è encomiabile anche perché mobilita risorse per finalità a carattere infrastrutturale pur in presenza di un numero relativamente esiguo di utenti. Si consideri infatti che i bambini figli di madri detenute nelle carceri italiane risultano attualmente essere 44. Ma è proprio questa «sproporzione» che, mentre esalta il valore sommo della dignità umana e della vita individuale in cui si incarna, obbliga a superare l'annosa, vischiosa criticità del sistema carcerario italiano, più volte sanzionata anche da istanze giudiziarie sopranazionali. Nonostante qualche miglioramento, il sovraffollamento persiste: i detenuti nel 2015 sono 52.164, ma la capienza regolamentare è per 49.592. Il numero dei detenuti in attesa di primo giudizio rimane elevato: 8.523. Il numero dei suicidi, passato da 63 nel 2011 a 39 nel 2015, è comunque allarmante. Rimangono ampiamente insoddisfatte le esigenze di assistenza religiosa per detenuti di fede diversa da quella cattolica.

Su leggi come quella sopra citata – legge di «nicchia» se si vuole –, si misurano le potenzialità di sviluppo umanocentrico di un ordinamento. Altrimenti detto, se ci si impegna in aree di frontiera, ci si può impegnare anche in aree

che tali non sono o non dovrebbero essere: dalla realtà dei 44 bambini si deve passare a quella dei 52.164 detenuti con l'obiettivo di estendere a questi un trattamento più conforme a parametri di legalità autenticamente umano-centrica. Significativa al riguardo è l'avvenuta istituzione con decreto dell'11 marzo 2015 dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, seguita nel 2016 dalla nomina di Mauro Palma, già Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa. Tra i compiti del Garante c'è anche quello di coordinare le attività dei Garanti regionali e del «Meccanismo nazionale preventivo» quale previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT). Il nuovo Garante si aggiunge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita nel 2011. E' un'ulteriore tappa del lungo cammino verso la creazione di una Commissione nazionale dei diritti umani conforme ai Principi di Parigi. Traguardo questo che, tuttavia, si conferma difficile da raggiungere, anche alla luce degli svariati disegni di legge a riguardo presentati negli ultimi anni in Parlamento e rimasti in sospeso o abbandonati (v. Parte II, 1.1.4; *Annuario 2015*, pp. XIX e 26-28; *Annuario 2014*, pp. 37-38).

Nonostante i menzionati segnali infrastrutturali di buona volontà istituzionale, i dati forniti da *Transparency International* attestano che il fenomeno della corruzione in politica continua ad ammorbare il sistema politico e sociale in Italia. L'indice globale sulla percezione della corruzione pubblica 2015 di *Transparency* pone l'Italia alla 61° posizione su un totale di 168 Paesi interessati dalla rilevazione, con un punteggio di 44 su una scala che va da 0 (altamente corrotto) a 100 (molto onesto). Tra i Paesi dell'Unione Europea solo la Bulgaria figura dietro all'Italia in questa poco lusinghiera classifica (69° posizione, punteggio di 41).

Dal canto suo, il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa di cui l'Italia è membro dal 2007, ha accolto positivamente alcuni risultati del recente impegno messo in campo dalle autorità italiane per dare seguito alle raccomandazioni ricevute dallo stesso sui temi delle incriminazioni per corruzione e della trasparenza del finanziamento ai partiti. Nonostante il grado attuale di conformità dell'Italia agli standard europei anti-corruzione (in particolare alla Convenzione penale sulla corruzione, ratificata nel 2013) non possa essere considerato «complessivamente insoddisfacente», il GRECO ha sottolineato come molte questioni rilevanti non siano state ancora affrontate in modo accettabile dalle autorità italiane (v. *Annuario 2013*, pp. 199-202 e *Annuario 2015*, pp. 168-169).

E' altresì importante sottolineare che la civiltà del diritto umanocentrico si sviluppa e si consolida nella misura in cui i suoi valori sono interiorizzati nelle menti e nei cuori delle persone attraverso adeguati processi di educazione e formazione conformi al secondo comma dell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani: «L'educazione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali [...]».

Mentre i dati relativi alla diffusione del sapere dei diritti umani nell'università italiana, pur in progressivo calo rispetto agli anni precedenti, rimangono significativi (nel 2015 sono stati impartiti 75 insegnamenti in materia, in 33

università italiane), diversi organismi internazionali di monitoraggio hanno invitato le autorità italiane a rafforzare il proprio impegno per promuovere l'educazione ai diritti umani e al dialogo interculturale a tutti i livelli del sistema educativo nazionale. Inoltre, in sede di Esame periodico universale dinanzi il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, l'Italia è stata sollecitata a rendere obbligatoria la formazione ai diritti umani anche per specifiche categorie professionali, con particolare riferimento al personale delle forze dell'ordine (inclusa la polizia penitenziaria) ed ai funzionari e professionisti che lavorano nel sistema giudiziario, inclusi magistrati e avvocati. Il percorso da intraprendere per una virtuosa attuazione di queste raccomandazioni rimane quello tracciato da due strumenti di portata strategica su questo tema: la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani del 19 dicembre 2011, e la Carta europea sull'educazione alla cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani del Consiglio d'Europa dell'11 aprile 2010.

Il codice universale dei diritti umani, ampiamente ratificato dall'Italia per la maggior parte delle sue fonti convenzionali, urge nella direzione di un continuo perfezionamento ordinamentale che sia immediatamente significativo per l'agenda della buona governance.

L'uso dell'aggettivo «buono» per la politica rinvia ovviamente al campo dell'etica. Superfluo ricordare che quello del rapporto tra etica e politica è un discorso di millenaria attualità e che per i seguaci del realismo politico, che continuano ad essere numerosi, politica è sinonimo di machiavellismo. Oggi, alla luce del vigente diritto internazionale dei diritti umani, suonano come anti-storici gli slogan del tipo: gli stati non si governano col pater noster; in politica ci si deve sporcare le mani; la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi: come dire che la politica è *Realpolitik* o non è.

Dobbiamo invece prendere atto che l'aggettivo «buono» per la politica si presenta in un contesto che ha i caratteri dello stato di necessità. A metà del secolo scorso, segnato da due guerre mondiali, genocidio degli Armeni, nazismo, stalinismo, shoah, gulag, Hiroshima e Nagasaki, ha avuto inizio sul piano ordinamentale una rivoluzione copernicana anche per quanto attiene alla stessa 'forma' della statualità sollecitata ad assumere, come principio costitutivo, l'inscindibilità del binomio stato di diritto/stato sociale.

A cominciare dalla Dichiarazione Universale del 1948, il diritto internazionale dei diritti umani ha fatto irruzione nella vita del pianeta con principi e norme molto specifiche che costituiscono altrettanti punti ineludibili per la legalità, ma anche per la sostenibilità dell'agenda politica. L'imperativo dell'etica universale urge dunque con una forza nuova: non più dall'esterno o dall'alto di un lontano trono, ma incarnato nei principi e nelle norme dello *ius positum* su scala mondiale, con i caratteri del realismo politico, beninteso di un realismo espurgato degli agenti patogeni della *Realpolitik*. Questo «nuovo» *ius positum* ha come liberato l'etica dalla sfera di una ineffabile astrattezza e se ne fa traghettatore in tutti i campi, a cominciare dalla politica. Ragion per cui la politica o è quella che risponde ai dettami del diritto internazionale dei diritti umani che ha radice nella prima parte della Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei diritti umani, o non è politica.

Potremmo anche dire che la *Realpolitik* non paga più, se mai ha pagato nei

tempi lunghi, così come non pagano le guerre: che si scatenano, distruggono e non si vincono.

Tempo è venuto di riscoprire la lezione dei «buoni» maestri, per esempio di quelli che hanno stimolato e nutrito l'umanesimo come Marsilio da Padova e, dopo di lui, Erasmo da Rotterdam. Marsilio, richiamandosi ad Aristotele, affermava: «Il futuro governante perfetto deve avere due abiti intrinseci che non possono esistere separatamente, ossia, la prudenza e la virtù morale e, soprattutto, la giustizia. La prudenza gli è necessaria affinché il suo intelletto ne sia sempre guidato nello svolgimento del governo ... L'altro abito, la virtù morale e specialmente la giustizia, è invece necessario affinché il suo sentimento sia sempre giusto» e aggiungeva: «E' però necessaria al governante anche la bontà morale, ossia la virtù e, soprattutto, la giustizia; poiché, se il governante fosse pervertito nel suo carattere morale, la politica ne sarebbe molto danneggiata anche se fosse ben formata dalla legge» (*Il difensore della pace*, Primo discorso, Capitolo XIV).

Sulla stessa linea, tra gli altri, Erasmo da Rotterdam il quale ammoniva che «se vorrai entrare in gara con altri principi, non ritenere di averli vinti perché hai tolto parte del loro dominio. Li vincerai se sarai meno corrotto di loro, meno avaro, arrogante, iracondo, precipitoso di loro» (Erasmo, *L'educazione del principe cristiano*).

La lezione che viene da questi maestri è che la laicità e l'autonomia della politica non comportano separazione dai principi dell'etica universale oggi recepiti dal diritto internazionale dei diritti umani.

Agenda italiana dei diritti umani 2016

Per il quinto anno consecutivo, il comitato di ricerca e redazione dell'Annuario, costituito presso il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova (Centro Diritti Umani), formula una *Agenda italiana dei diritti umani*, costruita sulla base dell'analisi delle raccomandazioni ricevute dall'Italia in ambito internazionale e degli aspetti di maggior criticità identificati nelle diverse edizioni dello stesso Annuario. L'Agenda si propone come uno strumento aggiornato di orientamento in relazione alle principali iniziative da realizzare sul piano normativo, infrastrutturale e delle *policies* per rafforzare il sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti umani (le versioni precedenti dell'Agenda sono consultabili online, all'indirizzo www.annuarioitalianodeidirittiumani.it).

Nel 2015 (e nei primi due mesi del 2016) sono nove i punti (e sottopunti) dell'Agenda 2015 (v. *Annuario 2015*, pp. XXIX-XXXIV) per i quali il comitato di ricerca e redazione ha riscontrato un netto avanzamento da parte dell'Italia nel corso dell'anno in esame. Tre punti riguardano il piano normativo. L'Italia ha infatti depositato i rispettivi strumenti di ratifica della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (8 ottobre 2015), della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia (1 dicembre 2015) e del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino per istituire una procedura di comunicazione individuale (4 febbraio 2016).

Il quarto e quinto punto riguardano il piano infrastrutturale. Con decreto dell'11 marzo 2015 è stato infatti istituito l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità collegiale i cui membri sono stati finalmente nominati a partire dal 6 febbraio 2016. Il primo Presidente di questa autorità di garanzia è stato identificato nella persona di Mauro Palma, già Presidente del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa; gli altri due membri sono l'avvocato Emilia Rossi e la giornalista Daniela de Robert. L'Ufficio del Garante svolgerà anche la funzione di meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT), ratificato dall'Italia nel 2013.

Il sesto punto rimosso rispetto all'Agenda 2015 riguarda l'implementazione di obblighi e impegni internazionali. Presentando, nell'ottobre del 2015, il VI rapporto al Comitato sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (atteso da ottobre 2009), infatti, l'Italia non risulta più in ritardo nella preparazione dei vari rapporti dovuti agli organi di monitoraggio internazionale.

Gli ultimi tre punti riguardano la pianificazione strategica e sistematica delle politiche in materia di diritti umani. Nello specifico l'Italia ha adottato tre piani nazionali d'azione attesi: il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (5 luglio 2015), il Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza per il triennio 2013-2015 (19 agosto 2015) e il Piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani (26 febbraio 2016). Tra i punti e sottopunti rimanenti è opportuno operare una distinzione. Con riferimento a certi temi sono stati osservati alcuni miglioramenti, ma si ritiene necessario un arco di tempo più ampio per effettuare una considerazione dell'effettiva realizzazione degli impegni dell'Italia in materia. Tra questi, ad esempio, emergono gli sforzi delle autorità italiane per risolvere alcuni problemi strutturali del Paese, quali quello del sovraffollamento carcerario (punto 22), e quello dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari (punto 16). Tali punti sono quindi riformulati sulla base degli sviluppi osservati e così riproposti nella Agenda 2016, per consentire una valutazione longitudinale della loro implementazione e mantenere viva l'attenzione del comitato di ricerca e redazione sulle relative problematiche. Altre questioni non sono state oggetto di alcuna iniziativa specifica da parte delle autorità italiane e, di conseguenza, sono stati confermati nella medesima formulazione, anche nell'Agenda 2016.

Agenda italiana dei diritti umani 2016

Piano normativo	1) Ratificare i seguenti strumenti normativi in ambito Nazioni Unite e Consiglio d'Europa: a. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; b. Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani; c. Protocollo XV alla Convenzione europea dei diritti umani; d. Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani; e. Convenzione europea sulla nazionalità; f. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione.
	2) Depositare gli strumenti di ratifica per i seguenti strumenti normativi per cui il Parlamento ha già approvato le rispettive leggi di ratifica ed esecuzione: a. Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo); b. Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana.
	3) Sostenere l'adozione della bozza di Dichiarazione sul diritto alla pace (A/HRC/20/31), presentata al Consiglio diritti umani dal suo rispettivo Comitato consultivo nel febbraio del 2012, contenente l'esplicito riconoscimento della pace quale diritto della persona e dei popoli.
	4) Accettare l'art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.

segue

Piano normativo	5) Ritirare la dichiarazione che esclude l'applicabilità per l'Italia del Capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali per gli stranieri residenti da un certo numero di anni.
	6) Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio nell'art. 61 del codice penale.
	7) Incorporare il reato di tortura nella legislazione nazionale.
	8) Riconoscere espressamente alle organizzazioni nazionali non-governative rappresentative, dipendenti dalla giurisdizione italiana e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta sociale europea (riveduta), il diritto di presentare reclami collettivi ai sensi del Protocollo del 1995.
	9) Finalizzare il processo di adozione del d.d.l. n. 925 in materia di diffamazione tenendo conto degli standard delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.
Piano infrastrutturale	10) Proseguire negli sforzi di riforma del sistema per la prevenzione e la repressione della corruzione sia nel settore pubblico sia nel privato, con particolare riferimento alle più recenti raccomandazioni elaborate dal GRECO.
	11) Completare il sistema di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, in linea con i Principi di Parigi adottati dalle Nazioni Unite: a. istituire la Commissione nazionale dei diritti umani; b. istituire il Difensore civico nazionale.
	12) Garantire l'esistenza di una Commissione parlamentare permanente in materia di diritti umani, presso uno o entrambi i rami del Parlamento.
Implementazioni di obblighi e impegni internazionali	13) Dotare tutti i Ministeri di un ufficio <i>ad hoc</i> in materia di diritti umani.
	14) Completare il processo normativo per l'implementazione dello Statuto della Corte penale internazionale sul versante del diritto sostanziale.
Adozione di policies	15) Incrementare la pronta e piena esecuzione delle sentenze dalla Corte europea dei diritti umani, ivi inclusa la liquidazione dei risarcimenti, e migliorare la capacità di adeguamento agli standard definiti dalla Corte stessa.
	16) Affrontare in via prioritaria la questione dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare all'eccessiva durata dei primi.
	17) Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani.
Adozione di policies	18) Adottare i seguenti piani nazionali d'azione, dotandoli di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione: a. piano d'azione nazionale relativo alla situazione dei diritti umani nelle strutture di detenzione; b. programma nazionale relativo all'educazione alla cittadinanza democratica e all'educazione e formazione ai diritti umani; c. quarto piano nazionale di azione e di interventi per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

segue

<p>Adozione di policies</p>	<p>19) Fornire informazioni sull'impatto dei seguenti piani nazionali d'azione: a. Strategia nazionale d'inclusione dei rom, sinti e caminanti – 2012-2020; b. Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere; c. Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità; d. Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza per il triennio 2013-2015.</p> <p>20) Estendere formalmente le competenze dell'UNAR affinché esse ricomprendano tutte le forme di discriminazione, incluse quelle basate su lingua, religione, origine nazionale, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere.</p> <p>21) Garantire adeguati livelli di spesa pubblica per le varie tipologie di prestazioni sociali (salute, disabilità, famiglia, disoccupazione, edilizia sociale e lotta all'esclusione sociale).</p> <p>22) Proseguire negli sforzi volti a risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, dando ulteriore seguito agli interventi strutturali e ai meccanismi di deflazione predisposti.</p>
<p>Iniziative in ambiti specifici</p>	
<p>Diritti delle donne</p>	<p>23) Promuovere l'effettiva parità tra uomini e donne in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata, in particolare attraverso l'adozione di politiche e azioni volte a: a. ridurre il divario di rappresentanza delle donne nei più alti ruoli decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i Consigli regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio diplomatico, e del settore privato; b. ridurre il divario salariale tra uomini e donne; c. favorire un maggiore bilanciamento del carico di lavoro familiare, sia domestico che di cura, tra uomini e donne; d. eliminare atteggiamenti stereotipati sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nei luoghi di lavoro; e. favorire percorsi di integrazione delle donne straniere; f. affrontare e risolvere il fenomeno delle dimissioni senza giusta causa [«dimissioni in bianco»] delle donne in gravidanza e delle madri lavoratrici.</p> <p>24) Dare piena attuazione alle linee di azione e agli interventi previsti dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato in data 5 luglio 2015.</p>
<p>Diritti dei bambini</p>	<p>25) Adottare un provvedimento legislativo generale che sancisca il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli organismi amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia in ogni materia che li riguarda direttamente, e istituire, a tal fine, adeguati meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei bambini sia effettiva.</p>

segue

<p>Diritti dei bambini</p>	<p>26) Emendare il codice penale al fine di proibire espressamente e criminalizzare il reclutamento e l'impiego di persone minori di 18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle forze armate o gruppi armati.</p> <p>27) Adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini sono impiegati nelle forze armate.</p> <p>28) Modificare la legislazione al fine di proibire le espulsioni di persone minorenni, anche per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio reale di danni irreparabili per il minore.</p>
<p>Diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo</p>	<p>29) Affrontare il fenomeno migratorio come un fenomeno strutturale, la cui pianificazione sistemica deve essere demandata a strumenti di natura ordinaria (e non emergenziali, legati puramente ad un'ottica securitaria) nonché ad una governance multi-livello, a cui dovrebbero partecipare i Ministeri competenti, le Regioni, gli enti locali e la società civile</p> <p>30) Rispettare il principio di non-refoulement, il diritto dei richiedenti asilo ad un esame individuale del proprio caso, nonché ad un accesso immediato alle procedure di asilo e ad altre forme di protezione nazionale e internazionale, anche nell'ambito di accordi bilaterali di riammissione o di cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori.</p> <p>31) Sostenere le attività del «tavolo giuridico rom» istituito il 30 gennaio 2013 nell'ambito della Strategia nazionale di inclusione degli appartenenti a queste comunità allo scopo di trovare soluzioni alla situazione di apolidia di molti rom e sinti provenienti dai territori della ex Jugoslavia e dei loro figli nati in Italia (cosiddetta «apolidia di fatto»).</p> <p>32) Sviluppare un sistema di identificazione più rapido, al fine di limitare il più possibile il periodo di detenzione dei migranti per le procedure di identificazione.</p> <p>33) Rivedere la legislazione sulla cittadinanza alla luce del principio dello <i>ius humanae dignitatis</i>, proseguendo il percorso iniziato con la semplificazione del procedimento di acquisizione della cittadinanza previsto dall'art. 33 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69.</p>

Struttura dell'Annuario 2016

Come le sue precedenti edizioni, l'*Annuario italiano dei diritti umani 2016* si propone di restituire una fotografia della situazione dei diritti umani in Italia sia dal punto di vista normativo e «infrastrutturale», sia da quello dell'attuazione concreta di politiche e iniziative per la loro promozione e protezione. L'arco diacronico di riferimento è l'anno solare 2015. Il grado di dettaglio e approfondimento perseguito nelle varie sezioni del volume consente letture trasversali e mirate, che si possono sviluppare anche attraverso la consultazione degli indici analitici.

Le informazioni presentate nelle prime tre Parti dell'Annuario provengono da documenti di pubblico dominio, generalmente rintracciabili all'interno delle pagine web ufficiali di ciascun organismo analizzato. Per la Parte IV si sono utilizzate le banche dati delle Corti citate (per la giurisprudenza italiana si è fatto uso in particolare della banca dati «De Iure» di Giuffrè). Gli elenchi completi e aggiornati degli strumenti giuridici internazionali adottati e il comportamento dell'Italia a riguardo (ratifiche, firme, nessuna azione) sono disponibili online nell'apposita sezione ospitata sul sito dell'Archivio regionale «Pace Diritti Umani» (www.annuarioitalianodirittiumani.it, sezione «Allegati») gestito dal Centro Diritti Umani ai sensi dell'art. 2 della l.r. Veneto 55/1999.

Nella *Parte I* dell'Annuario sono illustrate le principali novità circa lo stato di recepimento delle norme internazionali e regionali nell'ordinamento interno. La rassegna muove dal livello universale (Nazioni Unite) per giungere a quello regionale, costituito dalla produzione normativa del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, e pervenire quindi a presentare la normativa interna che recepisce gli obblighi internazionali attraverso le leggi statali e regionali.

La *Parte II* illustra l'infrastruttura diritti umani presente in Italia ed è articolata in tre capitoli. Il primo riguarda la struttura, le funzioni e le attività degli organismi dello Stato: Parlamento, Governo, potere giudiziario, autorità indipendenti; presenta inoltre le attività delle organizzazioni di società civile e delle istituzioni accademiche che operano a livello nazionale. Il secondo capitolo fa riferimento al livello subnazionale dell'ordinamento italiano e ricostruisce la variegata infrastruttura locale e regionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e le relative strutture di coordinamento nazionale. Il terzo capitolo è dedicato all'infrastruttura «pace diritti umani» e alle iniziative sviluppate in materia dalla Regione del Veneto. Questa attenzione specifica si spiega in ragione del pionieristico impegno profuso dal Veneto, sin dall'adozione della l.r. 18 del 1988, nella promozione della cultura dei diritti

umani, della pace e della solidarietà internazionale.

La *Parte III* riguarda le relazioni dell'Italia con gli organi e i meccanismi internazionali e regionali di controllo sull'attuazione dei diritti umani. Viene dato spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali organismi nei confronti dell'Italia come risultato di missioni specifiche che hanno riguardato l'Italia e delle attività di monitoraggio periodico. Sono messi in evidenza il ruolo dell'Italia all'interno di queste organizzazioni e il contributo dei suoi rappresentanti diplomatici per la promozione dei diritti umani a livello regionale e globale. Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rassegna si concentra sul sistema delle Nazioni Unite soffermandosi in particolare sulle attività dell'Assemblea generale, del Consiglio diritti umani, dei *Treaty Bodies* e sull'azione di Agenzie specializzate. Il secondo capitolo è dedicato al Consiglio d'Europa, mentre il terzo si occupa dell'Unione Europea. Questi due capitoli integrano quanto presentato nella Parte I (in materia di normativa) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), relativamente all'azione del Consiglio d'Europa e dell'UE nel corso del 2015. Il quarto capitolo riguarda l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e i suoi organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza. Il quinto e ultimo capitolo si occupa del diritto internazionale umanitario e penale in relazione al quale, oltre a fornire aggiornamenti sul grado di adattamento dell'Italia, vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui hanno partecipato contingenti italiani nel 2015.

La *Parte IV* presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e internazionale che ha riguardato l'Italia nel periodo preso in esame. Nei tre capitoli che la compongono, i casi presentati sono suddivisi in base ai temi a cui le diverse pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamente la giurisprudenza interna (principalmente della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, queste ultime con riferimento ai casi direttamente riguardanti l'Italia. Una lettura mirata della giurisprudenza è possibile anche facendo ricorso all'indice della giurisprudenza citata alla fine del volume.

Le versioni precedenti a questa edizione dell'Annuario – dal 2011 al 2015 – sono completamente fruibili online al seguente indirizzo: www.annuarioitalianodirittiumani.it.

Parte I

IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. La normativa internazionale sui diritti umani

La prima parte dell'Annuario è suddivisa in due capitoli. Il primo è dedicato alle novità relative ai principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui l'Italia ha aderito nonché a quelli che il Paese ha firmato ma non ratificato ed eventualmente a quelli, adottati nel corso del 2015, che non risultano ancora oggetto di alcuna iniziativa di accettazione.

Il quadro degli obblighi internazionali dell'Italia prende in considerazione le convenzioni di portata universale adottate dalle Nazioni Unite, le convenzioni del Consiglio d'Europa, nonché i trattati e la normativa derivata dell'Unione Europea. Le informazioni che così vengono fornite sono preliminari alla presentazione dell'apparato normativo nazionale – la Costituzione e la legislazione statale e regionale – di cui si occupa il capitolo successivo.

La rassegna completa, aggiornata a dicembre 2015, dei 116 strumenti giuridici sui diritti umani considerati in questa pubblicazione (43 delle Nazioni Unite, 16 in materia di disarmo e non proliferazione, e 57 del Consiglio d'Europa) e dello stato di accettazione (ratifica, firma, nessuna iniziativa) dell'Italia a riguardo è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, sezione «Allegati».

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite

Nel corso del 2015, l'Italia ha depositato la ratifica per i seguenti strumenti internazionali: Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (20 febbraio); Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (8 ottobre); Convenzione sulla riduzione dell'apolidia (1 dicembre). Inoltre, il Parlamento ha adottato la legge di ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione (l. 16 novembre 2015, n. 199); tuttavia, al 31 dicembre 2015 non risulta ancora depositato l'atto di ratifica.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2015, degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione

Nel corso del 2015 non ci sono state novità circa lo stato di accettazione dell'Italia in relazione a questo gruppo di strumenti giuridici.

L'elenco completo e aggiornato degli strumenti in materia disarmo e non proliferazione e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.3 Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa

Nel corso del 2015, il CoE ha adottato due nuove convenzioni su questioni attinenti ai diritti umani: la Convenzione contro la tratta di organi umani (25 marzo 2015), e il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla prevenzione del terrorismo (22 ottobre 2015). L'Italia ha firmato entrambe le convenzioni nelle rispettive date di adozione. Inoltre, il 28 luglio 2015 è entrata in vigore la Convenzione europea sul rimpatrio dei minori del 1970. Da tale data, le disposizioni in essa contenute diventano quindi giuridicamente vincolanti per l'Italia, che ha ratificato la Convenzione in questione il 27 febbraio 1995.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2015, degli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.4. Normativa dell'Unione Europea

1.4.1. Trattati

Dal 1° dicembre 2009, come previsto dal Trattato di Lisbona, il quadro giuridico dell'Unione si articola a partire da due strumenti fondamentali: il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'art. 6 TUE attribuisce il rango di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, facendo altresì specifico riferimento ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) e a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, i quali fanno parte del diritto UE in quanto principi generali.

Nel Preambolo del TUE sono inoltre esplicitamente richiamati la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa (CoE) del 1961 (riveduta nel 1996). Ambedue questi strumenti sono menzionati anche nel TFUE nel contesto del Titolo X sulla politica sociale (art. 151).

1.4.2. Normativa dell'UE nel 2015

Nel corso del 2015 Parlamento europeo e Consiglio dell'UE hanno adottato direttive, regolamenti e decisioni aventi una rilevanza specifica per i diritti umani. Dal canto suo, la Commissione europea ha presentato rilevanti proposte di legge e comunicazioni.

In particolare, è stata adottata una direttiva in tema di misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi (2015/637 del 20 aprile 2015). Tra i regolamenti adottati nel 2015 aventi particolare rilevanza per il tema dei diritti umani da segnalare è il regolamento delegato 2015/1113 della Commissione, del 6 maggio 2015, che modifica il regolamento 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Sono state, inoltre, adottate alcune decisioni particolarmente rilevanti per il tema qui considerato: la decisione 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione Europea, il Protocollo del 2014 alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale; la decisione 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione Europea, il Protocollo del 2014 alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale; la decisione 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015; la decisione 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione Europea nel Mediterraneo centro-meridionale; la decisione 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE; e la decisione 2015/260 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione Europea per i diritti umani.

Infine, per quanto riguarda le comunicazioni adottate dalla Commissione, nel 2015 si segnalano quelle relative a: il trasferimento di dati personali dall'UE agli Stati Uniti d'America in applicazione della direttiva 95/46/CE (COM/2015/0566); la relazione sull'attuazione del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom - 2015 (COM/2015/0299); l'Agenda europea sulla migrazione (COM/2015/0240); Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM/2015/0510); Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM/2015/0490); il Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM/2015/0453); il Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020) (COM/2015/0285); il Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019) «Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE» (JOIN/2015/0016).

Dall'adozione della l. 24 dicembre 2012, n. 234, l'adeguamento dell'ordinamento italiano all'ordinamento europeo avviene tramite due strumenti legislativi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Mentre la prima contiene norme di diretta attuazione del diritto UE volte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, la seconda contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione.

Il 9 luglio 2015 il Parlamento ha adottato la legge di delegazione europea

2014. Con particolare riferimento alla protezione dei diritti fondamentali, il provvedimento conferisce al Governo delega di recepire: la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (2013/48/UE del 22 ottobre 2013); la direttiva in materia di ordine europeo di indagine penale (2014/41/UE del 3 aprile 2014); la direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (2013/51/Euratom del 22 ottobre 2013); la direttiva relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (2014/54/UE del 16 aprile 2014).

Il 29 luglio viene adottata la legge 115/2009 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge europea 2014). Nell'ambito di tale provvedimento, interventi concernenti la tutela dei diritti fondamentali hanno riguardato: modifiche alle disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri (procedura di infrazione 2014/2235); modifiche alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili (caso EU Pilot 6155/14/EMPL).

I dati forniti dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivelano che al 25 febbraio 2016 l'Italia risultava oggetto di 83 procedure di infrazione, di cui 17 attivate nel 2015. Tra queste ultime, si segnalano per la loro rilevanza al tema dei diritti umani le procedure di messa in mora ex art. 258 TFUE n. 2015/2203 per la non corretta attuazione del regolamento 603/2013/UE Eurodac relativo alla rilevazione di impronte digitali e la n. 2015/2165 in materia di Piani regionali di gestione dei rifiuti (attuazione degli artt. 28 e 30 della direttiva 2008/98/CE).

Per quanto riguarda, infine, l'evolversi di alcune procedure di infrazione aperte in anni precedenti, si segnala che il 18 giugno 2015 la Commissione europea ha presentato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE in relazione alla presunta violazione dell'art. 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia (procedura di infrazione 2011/2215); che il 16 luglio 2015 ha presentato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE per il mancato recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (procedura di infrazione 2014/0134); il 20 novembre 2015 la Commissione ha messo l'Italia in mora complementare ex art. 258 TFUE per la non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE) (procedura di infrazione 2013/4199).

Sono state, invece, chiuse nel 2015 le procedure di infrazione 2007/4652 per il non corretto recepimento della direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (sentenza ex art. 258 TFUE); la 2009/2230 per la non conformità al diritto UE della legge 13 aprile 1988, n. 117 relativo al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabili-

tà civile dei magistrati; la 2010/4227 per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; la 2013/0228 sul mancato recepimento della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI; la 2010/2124 in materia di lavoro a tempo determinato nel settore della Scuola pubblica (c.d. caso sui precari della scuola).

2. Normativa italiana

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici» (art. 10).

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» (art. 11).

All'enunciazione dei diritti fondamentali della persona e dei correlati doveri è interamente consacrata la Parte I della Costituzione (artt. 1-54), la quale si articola intorno a quattro ambiti: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici.

2.2. Legislazione nazionale

Nel corso del 2015, il Parlamento e il Governo hanno adottato atti normativi (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) riconducibili in maniera più o meno diretta alla tutela e alla protezione dei diritti umani internazionalmente rico-

nosciuti. Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base della seguente tipologia:

- a) atti legislativi generali (sistema giudiziario in generale);
- b) atti legislativi che riguardano materie specifiche (missioni di pace, cooperazione internazionale, ratifiche trattati; reati, processo penale, questioni penitenziarie; cultura e mass media; tutela ambiente, salute; educazione);
- c) atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari (migranti, rifugiati, richiedenti asilo; minori d'età; lavoratori; vittime di reato).

a) Atti legislativi generali

Sistema giudiziario in generale

- L. 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati).
- L. 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria).

b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche

Missioni di pace, cooperazione internazionale, ratifiche trattati

- L. 17 aprile 2015, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).
- L. 28 aprile 2015, n. 58 (Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
- L. 29 aprile 2015, n. 57 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992).
- L. 18 giugno 2015, n. 101 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996).
- L. 29 luglio 2015, n. 131 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006).
- L. 4 agosto 2015, n. 117 (Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED).
- L. 29 settembre 2015, n. 162 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961).
- L. 16 novembre 2015, n. 199 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011).

L. 7 dicembre 2015, n. 205 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012).

L. 11 dicembre 2015, n. 198 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

Reati, processo penale, questioni penitenziarie

- L. 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità).
- L. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

Cultura e mass media

- L. 12 novembre 2015, n. 182 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione).
- L. 28 dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo).

Tutela ambiente, salute

- L. 18 agosto 2015, n. 134 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie).
- L. 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
- L. 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).
- L. 7 dicembre 2015, n. 205 – citato sopra: *Missioni di pace, cooperazione internazionale, ratifiche trattati*.
- L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

Educazione

- L. 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

c) Atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari

Migranti, rifugiati, richiedenti asilo

- D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

Minori d'età

L. 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare).

L. 16 novembre 2015, n. 199 – citato sopra: *Missioni di pace, cooperazione internazionale, ratifiche trattati*.

Lavoratori

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

L. 17 luglio 2015, n. 109 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR).

Vittime di reato

D.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo).

D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI).

2.3 Statuti di Comuni, Province e Regioni

A partire dal 1991, a seguito dell'adozione della l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «pace diritti umani», originariamente contenuta nell'art. 1 della legge regionale del Veneto 30 marzo 1988, n. 18 (oggi aggiornata dalla l.r. 55/1999) recante «Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace», è stata inclusa negli statuti di numerosi Comuni, Province e Regioni italiane.

Il testo standard recita:

«Il Comune ... (la Provincia ... la Regione...), in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

A tal fine il Comune ... (la Provincia ... la Regione...) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune ... (la Provincia ... la Regione...) assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

Dati numerici sulla diffusione della norma «pace diritti umani» negli statuti degli enti locali italiani sono disponibili nel sito web del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova all'indirizzo: <http://unipd-centrodirittiumani.it/it/database/Enti-locali-pace-e-diritti-umani/45>.

Sono numerosi altresì gli statuti di enti locali e regionali che contengono al loro interno un richiamo specifico a norme e principi internazionali in materia di diritti umani e autonomia territoriale, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, al Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, alla Convenzione internazionale sui diritti del bambino, alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Carta europea dell'autonomia locale (v. *Annuario 2011*, pp. 55-58).

In questa prospettiva si segnala la proposta di legge (4/2014) adottata il 24 novembre 2015 dalla Prima commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Basilicata nel percorso di definizione del nuovo Statuto regionale. All'art. 2 (Principi generali) si afferma che la Regione fonda la propria azione sui principi della Costituzione della Repubblica italiana, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, del presente Statuto, nonché del rispetto e della tutela dell'ecosistema. All'art. 4 (Partecipazione), si afferma che la Regione promuove la partecipazione dei cittadini, in particolare, alle scelte di pianificazione e programmazione, nonché alle scelte influenti sui diritti fondamentali della persona, sulla tutela della salute e dell'ambiente. All'art. 6(5) della proposta di legge per il nuovo Statuto, si enuncia, inoltre, che la Regione considera la pace diritto supremo della collettività ed interesse di ogni individuo.

2.4 Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi in materia di diritti umani, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, minoranze, migrazioni, difesa civica e tutela dei diritti dei bambini, diritti dei lavoratori, diritti delle persone con disabilità, solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie, educazione alla cittadinanza e alla legalità adottate dai Consigli delle Regioni e delle Province autonome nel corso del 2015. Gli atti normativi sono suddivisi per tema ed elencati, per ciascun ente, in ordine cronologico. Se il tema di un atto è trasversale a più categorie, quest'ultimo è richiamato in ciascuna di esse, in forma breve.

Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale

L.r. Abruzzo 8 ottobre 2015, n. 25 (Disciplina delle cooperative di comunità).

L.r. Basilicata 20 marzo 2015, n. 12 (Promozione e sviluppo della cooperazione).

L.r. Campania 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (gas) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla l.r. 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)).

L.r. Campania 10 aprile 2015, n. 7 (Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)).

L.r. Lombardia 6 novembre 2015, n. 34 (Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo).

Pari opportunità, genere

L.r. Basilicata 8 gennaio 2015, n. 3 (Modifiche alla l.r. 9/1999 (Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale) e alla l.r. 26/2007 (Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori), d'iniziativa del Consigliere Lacorazza ed altri).

L.r. Sicilia 20 marzo 2015, n. 6 (Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili).

Difensori civici, Garanti dell'infanzia, Garanti della persona

L.r. Molise 9 dicembre 2015, n.17 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona).

Persone con disabilità

L.r. Abruzzo 5 ottobre 2015, n. 24 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)).

L.r. Basilicata 6 agosto 2015, n. 25 (Provvidenze a favore di familiari o accompagnatori residenti in Basilicata di soggetti affetti da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti, tali da richiedere cure presso strutture non regionali).

L.p. Bolzano 14 luglio 2015, n. 71 (Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 24 aprile 2015, n. 10 (Contributi a favore delle persone disabili per l'installazione di ascensori).

L.r. Lazio 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale).

L.r. Liguria 28 gennaio 2015, n. 2 (Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6).

L.r. Molise 10 febbraio 2015, n.1 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi).

L.r. Puglia 10 aprile 2015, n. 18 (Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante).

Migrazioni, rom e sinti

L.r. Emilia-Romagna 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

L.r. Toscana 24 marzo 2015, n. 33 (Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla l.r. 41/2005).

Diritti dei lavoratori

L.r. Campania 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro).
L.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della l.r. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).

L.r. Sardegna 11 maggio 2015, n. 12 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di spesa per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga).

Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie

L.r. Abruzzo 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie).

L.r. Basilicata 20 marzo 2015, n. 13 (Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)).

L.r. Basilicata 6 agosto 2015, n. 25 – citato sopra: *Persone con disabilità*.

L.r. Basilicata 11 agosto 2015, n. 26 (Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non).

L.r. Basilicata 13 agosto 2015, n. 30 (Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)).

L.p. Bolzano 13 maggio 2015, n. 41 (Assistenza ai pazienti affetti da celiachia).

L.p. Bolzano 27 luglio 2015, n. 91 (Legge provinciale per le attività culturali).

L.r. Campania 9 novembre 2015, n. 13 – citato sopra: *Diritti dei lavoratori*.

L.r. Emilia-Romagna 18 giugno 2015, n. 6 (Modifiche alla l.r. 27 luglio 2007, n.15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e alla l.r. 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)).

L.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 14 – citato sopra: *Diritti dei lavoratori*.

L.r. Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 17 (Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla l.r. 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali).

L.r. Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale).

L.r. Lazio 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura).

L.r. Liguria 28 gennaio 2015, n. 2 citato sopra: *Persone con disabilità*.

L.r. Liguria 7 aprile 2015, n. 13 (Attuazione dell' articolo 118, quarto comma, della costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva).

L.r. Liguria 7 aprile 2015, n. 14 (Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità).

L.r. Marche 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)).

L.r. Molise 14 aprile 2015, n. 7 (Disposizioni modificative della l.r. 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica)).

L.r. Molise 18 novembre 2015, n. 16 (Modifiche alla l.r. 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario)).

L.r. Piemonte 11 marzo 2015, n. 4 (Misure straordinarie in favore dei Comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa).

L.r. Piemonte 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte).

L.r. Piemonte 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla l.r. 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali)).

L.r. Toscana 3 febbraio 2015, n. 13 (Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa).

L.r. Toscana 20 marzo 2015, n. 31 (Contributi straordinari in favore della popolazione dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015).

L.r. Toscana 24 marzo 2015, n. 33 – citato sopra: *Migrazioni, rom e sinti*.

L.r. Toscana 11 dicembre 2015, n. 76 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003).

L.p. Trento 2 aprile 2015, n. 6 (Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali).

L.p. Trento 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco).

L.r. Valle d'Aosta 20 gennaio 2015, n. 3 (Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della l.r. 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale)).

L.r. Valle d'Aosta 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla l.r. 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).

L.r. Valle d'Aosta 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito).

L.r. Veneto 24 febbraio 2015, n. 3 (Disciplina del servizio di affido a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale).

L.r. Veneto 22 luglio 2015, n. 13 (Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 9 luglio 2015).

Educazione alla cittadinanza e alla legalità

L.r. Emilia-Romagna 18 giugno 2015, n. 7 (Modifiche alla l.r. 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)).

L.r. Lazio 6 agosto 2015, n. 12 (Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio).

L.r. Lombardia 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).

L.r. Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno).

L.r. Toscana 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità).

Parte II
L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, dall'altro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:

– *Organismi di natura parlamentare*: la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani istituito presso la Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Mancano dati sull'effettivo funzionamento dell'Osservatorio Parlamento-Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali per il 2015.

– *Organismi di natura governativa*: organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione per le adozioni internazionali, il Comitato nazionale per la bioetica; organismi istituiti presso il Ministero degli affari esteri: il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; organismi istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: l'Osservatorio

nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; i dipartimenti e gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Mancano dati sull'effettivo funzionamento del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani per il 2015.

– *La Corte costituzionale*.

– *Autorità giudiziaria*: la Corte di cassazione quale supremo giudice di legittimità.

– *Autorità indipendenti*: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'infrastruttura nazionale per i diritti umani dell'Italia è completata dalle istituzioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l'educazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, alcune delle quali organizzate in rete.

1.1. Organismi parlamentari

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica è stata istituita per la prima volta durante la XIV legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001), dopo la lunga esperienza maturata dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione non ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, all'inizio di ogni legislatura: questo è avvenuto nella XV legislatura (mozione 20 del 12 luglio 2006), nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 2008) e nella XVII legislatura (mozione 7 del 26 marzo 2013). In quest'ultima mozione, il Senato ha deliberato, tra l'altro, di intraprendere l'iter di costituzione della Commissione permanente dei diritti umani.

La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e promozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all'Assemblea; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.

La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi parlamentari d'appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

La Commissione nel 2015 risulta così composta: *Presidente*: Luigi Manconi; *Vicepresidenti*: Ciro Falanga (fino al 17 aprile 2015); Riccardo Mazzoni (dal 5 maggio 2015), Daniela Donno; *Segretari*: Giovanni Bilardi, Paola De Pin; *membri*: Bruno Alicata, Silvana Amati, Anna Maria Bernini (dal 17 aprile 2015), Federica Chiavari, Franco Conte, Peppe De Cristofaro, Aldo Di Biagio, Enzo Fasano, Emma Fattorini, Elena Ferrara, Miguel Gotor, Sergio Lo Giudice, Emanuela Munerato, Venera Padua, Francesco Palermo, Lucio Romano, Manuela Serra, Ivana Simeoni, Daniela Valentini, Guido Viceconte.

Nel 2015, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale, la Commissione ha condotto 21 audizioni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportate.

14 gennaio: Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lapo Pistelli, sulla situazione in Kurdistan e sul processo di Khartoum;

21 gennaio: Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, prefetto Vittorio Piscitelli, sulla situazione relativa alla identificazione delle persone decedute al largo di Lampedusa nell'ottobre 2013;

10 febbraio: prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sul sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia;

24 febbraio: comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ammiraglio Felicio Angrisano, sulle attività di ricerca e soccorso delle vite umane in mare con particolare riferimento all'attività svolta nel canale di Sicilia;

10 marzo: dott.ssa Viviana Valastro sul tema dei minori stranieri non accompagnati e sull'attività all'interno del progetto *Praesidium*;

24 marzo: ministro De Martino, sulla procedura di Revisione periodica universale delle Nazioni Unite;

25 marzo: Maurizio Gressi, portavoce, e Barbara Terenzi, coordinatrice, del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani; Patrizio Gonnella, presidente della Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili; Flavio Romani, presidente di Arcigay; Elena Santiemma, responsabile Ufficio policy e lobby di Amnesty International, sulla procedura di Revisione periodica universale delle Nazioni Unite;

15 aprile: Marco Pannella, sul diritto alla conoscenza;

21 aprile: Myria Vassiliadou, coordinatrice anti-tratta dell'Unione europea;

28 aprile: prof. Stefano Rodotà, sul rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche di sorveglianza;

29 aprile: avvocatessa Federica Resta, alto funzionario del Garante della privacy, sul rapporto tra libertà, sicurezza e tecniche di sorveglianza;

12 maggio: Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, e Kareen Muhammad Hussein e Salih Jabir, testimoni del *Migrants Human Rights Speaking Tour 2015*, riguardo alle raccomandazioni contenute nel report «L'Europa affonda nella vergogna»;

13 maggio: Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, e Alessandra Diodati, coordinatrice nazionale del progetto *Praesidium*;

20 maggio: Andrea De Bonis e Maurizio Molina, funzionari dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

9 giugno: Martina Pignatti Morano, presidente di «Un Ponte per...», Jimmy Botto, attivista siriano per i diritti umani, e Suha Abdulkareem Abed, attivista irachena e giornalista;

1 luglio: Nicola Quatrano, presidente dell'Osservatorio internazionale per i diritti, l'attivista Ely Aminetou Mint Moctar e Aisha Mkhaitir, sulla vicenda di Mohamed Cheikh Mkhaitir condannato a morte per apostasia in Mauritania;

15 luglio: Paolo Morozzo della Rocca, della Comunità di Sant'Egidio; Berardino Guarino, responsabile dei progetti della Fondazione Centro Astalli; e Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas, sulla riforma del sistema d'asilo in Italia;

4 agosto: prof. Giuseppe Dell'Acqua, psichiatra, e l'avvocato Marco De Martino, sull'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, in particolare sulla situazione di Antonio Mottola;

16 settembre: dottor Matteo Guidi di *Last Minute Market*, sul tema dello spreco delle risorse alimentari e del loro riutilizzo;

30 settembre: prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

9 dicembre: Maurizio Molina e Andrea De Bonis, funzionari dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sull'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione.

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei temi centrali dell'attività della Commissione affari esteri e comunitari (III Commissione) della Camera dei Deputati. A partire dalla X legislatura (1987-1992), la Commissione ha istituito al proprio interno il Comitato permanente sui diritti umani che, soprattutto attraverso lo strumento delle indagini conoscitive, assicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato dei diritti umani a livello internazionale. Il Comitato, inoltre, ha il compito di seguire l'iter di singoli provvedimenti in tema di diritti umani, svolgendo un lavoro di carattere istruttorio rispetto alle attività della Commissione. Nell'attuale legislatura (XVII), il Comitato è stato istituito il 16 luglio 2013.

Nel 2015 il Comitato risulta così composto: *Presidente*: Mario Marazziti (fino al 21 luglio 2015); Pia Elda Locatelli (dal 4 novembre 2015); *Vicepresidente*: Emanuele Scagliusi (fino al 4 novembre 2015); Gianni Farina (dal 4 novembre 2015); *Segretario*: Michele Nicoletti (fino al 4 novembre 2015); Marta Grande (dal 4 novembre 2015); *membri*: Paolo Alli (dal 4 novembre 2015), Renata Bueno (fino al 4 novembre 2015), Maria Rosaria Carfagna, Franco Cassano (dal 4 novembre 2015), Khalid Chaouki, Eleonora Cimbro (fino al 4 novembre 2015), Edmondo Cirielli, Daniele Del Grosso (fino al 4 novembre 2015), Fucsia Fitzgerald Nissoli, Michele Nicoletti, Erasmo Palazzotto, Gianluca Pini, Lia Quartapelle Procopio, Mariano Rabino, Carlo Sibilìa, Maria Edera Spadoni, Sandra Zampa.

Il 4 marzo 2015, il Comitato ha avviato un'indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale. Nell'ambito di tale indagine, nel corso del 2015 il Comitato ha condotto 8 audizioni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportate.

11 marzo: Vanessa Ledezma, figlia del sindaco di Caracas;

30 marzo: Sardar Mohammad Rahimi, preside della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Kabul, sui diritti della minoranza hazara;

24 aprile: attivisti della società civile irachena sulle condizioni delle donne in Iraq: Haider Saeed Abbas, ricercatore del Centro iracheno di studi strategici, e Haana Edwar George, presidente di al Amal, associazione per la difesa dei diritti umani e civili;

6 maggio: Shin Dong Hyuk, esule della Corea del Nord;

11 giugno: Suha Oda, giornalista ed attivista per i diritti umani in Iraq, e Jimmy Shahinian, attivista per i diritti umani in Siria;

11 giugno: Jorge Molano, attivista per i diritti umani in Colombia;

24 giugno: Mustafa Abduldzhemil Dzhemilev, deputato ucraino appartenente alla minoranza tatarica;

12 novembre: Madina Jarbussynova, Rappresentante Speciale dell'OSCE per il contrasto alla tratta degli esseri umani.

1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ma la sua denominazione e le sue competenze sono state modificate con l. 3 agosto 2009, n. 112.

La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. Inoltre, può sottoporre alle Camere osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di un adeguamento della legislazione vigente, per assicurarne la rispondenza alla normativa internazionale in materia di diritti del bambino.

La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Nel 2015, la Commissione risulta così composta: *Presidente*: Michela Vittoria Brambilla; *Vicepresidenti*: Rosetta Enza Blundo, Sandra Zampa; *Segretari*: Maria Antezza; *membri per la Camera*: Maurizio Baradello, Eleonora Bechis, Annagrazia Calabria, Vittoria D'Incecco, Gabriella Giammanco, Maria Tindara Gullo, Vanna Iori, Roberta Lombardi, Loredana Lupo, Simona Malpezzi, Gaetano Nastro, Marisa Nicchi, Giovanna Petrenga, Giuseppe Romanini, Emanuele Scagliusi, Maria Valentina Vezzali, Giorgio Zanin; *membri per il Senato*: Donatella Albano, Lorenzo Battista, Ornella Bertorotta, Valeria Cardinali, Nunzia Catalfo, Stefano Collina, Elena Ferrara, Rosanna Filippin, Antonio Gentile, Pietro Langella, Donella Mattesini, Venera Padua, Antonio Razzi, Maria Rizzotti, Mariarosaria Rossi, Annalisa Silvestro, Erika Stefani, Mara Valdinosi.

Nel 2015, la Commissione ha svolto tre indagini conoscitive.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile. L'indagine intende innanzitutto aggiornare il quadro informativo sul fenomeno, acquisito dalla indagine svolta nella precedente legislatura (XVI), al fine di verificare se e in che misura siano state attivate da parte degli organi istituzionalmente competenti forme di monitoraggio sistematico, che costituiscono il presupposto per elaborare efficaci strumenti di contrasto e repressione di questa forma di sfruttamento dei minori. Inoltre, l'indagine intende approfondire il contesto sociale in cui il fenomeno si inserisce, attraverso un'analisi delle cause (economiche, educative, sociali) che ne sono alla base, al fine di individuare possibili iniziative mirate alla prevenzione. Nell'ambito dell'indagine, sono state svolte le seguenti audizioni.

13 gennaio: rappresentanti della *Comunità Papa Giovanni XXIII*: Valter Martini, responsabile del servizio affidamento, Antonella Perricelli, responsabile del servizio legale, e Maurizio Berghia, responsabile del servizio politico sociale;

20 gennaio: rappresentanti del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia (SACRAI): prof. Ugo Sabatello, direttore responsabile, e dott. Giovanni Tortorolo, volontario;

29 gennaio: rappresentanti dell'ECPAT-Italia Onlus *End Child Prostitution, Pornography and Trafficking*: Marco Scarpati, vicepresidente, Fabio Nestola, consigliere, nonché coordinatore del centro studi, e Yasmin Abo Loha, segretario generale;

10 febbraio: Ilaria Boiano, componente dell'Ufficio legale dell'*Associazione Differenza Donna*;

17 febbraio: Maria Monteleone, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma;

10 marzo: responsabile del progetto *Prostituzione e tratta delle persone* del Gruppo ABELE, dott.ssa Mirta Da Pra Pocchesia;

17 marzo: rappresentanti della Fondazione Exodus: dottor Franco Taverna, coordinatore nazionale del settore accoglienza e dottor Luigi Maccaro, coordinatore della comunicazione;

24 marzo: dott. Mario Zevola e dott. Stefano Scovazzo, presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino;

31 marzo: Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, dott.ssa Marina Besio e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, dott.ssa Anna Maria Baldelli;

5 maggio: Ministro della giustizia, Andrea Orlando;

7 luglio: Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, Silvana Mordegli, e Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo;

22 luglio: dott.ssa Federica Giannotta, responsabile advocacy e programmi Italia di *Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus*, dott. Andrea Bollini, consigliere del Centro studi sociali del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI), e prof. Luigi Cancrini, coordinatore della Commissione consultiva per la prevenzione e la cura del maltrattamento sui minorenni;

20 ottobre: Presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino: Mario Zevola e Stefano Scovazzo;

27 ottobre: Presidente e Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona», Roberto Mirabile e Anna Maria Pillozzi.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale. Nell'ambito dell'indagine, avviata nel gennaio 2014, sono state svolte le seguenti audizioni.

24 febbraio: dott. Ettore Pietrabissa e dott.ssa Carolina Botti, rispettivamente direttore generale e direttore centrale dell'ARCUS (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A.);

3 marzo: direttore generale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), dott.ssa Flavia Cristiano;

16 aprile: Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Angela D'Onghia;

28 aprile: presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche - AIB, Enrica Manenti;

19 maggio: vicepresidente della Società Sistema Museo, Simona Menci e direttore dell'area innovazione-education di Confindustria, Andrea Bairati;

9 giugno: prof. Lorenzo Bianconi, ordinario di drammaturgia musicale presso l'Università di Bologna e prof. Ludovico Solima, associato presso la Facoltà di

Economia della Seconda Università di Napoli, docente di Management delle imprese culturali;

23 giugno: direttore generale di ZETEMA, Roberta Biglino e responsabile del settore attività didattiche di CIVITA Cultura, Gaia Morelli;

30 giugno: Sottosegretario ai beni, alle attività culturali e al turismo, Francesca Barraciu;

14 luglio: presidente dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), S.E. Mons. Francesco Milito, e vice presidente Francesco Failla, e presidente dell'Associazione musei ecclesiastici italiani (AMEI), Domenica Primerano;

22 settembre: Presidente della Commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo, Silvia Costa;

6 ottobre: rappresentanti di *International Council of Museums (ICOM)*: Marianella Pucci, corrispondente nazionale di *European museums forum*, e Edvige Bruno, responsabile dei servizi educativi, e Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice, ideatrice del progetto «Checco e il delfino Zecchino» - Il Santuario dei cetacei e la Biblioteca dei ricordi.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia. L'indagine, avviata nel marzo 2015, intende approfondire le criticità relative alla normativa vigente in materia di minori fuori famiglia, nell'ottica di un suo possibile miglioramento. In particolare la Commissione si pone l'obiettivo di effettuare un censimento del numero e delle caratteristiche delle strutture di accoglienza presenti in Italia – anche al fine di verificarne l'adeguatezza – del numero dei minori che vi transitano, del relativo periodo di permanenza, volgendo lo sguardo non solo ai bambini italiani ma anche e soprattutto ai minori stranieri non accompagnati. Nell'ambito dell'indagine, sono state svolte le seguenti audizioni.

12 maggio: Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra;

29 settembre: Massimo Rosselli Del Turco, Direttore dell'Istituto studi parlamentari (ISPA), dell'Associazione nazionale familariisti italiani (ANFI), e Giovanni Fulvi, Presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori (CNCM);

3 novembre: assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, consigliera delegata alle pari opportunità, politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità di Città metropolitana di Milano, Maria Rosaria Iardino e direttore del Centro assistenza minori (CAM) di Città metropolitana di Milano, Marcello Correr. Intervengono alcune educatrici del CAM di Città metropolitana di Milano, Suor Palaga Gorzo e Guida Ingenito;

10 novembre: Sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali, Franca Biondelli, e Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra;

24 novembre: Presidente del gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS), padre Giovanni Mengoli e padre Luca Zottoli, socio volontario CeIS;

15 dicembre: rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e

l'adolescenza: Maria Luisa Chiofalo, Assessore alle politiche socio-educative e scolastiche del Comune di Pisa, e Annamaria Palmieri, Assessora all'istruzione del Comune di Napoli, accompagnate dalla dott.ssa Sabrina Gastaldi, responsabile dell'Ufficio Istruzione dell'Anci.

1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani

Viene qui di seguito presentata una sintesi dei principali atti parlamentari in materia di diritti umani nell'anno 2015, suddivisa per disegni di legge ed atti di indirizzo e di controllo (mozioni, interpellanze, interrogazioni a risposta orale e scritta, risoluzioni, ordini del giorno). Per ciascun atto viene riportato il proponente o primo firmatario, il codice (in particolare, la lettera «C» indica che l'atto è stato presentato alla Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che l'atto è stato presentato al Senato), l'intestazione, la data di presentazione e dell'ultimo aggiornamento.

Nel corso del 2015, il Parlamento ha adottato complessivamente 174 atti in materia di diritti umani, di cui 25 disegni di legge, 22 mozioni, 16 interpellanze, 18 interrogazioni a risposta orale, 46 interrogazioni a risposta scritta, 14 interrogazioni in commissione, 12 risoluzioni in commissione e 21 ordini del giorno in assemblea.

Disegni di legge

Dei 25 disegni di legge presentati, 11 riguardano il diritto alla vita privata e familiare (incluse le unioni civili); 4 il diritto di voto; 3 il diritto di asilo; 2 le istituzioni nazionali per i diritti umani e 1 ciascuno dei seguenti temi: ratifica di strumenti internazionali, libertà di opinione ed espressione, diritto alla salute, libertà religiosa, garanzie processuali.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
19/01/2015	Alessandro PAGANO (AP-NCD-UDC) - C.2829 Disposizioni concernenti i diritti riconosciuti ai componenti delle unioni di fatto	19/03/2015 ritirato
21/01/2015	Maurizio SACCONI (AP (NCD-UDC)) - S.1745 Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto	25/02/2016 assorbito
10/02/2015	Tatiana BASILIO (M5S) - C.2867 Modifica dell'articolo 1491 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio del diritto di voto da parte del personale delle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali	04/03/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
10/02/2015	Lucio ROMANO (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) - S.1763 Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze	25/02/2016 assorbito

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
17/02/2015	Michela MARZANO (PD) - C.2885 Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio e di filiazione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso	09/04/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
06/03/2015	Fabio LAVAGNO (PD) - C.2939 Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi	06/03/2015 da assegnare
18/03/2015	Alessandro PAGANO (AP-NCD-UDC) - C.2969 Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto	23/07/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
19/03/2015	Maria Rosaria CARFAGNA (FI-PdL) - C.2974 Disciplina dell'unione omoaffettiva	29/04/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
30/03/2015	Dorina BIANCHI (AP-NCD-UDC) - C.2995 Disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e delega al Governo per la regolazione dei diritti successorii e dei trattamenti di reversibilità	30/03/2015 da assegnare
01/04/2015	Mauro OTTOBRE (Misto) - C.3007 Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero	08/05/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
02/04/2015	Mauro OTTOBRE (Misto) - C.3009 Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo	04/06/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
04/05/2015	Luigi MANCONI (PD) - S.1908 Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani	02/12/2015 in corso di esame in commissione
15/05/2015	Nicola MORRA (M5S) - S.1939 Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali	02/12/2015 in corso di esame in commissione
20/05/2015	Manfred SCHULLIAN (Misto) - C.3132 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013	30/06/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
26/05/2015	Mario MARAZZITI (DS-CD) - C.3146 Disciplina organica del diritto di asilo e di altre forme di protezione internazionale	23/06/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
16/06/2015	Salvo TORRISI (AP-NCD-UDC) - S.1974 Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori	16/07/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
25/06/2015	Enrico COSTA (AP-NCD-UDC) - S.1119-B Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale	09/09/2015 in corso di esame in commissione
24/07/2015	Antonio RAZZI (FI-PdL) - S.2023 Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico per i cittadini Italiani residenti all'estero	13/10/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
08/09/2015	Gregorio FONTANA (FI-PdL) - C.3293 Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernenti la composizione delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale	06/10/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
23/09/2015	Lucio MALAN (FI-PdL) - S.2069 Disciplina delle unioni civili	25/02/2016 assorbito
06/10/2015	Monica CIRINNA' (PD) - S.2081 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze	25/02/2016 approvato
08/10/2015	Giacomo CALIENDO (FI-PdL) - S.2084 Disciplina delle unioni civili	25/02/2016 assorbito
04/11/2015	Emanuele PRATAVIERA (Misto) - C.3402 Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernenti le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale	04/11/2015 da assegnare
11/11/2015	Massimiliano FEDRIGA (Lega) - C.3417 Modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo ai sedicenni	03/12/2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
18/12/2015	Paola TAVERNA (M5S) - C.3504 Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie	05/04/2016 in corso di esame in commissione

Fonte: *openparlamento* (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Mozioni

Delle 22 mozioni presentate, 6 riguardano i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 5 la tutela dei diritti umani a livello internazionale; 3 il diritto alla vita privata e familiare (incluse le unioni civili); 3 i diritti di bambini e bambine; e 1 ciascuno dei seguenti temi: libertà di opinione ed espressione, diritti economici, sociali e culturali, diritto alla pace, diritti delle donne, stato di diritto.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
11/02/2015	Fabiana DADONE (M5S) - C.1/00735 Premesso che: pochi giorni fa si è consumata l'ennesima strage al largo di Lampedusa; organi di stampa riportano che oltre 330 persone sarebbero decedute nel naufragio,...	11/02/2015 presentato
18/02/2015	Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.1/00738 Premesso che: è interesse strategico dell'Italia e dell'Unione europea che il conflitto israelo-palestinese sia disinnescato una volta per tutte, come passo fondamentale per la...	27/02/2015 non accolto
10/03/2015	Sandra ZAMPA (PD) - C.1/00758 Premesso che: uccisi, torturati, violentati, in alcuni casi sepolti vivi, decapitati e crocifissi: è il destino toccato a un numero imprecisato di minori iracheni vittime delle...	12/03/2015 apposizione nuove firme
07/05/2015	Lorenzo BATTISTA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) - S.1/00415 Premesso che: l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è uno strumento di equità nelle politiche del welfare attraverso il quale si valuta la situazione economica dei...	07/05/2015 presentato
08/05/2015	Giulio MARCON (SI-SEL) - C.1/00853 Premesso che: il giorno 18 aprile 2015 è stato promosso un appello per introdurre nella normativa internazionale, europea ed italiana il «diritto alla pace»...	08/05/2015 presentato
20/05/2015	Sandra ZAMPA (PD) - C.1/00868 Premesso che: il 16 e 17 aprile 2015 si è svolta a Berlino la Conferenza internazionale «She matters. Empowering women and girls to lead self-determined, healthy and productive lives»...	03/06/2015 apposizione nuove firme
08/06/2015	Gian Luigi GIGLI (DS-CD) - C.1/00890 Premesso che: la normativa nazionale, che non consente la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e la sua trascrizione nei registri dello stato civile, è...	10/06/2015 respinto

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
10/06/2015	Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.1/00893 Premesso che: il dibattito in merito alla validità delle trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, operata da alcuni sindaci e poi oggetto...	10/06/2015 ritirato
10/06/2015	Ettore ROSATO (PD) - C.1/00892 Premesso che: nel nostro Paese è necessaria l'approvazione di una disciplina legislativa organica delle unioni civili, che sia in grado di superare l'attuale fase di incertezza e...	10/06/2015 approvato
08/07/2015	Stefano LUCIDI (M5S) - S.1/00443 Premesso che: secondo una pubblicazione dell'«International Business Time», i principali conflitti armati a livello mondiale risultano interessare le seguenti aree: africana: Egitto, Mali,...	07/04/2016 accolto
13/07/2015	Eleonora BECHIS (Misto) - C.1/00946 Premesso che: il matrimonio forzato, nell'accezione che ne dà la Forced Marriage Unit del Regno Unito, è «un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi non acconsentono [o, nel...	14/07/2015 concluso
13/07/2015	Marco RONDINI (Lega) - C.1/00945 Premesso che: le stime dell'Unicef più recenti indicano che globalmente (Cina esclusa) 70 milioni di donne tra i 20 e i 24 anni - circa una su tre - si sono sposate prima dei 18...	28/07/2015 accolto
31/07/2015	Michele NICOLETTI (PD) - C.1/00966 Premesso che: con una risoluzione del 28 marzo 2014, il Consiglio Onu dei diritti umani ha condannato la Corea del Nord per le sistematiche, massicce e gravi violazioni dei...	11/02/2016 accolto
08/09/2015	Gea SCHIRO' (PD) - C.1/00980 Premesso che: la prima conferenza internazionale «Stato di diritto contro ragion di Stato» si è svolta dal 18 al 19 febbraio 2014 organizzata dal Partito radicale - assieme...	08/09/2015 presentato
29/09/2015	Antonio Fabio Maria SCAVONE (AL-L) - S.1/00471 Premesso che: i centri di accoglienza per i migranti non sempre riescono ad offrire reali opportunità di autonomia e integrazione; infatti, le persone che dovrebbero rimanere in questi...	29/09/2015 presentato
16/10/2015	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.1/01018 Premesso che: ormai da mesi l'Italia sta fronteggiando una situazione drammatica: sulle coste italiane continuano ad arrivare barconi pieni di migranti provenienti dall'Africa e...	27/10/2015 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
21/10/2015	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) - C.1/01030 Premesso che: l'Africa è il secondo continente più popoloso della Terra, dopo l'Asia con circa 1,1 miliardi di persone (dati del 2013). La popolazione africana sta crescendo...	27/10/2015 concluso
22/10/2015	Stefano QUINTARELLI (Misto) - C.1/01031 Premesso che: Internet si configura oggi come uno strumento imprescindibile per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza...	03/11/2015 accolto
27/10/2015	Fabio RAMPPELLI (Fdl) - C.1/01041 Premesso che: l'Italia e l'Europa sono interessati in questi anni da un'ondata migratoria senza precedenti i cui numeri sono, peraltro, in costante aumento, ma a differenza dei...	27/10/2015 accolto
27/10/2015	Rocco PALESE (Misto) - C.1/01040 Premesso che: l'aggravarsi dei conflitti nell'area mediterranea e mediorientale, il gonfiarsi delle ondate di migranti in cerca di protezione e asilo, e il crescente numero di...	27/10/2015 accolto
28/10/2015	Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (Scpl) - C.1/01048 Premesso che: l'Agenda europea sulla migrazione, adottata il 13 maggio 2015 dalla Commissione europea, afferma che «il sistema di rimpatrio dell'UE (rimpatrio degli immigrati...	28/10/2015 accolto
22/12/2015	Stefania PEZZOPANE (PD) - S.1/00504 Premesso che: la violazione dei diritti umani in Iran da più di 3 decenni non conosce sosta: durante la presidenza di Rouhani ci sono state oltre 2.000 impiccagioni. Un numero altissimo...	22/12/2015 presentato

Fonte: *openparlamento* (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interpellanze

Delle 16 interpellanze presentate, 5 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale; 4 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 3 le garanzie processuali; 2 le condizioni carcerarie e i diritti dei detenuti; 1 le istituzioni nazionali per i diritti umani; 1 le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
24/02/2015	Carlo GIOVANARDI (GAL) - S.2/00251 Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interpellante: il signor Henrique Pizzolato è stato condannato a 12 anni e 7 mesi di reclusione per i reati...	11/06/2015 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
17/03/2015	Donatella DURANTI (SI-SEL) - C.2/00896 A quanto si apprende da organi di stampa il Ministero dell'interno sarebbe orientato a realizzare, presso il Porto di Taranto, una struttura destinata ad «hub», cioè un luogo di transito per i richiedenti protezione internazionale...	26/03/2015 apposizione nuove firme
09/04/2015	Gianni MELILLA (SI-SEL) - C.2/00923 Accade spesso da diversi anni, e anche nei fine settimana scorsi, che immigrati malati, scovati dalla polizia austriaca (ma anche di altri Stati dell'Unione europea), vengano rifiutati e...	09/04/2015 presentato
16/04/2015	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) - C.2/00936 Lo Stato islamico dello Yemen è stato creato nel 1990 con l'unificazione dello Yemen del nord e del Sud, in cui le due confessioni religiose presenti a maggioranza nel Paese...	16/04/2015 presentato
03/06/2015	Sergio LO GIUDICE (PD) - S.2/00276 Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che: il 17 maggio 1990 l'Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva l'omosessualità	18/06/2015 concluso
09/06/2015	Vega COLONNESE (M5S) - C.2/01002 Il 23 maggio 2015 veniva arrestato il responsabile di una onlus accusato di aver intascato parte dei fondi destinati all'assistenza per gli stranieri arrivati in Italia e ospitati in alcune...	19/06/2015 concluso
16/06/2015	Tancredi TURCO (Misto) - C.2/01008 Bruno Contrada, arrestato il 24 dicembre 1992, è stato condannato dal potere giudiziario domestico, in via definitiva, a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa; ...	16/06/2015 presentato
23/06/2015	Venera PADUA (PD) - S.2/00281 Al Ministro dell'interno - Premesso che: nel corso del 2014 sono sbarcate sulle coste dell'Italia meridionale circa 170.000 persone...	apposizione nuove firme
21/07/2015	Michele NICOLETTI (PD) - C.2/01045 Secondo fonti attendibili della cooperazione italiana, nei giorni scorsi l'esercito libanese ha sgomberato 41 campi profughi siriani che ospitavano circa 5300 persone e altri 13 sgomberi, per un...	30/07/2015 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
29/09/2015	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) - C.2/01095 Cizre è una città della Turchia situata nel distretto di Sirnak, al confine con la Siria, delimitato geograficamente dal fiume Tigri e non lontana dal confine iracheno; la città di...	02/10/2015 concluso
06/10/2015	Arturo SCOTTO (SI-SEL) - C.2/01105 In base al decreto legislativo n. 215 del 2003, la funzione dell'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, istituito presso il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza...	16/10/2015 concluso
16/10/2015	Gianni MELILLA (SI-SEL) - C.2/01127 Il giornalista di Radio Radicale Antonio Russo, nato a Francavilla a Mare il 6 giugno 1960, fu barbaramente, assassinato vicino al villaggio di Udzharma, a 25 chilometri da Tbilisi...	16/10/2015 presentato
24/11/2015	Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.2/01179 L'articolo 111 della Costituzione, così come modificato con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sancendo i principi del «giusto processo», stabilisce che ogni processo debba...	26/11/2015 concluso
26/11/2015	Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.2/01182 L'articolo 111 della Costituzione, così come modificato con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sancendo i principi del «giusto processo», stabilisce che ogni processo debba...	01/12/2015 concluso
01/12/2015	Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.2/01192 L'articolo 111 della Costituzione, così come modificato con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sancendo i principi del «giusto processo», stabilisce che ogni processo debba...	04/12/2015 concluso
16/12/2015	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.2/01207 La crisi aperta l'aprile scorso in Burundi dalla decisione del presidente Pierre Nkurunziza di candidarsi per un terzo mandato alla guida del Paese, non si ancora arrestata ma, al...	22/01/2016 concluso

Fonte: *openparlamento* [criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»].*Interrogazioni a risposta orale*

Delle 18 interrogazioni a risposta orale presentate, 5 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale; 3 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 3 le condizioni carcerarie e i diritti dei detenuti; 3 il disarmo; 1 ciascuno dei seguenti temi: istituzioni nazionali per i diritti umani; discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale; diritti delle donne; diritto alla salute; istituzioni nazionali per i diritti umani.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
14/01/2015	Laura PUPPATO (PD) - S.3/01557 Premesso che: tra il 2001 e il 2002 Ustaz Mohammed Yusuf, deceduto nel 2009, ha fondato, nella Nigeria nord orientale...	14/01/2015 presentato
15/01/2015	Mauro OTTOBRE (Misto) - C.3/01249 Roberto Berardi, cittadino italiano, è detenuto da quasi due anni nel carcere di Bata nella Guinea Equatoriale, dopo l'arresto avvenuto il 19 gennaio 2013 ed un processo che il 26 agosto 2013...	15/01/2015 presentato
17/02/2015	Pamela ORRU' (PD) - S.3/01661 Premesso che: l'11 febbraio 2015 nel mar Mediterraneo si è consumata l'ennesima ecatombe di persone in fuga da Paesi in guerra...	10/09/2015 concluso
13/03/2015	Maria IACONO (PD) - C.3/01361 Premesso che: dalla stampa e in particolare da un'inchiesta a firma di Antonello Mangano pubblicata dal settimanale l'Espresso si apprende la gravissima e inquietante situazione che riguarda delle donne, in...	17/03/2015 concluso
19/05/2015	Paola PINNA (PD) - C.3/01514 Premesso che: l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione italiana sancisce che «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato»...	20/05/2015 concluso
21/05/2015	Micaela CAMPANA (PD) - C.3/01516 Premesso che: il 17 maggio 1990 l'Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali inserite nella sua Classificazione internazionale delle malattie; da...	07/07/2015 concluso
03/06/2015	Francesco CAMPANELLA (Misto) - S.3/01957 Provvedimenti di riduzione dello standard di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale...	25/11/2015 concluso
16/06/2015	Loredana DE PETRIS (Misto) - S.3/01982 Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che: il 7 giugno 2015 la Corte suprema dell'Arabia saudita...	16/06/2015 presentato
28/07/2015	Ornella BERTOROTTA (M5S) - S.3/02119 Premesso che: da un articolo pubblicato su «il Fatto Quotidiano» del 26 luglio 2015 si apprende che Mohamed Cheikh Ould M'kheitir, un giovane contabile mauritano...	26/01/2016 concluso


segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
08/09/2015	Luis Alberto ORELLANA (Aut[SVP-UV-PATT-UPT]-PSI) - S.3/02170 Premesso che: ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, specificando altresì che la condizione giuridica dello straniero...	08/09/2015 presentato
08/09/2015	Vincenzo AMENDOLA (PD) - C.3/01685 Premesso che: giorno dopo giorno l'emergenza immigrazione si aggrava in tutta Europa...	09/09/2015 concluso
29/09/2015	Luis Alberto ORELLANA (Aut[SVP-UV-PATT-UPT]-PSI) - S.3/02234 Premesso che: nel 2010 Fabio Galassi, esperto di servizi informatici, dopo esser stato messo in mobilità dalla propria azienda, si è recato in Guinea equatoriale...	29/09/2015 presentato
07/10/2015	Sergio LO GIUDICE (PD) - S.3/02266 Premesso che: il decreto legislativo n. 215 del 2003 ha istituito in Italia l'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali...	07/10/2015 presentato
15/10/2015	Roberto COCIANCICH (PD) - S.3/02292 Premesso che a quanto risulta agli interroganti: Ali Mohammed al-Nimr è stato condannato in Arabia Saudita alla decapitazione...	15/10/2015 presentato
15/10/2015	Josefa IDEM (PD) - S.3/02290 Premesso che in questi ultimi giorni, numerose fonti di stampa hanno riportato la notizia dell'accusa rivolta alle autorità brasiliane...	apposizione nuove firme
24/11/2015	Francesco CAMPANELLA (Misto) - S.3/02388 Premesso che: secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge n. 185 del 1990, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono vietati...	assegnato in commissione
25/11/2015	Manlio DI STEFANO (M5S) - C.3/01874 Premesso che: dal 26 marzo 2015 il regno dell'Arabia Saudita, coadiuvato da altri otto Paesi arabi (Egitto, Marocco, Sudan, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar e Bahrain) con armi fornite dall'Occidente, sta...	26/11/2015 concluso
26/11/2015	Roberto COTTI (M5S) - S.3/02404 Premesso che la legge n. 185 del 1990, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»...	assegnato in commissione

Fonte: *openparlamento* [criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»].

Interrogazioni a risposta scritta

Delle 46 interrogazioni a risposta scritta, 12 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Israele/Palestina, Iraq, Yemen, Afghanistan, Brasile, Gambia, Libano, Turchia, Arabia Saudita, Nigeria); 9 i diritti economici sociali e culturali (con particolare riferimento al diritto all'educazione, alla salute, alla casa, all'acqua); 7 il tema delle condizioni carcerarie e dei diritti dei detenuti; 7 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 2 i diritti della minoranza rom e sinti; 2 i diritti delle donne; 2 i diritti dei bambini; 1 ciascuno dei seguenti temi: contrasto all'omofobia e transfobia; diritti delle persone con disabilità; disarmo; istituzioni nazionali per i diritti umani; libertà di espressione.



Fonte: *openparlamento* [criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»].

Interrogazioni in commissione

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
16/01/2015	Eleonora CIMBRO (PD) - C.5/04498 Numerose sono le violazioni delle leggi e degli obblighi internazionali da parte della Federazione Russa in Ucraina. Sin dall'inizio della crisi, la Russia ha continuato ad ammassare truppe e...	10/02/2015 concluso
06/02/2015	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.5/04669 Nel settembre 2014 le suore italiane Lucia Pulici, Olga Raschietti e Bernardetta Boggian sono state uccise barbaramente nella loro casa, nel quartiere più disagiato di Bujumbura in Burundi,...	26/03/2015 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
10/02/2015	Daniele FARINA (SI-SEL) - C.5/04684 La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio ...	10/02/2015 modificato per commissione assegnataria
05/05/2015	Vincenzo AMENDOLA (PD) - C.5/05508 Al congresso del suo partito CNDD-FDD, il presidente del Burundi Pierre Nkurunziza ha annunciato la sua candidatura per ricoprire un terzo mandato presidenziale, in vista delle elezioni...	21/05/2015 concluso
18/05/2015	Luca FRUSONE (M5S) - C.5/05624 L'Egitto partecipa all'operazione «tempesta decisiva» lanciata dall'Arabia Saudita nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2015 per contrastare l'avanzata in Yemen delle milizie del gruppo sciita...	11/06/2015 concluso
03/06/2015	Chiara GAGNARLI (M5S) - C.5/05683 L'olio di palma è un grasso vegetale tropicale contenuto in migliaia di prodotti alimentari. Molte imprese dell'agroalimentare abusano di questa materia prima, sia per il costo estremamente...	03/06/2015 modificato per commissione assegnataria
16/06/2015	Sandra ZAMPA (PD) - C.5/05813 Dal 2001 l'Azerbaijan fa parte del Consiglio d'Europa, i cui principali obiettivi sono la tutela, il miglioramento e la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e...	23/06/2015 apposizione nuove firme
18/06/2015	Manlio DI STEFANO (M5S) - C.5/05853 Dal 26 marzo 2015 il regno dell'Arabia Saudita, coadiuvato da altri otto paesi arabi (Egitto, Marocco, Sudan, Emirati arabi uniti, Kuwait, Qatar e Bahrein) con armi fornite dall'Occidente, sta...	18/06/2015 modificato per commissione assegnataria
30/06/2015	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.5/05912 Nel corso del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, il 28 novembre 2014 si è tenuta a Roma la Conferenza internazionale sull'immigrazione dall'Africa orientale, che...	30/06/2015 modificato per commissione assegnataria
21/09/2015	Francesca BUSINAROLO (M5S) - C.5/06428 La cosiddetta «riforma della buona scuola» varata dal Governo Renzi ed approvata di recente dal Parlamento, ha destato numerose polemiche soprattutto in riferimento al comma 16 dell'articolo in cui si prevede di tenere conto, nell'attività didattica, di vari elementi tra cui la prevenzione della violenza di genere...	21/09/2015 presentato

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
08/10/2015	Tancredi TURCO (Misto) - C.5/06605 In tema di affidamento dei minori nelle coppie genitoriali conflittuali, nel corso degli anni, tra il 1977 e il 2014 sono stati pubblicati, su riviste internazionali...	08/10/2015 modificato per commissione assegnataria
15/10/2015	Tancredi TURCO (Misto) - C.5/06675 E' un fatto riconosciuto che le problematiche inerenti ai figli di genitori separati rappresenta un'emergenza non solo sociale ma anche medico-sanitaria in costante crescita...	15/10/2015 presentato
21/10/2015	Marietta TIDEI (PD) - C.5/06745 L'11 ottobre 2015 la Corte rivoluzionaria di Teheran ha condannato in primo grado a sei anni di carcere e 223 frustate il regista curdo iraniano Keywan Karimi...	21/10/2015 presentato
03/11/2015	Mauro PILI (Misto) - C.5/06852 Giovedì 29 ottobre 2015 su un Boeing Cargo 747 della SilkWay, atterrato la notte prima all'aeroporto civile di Cagliari Elmas, sono state caricate centinaia di bombe...	03/11/2015 presentato

Fonte: *openparlamento* (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Risoluzioni in commissione

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
23/01/2015	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.7/00577 Premesso che: nel giugno 2014 è stata annunciata la trasmissione da parte del Governo della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento...	23/01/2015 presentato
24/02/2015	Elena FISSORE (PD) - S.7/00159 Esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio...	24/02/2015 approvato
27/03/2015	Sandra ZAMPA (PD) - C.7/00643 Premesso che: il Parlamento italiano, nel Senato della Repubblica e nella Camera dei deputati, segue da anni con costante attenzione la situazione del Myanmar, Paese strategico nel Sud...	23/09/2015 accolto

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
29/04/2015	Fabrizio CICCITTO (AP -CD-UDC) - C.7/00670 Premesso che: l'Italia ha un interesse vitale nella stabilizzazione democratica e nel consolidamento istituzionale della Tunisia, in quanto modello virtuoso di evoluzione pacifica dalla...	05/05/2015 accolto
08/05/2015	Emanuele SCAGLIUSI (M5S) - C.7/00677 Premesso che: fino al 1990 l'attuale Yemen è stato diviso in due stati separati, lo Yemen del Nord, con capitale Sana'a, e lo Yemen del Sud, con capitale Aden. La riunificazione portò...	08/05/2015 presentato
15/05/2015	Massimo ARTINI (Misto) - C.7/00685 Premesso che: l'Egitto partecipa all'operazione «Tempesta Decisiva» lanciata dall'Arabia Saudita nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2015 per contrastare l'avanzata in Yemen delle...	15/05/2015 presentato
15/06/2015	Manlio DI STEFANO (M5S) - C.7/00706 Premesso che: il Governo degli Stati Uniti ha, per oltre 50 anni, applicato con rigore il blocco economico, commerciale e finanziario nei confronti di Cuba, anche dopo che il 29 ottobre...	15/06/2015 presentato
19/06/2015	Massimo DE ROSA (M5S) - C.7/00710 Premesso che: ai negoziati dell'UNFCCC-United nation framework convention on climate change – tenutisi lo scorso febbraio, è stato presentato il «Geneva Pledge», un'iniziativa...	19/06/2015 presentato
10/09/2015	Vincenzo AMENDOLA (PD) - C.7/00768 Premesso che: si richiama la risoluzione del 7 giugno 2007, A/HRC/RES/12/12 del Consiglio per i diritti umani sul diritto alla verità e le risoluzioni dell'Assemblea generale dell'Onu...	23/09/2015 accolto
24/09/2015	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.7/00784 Premesso che: il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo ha emendato la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio...	05/11/2015 approvato (risoluzione conclusiva)
08/10/2015	Manlio DI STEFANO (M5S) - C.7/00801 Premesso che: dal 26 marzo 2015 il regno dell'Arabia Saudita, coadiuvato da altri otto Paesi arabi (Egitto, Marocco, Sudan, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar e Bahrein) con armi...	08/10/2015 presentato
01/12/2015	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.7/00858 Premesso che: la Repubblica islamica dell'Iran ha condannato a morte più di 500 persone per reati legati alla droga nel 2015...	01/12/2015 presentato

Fonte: *openparlamento* (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Ordini del giorno in assemblea

Dei 21 ordini del giorno presentati in assemblea, 6 riguardano il contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali; 3 la tutela dei diritti umani a livello internazionale; 3 il diritto alla salute; 3 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 2 i corpi civili di pace; 1 ciascuno dei seguenti temi: discriminazioni di genere, diritti dei bambini; diritti delle persone con disabilità; libertà di espressione.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
19/02/2015	Carlo MARTELLI (M5S) - <i>S.9/01733/021</i> In sede d'esame del disegno di legge: «conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto...	19/02/2015 dichiarato precluso
26/02/2015	Silvia GIORDANO (M5S) - <i>C.9/02894/028</i> Premesso che: dal 31 gennaio 2014 è stato sospeso il servizio di trasporto oncologico di Taranto, dalla citata data circa 45 operatori del servizio sono rimasti senza lavoro per...	26/02/2015 accolto
26/02/2015	Giulia GRILLO (M5S) - <i>C.9/02894/027</i> Premesso che; dal 31 gennaio 2014 è stato sospeso il servizio di trasporto oncologico di Taranto, dalla citata data circa 45 operatori del servizio sono rimasti senza lavoro per...	26/02/2015 accolto
31/03/2015	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) - <i>C.9/02893-AR/0 ...</i> Premesso che: nella relazione introduttiva al provvedimento in esame si annuncia, in una «prospettiva di razionalizzazione del settore», l'intenzione di ritirare a breve il contingente da anni integrato nella missione MINURSO...	31/03/2015 accolto
31/03/2015	Emanuele COZZOLINO (M5S) - <i>C.9/02893-AR/0 ...</i> Premesso che: il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame autorizza a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di 14.384.195 euro per la proroga di personale militare in diversi paesi tra i quali il Qatar...	31/03/2015 non accolto
31/03/2015	Giuseppe ROMANINI (PD) - <i>C.9/02893-AR/0...</i> Premesso che: il popolo Saharawi in esilio è composto da circa 160 mila persone rifugiate da 40 anni al di fuori della regione del Sahara Occidentale, di cui il Fronte Polisario...	31/03/2015 accolto
20/05/2015	Michela MARZANO (PD) - <i>C.9/02994-A/006</i> Premesso che: la Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215 del 1987, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità alla...	20/05/2015 accolto

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
08/07/2015	Giorgia MELONI (Fdl) - <i>C.9/02994-B/092</i> Premesso che: il comma 16 del provvedimento in esame prevede di promuovere «nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di...	08/07/2015 non accolto
23/07/2015	Marco MARCOLIN (Misto) - <i>C.9/03201-AR/1</i> Rilevato che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione, tenuto conto che vengono...	23/07/2015 non accolto
23/07/2015	Cristian INVERNIZZI (Lega) - <i>C.9/03201-AR/1</i> Rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che varino ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione, tenuto conto che...	24/07/2015 accolto
30/07/2015	Emanuela CORDA (M5S) - <i>C.9/03249/009</i> Premesso che: la missione EUNAVFOR MED intende contribuire al contrasto al business dei trafficanti di uomini nel Mediterraneo nel quadro di un approccio complessivo dell'Unione...	30/07/2015 accolto
21/10/2015	Giancarlo GIORGETTI (Lega) - <i>C.9/03272-A/012</i> Premesso che: una revisione dell'assetto generale della televisione pubblica si rende quanto mai necessario in questa fase di profonda trasformazione televisiva, con il proliferare dei...	21/10/2015 non accolto
04/11/2015	Pia LOCATELLI (Misto) - <i>C.9/03238/001</i> Premesso che: il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle...	04/11/2015 accolto
18/11/2015	Carlo SIBILIA (M5S) - <i>C.9/03393-A/049</i> Premesso che: dal 26 marzo 2015 il regno dell'Arabia Saudita, coadiuvato da altri otto Paesi arabi (Egitto, Marocco, Sudan, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar e Bahrain, in alcuni dei...	18/11/2015 non accolto
18/11/2015	Vincenzo CASO (M5S) - <i>C.9/03393-A/037</i> Premesso che: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (7 maggio 2015), che disciplina l'organizzazione del contingente di Corpi Civili di Pace...	18/11/2015 accolto
18/11/2015	Dalila NESCI (M5S) - <i>C.9/03393-A/033</i> Premesso che: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (7 maggio 2015), che disciplina l'organizzazione del contingente di Corpi Civili di Pace...	18/11/2015 accolto

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
18/11/2015	Giuseppe BRESCIA (M5S) - C.9/03393-A/032 Premesso che: il provvedimento in esame prevede all'articolo 2, comma 2, la proroga della partecipazione di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e...	18/11/2015 non accolto
18/11/2015	Donatella DURANTI (SI-SEL) - C.9/03393-A/023 Premesso che: la missione MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) è stata istituita il 29 aprile 1991, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con...	18/11/2015 accolto
18/11/2015	Luca PASTORINO (Misto) - C.9/03393-A/019 Premesso che: Iraq e Siria sono due teatri in cui combattere la Daesh, ma non è sufficiente la strategia militare, si ha bisogno anche di quella comunicativa: siamo al fianco dei...	18/11/2015 accolto
18/11/2015	Tancredi TURCO (Misto) - C.9/03393-A/005 Premesso che: il provvedimento in oggetto autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano a diverse missioni internazionali nei Balcani, in linea...	18/11/2015 accolto
03/12/2015	Pier Ferdinando CASINI (AP-NCD-UDC)-S.9/02138/005 In sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e...	03/12/2015 accolto

Fonte: *openparlamento* (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplinata dal d.p.c.m. del 1 ottobre 2012. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni dipartimenti e uffici (che costituiscono le c.d. «strutture generali»), di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica dei diritti umani è il Dipartimento per le pari opportunità.

Nell'ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni aventi specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi si segnalano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato nazionale per la bioetica.

Nel 2007 è stato inoltre istituito il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, al fine di garantire un'efficace attività di indirizzo e coordinamento tra vari ministeri in materia di tutela dei diritti umani; mancano, tuttavia, dati sull'effettivo funzionamento di questo Comitato per il 2015.

1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative normative, amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di pari opportunità. Dal settembre 2014 a novembre 2015, la sua gestione è stata affidata all'on. Giovanna Martelli, che ha assunto la carica di Consigliera del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Pari Opportunità.

Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente modificato numerosi decreti (da ultimo il D. M. del 4 dicembre 2012). È articolato in tre uffici: Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale; Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità; Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR).

L'UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria 2000/43 CE, al fine di garantire l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

Secondo i dati diffusi nel mese di ottobre 2015, nel corso del 2014, l'UNAR ha istruito 1.627 segnalazioni di discriminazione: in più di otto casi su dieci è stato possibile determinare il concreto sussistere della disparità di trattamento. Tre casi su quattro hanno riguardato episodi di disparità basati sulla componente etnico-razziale; altri fattori di discriminazione riguardano la disabilità (8,2% dei casi), l'orientamento sessuale (7,4%), l'età (6,9%), l'orientamento religioso (2,8%) ed il genere (0,6%). Mentre le discriminazioni su base etnico-razziale avvengono prevalentemente nell'ambito dei mass-media (29,4%), per quelle basate sull'orientamento sessuale si ha una prevalenza di casi verificatisi nell'ambito della vita pubblica (36,4%); infine, le discriminazioni per età avvengono quasi sempre nell'ambito del lavoro (95,7%).

Nell'ottobre 2015 è stata inoltre presentata la nuova edizione del *Dossier Statistico Immigrazione «Dalle discriminazioni ai diritti»*, curata dal «Centro studi e ricerche IDOS/Immigrazione», in collaborazione con l'UNAR. Secondo il Dossier, il numero di cittadini stranieri residenti in Italia agli inizi del 2015 è pari a circa 5 milioni (8% circa della popolazione complessiva). Circa la metà dei cittadini stranieri proviene da cinque paesi: Romania, Albania, Marocco, Cina e Ucraina.

Secondo i dati forniti dal Dossier, nel 2014 sono sbarcate in Italia oltre 170.000 persone tra richiedenti asilo e migranti economici. Le richieste di asilo registrate nell'anno sono state 64.625, e hanno coinvolto persone provenienti in prevalenza dall'Africa subsahariana (Nigeria, Mali, Gambia e Senegal), dall'Asia (Pakistan, Bangladesh e Afghanistan) e, per quanto riguarda l'Europa, dall'Ucraina.

Infine, nell'ottobre 2015 è stato adottato dal Governo il Piano Nazionale d'Azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, predisposto dall'UNAR. L'obiettivo del piano pluriennale è quello di creare supporto alle politiche, nazionali e locali, in materia di prevenzione e di contrasto al razzismo,

alla xenofobia ed all'intolleranza. Tra i vari obiettivi del piano, vi è anche quello di coinvolgere attivamente le associazioni di tutela presenti nel territorio nazionale; proprio per questo motivo è stato costituito un gruppo nazionale di lavoro che conta 85 associazioni.

In aggiunta ai tre uffici sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari opportunità anche i seguenti organismi collegiali: Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (di cui al d.p.r. 14 maggio 2007, n. 102); Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell'Osservatorio, figura, in particolare, la predisposizione del *Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori*.

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali

L'art. 6 della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata in vigore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parti di istituire un'autorità centrale per garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. L'Italia, con legge di ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione.

La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (nel 2015: Silvia Della Monica, consigliere di Cassazione) e dai seguenti membri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'istruzione; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero dell'interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell'economia; quattro rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni familiari; esperti.

Dal 2013, la Commissione ha smesso di pubblicare dati aggiornati sulla situazione delle adozioni internazionali in Italia.

1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, al fine di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tute-

lare i diritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute.

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: *Presidente* (fino al novembre 2015: Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale; dal novembre 2015 Presidente vicario è Lorenzo d'Avack, Ordinario di filosofia del diritto); *Vicepresidenti* (Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma; Laura Palazzani, Ordinario di filosofia del diritto); Consiglio di Presidenza (composto dal Presidente e dai Vicepresidenti); Assemblea. Tra i compiti del Comitato figura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un approfondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla loro natura e finalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: *pareri* (approvati in Assemblea sulla base dell'approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); *mozioni* (documenti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea); *risposte* (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche).

Nel corso del 2015 sono stati approvati i seguenti pareri e mozioni:

Pareri:

- «Mobile-Health» e applicazioni per la salute: aspetti bioetici (28 maggio 2015);
- La contenzione: problemi bioetici (8 maggio 2015);
- Cura del caso singolo e trattamenti non validati (c.d. «uso compassionevole», 27 febbraio 2015).

Mozioni:

- Mozione sull'attuazione del regolamento (UE) 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, in materia di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (25 settembre 2015);
- Diseguaglianze nell'assistenza alla nascita: un'emergenza nazionale (29 maggio 2015);
- L'importanza delle vaccinazioni (24 aprile 2015).

1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operano diverse direzioni generali e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani, disarmo e cooperazione. Fino al giugno 2015, la delega ai temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite è stata affidata al Viceministro Lapo Pistelli.

Si segnala, in particolare, l'ufficio II «Promozione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, Consiglio d'Europa» all'interno della Direzione generale per gli af-

fari politici e di sicurezza. All'interno della stessa Direzione operano l'ufficio I «Sistema delle Nazioni Unite e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento della pace e diplomazia preventiva»; l'ufficio V «Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, Ufficio dell'Autorità Nazionale per la proibizione delle armi chimiche»; l'ufficio VI «Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa». Il tema dei diritti umani è logicamente trasversale anche alla Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (ufficio IV «Politiche energetiche, di protezione dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile del pianeta»), alla Direzione generale per l'Unione Europea (ufficio III «Spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l'Unione Europea»), e alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ufficio I «Politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea»; ufficio II «Cooperazione allo sviluppo multilaterale»; ufficio VI «Interventi umanitari e di emergenza»; ufficio VIII «Programmazione e monitoraggio del bilancio di cooperazione, questioni di genere, diritti dei minori e delle disabilità»).

1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbraio 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 maggio 2007. Tra il 2012 ed il 2013, il CIDU è stato coinvolto in un processo di ristrutturazione: inizialmente soppresso ai sensi della *spending review*, è stato ricostituito il 5 settembre 2013, preservandone le competenze funzionali, perché ritenuto organismo indispensabile nell'indirizzo e guida strategica in materia di promozione e tutela dei diritti umani e di corretto espletamento degli obblighi assunti dall'Italia a seguito della sottoscrizione e ratifica di convenzioni e patti internazionali in tale ambito.

Il CIDU è presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal Ministro degli affari esteri: nel 2015, Gian Ludovico De Martino. Fanno parte del CIDU i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e di numerose istituzioni (tra cui il CNEL, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, il Comitato UNICEF Italia, la Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)), nonché tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani.

Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali dell'Italia; favorire l'attuazione in Italia delle convenzioni internazionali; curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; mantenere e sviluppare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

Il 6 novembre 2015, il Ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati la relazione sull'attività svolta dal CIDU, e sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia, relativamente all'anno 2014 (doc. CXXI, n. 3). La relazione fornisce al Parlamento i risultati delle attività di collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa in merito alla presentazione dei rapporti periodici previsti dagli strumenti internazionali sui diritti umani di cui l'Italia è parte, nonché alle visite predisposte dalle suddette organizzazioni al fine di ottenere elementi

specifici o constatare situazioni concrete in ambiti ritenuti particolarmente sensibili per i diritti umani. A tale proposito, nel 2014 il CIDU ha svolto le attività indicate di seguito.

Nazioni Unite

Attività preparatoria alla redazione del VII Rapporto nazionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;

Redazione, negoziazione ed adozione del secondo Piano d'Azione nazionale su donne, pace e sicurezza (2014-2016);

Attività preparatoria alla redazione del Piano d'Azione Nazionale su «Business and human rights» in attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani;

Seguiti della visita in Italia del Gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie delle Nazioni Unite, tenutasi nel novembre 2008;

Seguiti della visita in Italia della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, tenutasi nel gennaio 2012;

Attività preparatoria per il secondo ciclo dell'Esame Periodico Universale (UPR) dell'Italia da parte del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite;

Seguiti della visita in Italia del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti alla libertà di opinione e di espressione;

Risposta al follow-up del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie (17 febbraio 2014) e visita in Italia (6-10 luglio 2014);

Visita in Italia della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea (23-24 settembre 2014);

Visita in Italia del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti (2-6 dicembre 2014).

Consiglio d'Europa

Visita in Italia di Christopher Chope, membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (febbraio 2014), sulla gestione dei flussi migratori.

Unione Europea

Visite in Italia del Direttore dell'Agenzia dei diritti fondamentali (FRA) dell'Unione Europea (25-26 febbraio e 12-13 maggio 2014);

Conferenza di Salonicco (28-29 aprile 2014) e riunione inaugurale del gruppo di lavoro europeo sui crimini di odio, promosso dall'Agenzia dei diritti fondamentali (4 novembre 2014);

Conferenza «Fundamental Rights and Migration to the EU» organizzata con l'Agenzia dei diritti fondamentali (10-11 novembre 2014);

Decima Tavola Rotonda dei Focal Point LGBT governativi dell'Unione Europea (10 novembre 2014);

Tavola Rotonda «Donne, pace e sicurezza. Standard minimi, linee guida armonizzate e politiche comuni per l'Agenda Europea» (25 novembre 2014);

In relazione alle attività di studio e di analisi, nel 2014 il CIDU ha promosso, tra gli altri, i seguenti incontri e conferenze:

Conferenza internazionale presso il MAECI «Le persone LGBTI nella realtà odierna» (16 maggio 2014);

Incontro europeo di alto livello «Verso un quadro coerente sui diritti fondamentali in UE e un'istituzione indipendente per i diritti umani in Italia» (10 novembre 2014, Presidenza del Consiglio dei Ministri);

Dibattito presso il MAECI: «Il percorso della compliance delle imprese italiane al sistema universale dei diritti umani» e presentazione del paper «Business e Diritti Umani: una sfida per le imprese?» (14 novembre 2014);

Presentazione dell'Annuario Italiano per i Diritti Umani (19 novembre 2014, SIOI).

1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale 11 febbraio 1950, presso il Ministero degli affari esteri, due anni dopo l'ingresso dell'Italia nell'Organizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall'art. 7 dell'atto costitutivo dell'Organizzazione).

Fanno parte della Commissione nazionale rappresentanti del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri ed enti pubblici e privati, degli enti locali e della società civile.

La Commissione ha lo scopo di promuovere l'attuazione dei programmi UNESCO in Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell'Organizzazione e divulgare informazioni sui suoi principi, obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, l'azione delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifico. Svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell'ambito dei suoi rapporti con l'UNESCO.

Nel 2015, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Giovanni Puglisi; l'incarico di Segretario generale è ricoperto da Lucio Alberto Savoia.

La Commissione nazionale è finanziata per l'attività istituzionale ed il suo funzionamento tramite il capitolo 2471/10 dello stato di previsione della spesa del Ministero affari esteri. Nel 2015, tale stanziamento di competenza è stato pari a circa 28.000 euro (erano 15.000 nel 2014, 17.000 nel 2013 e 25.000 nel 2012), che consente il mero funzionamento della Commissione, rendendo estremamente difficoltosa la sua attività esterna.

Malgrado tali carenze, nel corso del 2015 la Commissione nazionale ha realizzato numerose attività (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, laboratori, spettacoli) in diverse città italiane, soprattutto in occasione delle varie giornate internazionali delle Nazioni Unite, tra cui la giornata internazionale della lingua madre (21 febbraio), della poesia (21 marzo), del libro e del diritto d'autore (23 aprile), del jazz (30 aprile).

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Si segnalano, in particolare:

- *Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.* Funzioni: promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione europea, Consiglio d'Europa, Organizzazione internazionale del lavoro, Nazioni Unite e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

- *Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.* Funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; promozione, sviluppo e coordinamento di politiche, iniziative e attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa.

- *Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.* Funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Dal 2012 la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha assunto le funzioni del precedente Comitato per i minori stranieri, soppresso ai sensi del decreto sulla cosiddetta *spending review* (art. 12, comma 20, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012). Pertanto, la Direzione generale è attualmente competente a vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio dello Stato, siano essi minori presenti non accompagnati o minori accolti.

Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, la Direzione generale può adottare due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale a dare il via agli interventi volti all'integrazione sul territorio dello Stato, e il provvedimento di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine. Rispetto alla prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione e il monitoraggio degli interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamento in comunità d'accoglienza.

Per quel che riguarda i minori accolti, la Direzione generale delibera, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rim-

patrio dei medesimi; provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti.

Nel corso del 2015, i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato sono stati 11.921 (rispetto ai 14.243 del 2014, agli 8.461 del 2013 e ai 7.066 del 2012), di cui 11.371 maschi (95,4%) e 550 femmine (4,6%). I principali Paesi di origine sono Egitto (23%), Albania (12%), Eritrea (10%), Gambia (10%). Circa il 60% di queste segnalazioni provengono da tre Regioni, nell'ordine Sicilia (34%), Puglia (9%) e Calabria (9%).

1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni centrali, gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le organizzazioni non-governative che si occupano di infanzia.

È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affida la presidenza congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È composto da rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, associazioni e ordini professionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia di infanzia e adolescenza.

Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all'Osservatorio il compito di predisporre tre documenti relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia:

– Il *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza in Italia. Il III piano d'azione 2010-2011 è stato adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011 (v. *Annuario 2012*, p. 77).

– La *Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che caratterizzano la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché il sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei diritti di bambini e ragazzi. L'ultima relazione pubblicata dall'Osservatorio fa riferimento al biennio 2010-2011.

– Lo *Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino del 1989*, ai sensi dell'art. 44 della Convenzione. L'ultimo rapporto (III e IV congiunto) è stato inviato dall'Italia nel gennaio 2009 ed è stato discusso nell'ottobre 2011 (v. *Annuario 2012*, pp. 155-159).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio nazionale si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e formazione.

In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:

– raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione Europea e interna-

zionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;

– realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

– analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti da altri Paesi;

– predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino;

– formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l'elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale.

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

L'Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un massimo di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell'Istituto nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono un massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. All'interno dell'Osservatorio è istituito, inoltre, un Comitato tecnico-scientifico, con finalità di analisi e indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'organismo.

L'Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rapporto dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con il CIDU; predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Nel corso del 2015, l'Osservatorio ha continuato a promuovere l'implementazione del *Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*, adottato con d.p.r. 4 ottobre 2013 (v. *Annuario 2014*, pp. 57-58).

1.5. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:

– *Ufficio II* (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione affari giuridici

e legali): si occupa, in particolare, del contenzioso avanti la Corte europea dei diritti umani. Inoltre, cura la redazione dei rapporti richiesti dagli organismi internazionali in tema di diritti umani, prevalentemente dagli organismi e dai comitati del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite;

– *Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*: si occupa della promozione e protezione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

1.6. Autorità giudiziaria

L'Autorità giudiziaria, ovvero l'insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria sia amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappresenta la fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che rispetti i principi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le corti italiane – la Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di cassazione come suprema istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito in sede penale e civile e in campo amministrativo, contabile e militare – trattano in forma contenziosa casi che spesso, nei modi più vari e secondo le prospettive più diverse, investono i diritti della persona. L'accesso a un giudice per ottenere una pronuncia su un proprio diritto che si pretende sia stato leso costituisce a sua volta un diritto fondamentale della persona, al quale si ricollegano i numerosi altri diritti procedurali che caratterizzano l'equo processo.

Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire e a far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. Negli anni recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti fondamentali, la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla giurisprudenza di corti internazionali, in particolare la Corte europea dei diritti umani e la Corte di giustizia dell'Unione Europea. L'interazione tra organi giudiziari nazionali e corti internazionali con giurisdizione in materia di diritti umani evidenzia il carattere universale di questi ultimi. Il dialogo con le corti internazionali e con i tribunali di altri Paesi chiamati ad applicare gli stessi standard sui diritti della persona interessa non solo le corti supreme di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere alle argomentazioni elaborate in sede estera o internazionale per affinare le garanzie dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.

In questo Annuario, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica presentazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel corso del 2015 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale e della Cassazione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell'UE che ha direttamente interessato l'Italia o perché lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o perché l'intervento del giudice europeo riguardava ricorsi presentati da cittadini italiani o era relativo a norme del diritto italiano.

1.7. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti istituite in Italia sono nove: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Inoltre, nel marzo 2015, è stato adottato il Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Decreto 11 marzo 2015, n. 36). Il Garante avrà la funzione di vigilare affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e delle persone sottoposte ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle leggi dello Stato. Avrà inoltre la facoltà di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari e ogni altra struttura destinata ad accogliere le persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.

Qui di seguito verranno trattate le quattro Autorità che hanno più diretta rilevanza per la materia dei diritti umani.

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L'AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alla tutela dei minori.

La composizione dell'Autorità è disciplinata dal decreto 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) e dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Nel 2015 l'Autorità risulta così composta: *Presidente* è Angelo Marcello Cardani; componenti della *Commissione per i servizi e i prodotti*: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro; componenti della *Commissione per le infrastrutture e le reti*: Antonio Nicita e Antonio Preto. Il *Consiglio* è composto dal Presidente e da tutti i Commissari.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2015 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2014 - aprile 2015), l'Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di tutela dei minori e degli utenti, in particolare nei confronti di emittenti locali e nazionali, diretta all'accertamento di eventuali violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno istituire un Osservatorio permanente delle forme di garanzia e di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona sulla rete Internet (delibera n. 481/14/CONS). L'obiettivo è quello di prevedere un approccio maggiormente coordinato alle diverse problematiche connesse all'utilizzo di Internet e dei social network

verificando l'efficacia delle procedure e delle misure adottate dagli operatori. Per il raggiungimento di tale obiettivo, l'Osservatorio assicurerà il monitoraggio periodico dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto ad Internet e ai social network, nonché delle policy adottate dagli operatori per la salvaguardia dei valori della persona e dei diritti degli utenti. Nella prima fase applicativa, i fenomeni oggetto del monitoraggio sono focalizzati sull'analisi di comportamenti volti all'istigazione all'odio e alla diffusione di contenuti deplorabili.

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati personali.

È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L'attuale collegio è composto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (Vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano.

Nel corso del 2015, il Garante ha adottato 609 *provvedimenti* a tutela dei diritti fondamentali delle persone nel trattamento e diffusione dei dati personali, con particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie: diritto all'oblio, libertà di stampa, diritto all'istruzione, lavoro, sanità e ricerca scientifica, diritti dei minori, trattamento dei dati sensibili, internet e social media.

1.7.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla l. 11 aprile 2000, n. 83; è composta da nove membri designati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2015, hanno ricoperto la carica di Commissari Roberto Alesse (Presidente), Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Iolanda Piccinini, Nunzio Pinelli, Salvatore Vecchione.

La Commissione ha tra l'altro il compito di:

- valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di composizione della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva;

- segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della legge;
- valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni previste dall'art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall'art. 3 della l. 83/2000, prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Il 1° luglio 2015 è stata presentata la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2014. Secondo i dati contenuti nella relazione, a fronte di 2.084 azioni di sciopero annunciate in tutti i settori dei servizi pubblici essenziali, quelle concretamente effettuate sono state 1.233, anche grazie all'azione preventiva dell'Autorità, che in 379 casi è intervenuta con successo per invitare le organizzazioni sindacali a sanare le proclamazioni di sciopero viziate da violazioni di legge.

Nel 2014, è sensibilmente aumentato il dato relativo agli scioperi generali nazionali (17, a fronte dei 7 del 2013), a testimonianza della crescente tensione politico-sociale che si è registrata in Italia, mentre risultano in calo gli scioperi generali a carattere plurisettoriale, nonché quelli regionali e provinciali, questi ultimi concentrati soprattutto nelle regioni del nord. In particolare, la conflittualità si mantiene sostenuta nei settori del trasporto pubblico locale (331 proclamazioni), igiene ambientale (316), pulizie e multiservizi (184), trasporto aereo (182) e ferroviario (143).

1.7.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

L'Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112. Si tratta di un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera e del Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un mandato di quattro anni. Nel 2015, titolare dell'Autorità garante è Vincenzo Spadafora.

All'Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:

- promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, nonché degli altri strumenti internazionali ed europei in materia, ed assicurare forme idonee di collaborazione con tutti gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del bambino delle Nazioni Unite;
- segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti situazioni di disagio o di rischio di violazione dei diritti dei minori, nonché la presenza di persone di minore età in

stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
 – diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo, a tal fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.

L'art. 6 della l. 112/2011, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione. L'art. 3 prevede, infine, che l'Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i garanti regionali o figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell'Autorità garante nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).

Nell'aprile 2015, il Garante ha presentato la sua quarta relazione al Parlamento sull'attività svolta nell'anno 2014, a favore dei circa 10 milioni di bambini e adolescenti che vivono in Italia (circa il 17% della popolazione).

Nel corso degli anni, il numero delle segnalazioni giunte al Garante è aumentato in maniera costante: sono state 45 nel 2012; 193 nel 2013 e 506 nel 2014. Circa la metà di queste segnalazioni attengono a situazioni familiari (conflittualità che non si riescono a gestire all'interno del nucleo e critiche all'operato di istituzioni e professionisti competenti ad intervenire) e a problematiche giudiziarie e socio-assistenziali.

Nel 2014, il Garante ha avviato un attento monitoraggio sui minorenni in comunità, grazie alla collaborazione dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, e promosso la realizzazione di un documento di proposta per la definizione dei criteri e degli standard per le comunità per i minorenni.

Un altro argomento che ha costituito uno dei principali focus di attenzione del lavoro dell'Autorità nel 2014 è il maltrattamento sull'infanzia. I problemi più rilevanti riscontrati sono: la mancanza di un sistema integrato per assicurare alle vittime di maltrattamenti, compresi i minorenni che assistono alle violenze, tutti gli strumenti per affrontare e superare il trauma, anche mettendo in atto meccanismi di ascolto e partecipazione; una mancanza di dati; una scarsa conoscenza e consapevolezza della violenza; una insufficiente formazione degli operatori che dovrebbero essere messi in grado di riconoscere e farsi carico dei casi di maltrattamento. I minorenni maltrattati in carico ai servizi sociali sono più di 91 mila, la violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento dopo la trascuratezza. L'obiettivo del Garante è stato contribuire a costruire un sistema più efficace di prevenzione, presa in carico e cura dei minorenni maltrattati, anche attraverso una più puntuale conoscenza del fenomeno. In tal senso, è stata condotta la prima indagine sui minorenni maltrattati in carico ai servizi sociali, ed è stata istituita una commissione consultiva per la prevenzione e cura del maltrattamento.

Infine, per venire incontro ai bisogni dei minori stranieri non accompagnati, è stato realizzato un *Welcome Kit*, un passaporto dei diritti che fornisce informazioni ed indicazioni preziose ai minorenni che arrivano in Italia senza adulti di riferimento. Il Kit è stato realizzato attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto, in prima battuta, i minorenni stranieri ospitati presso la Comunità di accoglienza «I Girasoli» di Mazzarino (CL) e quelli presenti a Roma, insieme ad esperti del settore, associazioni ed istituzioni competenti.

1.8. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupano di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite in reti a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consultivo presso gli organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro programmi.

Al 31 dicembre 2015 risultano 109 organizzazioni non-governative italiane con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (+6 rispetto al 2014), di cui 9 con status generale (come nel 2014), 83 con status speciale (+6 rispetto al 2014) e 17 con status roster (come nel 2014). Sono 191 le organizzazioni non-governative con status partecipativo presso il Consiglio d'Europa che hanno la sede principale o una rappresentanza in Italia e che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Alcune delle principali organizzazioni non-governative internazionali, inoltre, hanno un'apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno Nessuno tocchi Caino e Non c'è pace senza giustizia.

Le organizzazioni non-governative svolgono un importante ruolo di monitoraggio in merito al livello di attuazione e protezione dei diritti umani in Italia. Si segnala, in particolare, che nel 2015 sono stati pubblicati i seguenti rapporti di monitoraggio.

- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC): *8° Rapporto di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*. Secondo il rapporto, in Italia 1 bambino su 7 nasce e cresce in condizioni di povertà assoluta; 1 su 20 assiste a violenza domestica; 1 su 100 è vittima di maltrattamenti; 1 su 20 vive in aree inquinate e a rischio di mortalità; 1 su 50 soffre di una condizione che comporterà una disabilità significativa all'età dell'ingresso nella scuola primaria; 1 su 500 vive in strutture di accoglienza; più di 8 bambini su 10 non possono usufruire di servizi socio-educativi nei primi tre anni di vita e 1 su 10 nell'età compresa tra i 3 e i 5 anni. Il Rapporto, inoltre, evidenzia che il «sistema organico di politiche per l'infanzia» su cui l'Italia si era impegnata con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite non è stato realizzato. Le associazioni del Gruppo CRC auspicano che l'adozione del nuovo Piano infanzia, con priorità e azioni ben definite e supportate da un adeguato impegno economico, possa essere il primo passo per rimettere al centro dell'agenda politica le misure per la tutela per l'infanzia.

- Associazione Antigone: *XI Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione - Oltre i tre metri quadri*. Secondo i dati forniti nel rapporto, i detenuti presenti al 28 febbraio 2015 sono 53.982. Nel 2011, anno nel quale sono stati assunti i primi interventi di carattere deflattivo, i detenuti erano 66.897: pertanto, in tre anni i detenuti sono diminuiti di 12.915 unità (va ricordato, tuttavia, che dieci anni fa i detenuti erano 56.068, ossia 2.445 in più rispetto al 2014). I posti letto regolamentari secondo il DAP sono 49.943: il tasso di affollamento sarebbe dunque del 108%, ovvero 108 detenuti ogni 100 posti letto.

Nel 2014, gli ingressi in carcere dalla libertà sono stati 50.217, ben 42.683

in meno rispetto al 2008. Un calo dovuto al cambio della legislazione sugli stranieri (in particolare alla decisione della Corte di Giustizia dell'UE che ha imposto la disapplicazione della norma che prevedeva il delitto di inottemperanza all'obbligo di espulsione del questore) e alle nuove norme in materia di arresto (norme tendenti a evitare il peso delle detenzioni brevi in fase pre-cautelare cioè delle cosiddette porte girevoli) e custodia cautelare (limiti all'uso nei casi di reati di minore allarme sociale).

Il rapporto formula infine dieci raccomandazioni chiave per migliorare gli standard sui diritti umani in carcere: sviluppo di una democrazia rappresentativa in carcere; divieto di perquisizioni personali intime e isolamento; sviluppo di pratiche di mediazione e riparazione in carcere, alternative rispetto all'uso di procedimenti disciplinari; approccio terapeutico nel portare avanti una migliore qualità della vita in carcere; promozione del suffragio universale dei detenuti; promozione delle relazioni affettive essenziali, anche partecipando alle spese di viaggio della famiglia e degli amici che vivono di sussidi sociali; necessità di privacy e possibilità di avere intimità durante le visite; sviluppo di «visite video» attraverso la tecnologia digitale; necessità di colmare il divario digitale per coloro che stanno scontando pene detentive a medio e lungo termine; accesso a corsi di studio avanzati.

- Associazione A Buon Diritto: *L'articolo 3: rapporto sullo stato dei diritti in Italia*. Il rapporto analizza lo stato di attuazione dei diritti fondamentali della persona e delle garanzie poste a protezione delle minoranze in Italia. In particolare, il rapporto considera un'ampia gamma di diritti e garanzie correlati al pieno esercizio delle prerogative fondamentali della persona: libertà personale, libertà di movimento, libertà religiosa, libertà dalle discriminazioni di qualunque origine, diritti delle persone con disabilità, diritti, identità di genere e orientamento sessuale, diritti delle minoranze, diritti di migranti, profughi e richiedenti asilo, giustizia e garanzie, libertà di espressione e informazione, dati sensibili, riservatezza e diritto all'oblio, tutela dei minori, istruzione e mobilità sociale, diritti delle donne, diritto alla salute, garanzie del lavoro e del reddito, protezione dell'ambiente.

- Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo: *Armi leggere, guerre pesanti. Rapporto 2015*. L'obiettivo del rapporto è quello di monitorare l'evoluzione del quadro normativo e dell'export italiano di armi ad «uso civile». Secondo i dati contenuti nel rapporto, nel 2014 l'Italia ha esportato armi piccole e leggere, con esplosivi e munizioni compresi, per un totale di circa 453 milioni di euro. Sebbene si registri, rispetto al 2013, un calo di esportazioni in questo settore, il 2014 ha comunque superato la media degli ultimi 10 anni, confermando dunque l'Italia tra i maggiori produttori e fornitori di armi da sparo piccole e leggere, loro componenti, munizioni ed esplosivi, a livello globale.

Le destinazioni di queste esportazioni riguardano in primo luogo il Nord America (42%, con gli Stati Uniti in testa), seguito dai Paesi dell'Unione Europea (che importano il 31% della armi italiane), dai Paesi europei non membri (che importano l'8%), e dai Paesi africani (8%). Verso il Medio Oriente viene esportato invece il 4% del prodotto armiero italiano, in Asia il 3%, in America Centro Meridionale il 2% e in Oceania l'1%. Tali dati dimostrano che armi italiane arrivano anche in quei Paesi dove sono presenti regimi

autoritari che non rispettano i diritti umani, gruppi terroristici, guerre, e Paesi con un elevatissimo tasso di criminalità (in particolare Libia, Iraq e Nigeria).

- Campagna Sbilanciamoci!: *Rapporto 2015 - Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l'ambiente*. Il rapporto, partendo dall'analisi della qualità della spesa pubblica in Italia, contiene 84 proposte dettagliate, elaborate dalle 46 organizzazioni aderenti a Sbilanciamoci!, per generare risparmi o maggiori entrate da un lato, tagli alla spesa sbagliata e maggiori stanziamenti per quella giusta dall'altro, in 7 aree chiave: fisco e finanza, lavoro e reddito, cultura e conoscenza, ambiente e sviluppo sostenibile, welfare e diritti, cooperazione pace e disarmo, altraeconomia.

- Fondazione Emanuela Zancan Onlus: *Cittadinanza generativa. La lotta alla povertà. Rapporto 2015*. Oltre a fornire un'analisi della spesa pubblica italiana a fini di protezione sociale, il rapporto introduce il concetto di «cittadinanza generativa», che rappresenta un cambio di paradigma verso nuovi modi di essere società. Tale modello chiede ad ogni persona di contribuire alla lotta alla povertà e alla disuguaglianza, mettendo in campo le proprie capacità a «corrispettivo sociale». In questo modo, chi beneficia di aiuti di welfare può entrare in gioco attivamente e aiutare ad aiutarsi, così da generare dividendo sociale. Il rapporto si divide in tre parti. Nella prima vengono presentati esempi di welfare generativo e degenerativo, evidenziando modi per riconvertire la spesa sociale da costo a investimento. Nella seconda si illustra come valorizzare al meglio le risorse e le capacità a disposizione, facendo della lotta alle disuguaglianze un'area di investimento e sviluppo sociale. La terza parte affronta il tema delle innovazioni giuridiche necessarie per facilitare pratiche di tipo generativo, a livello locale, regionale e nazionale.

- ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Centrale dello SPRAR (in collaborazione con l'UNHCR): *Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014*. Partendo dall'analisi del ruolo dello Stato, degli enti locali e del terzo settore rispetto all'asilo e all'accoglienza dei titolari di protezione internazionale, il rapporto intende fare il quadro su come, nel corso degli anni, si sta sviluppando l'accoglienza integrata in Italia e su come il fenomeno delle migrazioni riguardi un numero sempre più ampio di soggetti vulnerabili, come minori stranieri, apolidi e vittime di tratta le cui condizioni spesso si intrecciano con quelle dei rifugiati. Il rapporto si articola in quattro capitoli dedicati rispettivamente al tema dell'asilo tra Stato e terzo settore; al fenomeno dei richiedenti protezione internazionale in Italia e al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; ai soggetti particolarmente vulnerabili (apolidi, vittime di tratta e minori stranieri richiedenti asilo); e al flusso delle migrazioni forzate a livello internazionale ed europeo.

1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla ricerca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente negli insegnamenti impartiti in molte discipline e nei *curricula* di numerosi corsi universitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che spaziano tra le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una

mappatura delle istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano specificamente di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegnamenti, dei corsi di laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dottorato, attivati nel 2015 o banditi entro tale anno, che trattano della materia. In particolare, sono stati identificati i corsi e le strutture che contengono nella loro denominazione formale la dizione «diritti umani», o altre espressioni equivalenti (diritti dell'uomo, diritti della persona, diritti fondamentali). La mappatura così ottenuta documentata, in modo sufficientemente attendibile, il grado di diffusione e di penetrazione della tematica dei diritti della persona, nelle sue molteplici dimensioni, nell'ambito accademico.

Istituzioni e centri di ricerca universitari

Università	Denominazione	Anno di fondazione
Università degli Studi di Padova	Centro di Ateneo per i diritti umani	1982
Università del Salento	Centro interuniversitario di bioetica e diritti umani	1992
41 università europee partner	European Inter-University Centre for human rights and democratisation (EIUC)	2002
Università di Napoli	Centro studi sui diritti umani nell'era della globalizzazione e dei conflitti	2003
Università Ca' Foscari di Venezia	Centro studi sui diritti umani (CESTUDIR)	2003
Università di Salerno	Dipartimento dei diritti della persona e comparazione	2011

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2016

Corsi di laurea

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli Studi di Padova	Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani	L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2016

Corsi di laurea magistrale

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli Studi di Bergamo	Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli Studi di Bologna	Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali nel Mediterraneo e in Eurasia	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo

segue

Università degli Studi di Bologna	Cooperazione internazionale, sviluppo e diritti umani	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli Studi di Padova	Human rights and multi-level governance	LM-52: Relazioni internazionali

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2016

Insegnamenti

Nel 2015 sono attivati 75 insegnamenti in materia di diritti umani in 33 università. Il 60% di tali insegnamenti sono impartiti in corsi di laurea afferenti all'area delle scienze politiche e sociali (45 insegnamenti), mentre un terzo fa riferimento all'area delle scienze giuridiche (25 insegnamenti); 3 insegnamenti pertengono all'area delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e 2 all'area delle scienze economiche e statistiche.

Così come negli anni tra il 2010 e il 2014, anche nel 2015 l'Università con il maggior numero di insegnamenti in materia di diritti umani è Padova (13 insegnamenti), seguita da Torino e Bologna (entrambe con 6), e dall'Università degli Studi di Milano e l'Università Milano-Bicocca (4 insegnamenti ciascuna). Dei 75 insegnamenti, 9 sono in lingua inglese, di cui 7 presso l'Università di Padova e 2 all'Università degli Studi di Milano.

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Andrea Cannone
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Teoria dei Diritti Umani	Giuseppe Moggia
Tutela internazionale dei diritti umani			Egeria Nalin	
Università degli Studi di Bergamo	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Pedagogia	Pedagogia della marginalità e dei diritti umani	Ivo Lizzola
Università degli Studi di Bologna	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Sviluppo Locale e Globale	Diritti umani, costituzioni e istituzioni	Raffaella Gherardi
		Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche	Protezione internazionale dei diritti umani (seminario)	Marco Balboni

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Bologna	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Cooperazione Internazionale, Tutela dei Diritti umani e dei beni etno-culturali nel Mediterraneo e in Eurasia	Diritto internazionale dei diritti umani e diritto europeo della cooperazione	Elisa Baroncini
			Diritto pubblico e tutela dei diritti fondamentali	Caterina Drigo
			Diritti umani e storia del diritto internazionale	Gustavo Gozzi
Università degli Studi di Bologna	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti fondamentali	Luca Mezzetti
Università di Camerino	Scienze economiche e statistiche	Laurea Triennale in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale	Tutela internazionale dei diritti umani	Agostina Latino
Università degli Studi di Ferrara	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati	Francesco Salerno
Università degli Studi di Firenze	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici	Sistemi processuali e tutela dei diritti	Beatrice Gambineri
			Stato sociale e diritti	Emilio Santoro, Giovanni Tarli Barbieri, Sara Landini
Università degli Studi di Macerata	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Teorie, culture e tecniche del servizio sociale	Diritti sociali e di cittadinanza	Angela Cossiri
Università degli Studi di Messina	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Organizzazione internazionale e diritti umani	Carmela Panella
Università Cattolica del Sacro Cuore	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Tutela internazionale dei diritti umani	Marinella Fumagalli Meraviglia

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Milano	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee	Tutela internazionale dei diritti umani	Ilaria Viarengo
		Laurea Magistrale in Scienze politiche e di governo	Teorie dei diritti fondamentali	Alessandra Facchi
Università degli Studi di Milano	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	International investment law and human rights	Albert Henke
			International refugee and human rights law	José Henrique Fischel De Andrade
Università degli Studi di Milano-Bicocca	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Sociologia	Diritti e cittadinanza europea	Marina Calloni
		Laurea Magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	Cooperazione e tutela dei diritti umani	Gabriella Citroni
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritto costituzionale europeo (i diritti fondamentali)	Stefania Ninatti
			Tutela internazionale dei diritti umani	Gabriella Citroni
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Teoria e prassi dei diritti umani	Thomas Casadei
Università degli Studi del Molise	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale Scienze della Comunicazione	Diritti dell'uomo e globalizzazione	Lorenzo Scillitani
Università degli Studi di Napoli «Federico II»	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Servizio Sociale e politiche sociali	Tutela internazionale dei diritti umani	Oreste Pallotta
	Scienze economiche e statistiche	Laurea Magistrale in Economia e diritto dell'Impresa e delle Amministrazioni	Tutela internazionale dei diritti dell'uomo	Rossella De Rosa

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Seconda Università degli Studi di Napoli	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze Politiche	Tutela dei diritti nello Stato multiculturale	Domenico Amirante
		Laurea Magistrale Relazioni e Organizzazioni internazionali	Diritti della persona	Pasquale Femia
Seconda Università degli Studi di Napoli	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Andrea Saccucci
Università degli Studi di Padova	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani	Diritti umani	Elena Pariotti
			Politiche pubbliche e diritti umani	Paola Degani
			Sociologia generale e dei diritti umani	Giuseppe Giordan
			Sviluppo economico e diritti umani	Mario Pomini
			Tutela internazionale dei diritti umani	Paolo De Stefani
		Laurea Magistrale in Studi Europei	Diritti fondamentali e cittadinanza europea	Costanza Margiotta Broglio Massucci
		Human Rights and International Justice	Human Rights and International Justice	Costanza Margiotta Broglio Massucci
			International Law of Human Rights	Paolo De Stefani
			Women's Human Rights	Paola Degani
			Master's Degree in Human Rights and Multi-Level Governance	Culture, Society and Human Rights
		Human Rights Monitoring and Electoral Observation		Sara Pennicino
		Economic Globalization and Human Rights		Roberto Antonietti
		Religions and Human Rights		Giuseppe Giordan

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Padova	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani ed etica pubblica	Umberto Vincenti
	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Triennale in Scienze della Formazione Primaria	Pedagogia dell'infanzia, dell'adolescenza e diritti del bambino	Emanuela Toffano
Università degli Studi di Palermo	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani	Bruno Celano
Università degli Studi di Pavia	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Giustizia costituzionale e diritti fondamentali	Francesco Rigano
Università degli Studi di Perugia	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Diritti umani e crimini internazionali	Amina Maneggia
Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Garanzie dei diritti fondamentali	Chiara Tripodina
Università degli Studi di Pisa	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze per la pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti	Teorie giuridiche e politiche e diritti umani	Vittorio Benedetti
			Tecnologia, cooperazione allo sviluppo e pace	Fabio Fineschi
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela multilivello dei diritti fondamentali	Elena Malfatti
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli» – LUISS	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Pietro Pustorino
Università degli Studi Roma Tre	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo	Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani	Raffaele Cadin

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università di Roma «La Sapienza»	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Scienze dello Sviluppo e della cooperazione internazionale	Diritti Umani e Bioetica	Luca Marini
		Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Diritto internazionale dei diritti umani	Luigino Manca
Università del Salento	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Relazioni Internazionali	Diritti umani	Attilio Pisanò
Università degli Studi di Salerno	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Stefano Pietropaoli
			Diritti dell'uomo e biodiritto	Anna Malomo
			Tutela internazionale dei diritti umani	Stefania Negri
Università degli Studi di Siena	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Scienze Internazionali	Tutela internazionale dei diritti umani	Alessandra Viviani
Università degli Studi di Teramo	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Gianluca Sadun Bordoni
Università degli Studi di Torino	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Sociologia	Teorie dei diritti umani	Valentina Pazé
		Laurea Magistrale in Scienze Internazionali	Diritti umani e immigrazione	Alessandra Algostino
			Storia dei diritti dell'uomo	Franco Motta
	Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali	Cittadinanza, diritti sociali, giustizia	Franco Prina	
Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani	Edoardo Greppi	
		Garanzie dei diritti fondamentali	Matteo Losana	

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Udine	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Teoria dei diritti umani	Giovanni Turco
Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo»	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Enrico Moroni
Università degli Studi di Venezia «Ca' Foscari»	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica	Diritti di cittadinanza	Lauso Zagato
Università degli Studi di Verona	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in servizio sociale e politiche sociali	Diritti sociali e di cittadinanza	Donata Maria Assunta Gottardi
			Tutela dei diritti fondamentali	Giampietro Ferri

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2016 su dati relativi all'offerta formativa di ciascuna università

Corsi di dottorato (a.a. 2014-2015 e a.a. 2015-2016)

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Università di Camerino, School of Advanced Studies	Dottorato in Scienze giuridiche, politiche e sociali - Curriculum in Diritti fondamentali nella società globale	M-STO/02; M-STO/04; M-DEA/01; M-FIL/03; M-FIL/06; IUS/04; IUS/08; IUS/09; IUS/13 - IUS/21 SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/04; SPS/01; SPS/02; SPS/04; SPS/06; SPS/07; SPS/11; SPS/12
Università degli Studi di Firenze	Teoria e storia del diritto-Teoria e storia dei diritti umani	IUS/18, IUS/19, IUS/20
Università degli Studi di Padova, Western Sydney University (Australia), Università di Zagabria (Croazia), Università Panteion di Atene (Grecia)	Joint Ph.D Degree in Human Rights, Society, and Multi-level Governance	IUS/13; IUS/20; IUS/21; SPS/04; SPS/08; SECS-P/01

segue

Università degli Studi di Palermo	Dottorato internazionale in diritti umani: evoluzione, tutela e limiti	IUS/01, IUS/09, IUS/12, IUS/20, SPS/02, IUS/13, IUS/19, IUS/10, SPS/09, SECS-P/01, IUS/08
Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»	Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza	IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa	Politica, diritti umani e sostenibilità	SPS/01, SPS/06, IUS/13, IUS/03, IUS/14, SPS/04, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/08
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»	Dottorato in diritto pubblico comparato internazione - Curriculum in Ordine internazionale e diritti umani	IUS/13, IUS/14, IUS/08, IUS/07, IUS/01
Libera Università degli Studi «Maria SS. Assunta» LUMSA	Diritti e libertà fondamentali negli ordinamenti giuridici contemporanei	IUS/01, IUS/11, IUS/13, IUS/17, IUS/20, IUS/18, IUS/07
	Le adozioni internazionali: problematiche generali attinenti alla tutela dei diritti fondamentali della persona	IUS/01, IUS/11, IUS/13
Università degli Studi di Salerno	Comparazione e diritti della persona	IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/13, IUS/14, IUS/16, IUS/17
Università degli Studi di Teramo	Tutela dei diritti fondamentali - Diritto pubblico italiano ed europeo	IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21
Università degli Studi di Urbino«Carlo Bo»	Diritti umani e diritti sociali fondamentali	IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/10, IUS/11, IUS/13, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/21, SECS-P/03

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2016

Master

Università	Denominazione	Livello
Università di Bologna	Diritti umani, migrazioni, sviluppo	I
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC, 41 università europee partner)	European Master's degree in human rights and democratisation E.MA - Master europeo in diritti umani e democratizzazione	I

segue

Università	Denominazione	Livello
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa	Human rights and conflict management - Diritti umani e gestione dei conflitti	I
Università degli studi di Siena	European Joint Master of Human Rights and Genocide Studies	I
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»	Tutela internazionale dei diritti umani «Maria Rita Saulle»	II
Università degli Studi Roma Tre	Educazione alla pace: cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell'Unione Europea	II
Società italiana per l'Organizzazione internazionale - SIOI	Relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani	-

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2016

2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale

2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

A livello sub-nazionale, in virtù soprattutto dell'inserimento della norma «pace diritti umani» (v. Parte I, 2.3) in migliaia di statuti comunali, provinciali e regionali, nonché dell'adozione di apposite leggi regionali in materia, esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici e centri per i diritti umani, la pace, le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo e solidale, la solidarietà internazionale. Dati numerici circa la diffusione di queste strutture sono stati forniti nell'*Annuario 2011* (pp. 115-116); alcuni esempi sono stati presentati nelle edizioni successive.

Nel 2015 è continuata l'adesione degli enti locali italiani alla Campagna per il diritto umano alla pace. Dal 2012, infatti, diverse centinaia di Comuni, assieme ad alcune Province e Regioni, sono stati al centro di una significativa iniziativa di *city diplomacy* volta a sostenere il riconoscimento del diritto umano alla pace attraverso l'adozione di un ordine del giorno in cui si manifesta sostegno alla iniziativa del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite volta ad elaborare il testo di una Dichiarazione sul diritto alla pace (v. *Annuario 2014*, pp. 86-87 per il testo dell'ordine del giorno, e *Annuario 2015*, p. 69, per le diverse iniziative di *city diplomacy* condotte dagli enti locali italiani nell'ambito di questa campagna). Nonostante una significativa battuta d'arresto nell'aprile del 2015, quando il forte disaccordo fra i membri del Gruppo di lavoro intergovernativo del Consiglio diritti umani impegnato nella redazione di tale Dichiarazione ha impedito di decidere sul documento in discussione nei tempi previsti dal suo mandato (tre sessioni), la forte pressione da parte delle organizzazioni di società civile e delle ONG con status consultivo alle Nazioni Unite ha contribuito a far decidere il Consiglio diritti umani per la convocazione di una quarta sessione del Gruppo di lavoro che si terrà dall'11 al 15 luglio 2016, dando quindi nuova linfa alla campagna di *city diplomacy*.

2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane

Nel 2015 risultano 15 i Difensori civici regionali (o Garanti che riuniscono in sé le attribuzioni del Difensore civico) in carica su un totale di 19 Regioni

e Province autonome (17 + 2) che hanno previsto tale istituto nei rispettivi statuti o in apposite leggi regionali: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche (*Ombudsman*), Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto (Garante dei diritti della persona, v. in questa Parte, 3.6), nonché le Province autonome di Bolzano e Trento. La carica di Difensore civico è vacante in Umbria, mentre in Calabria e in Puglia l'*Ombudsman* regionale non è mai stato nominato. La figura del Difensore civico non è prevista normativamente dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove però la Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici delle Province autonome le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori), mentre in Friuli-Venezia Giulia e in Molise le leggi istitutive sono state abrogate rispettivamente nel 2008 (l.r. 14 agosto 2008, n. 9) e nel 2013 (l.r. 20 dicembre 2013, n. 25). Con l.r. 9/2014, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha istituito la figura di Garante dei diritti della persona, organismo collegiale che riunisce in sé le funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti, per le persone sottoposte a limitazione delle libertà personali, e per le persone a rischio di discriminazione, ma non le attribuzioni specifiche del Difensore civico.

A livello europeo e internazionale, Burgi Volgger, ex Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano, è Presidente *ad interim* dello *European Ombudsman Institute* (EOI). Fanno parte del Consiglio di amministrazione dell'EOI nel 2015: Lucia Franchini, Difensore civico della Regione Toscana, Vittorio Gasparrini, Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana, Gabriele Morandell, Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano e Antonia Fiordelisi, Difensore civico della Regione Basilicata. Diversi *Ombudsman* regionali e provinciali hanno aderito all'EOI in qualità di membri (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Bolzano, Trento, Roma, Milano, Massa Carrara).

Gli *Ombudsman* della Provincia autonoma di Bolzano, e delle Regioni Basilicata, Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta sono membri dello *International Ombudsman Institute* (IOI).

2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome è un organismo associativo che opera per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica in Italia e per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione a ogni livello, statale, regionale e locale.

Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e delle Province autonome. Esso opera attraverso la Segreteria di un Difensore civico di volta in volta eletto collegialmente e ha sede a Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome dove si riunisce abitualmente.

Da marzo 2013, il Coordinatore nazionale è Lucia Franchini, Difensore civico della Regione

Toscana. Il Coordinatore interviene anche su mandato del Mediatore europeo presso gli uffici centrali dello Stato e di quelle Regioni ed enti locali italiani privi di un Difensore civico regionale o locale. Inoltre, rappresenta la difesa civica nazionale italiana con il Mediatore europeo e si raccorda con gli altri Difensori civici europei anche attraverso un funzionario di collegamento, nel 2015 Vittorio Gasparrini.

Nell'anno in esame il Coordinamento ha tenuto 3 riunioni per discutere di una serie di questioni relative al consolidamento e la promozione dell'istituto della difesa civica in Italia. Tra i temi discussi: la definizione di un progetto di legge in materia, i rapporti con il Mediatore europeo, l'EOI e l'IOI, una proposta per la costituzione di tavoli regionali per la trasparenza tra Difensore civico e associazioni dei consumatori, e lo sviluppo dell'*Istituto italiano dell'Ombudsman*.

Il 28 ottobre 2015, inoltre, il Coordinamento ha presentato presso la Camera dei Deputati la seconda relazione periodica sulla difesa civica in Italia concernente l'anno 2014 e i primi 10 mesi del 2015. La relazione fa il punto sulla diffusione della difesa civica nel Paese, presenta i principali obiettivi fissati dal Coordinamento per il biennio 2015-2016 e sintetizza le attività svolte nel periodo in esame. Secondo la relazione, il numero di pratiche pervenute alla difesa civica e riconosciute trattabili sono raddoppiate dal 2013 (59) al 2014 (103) e ulteriormente aumentate nel 2015 (104 nei primi 10 mesi dell'anno). Le pratiche hanno riguardato in misura maggiore i seguenti ambiti tematici: assetto istituzionale, sanità, lavoro, immigrazione e territorio.

Nel 2015, il Difensore civico dell'Emilia-Romagna, Gianluca Gardini, in condivisione con il Coordinamento nazionale, ha proposto all'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, un emendamento al d.l. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Nell'emendamento si propone di modificare la legge in questione al fine di coinvolgere i Difensori civici regionali nel procedimento decisionale che mira a garantire l'effettività dell'accesso civico per assicurare maggiore imparzialità e terzietà nelle decisioni delle istanze riguardanti l'omessa pubblicazione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni territoriali.

La relazione sulla difesa civica in Italia per il 2014 e 2015 presenta anche una proposta di articolato per la nomina di un Difensore civico nazionale denominata «Norme in materia di Difensore civico», elaborata dal Coordinamento nazionale in collaborazione con esperti giuridici.

2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

A fine 2015, 18 Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno provveduto a istituire con legge propria Garanti dei diritti dell'infanzia a livello regionale. I Garanti effettivamente nominati sono 14 (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano). Tra questi, alcuni hanno una funzione esclusiva a garanzia dei

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano), altri invece hanno competenza anche in altri ambiti come la difesa civica e/o la garanzia dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale (Liguria, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento).

Con l'approvazione della l. 12 luglio 2011, n. 112 è stata istituita l'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale (v., in questa Parte, 1.7.4) ed è stata formalmente prevista e costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai Garanti regionali (o figure analoghe). La Conferenza ha il compito di individuare linee comuni di azione da parte dei Garanti a livello nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali, ha altresì il compito di definire modalità costanti di scambio di informazioni e di dati sulla condizione delle persone di minore età presenti sul territorio nazionale. La Conferenza si è dotata di un regolamento interno che ne sancisce il funzionamento. Il 16 settembre 2015, la Conferenza ha eletto il Garante dell'Emilia-Romagna, Luigi Fadiga, come nuovo Coordinatore.

Nel corso del 2015, la Conferenza si è riunita periodicamente per scambiarsi informazioni sulle azioni perseguite a livello territoriale, sulle problematiche emergenti e su eventuali iniziative trasversali di approfondimento e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da realizzare congiuntamente. Particolare attenzione è stata rivolta, nel corso della riunione del 2 marzo, al confronto tra le modalità adottate dai diversi Garanti nella gestione della casistica che viene portata alla loro attenzione e per una condivisione di buone prassi, in particolar modo con quegli Uffici regionali dei Garanti che hanno registrato di recente – e per la prima volta – la nomina del titolare dell'istituzione.

2.5. Coordinamento dei Garanti territoriali dei diritti dei detenuti

La figura di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è prevista ex lege, da diversi anni, in un maggior numero di Regioni rispetto a quelle che risultano aver effettivamente dato corso alle nomine per evitare posizioni vacanti: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. In Lombardia, Marche, Valle d'Aosta e Veneto, il ruolo del Garante dei diritti dei detenuti è assolto nelle competenze tipiche dell'*Ombudsman*. Inoltre, la figura di Garante per la tutela dei diritti dei detenuti è ancora prevista in pochissime amministrazioni provinciali (Avellino, Ferrara e Pavia), ed in meno di una quarantina di amministrazioni comunali, incluse le città metropolitane (Firenze, Bologna, Reggio Calabria e Milano).

Il Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali dei diritti dei detenuti è aperto a tutti i Garanti nominati dagli enti, ed è finalizzato ad intraprendere azioni comuni in tema di diritti dei detenuti ed a supporto delle problematiche dei rispettivi nuclei familiari, a trovare risposte condivise alle principali criticità incontrate dai singoli Garanti in Italia e, mettere la propria esperienza a disposizione di tutta la comunità. Nel 2015, hanno aderito al

Coordinamento circa il 95% dei Garanti in carica, provenienti da percorsi professionali differenti (volontariato, accademico, sindacale, sanitario etc.). È stata approntata una versione riattualizzata del regolamento che ne disciplina i fini e le azioni da perseguire. Diversi appuntamenti d'incontro periodico si sono tenuti in armonico parallelismo con l'iniziativa governativa dei diciotto tavoli di dibattito e confronto sugli Stati Generali dell'esecuzione penale (un percorso di confronto lanciato nel 2015 dal Ministro della giustizia Andrea Orlando allo scopo di definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere), anche nella prospettiva della nomina, annunciata fin dal settembre, di Mauro Palma nel ruolo di Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale (v., in questa Parte, 1.7).

Alla luce delle novità intervenute durante gli ultimi mesi dell'anno 2015, in cui molti Garanti sono stati coinvolti nello sviluppo del confronto ai singoli tavoli tematici sugli «Stati Generali», il Coordinamento ha ritenuto prioritario dare risalto ad alcune prerogative per coniugare al meglio alcune funzioni rimaste adombrate o semplicemente troppo sottintese. In particolare, sul tema della promozione e del supporto delle nomine dei Garanti locali il Coordinamento ha registrato diverse persistenti criticità, tutte riconducibili agli stessi denominatori: budget fortemente limitati, ostacoli burocratici nelle procedure di nomina, divergenze politiche che procrastinano l'individuazione di un candidato su cui possano aggregarsi i voti dell'organo collegiale (quando la nomina non è legata al mandato politico del sindaco). Secondo quanto emerge dal lavoro del Coordinamento, le procedure di nomina diversificate e i loro esiti, talvolta non pienamente soddisfacenti, indicano come ancora non sia maturata in Italia la convinzione che avere il Garante, oltre che un minimo costo nel bilancio, è fondamentale e strategico per poter declinare azioni ed eventi mirati ad un'efficace sensibilizzazione territoriale. Il Coordinamento quindi sottolinea la necessità di incrementare il livello di consapevolezza dei residenti sulle difficoltà detentive di coloro che si confrontano con le «limitazioni legate all'espiazione della pena» e che al contempo subiscono indirettamente molteplici disagi, tra cui l'impossibilità a mantenere la famiglia.

Il Coordinatore nel corso del 2015 è stato Franco Corleone, Garante regionale della Toscana. Nel tentativo di «omogeneizzare» le disparate realtà nazionali, il Coordinatore ha convocato gli incontri dell'anno in esame invitando come ospiti ed interlocutori i dirigenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. L'intento prioritario è stato quello di armonizzarsi con gli stadi di avanzamento degli «Stati generali», svoltisi da luglio a dicembre 2015. I vari provveditori intervenuti hanno risposto efficacemente agli interrogativi più critici per un utile superamento delle evidenti criticità, esprimendo in più occasioni la positività del ruolo dei Garanti per individuare e portare alla luce gli stati «patologici» più impegnativi, tra cui: il fatto che il sovraffollamento non sia da correlarsi strettamente ai suicidi, il difficile superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e la ricollocazione nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), i casi di direttori-carcerieri riferiti nelle cronache locali, condizioni igieniche gravissime (morsicature di roditori, materassi indecorosi etc.) e la necessità di incrementare la possibilità di lavorare in carcere.

Infine nell'ultima riunione d'inizio 2016, resasi necessaria per votare il nuovo regolamento interno e nominare anche il nuovo Coordinatore, è stato riconfermato Coordinatore il Garante della Regione Toscana per altri due anni e sono stati espressi anche i nomi di due vice-coordinatori, il Garante della Regione Piemonte e della Regione Campania. Inoltre, il Coordinamento ha discusso l'obiettivo di superare le disparità di relazione tra Garanti e Direttori degli istituti penitenziari. La stesura di nuovi protocolli d'intesa con i Provveditorati regionali o bi-regionali è finalizzata a rendere più rare queste discrepanze relazionali.

2.6. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani

Fondato nel 1986, il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani riunisce oltre 600 Comuni, Province e Regioni impegnate in Italia nella promozione della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale. L'associazione è presieduta da Andrea Ferrari, Assessore alla pace del Comune di Lodi e diretta da Flavio Lotti.

Nel corso del 2015, il Coordinamento ha promosso numerose attività ed eventi a livello locale e nazionale. In particolare, il Coordinamento ha lanciato, assieme alla Provincia di Perugia e alla rivista «San Francesco Patrono d'Italia» dei francescani di Assisi, un Programma di educazione alla cittadinanza democratica su «Pace, fraternità e dialogo». Il Programma prevede per i Comuni che vi aderiscono la realizzazione in ogni scuola di un laboratorio di pace e la condivisione dei risultati nel Meeting nazionale delle scuole di pace che si svolgerà ad Assisi a conclusione dell'anno scolastico (aprile 2016). Sempre in materia di formazione, il 22 ottobre il Coordinamento, la Rete nazionale delle scuole per la pace e i diritti umani, la Rivista dei francescani di Assisi e la Tavola della Pace, con il patrocinio del Senato, del MIUR e della Regione Friuli-Venezia Giulia, hanno promosso a Roma la Conferenza nazionale «Giovani costruttori di pace». La Conferenza, svoltasi presso il Senato della Repubblica, ha visto una vasta partecipazione di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di 30 scuole di ogni ordine e grado provenienti da 15 regioni diverse e oltre cinquanta sindaci, assessori, consiglieri regionali, provinciali e comunali ed esponenti del mondo dell'associazionismo e del volontariato. A termine della Conferenza è stato lanciato l'appello «Facciamo pace a scuola».

In occasione del centennale della Prima Guerra Mondiale, il Coordinamento ha contribuito insieme alla Tavola della Pace alla realizzazione di un Meeting di pace a Udine e presso le trincee di Monfalcone, Fogliano, Redipuglia, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Gorizia, Nova Gorica, Drenchia, Tolmin. L'evento si è tenuto il 17 e il 18 aprile e ha visto la partecipazione di 3.000 giovani accompagnati da insegnanti, amministratori locali, animatori culturali, giornalisti, scrittori, genitori, cittadini e istituzioni riunitisi per dare voce alla pace, contro tutte le guerre, il terrorismo e la violenza.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani (10 dicembre), un mese dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre, il Coordinamento ha lanciato assieme alla Tavola della Pace e la Rete della PerugiaAssisi un'iniziativa volta ad invitare tutti i sindaci d'Italia ad organizzare in ogni città, in ogni scuola, in ogni luogo di lavoro un incontro per riflettere su quello che sta

accadendo nel mondo a partire dai diritti umani, e ad accendere simbolicamente una luce per i diritti umani contro il buio della guerra e del terrore.

Nel corso dell'anno in esame, infine, il Coordinamento ha partecipato all'organizzazione della Conferenza annuale di International Peace Bureau nel 70° anniversario dell'entrata in vigore della Carta della Nazioni Unite, tenutasi dal 23 al 25 ottobre presso l'Università di Padova. Un sessione della Conferenza, svoltasi presso il Comune di Vicenza, ha avuto come tema il ruolo fondamentale delle città per la promozione della pace.

2.7. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani

Oltre all'Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» della Regione del Veneto, istituito con l.r. 18/1988 e gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova (v., in questa Parte, 3.4), esistono in Italia altri archivi e progetti analoghi successivamente istituiti da Regioni e Province autonome allo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura dei diritti umani e della pace.

Il Progetto «Pace e Diritti Umani» della Regione Emilia-Romagna è stato avviato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Assessorato politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale ed il Servizio controllo di gestione e sistemi statistici della Giunta regionale. Il progetto, gestito dal Centro *Europe Direct* dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, si ispira ai contenuti della l.r. 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) ed è finalizzato a sostenere le attività descritte nella legge. Sito web: <http://www.paceediritti.it/>.

Nel corso del 2015, il Servizio regionale politiche europee e relazioni internazionali - cooperazione internazionale -, associato al Progetto dal 2013, ha continuato ad arricchire il sito web con notizie e informazioni sui programmi provinciali della Regione nonché sui tavoli della pace e della cooperazione internazionale e su pubblicazioni di interesse sui temi di attenzione del Progetto. Tra le attività del 2015 è stata lanciata una piattaforma online riservata per accedere ai contenuti multimediali di «Diritti si Nasce - Conoscere i tuoi diritti è un dovere», kit didattico sui temi della cittadinanza europea e dei diritti realizzato dal Centro *Europe Direct* dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli insegnanti della Regione. Inoltre, il Progetto ha promosso la XIII edizione del premio René Cassin, nato per promuovere la partecipazione delle Università, dei governi locali e del mondo della ricerca ai processi di cooperazione internazionale e per sostenere iniziative di formazione rivolte ad educatori e *policy-makers*. Il tema proposto per l'edizione 2015 del Premio è quello dello sviluppo e della cooperazione.

Il Forum «Trentino per la pace e i diritti umani», organismo permanente, è nato nel 1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace). Sito web: <http://www.forumpace.it/>.

Per l'anno 2015, il Forum ha continuato a concentrare le proprie attività attorno al tema dei diritti negati (v. *Annuario 2015*, p. 75). Nell'ambito di questo percorso tematico, il Forum ha contribuito all'organizzazione e alla realizzazione di numerosi eventi, conferenze, mostre e incontri pubblici sul territorio della Provincia di Trento. Tra questi si segnalano: «Radio Memoria: le guerre dimenticate», progetto rivolto a un gruppo di giovani che, accompagnati da storici ed esperti nell'approfondimento di alcuni conflitti del secolo scorso e da giornalisti e tecnici nella traduzione del materiale, hanno ideato e prodotto una trasmissione radiofonica (prima puntata trasmessa nel 2016); e «Diritti alla pace», una ricerca su rappresentazioni e percezioni dei giovani trentini realizzata con il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell'Università di Trento.

3. Regione del Veneto

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin dal 1988, anno in cui è stata adottata in Italia la prima legge regionale in materia (l.r. 30 marzo 1988, n. 18). Nel 1999, la l.r. 18/1988 è stata sostituita con l'attuale l.r. 16 dicembre 1999, n. 55 recante «Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà». Con l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, la Regione ha istituito la figura di Garante regionale per i diritti della persona che riunisce in sé le attribuzioni del Difensore civico e del Pubblico tutore dei minori (entrambi creati nel 1988), nonché le funzioni di promozione e protezione dei diritti delle persone private della loro libertà personale.

Nell'ambito della Giunta regionale, le competenze in materia di diritti umani fanno riferimento all'Assessorato ai servizi sociali di cui è titolare Manuela Lanzarin. Interventi e attività legati ai temi delle relazioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo rispondono direttamente al Presidente della Regione, Luca Zaia.

In virtù della l.r. 55/1999 operano il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace (artt. 12-13) e il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (artt. 14-15), deputati alla formulazione dei programmi triennali e dei piani annuali di attuazione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza e intervento. La legge, inoltre, promuove e sostiene l'Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» (art. 2), la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (art. 17), i lavori della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (*Venice Commission*) del Consiglio d'Europa (art. 19) e iniziative di cooperazione decentrata promosse dal Ministero degli affari esteri e dall'Unione Europea (art. 7). L'infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani si completa con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'Osservatorio regionale sull'immigrazione. In attuazione della l.r. 28 dicembre 1998, n. 33, la Regione promuove e sostiene finanziariamente il programma di Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA) con sede al Lido di Venezia. Con l'adozione della l.r. 22 gennaio 2010, n. 6, la Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale e si impegna a favore delle organizzazioni che sostengono attività in questo settore. Infine, con l.r. 23 aprile 2013, n. 5, è stato istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne.

3.1. Sezione relazioni internazionali

La Sezione relazioni internazionali del Dipartimento politiche e cooperazione internazionale si occupa dell'attuazione della l.r. 55/1999. Nel corso del 2015, il responsabile della Sezione è stato Diego Vecchiato, Dirigente del suddetto Dipartimento.

La Sezione si occupa di numerose attività internazionali intraprese dalla Regione, ivi comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di protocolli di intesa con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, la solidarietà internazionale, il commercio equo e solidale e tutte le attività nel settore dei diritti umani, della cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tutela delle minoranze linguistiche. Ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per l'UNICEF.

Nello specifico ambito di promozione dei diritti umani la Sezione fornisce supporto tecnico al Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace; cura l'organizzazione di eventi, partecipa alle attività della *Venice Commission* del Consiglio d'Europa e provvede agli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al Master europeo in diritti umani e democratizzazione.

Nel corso del 2015, la Regione ha stanziato euro 25.000 per l'assegnazione di 50 voucher educativi nelle scuole primarie e secondarie del territorio regionale del valore di euro 500 ciascuno. I voucher sono stati introdotti nel 2014 per creare occasioni di incontro e confronto tra scuole e associazioni del territorio sulle tematiche dei diritti umani.

3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace

Istituito ai sensi dell'art. 12 della l.r. 55/1999, il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi in materia di diritti umani e cultura di pace promossi dalla Regione del Veneto (art. 13). Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell'università, dell'imprenditoria e delle parti sociali. Nel bollettino ufficiale regionale n. 83 del 28 agosto 2015 è stato pubblicato l'avviso relativo alle proposte di candidatura e designazione per i nuovi membri del Comitato.

Con d.g.r. 1104 del 15 settembre 2015, la Giunta regionale ha adottato il *Piano annuale 2015* di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace nell'ambito della programmazione triennale 2013-2015 (adottata con deliberazione del Consiglio regionale del 16 luglio 2013).

Gli obiettivi generali del programma triennale includono i seguenti: rafforzare le reti di coordinamento sulle tematiche di interesse già attive sul territorio, stimolare l'informazione e la condivisione delle migliori pratiche messe in atto dagli attori territoriali in materia di diritti umani; incentivare e sostenere la candidatura di progetti espressi dal territorio veneto per il finanziamento nell'ambito di programmi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace indetti dal Governo italiano e da organismi internazionali; promuovere azioni di verifica, misurazione e valutazione in ambito regionale sul grado di attuazione ed effettività dei diritti umani sanciti dalle convenzioni internazionali; favorire, attraverso le nuove forme di comunicazione sociale la disseminazione di una cultura rispettosa dei diritti

umani e della dignità della persona anche in ambito extrascolastico; rendere maggiormente accessibili e fruibili i temi dei diritti umani allargati a quelli di nuova generazione; valorizzare le diversità, come base per incentivare la convivenza pacifica e la coesione sociale per promuovere una società inclusiva, con particolare riferimento a soggetti e gruppi maggiormente vulnerabili come minori, anziani, disabili e disoccupati; far emergere e sostenere azioni positive e innovative sperimentate in Veneto che diano attuazione ad un modello di sviluppo coniugato con il rispetto dei diritti umani in una prospettiva di sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Per promuovere queste finalità, nel piano annuale per il 2015 sono stati stanziati complessivamente euro 50.000. Oltre a garantire il sostegno finanziario, in adempimento alla l.r. 55/1999, all'Archivio «Pace Diritti Umani», la Giunta regionale ha garantito l'assegnazione di 50 voucher educativi (v., in questa Parte, 3.1). Diversamente, non è stato possibile attivare iniziative regionali dirette in materia di diritti umani, né interventi finanziati su bando. La Regione ha confermato l'adesione alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace senza dotazione finanziaria.

3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo

Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo è stato istituito ai sensi dell'art. 14 della l.r. 55/1999. Il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell'università, dell'imprenditoria e delle parti sociali. Nel bollettino ufficiale regionale n. 83 del 28 agosto 2015 è stato pubblicato l'avviso relativo alle proposte di candidatura e designazione per i nuovi membri del Comitato.

Nel corso del 2015, la Giunta regionale ha adottato, con d.g.r. 15 ottobre 2015, n. 1378, il *Piano annuale 2015* sugli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale che prevede finanziamenti per iniziative dirette della Regione in partenariato con enti pubblici veneti, per iniziative partecipate della Regione, in collaborazione con enti e organismi nazionali e sopranazionali, nonché per iniziative a contributo. Le priorità strategiche del nuovo Piano sono quelle definite nel *Programma triennale 2013-2015* (adottato nel 2012): la promozione di uno sviluppo umano e sostenibile; la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei territori, delle loro risorse naturali e del patrimonio ambientale; il rafforzamento del ruolo delle donne; la tutela dell'infanzia; il rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle amministrazioni locali; il sostegno al ruolo attivo dei migranti nelle iniziative di co-sviluppo. Per promuovere queste finalità, nel piano annuale sono stati stanziati sul bilancio regionale per l'anno 2015 euro 200.000.

3.4. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»

L'Archivio è stato istituito ai sensi della l.r. 18/1988 e riconfermato con successiva l.r. 55/1999. È gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge, che recita: «1.

La Regione promuove e sostiene: [...] c) l'Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita convenzione [...]. Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione del Veneto promuove la cultura dei diritti umani, della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà in Italia e all'estero.

L'Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documenti, banche dati e risorse informative sulle tematiche della legge regionale, in particolare mediante l'aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti Umani» (<http://unipd-centrodirittiumani.it>) disponibile in italiano e in inglese, e la diffusione del sapere dei diritti umani attraverso strumenti multimediali e *social network*. Oltre a ciò, l'Archivio cura la pubblicazione di volumi, sussidi didattici, dossier tematici di approfondimento e assicura il supporto tecnico-scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla pratica della cultura della pace e dei diritti umani, con particolare riferimento ad iniziative promosse da insegnanti, educatori e istituti scolastici. Nel 2015, l'Archivio ha provveduto a pubblicare e diffondere ad un ampio indirizzario qualificato 18 edizioni della newsletter 'pace diritti umani' in italiano in inglese.

Nel corso del 2015, l'Archivio ha aggiornato le banche dati offerte nel sito web, in particolare, il database degli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani, umanitario, penale e dei rifugiati tradotti in lingua italiana; le pubblicazioni del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova dal 1982 a oggi; e le associazioni e ONG attive in Veneto sui temi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo; e il database relativo alla difesa civica in Italia. Oltre a gestire le consuete attività di aggiornamento, approfondimento e informazione, l'Archivio ha inoltre proceduto alla pubblicazione di alcuni volumi e di diversi *Human Rights Academic Voice*, riflessioni approfondite preparate da docenti universitari su temi di attualità attinenti ai diritti umani. L'Archivio ha inoltre contribuito alla pubblicazione e alla promozione dell'edizione 2015 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* in italiano e in inglese.

L'Archivio ha continuato a partecipare attivamente alla Campagna internazionale per il riconoscimento del diritto umano alla pace (v. *Annuario 2014*, XVII-XVIII) proseguendo la mappatura dei Comuni, delle Province e delle Regioni che hanno adottato l'ordine del giorno sul riconoscimento del diritto alla pace proposto dal Coordinamento per gli enti locali e la pace, dal Centro Diritti Umani e dalla Cattedra UNESCO dell'Università di Padova (v., in questa Parte, 2.1) e ha curato un dossier di approfondimento sul tema del riconoscimento del diritto umano alla pace e sull'avanzamento della menzionata Campagna internazionale.

Nel corso dell'anno in esame, infine, l'Archivio ha collaborato all'organizzazione di una serie di iniziative presso l'Università di Padova in collaborazione con organizzazioni ed esperti nazionali e internazionali, in particolare per quanto concerne gli aspetti documentali e multimediali. Si segnalano, in particolare:

- il seminario internazionale «*Challenges and Opportunities on Human Rights-based Intercultural Competences*» con la partecipazione di Katérina Sténou, già Direttore del Programma per una cultura di pace, dialogo e nonviolenza dell'UNESCO (23 marzo);

- la tavola rotonda «Abolizione della pena di morte nel mondo e dell'ergastolo come negazione dei principi costituzionali», presentazione del rapporto annuale di Nessuno Tocchi Caino sulla pena di morte nel mondo» (30 marzo);

- la conferenza annuale di *International Peace Bureau* nel 70° anniversario dell'entrata in vigore della Carta della Nazioni Unite, intitolata «Peace Path», (23-25 ottobre).

3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

Come l'Archivio, la Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e riconfermata con l.r. 55/1999. La Fondazione persegue, come fine principale, la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace.

Nel corso del 2015, la Fondazione ha lanciato *Blind Spots*, un progetto pilota che forma parte della sua indagine continua sul ruolo della memoria nei processi di costruzione di pace e di integrazione europea. *Blind Spots*, realizzato in collaborazione con *Phonodia*, progetto dell'Università Ca' Foscari di Venezia dedicato alla poesia online, è finalizzato ad evidenziare le convergenze e i punti in comune tra i diversi ambienti ed esperienze di poeti – come vittime, testimoni o eredi di crimini – e i temi ricorrenti relativi all'abuso dei diritti umani (sito web: <http://www.blindspots.eu/>).

3.6. Garante regionale dei diritti della persona

Con l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, la Regione ha istituito il Garante regionale dei diritti della persona. La nuova figura di garanzia sostituisce quelle del Difensore civico regionale e del Pubblico tutore dei minori e si occupa anche dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Il 3 marzo 2015, il Consiglio del Veneto ha eletto Mirella Gallinaro come primo Garante regionale dei diritti della persona. Il nuovo Ufficio è operativo dal 22 luglio.

Nei restanti mesi del 2015, il Garante ha promosso due giornate formative rivolte ai volontari disposti ad assumere l'incarico di tutore nei confronti di minori di età, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati e ai minori richiedenti protezione internazionale. Il primo incontro si è svolto il 17 ottobre ed è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Portogruaro e l'Azienda Ulss 10, il secondo si è tenuto a Cona (VE) il 16 novembre 2015 in collaborazione con l'azienda Ulss 14 di Chioggia.

3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62 ed è organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per l'effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla

Costituzione e dallo Statuto regionale. Il Presidente della Commissione nel 2015 è Simonetta Tregnago. Nel bollettino ufficiale regionale n. 83 del 28 agosto 2015 è stato pubblicato l'avviso relativo alle proposte di candidatura e designazione per i nuovi membri della Commissione.

La funzione principale della Commissione è svolgere indagini e ricerche sulla condizione della donna nel Veneto, con particolare riferimento alle problematiche dell'occupazione, del lavoro, della formazione professionale e di diffondere informazioni in materia mantenendo il proprio impegno di presenza nel territorio nonché lo sviluppo di nuove sinergie con tutti gli attori e tutte le forze per favorire e sostenere la realizzazione di pari opportunità nella realtà sociale, politica ed economica della popolazione veneta. Può formulare pareri sullo stato di attuazione di leggi, su disegni di legge nonché elaborare proprie proposte. La Commissione pari opportunità del Veneto svolge le proprie attività anche in collegamento con altre Commissioni a livello locale, regionale e nazionale confrontandosi attivamente con tutte le realtà femminili presenti sul territorio.

Nel corso del 2015, la Commissione ha realizzato diverse iniziative sul territorio regionale compresa la promozione di ricerche e studi realizzati in cooperazione con altri enti e organizzazioni ed eventi di informazione e sensibilizzazione. Si segnalano, tra gli altri:

- la giornata di studio sul tema «Minori stranieri non accompagnati. Accoglienza, formazione e integrazione», tenutasi a Venezia il 23 gennaio e promossa in collaborazione con il CIRSE - Centro internazionale di studi sulla ricerca educativa del Dipartimento di filosofia e beni culturali dell'Università Ca' Foscari, e con Ca' Foscari Alumni;

- l'incontro pubblico sul tema «Lavoro: pari opportunità di uomini e donne?», tenutosi il 7 marzo a Noale;

- la collaborazione alla mostra di pittura «*E lui mi diceva...*», promossa dal Comune di Santa Giustina (Belluno) composta dalle opere di venticinque artiste, tutte donne di età compresa tra i 20 e i 60 anni, che sono state chiamate a esprimersi sul tema della violenza sulle donne;

- il percorso formativo dedicato alla funzione e alla struttura della Commissione Pari opportunità per gli organismi di parità del Veneto e i Comuni del Veneto.

Nel 2015, il Consiglio regionale ha pubblicato un rapporto su cinque anni di politiche regionali per le pari opportunità in Veneto. Il rapporto, dal titolo *Verso un equilibrio di genere: politiche e interventi della Regione Veneto (2010-2014)*, è stato curato da un gruppo di lavoro della Commissione cultura del Consiglio regionale con il supporto della Sezione sistema statistico regionale.

3.8. Osservatorio regionale immigrazione

L'Osservatorio è un servizio della Regione del Veneto, Sezione flussi migratori ed è gestito da Veneto Lavoro. La sua istituzione è stata prevista dal programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel settore dell'immigrazione e confermata con l'adozione delle successive programmazioni 2010-2012 e 2013-2015, come previsto dall'art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel settore dell'immigrazione).

L'Osservatorio si qualifica come strumento tecnico-scientifico volto a monitorare, analizzare e diffondere dati e informazioni in materia di flussi migratori e integrazione a livello regionale e nazionale. A questo fine esso: assicura la collaborazione con gli altri osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; garantisce il funzionamento e l'alimentazione costante delle banche dati, il monitoraggio delle dinamiche immigratorie, l'approfondimento di aspetti tematici, la condizione abitativa, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione; assicura una ricognizione aggiornata della normativa specialistica, proponendo percorsi per facilitarne la conoscenza e la corretta applicazione.

A ottobre 2015, l'Osservatorio ha pubblicato il dodicesimo *Rapporto annuale sull'immigrazione straniera in Veneto*. La relazione analizza in modo sistematico dati e tendenze su aspetti cruciali per il territorio nazionale e veneto con riferimento ai flussi migratori, quali le dinamiche demografiche, il lavoro e la disoccupazione, l'istruzione, i servizi alla persona, le politiche per favorire il rimpatrio, le recenti dinamiche e innovazioni nelle politiche di ingresso, nonché la rilevanza economica dell'immigrazione.

In generale, i dati statistici presentati nel rapporto mostrano che gli stranieri residenti in Veneto al 31 dicembre 2014 risultano essere 511.558, pari al 10,4% del totale a livello nazionale. Si registra quindi un calo di più di 3.000 unità rispetto alla rilevazione dell'anno precedente (514.592 pari allo 10,5% del totale a livello nazionale). Rispetto al contesto nazionale, il Veneto si conferma la quarta Regione in Italia per numero di stranieri residenti (dopo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna). L'incidenza della popolazione straniera su quella regionale complessiva è del 10,4% (a fine 2013 era del 10,5%) e colloca il Veneto al sesto posto dopo Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Lazio e Toscana. Le Province con maggiore incidenza di stranieri sulla popolazione totale sono Verona (11,9%), Treviso (11,2%) e Vicenza (10,3%). Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte della popolazione straniera registrate alle anagrafi comunali continuano a crescere significativamente rispetto agli anni precedenti (8.346 nel 2012, 14.592 nel 2013), giungendo al totale di 20.331, equivalente al 15,7% del totale delle concessioni rilasciate a livello nazionale (circa 130.000). I principali Paesi di provenienza per la popolazione straniera residente al 31 dicembre sono Romania (23%), Marocco (10%), Albania (8%) e Moldavia (8%). I principali gruppi nazionali per i quali, al 1° gennaio 2015, è stato registrato in Veneto il maggior numero di permessi di soggiorno rilasciati sono il Marocco (circa 66.000), l'Albania (43.200), la Cina (42.700) e la Moldavia (39.800).

Parte III
L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI
INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

1. Sistema delle Nazioni Unite

1.1. Assemblea generale

L'Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, si articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), ciascuno costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tematiche relative ai diritti umani vengono trattate principalmente all'interno del Terzo Comitato (Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella competenza di questo Comitato rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; avanzamento delle donne; diritti dei rifugiati e sfollati; promozione e protezione dei diritti dei bambini; diritti delle popolazioni indigene; eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e della relativa intolleranza; diritto dei popoli all'autodeterminazione; sviluppo sociale.

Nel mese di dicembre 2015, la 70ª sessione dell'AG ha adottato 57 risoluzioni sui diritti umani, precedentemente discusse e approvate dal Terzo Comitato durante i mesi di ottobre e novembre, su un'ampia gamma di tematiche, dalla crisi globale dei rifugiati ai diritti dei bambini, dal rispetto dei diritti dei difensori dei diritti umani alle specifiche situazioni per Paese.

Nel 2015 il Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York è l'Amb. Sebastiano Cardi; il Vice Rappresentante permanente è l'Amb. Inigo Lambertini; il Consigliere d'Ambasciata Emilia Gatto è l'incaricata a seguire i lavori del Terzo Comitato. Il 15 giugno 2015, l'Amb. Cardi è stato eletto per acclamazione Vice-Presidente della 70ª sessione dell'AG.

Nella tabella che segue sono riportati i principali interventi in AG svolti, nel corso del 2015, dalla delegazione italiana e dai rappresentanti del Governo.

Data	Evento	Intervento
20/01/2015	Meeting informale dell'AG sullo stato di avanzamento dei negoziati intergovernativi sull'agenda di sviluppo post-2015	Amb. Lambertini
22/01/2015	Dibattito informale in AG per discutere della crescente ondata di violenza antisemitica a livello mondiale	Amb. Cardi

segue

Data	Evento	Intervento
10/03/2015	Seguiti della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne e XXIII Sessione Speciale dell'AG: «Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo»	Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
10/04/2015	Gruppo di lavoro sulla revitalizzazione dell'Assemblea Generale	Amb. Cardi
29/05/2015	Evento di alto livello dell'AG in occasione del 20° anniversario del Programma mondiale d'azione per la gioventù	Amb. Lambertini
8/09/2015	Dibattito informale interattivo dell'Assemblea generale sul rapporto del Segretario generale sulla «Responsabilità di proteggere»	Amb. Cardi
9/09/2015	Forum ad alto livello dell'AG sulla cultura di pace	Amb. Lambertini
14/09/2015	Riunione dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento dei membri del Consiglio di Sicurezza e su altre questioni attinenti	Amb. Cardi, a nome del gruppo "Uniti per il consenso"
29/09/2015	Apertura del dibattito generale della 70ª sessione dell'Assemblea generale	Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri
30/09/2015	Evento a margine della 70ª sessione dell'AG su «Donne, pace e sicurezza nell'agenda di sviluppo post-2015»	Paolo Gentiloni, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
13/10/2015	Primo Comitato, 70ª sessione dell'AG, dibattito generale	Amb. Mati, Rappresentante permanente presso la Conferenza sul disarmo
16/10/2015	Dibattito dell'AG su «Nuova partnership per lo sviluppo dell'Africa – NEPAD»	Amb. Lambertini
20/10/2015	Primo Comitato, 70ª sessione dell'AG	Amb. Mati, Rappresentante permanente presso la Conferenza sul disarmo, sul tema delle armi nucleari
22/10/2015	Primo e Quarto Comitato, 70ª sessione dell'AG	Amb. Mati, Rappresentante permanente presso la Conferenza sul disarmo, sul tema delle attività nello spazio

segue

Data	Evento	Intervento
23/10/2015	Primo Comitato, 70ª sessione dell'AG	Amb. Mati, Rappresentante permanente presso la Conferenza sul disarmo, sul tema delle attività nello spazio (aspetti del disarmo)
26/10/2015	70ª sessione dell'Assemblea Generale	Amb. Lambertini, in occasione dell'adozione della risoluzione «Lo sport per lo sviluppo e la pace: costruire un mondo migliore e pacifico attraverso lo sport e l'ideale olimpico»
26/10/2015	Primo Comitato, 70ª sessione dell'AG	Amb. Mati, Rappresentante permanente presso la Conferenza sul disarmo, sul tema delle armi convenzionali
30/10/2015	Riunione dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento dei membri del Consiglio di Sicurezza e su altre questioni attinenti	Amb. Cardi, a nome del gruppo "Uniti per il consenso"
30/10/2015	70ª sessione dell'Assemblea generale	Amb. Lambertini, in occasione della presentazione del progetto di risoluzione «Rafforzamento del programma delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, in particolare nella sua capacità di assistenza tecnica»
30/10/2015	Primo Comitato, 70ª sessione dell'AG, discussione tematica	Palma d'Ambrosio, Vice Rappresentante d'Italia presso la Conferenza sul disarmo
2/11/2015	Sesto Comitato, 70ª sessione dell'AG	Andrea Tiriticco capo del Servizio degli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sul tema della Commissione di diritto internazionale
4/11/2015	Terzo Comitato, 70ª sessione dell'AG	Consigliere Gatto
20/11/2015	70ª sessione dell'Assemblea generale	Amb. Lambertini, in occasione del dibattito sul tema «Consapevolezza globale delle tragedie dei migranti irregolari nel bacino del Mediterraneo, con particolare enfasi sui richiedenti asilo siriani»
23/11/2015	70ª sessione dell'Assemblea generale	Amb. Lambertini, in occasione della presentazione del progetto di risoluzione «Rafforzamento del programma delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, in particolare nella sua capacità di assistenza tecnica»
30/11/2015	70ª sessione dell'Assemblea generale	Amb. Lambertini, in occasione del dibattito sulla situazione in Afghanistan
10/12/2015	70ª sessione dell'Assemblea generale	Amb. Lambertini, in occasione del dibattito sul rafforzamento dell'assistenza umanitaria delle Nazioni Unite

segue

Data	Evento	Intervento
11/12/2015	70ª sessione dell'AG, meeting di alto livello in occasione del 20° anniversario del Vertice mondiale sullo sviluppo sociale	Amb. Lambertini, in occasione della presentazione del rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite
15/12/2015	70ª sessione dell'AG, incontro di alto livello sul tema «Revisione complessiva da parte dell'Assemblea generale dell'implementazione dei risultati del Summit mondiale sulla società dell'informazione»	Rita Forsi, Direttore generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

Fonte: Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York.

1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia

Come in passato, anche nel corso del 2015 l'azione italiana a sostegno dei diritti umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: promozione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democrazia; lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discriminazione, con particolare attenzione alla discriminazione e all'intolleranza religiosa; diritti e protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili.

L'Italia, in particolare, ha presentato la risoluzione *Rafforzare il Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con particolare riferimento all'ambito della cooperazione tecnica*, approvata per consenso dall'Assemblea generale (A/RES/70/178).

Inoltre, l'Italia ha sponsorizzato 36 risoluzioni ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 18 risoluzioni (9 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni), il cui esito è di seguito riportato.

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Sviluppo sociale	A/RES/70/126 Promuovere l'integrazione sociale attraverso l'inclusione sociale	Perù	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Sviluppo sociale	A/RES/70/127 Politiche e programmi rivolti alla gioventù	Armenia, Benin, Bulgaria, Cipro, Estonia, Georgia, Guinea-Bissau, Kyrgyzstan, Libano, Mongolia, Marocco, Namibia, Portogallo, Repubblica di Moldavia, Ruanda, Senegal, Sud Sudan, Macedonia, Tunisia	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/229 Persone con albinismo	Malawi, Benin, Tanzania	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/128 Cooperative nello sviluppo sociale	Mongolia	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/129 Integrare il volontariato nelle politiche di pace e sviluppo: il piano d'azione per il prossimo decennio	Brasile e Giappone	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Avanzamento delle donne	A/RES/70/131 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne	Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/132 Miglioramento delle condizioni di donne e bambine nelle zone rurali	Mongolia	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Rifugiati, sfollati e questioni umanitarie	A/RES/70/134 Assistenza ai rifugiati, rimpatriati e sfollati in Africa	Madagascar	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Rifugiati, sfollati e questioni umanitarie	A/RES/70/135 Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati	Danimarca	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Rapporto del Consiglio diritti umani	A/RES/70/136 Rapporto del Consiglio diritti umani	Sierra Leone	Astensione	121 voti a favore, 2 contrari, 60 astensioni
Promozione e protezione dei diritti dei bambini	A/RES/70/137 Diritti del bambino	Lussemburgo	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	141 a favore, 1 contrario, 42 astensioni
	A/RES/70/138 Le bambine	Botswana	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Diritti dei popoli indigeni	A/RES/70/232 Diritti dei popoli indigeni	Bolivia	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	A/RES/70/139 Contrastare la glorificazione del Nazismo: inammissibilità di alcune pratiche che contribuiscono ad innescare forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Federazione Russa	Astensione	133 a favore, 4 contrari, 49 astensioni

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	A/RES/70/140 Sforzi globali per la totale eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, nonché implementazione e seguito della Dichiarazione e del Programma d'azione di Durban	Sud Africa	Astensione	133 a favore, 11 contrari, 44 astensioni
Diritto dei popoli alla auto-determinazione	A/RES/70/141 Il diritto del popolo palestinese all'auto-determinazione	Egitto	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	177 a favore, 7 contrari, 4 astensioni
Diritto dei popoli alla auto-determinazione	A/RES/70/142 Uso dei mercenari come strumento per violare i diritti umani e impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'auto-determinazione	Cuba	Voto contrario	130 a favore, 53 contrari, 6 astensioni
Implementazione degli strumenti sui diritti umani	A/RES/70/144 Patti internazionali sui diritti umani	Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Svezia	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/145 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e relativo Protocollo opzionale	Albania	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Implementazione degli strumenti sui diritti umani	A/RES/70/146 Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti	Albania	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/70/147 Protezione dei migranti	Argentina, Armenia, Belize, Brasile, Cile, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, Kirgizstan, Messico, Paraguay	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/148 Promozione e protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo	Messico	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/149 Promozione di un ordine internazionale equo e democratico	Cuba	Voto contrario	130 a favore, 53 contrari, 5 astensioni
	A/RES/70/151 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Cuba	Voto contrario	135 favorevoli, 54 contrari, nessuna astensione
	A/RES/70/152 Promozione di un'equa distribuzione geografica nella membership degli organismi convenzionali sui diritti umani	Cuba	Voto contrario	135 favorevoli, 54 contrari, nessuna astensione
	A/RES/70/154 Diritto al cibo	Cuba	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/70/155 Diritto allo sviluppo	Cuba	Voto favorevole	148 a favore, 6 contrari, 33 astensioni
	A/RES/70/156 Diritti umani e diversità culturale	Cuba	Voto contrario	133 favorevoli, 54 contrari, nessuna astensione
	A/RES/70/158 Libertà di religione o credo	Lussemburgo	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/159 Globalizzazione e suo impatto sul pieno godimento di tutti i diritti umani	Egitto	Voto contrario	135 a favore, 53 contrari, 1 astensione
	A/RES/70/160 Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	Argentina	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/161 Difensori dei diritti umani nell'ambito della Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti	Norvegia	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	127 a favore, 14 contrari, 41 astensioni
	A/RES/70/162 Sicurezza dei giornalisti e impunità	Grecia	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/70/163 Istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani	Germania	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/165 Protezione e assistenza alle persone sfollate	Germania	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/166 Effettiva promozione della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche	Austria	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/168 Rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite nel favorire libere e periodiche elezioni, e la promozione della democrazia	Stati Uniti d'America	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	168 a favore, nessun contrario, 15 astensioni
	A/RES/70/169 Diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari	Spagna	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/170 Verso la piena realizzazione di un'Organizzazione delle Nazioni Unite inclusiva ed accessibile per le persone con disabilità	Polonia	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/70/171 Centro delle Nazioni Unite di formazione e documentazione sui diritti umani per l'Asia sud-occidentale e la Regione araba	Qatar	Voto favorevole	184 a favore, 1 contrario, 1 astensione
Situazione dei diritti umani e rapporti dei Relatori e Rappresentanti speciali	A/RES/70/172 Situazione dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea	Lussemburgo	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	119 a favore, 19 contrari, 48 astensioni
	A/RES/70/233 Situazione dei diritti umani in Myanmar	Albania	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/173 Situazione dei diritti umani in Iran	Canada	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	81 a favore, 37 contrari, 67 astensioni
	A/RES/70/234 Situazione dei diritti umani in Siria	Qatar	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	104 a favore, 13 contrari, 37 astensioni
Prevenzione del crimine e giustizia penale	A/RES/70/179 Migliorare il collegamento degli sforzi contro la tratta di persone	Argentina	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/70/180 Istituto Africano delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei rei	Sierra Leone	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Controllo internazionale della droga	A/RES/70/182 Cooperazione internazionale contro il problema mondiale della droga	Messico	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l'organo sussidiario dell'Assemblea generale con il mandato di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna.

Istituito nel 2006 con la risoluzione 60/251, il Consiglio è un organo intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile non più di due volte consecutive. Si riunisce a Ginevra normalmente in tre sessioni ordinarie all'anno, per un periodo complessivo di almeno dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni non-governative beneficianti di status consultivo presso l'ECOSOC, le quali possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccanismi» (risoluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l'Esame periodico universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati per Paese e mandati tematici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.

Nel corso del 2015, il Consiglio ha svolto:

- tre sessioni ordinarie: 28^a (3-27 marzo); 29^a (15 giugno-3 luglio); 30^a (14 settembre-2 ottobre);
- due sessioni speciali: sugli attacchi terroristici e gli abusi e le violazioni dei diritti umani commessi dal gruppo terroristico Boko Haram (23^a sessione, 1 aprile); sulla prevenzione dell'ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani in Burundi (24^a sessione, 17 dicembre);
- tre sessioni di UPR: 21^a (19-30 gennaio); 22^a (4-15 maggio); 23^a (2-13 novembre).

Si segnala, in particolare, che nel corso della 30^a sessione ordinaria del Consiglio diritti umani è stata adottata la risoluzione *Promozione del diritto alla pace* (A/HRC/30/12), con cui il Consiglio autorizza lo svolgimento, nel 2016, della quarta sessione del Gruppo di lavoro intergovernativo, con l'obiettivo di finalizzare la bozza di Dichiarazione sul diritto umano alla pace. La risoluzione è stata approvata con 33 voti a favore, 12 contrari e 2 astensioni: il Gruppo Africano ed il Gruppo America Latina e Caraibi hanno votato compatti a favore della risoluzione, così come la maggior parte dei Paesi del Gruppo Asiatico. Tra i contrari figurano gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito, l'Irlanda, l'Olanda (anche a nome

dell'Unione Europea). L'Italia non ha votato in quanto Stato non membro del Consiglio. Nel 2014 l'Italia ha concluso il suo secondo mandato al Consiglio: nel 2015, pertanto, ha partecipato ai lavori del Consiglio in qualità di Stato osservatore, senza diritto di voto. Nel 2015 l'Italia è stata rappresentata in Consiglio dall'Amb. Maurizio Enrico Serra, Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni Internazionali in Ginevra, e dal primo segretario Simona Battiloro. Sono qui di seguito riportati i principali interventi della delegazione italiana nel corso del 2015.

Data	Evento	Intervento
19-30/01/2015	21 ^a sessione di UPR	Interventi con riferimento all'esame della situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: Kiribati, Guinea, Laos, Spagna, Lesotho, Armenia, Guinea Bissau, Svezia, Grenada, Turchia, Guyana, Kuwait
4/03/2015	28 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Benedetto della Vedova, Sottosegretario di Stato – Ministero affari esteri, in occasione del Segmento di alto livello
18/03/2015	28 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione dell'adozione da parte del Consiglio del rapporto sull'Esame periodico universale dell'Italia
15/06/2015	29 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dibattito generale e della discussione sulla questione dei diritti umani dei migranti
4 – 15/05/2015	22 ^a sessione di UPR	Interventi con riferimento all'esame della situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: Bielorussia, Liberia, Malawi, Panama, Mongolia, Maldive, Andorra, Bulgaria, Honduras, Stati Uniti, Croazia, Giamaica

Fonti: Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra

1.2.1. Comportamento dell'Italia al Consiglio diritti umani nel 2015

Nel 2015, l'Italia ha partecipato alle tre sessioni ordinarie del Consiglio diritti umani in qualità di Stato osservatore (dunque, senza diritto di voto).

Complessivamente, nel 2015 il Consiglio diritti umani ha adottato 88 risoluzioni (-14 rispetto al 2014), così distribuite: 34 risoluzioni nel corso della 28^a sessione (3-27 marzo); 25 nel corso della 29^a sessione (15 giugno-3 luglio); 29 nel corso della 30^a sessione (14 settembre-2 ottobre). Di queste risoluzioni, 56 sono state adottate per consenso da parte di tutti gli Stati membri (64%), mentre per 32 di esse è stato necessario un voto a maggioranza dei membri del Consiglio (36%), rivelando dunque un livello di conflittualità superiore rispetto all'anno precedente, quando le risoluzioni adottate a maggioranza erano pari al 32% del totale.

In questo paragrafo si intende analizzare il comportamento dell'Italia presso il Consiglio diritti umani nel 2015, con particolare riferimento all'impegno diplomatico dell'Italia nella negoziazione e presentazione delle risoluzioni.

A tal proposito, è possibile rilevare che oltre metà delle risoluzioni adottate

dal Consiglio sono state negoziate con la partecipazione diretta (*sponsor*) o il sostegno diplomatico (*co-sponsor*) dell'Italia. Delle 88 risoluzioni adottate, infatti, l'Italia ne ha sponsorizzate 12 (rispetto alle 6 del 2014) e co-sponsorizzate 39 (nel 2014 erano 47). 5 delle 12 risoluzioni direttamente promosse dall'Italia sono di natura tematica, e fanno riferimento alla libertà di religione o credo, ai diritti del bambino, alla prevenzione ed eliminazione dei matrimoni precoci e forzati, al contributo dei parlamenti nazionali all'Esame periodico universale, e alle politiche nazionali in materia di diritti umani. Le altre 7 risoluzioni riguardano la situazione dei diritti umani in Siria, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Myanmar e Bielorussia.

La tabella seguente sintetizza le risoluzioni approvate dal Consiglio nel 2015 e mostra, in particolare, che delle risoluzioni sponsorizzate o co-sponsorizzate dall'Italia, l'80% è stato adottato per consenso dal Consiglio, mentre il 20% con voto a maggioranza.

Consiglio diritti umani: risoluzioni sponsorizzate dall'Italia nel 2015

Risoluzione	Altri sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/28/18 Libertà di religione o credo	27 Paesi dell'Unione Europea	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/19 Diritti del bambino: verso un migliore investimento nei diritti del bambino	Paesi dell'Unione Europea e del Gruppo America Latina e Caraibi	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/20 Il continuo e grave deterioramento dei diritti umani e della situazione umanitaria in Siria	USA, Francia, Germania, Giordania, Kuwait, Marocco, Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Regno Unito	29 a favore, 6 contrari e 12 astensioni
A/HRC/RES/28/22 Situazione dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea	27 Paesi dell'Unione Europea	27 a favore, 6 contrari e 14 astensioni
A/HRC/RES/28/23 Situazione dei diritti umani in Myanmar	27 Paesi dell'Unione Europea	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/8 Rafforzare gli sforzi per prevenire ed eliminare i matrimoni precoci e forzati	Argentina, Canada, Etiopia, Honduras, Maldive, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Sierra Leone, Svizzera, Regno Unito, Uruguay, Zambia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/16 Il continuo e grave deterioramento dei diritti umani e della situazione umanitaria in Siria	USA, Francia, Germania, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Regno Unito	29 a favore, 6 contrari e 12 astensioni

segue

Risoluzione	Altri sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/29/17 Situazione dei diritti umani in Bielorussia	27 Paesi dell'Unione Europea	21 a favore, 8 contrari e 18 astensioni
A/HRC/RES/30/10 Il continuo e grave deterioramento dei diritti umani e della situazione umanitaria in Siria	USA, Francia, Germania, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Regno Unito	29 a favore, 6 contrari e 12 astensioni
A/HRC/RES/30/14 Contributo dei parlamenti al lavoro del Consiglio diritti umani e dell'Esame periodico universale	Ecuador, Maldive, Marocco, Filippine, Romania, Spagna	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/20 Assistenza alla Somalia nel campo dei diritti umani	Australia, Somalia, Turchia, Regno Unito, USA	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/24 Politiche nazionali e diritti umani	Algeria, Ecuador, Perù, Romania, Tailandia	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni co-sponsorizzate dall'Italia nel 2015

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
28ª sessione [3-27 marzo]		
A/HRC/RES/28/4 Diritto delle persone con disabilità a vivere in maniera indipendente e ad essere incluse nella comunità in maniera paritaria rispetto agli altri	Messico e Nuova Zelanda	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/6 Esperto indipendente sul godimento dei diritti umani da parte delle persone con albinismo	Algeria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/9 Mandato del Relatore speciale nel campo dei diritti culturali	Cuba	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/11 Diritti umani e ambiente	Costa Rica, Maldive, Marocco, Slovenia, Svizzera	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/12 Questione della realizzazione in tutti i paesi dei diritti economici, sociali e culturali	Portogallo	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/28/13 Registrazione alla nascita e il diritto di ciascuno al riconoscimento come persona davanti alla legge	Turchia e Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/14 Diritti umani, democrazia e stato di diritto	Marocco, Norvegia, Peru, Repubblica di Corea, Romania, Tunisia	35 a favore, nessun contrario, 12 astensioni
A/HRC/RES/28/15 Diritto al lavoro	Egitto, Grecia, Indonesia, Messico, Romania	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/16 Diritto alla privacy nell'era digitale	Austria, Brasile, Germania, Liechtenstein, Messico, Norvegia, Svizzera	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/21 Situazione dei diritti umani in Iran	USA, Macedonia, Repubblica di Moldavia, Svezia	20 a favore, 11 contrari, 16 astensioni
A/HRC/RES/28/28 Contributo del Consiglio diritti umani alla sessione speciale dell'Assemblea generale sul problema globale della droga del 2016	Albania, Brasile, Colombia, Grecia, Guatemala, Messico, Norvegia, Paraguay, Svizzera, Uruguay	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/30 Assistenza tecnica e capacity building per migliorare i diritti umani in Libia	Algeria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/31 Assistenza tecnica e capacity building per il Mali nel campo dei diritti umani	Algeria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/32 Assistenza tecnica e capacity building per rafforzare i diritti umani in Iraq alla luce degli abusi commessi da Daesh e dai gruppi terroristi ad esso associati	Iraq	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/33 Rafforzamento della cooperazione tecnica e dei servizi consultivi in Guinea	Algeria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/34 Prevenzione del genocidio	Armenia e Ruanda	Approvata per consenso
29ª sessione [15 giugno-3 luglio]		
A/HRC/RES/29/4 Eliminazione della discriminazione contro le donne	Colombia e Messico	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/29/5 Eliminazione della discriminazione contro le persone affette da lebbra e i membri delle loro famiglie	Brasile, Estonia, Etiopia, Giappone, Marocco, Portogallo e Romania	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/6 Indipendenza e imparzialità di giudici, giurati e periti, e indipendenza degli avvocati	Ungheria, Australia, Botswana, Maldive, Messico e Thailandia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/7 Il diritto all'educazione	Portogallo	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/11 Impatto negativo della corruzione sul godimento dei diritti umani	Austria, Brasile, Etiopia, Indonesia, Marocco, Polonia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/13 Missione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani per migliorare diritti umani, responsabilità, riconciliazione e capacità in Sud Sudan	Albania, Paraguay, Regno Unito, USA	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/14 Accelerare gli sforzi per eliminare ogni forma di violenza contro le donne: eliminare la violenza domestica	Canada	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/23 Cooperazione e assistenza all'Ucraina nell'ambito dei diritti umani	Ucraina	21 a favore, 6 contrari, 20 astensioni
A/HRC/RES/29/24 Capacity-building e cooperazione tecnica con la Costa d'Avorio nel campo dei diritti umani	Algeria	Approvata per consenso
30ª sessione [14 settembre-2 ottobre]		
A/HRC/RES/30/1 Promuovere riconciliazione e responsabilità in Sri Lanka	Macedonia, Montenegro, Regno Unito, USA	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/3 Accordi regionali per la promozione e protezione dei diritti umani	Armenia, Belgio, Messico, Senegal, Thailandia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/4 Diritti umani e popolazioni indigene	Messico e Guatemala	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/5 La questione della pena di morte	Belgio, Benin, Costa Rica, Francia, Messico, Mongolia, Repubblica di Moldavia, Svizzera	26 a favore, 13 contrari, 8 astensioni

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/30/7 Diritti umani nell'amministrazione della giustizia, inclusa la giustizia minorile	Austria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/8 Contributo del Consiglio diritti umani all'incontro di alto livello su HIV/AIDS nel 2016	Brasile, Colombia, Portogallo, Tailandia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/9 Equa partecipazione agli affari pubblici e politici	Botswana, Repubblica Ceca, Indonesia, Paesi Bassi, Perù	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/11 Revisione del mandato del Meccanismo di esperti sui diritti umani delle popolazioni indigene	Messico e Guatemala	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/15 Diritti umani e prevenzione e contrasto dell'estremismo violento	Albania, Bangladesh, Camerun, Colombia, Francia, Iraq, Mali, Marocco, Perù, Turchia, Tunisia, USA	37 a favore, 3 contrari, 7 astensioni
A/HRC/RES/30/19 Assistenza tecnica e di capacity building alla Repubblica Centrafricana nel campo dei diritti umani	Algeria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/23 Servizi consultivi e assistenza tecnica per la Cambogia	Giappone	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/25 Promozione della cooperazione internazionale per sostenere i sistemi e i processi nazionali di follow-up dei diritti umani	Brasile e Paraguay	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/26 Assistenza tecnica e capacity building per i diritti umani in Repubblica Democratica del Congo	Algeria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/27 Assistenza tecnica e capacity building per i diritti umani in Burundi	Algeria	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni non sponsorizzate dall'Italia nel 2015

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
28ª sessione (3-27 marzo)		
A/HRC/RES/28/1 Composizione dello staff dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite	Cuba	31 a favore, 16 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/28/2 Rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani	Iran	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/3 Garantire l'utilizzo di velivoli pilotati a distanza o droni armati in operazioni militari o di contro-terrorismo ai sensi del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale dei diritti umani e umanitario	Pakistan e Yemen	29 a favore, 6 contrari, 12 astensioni
A/HRC/RES/28/5 L'impatto negativo del mancato rimpatrio dei fondi di origine illecita nei Paesi d'origine sul godimento dei diritti umani, e l'importanza di migliorare la cooperazione internazionale	Algeria	33 a favore, 2 contrari, 12 astensioni
A/HRC/RES/28/7 Rinnovo del mandato del Gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di considerare la possibilità di elaborare un quadro regolatorio internazionale in termini di regolamentazione, monitoraggio e controllo delle attività delle compagnie militari e di sicurezza private	Algeria, Cuba, Venezuela	32 a favore, 13 contrari, 2 astensioni
A/HRC/RES/28/8 Effetti del debito estero e di altri obblighi finanziari internazionali correlati degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali	Cuba	31 a favore, 14 contrari, 1 astensione
A/HRC/RES/28/10 Il diritto al cibo	Cuba	Approvata per consenso
A/HRC/RES/28/17 Effetti del terrorismo sul godimento dei diritti umani	Algeria, Egitto, Giordania, Marocco, Arabia Saudita	25 a favore, 16 contrari, 6 astensioni

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/28/24 Diritti umani nel Golan siriano occupato	Pakistan	29 a favore, 1 contrario, 17 astensioni
A/HRC/RES/28/25 Diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione	Pakistan	45 a favore, 1 contrario, 1 astensione
A/HRC/RES/28/26 Insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est, e nel Golan siriano occupato	Pakistan	45 a favore, 1 contrario, 1 astensione
A/HRC/RES/28/27 Situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est	Pakistan	43 a favore, 1 contrario, 3 astensioni
A/HRC/RES/28/29 Contrastare l'intolleranza, gli stereotipi negativi, la stigmatizzazione, la discriminazione, l'incitamento alla violenza e la violenza contro le persone sulla base della religione o del credo	Pakistan	Approvata per consenso
29ª sessione [15 giugno-3 luglio]		
A/HRC/RES/29/1 Cinquantenario dell'adozione e quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore dei Patti internazionali sui diritti umani	Federazione Russa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/2 Protezione dei diritti umani dei migranti: migranti in transito	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/3 Diritti umani e solidarietà internazionale	Cuba	33 a favore, 14 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/29/9 Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/10 Diritti umani e regolamentazione dell'acquisizione, possesso e uso da parte dei civili delle armi da fuoco	Ecuador e Perù	41 a favore, nessun contrario, 6 astensioni
A/HRC/RES/29/12 Bambini e adolescenti migranti non accompagnati e diritti umani	El Salvador e Nicaragua	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/15 Diritti umani e cambiamento climatico	Bangladesh e Filippine	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/29/18 Situazione dei diritti umani in Eritrea	Gibuti e Somalia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/19 Forum sociale	Cuba	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/20 Incompatibilità tra democrazia e razzismo	Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/21 Situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze in Myanmar	Pakistan	Approvata per consenso
A/HRC/RES/29/22 Protezione della famiglia: contributo della famiglia alla realizzazione del diritto ad uno standard di vita adeguato per i suoi membri, in particolare attraverso il suo ruolo nello sradicamento della povertà e nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile	Bangladesh, Cina, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Mauritania, Namibia, Qatar, Federazione Russa, Sierra Leone e Tunisia	29 a favore, 14 contrari, 4 astensioni
A/HRC/RES/29/25 Assicurare responsabilità e giustizia per tutte le violazioni del diritto internazionale nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est	Pakistan	41 a favore, 1 contrario, 5 astensioni
30ª sessione [14 settembre-2 ottobre]		
A/HRC/RES/30/2 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Iran	33 a favore, 14 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/30/6 Uso dei mercenari come strumento di violazione dei diritti umani e impedimento all'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Cuba	32 a favore, 14 contrari, 1 astensione
A/HRC/RES/30/12 Promozione del diritto alla pace	Cuba	33 a favore, 12 contrari, 2 astensioni
A/HRC/RES/30/13 Promozione e protezione dei diritti umani dei contadini e di altre persone che lavorano nelle aree rurali	Bolivia, Cuba, Ecuador, Sud Africa	31 a favore, 1 contrario, 15 astensioni
A/HRC/RES/30/16 Dalla retorica alla realtà: appello globale per un'azione concreta contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e la relativa intolleranza	Algeria	32 a favore, 12 contrario, 3 astensioni

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/30/17 Forum sulle persone di discendenza africana nella diaspora	Algeria	32 a favore, 12 contrario, 3 astensioni
A/HRC/RES/30/18 Assistenza tecnica e capacity building per i diritti umani in Yemen	Arabia Saudita e Yemen	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/21 Avanzamento della cooperazione tecnica e del capacity building nel campo dei diritti umani	Brasile, Honduras, Indonesia, Marocco, Norvegia, Singapore, Thailandia, Turchia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/22 Assistenza tecnica e capacity building per migliorare i diritti umani in Sudan	Algeria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/30/28 Il diritto allo sviluppo	Iran	33 a favore, 10 contrari, 4 astensioni
A/HRC/RES/30/29 Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo	Cuba	31 a favore, 14 contrari, 2 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Nel corso del 2015, l'Italia ha inoltre partecipato alle seguenti sessioni speciali del Consiglio diritti umani:

- 23^a sessione speciale sugli attacchi terroristici e gli abusi e le violazioni dei diritti umani commessi dal gruppo terroristico Boko Haram (1 aprile 2015): l'Italia non figura tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la sessione; figura invece tra gli sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-23/1), adottata per consenso;
- 24^a sessione speciale sulla prevenzione dell'ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani in Burundi (17 dicembre 2015): l'Italia figura tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la sessione, nonché tra gli sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-24/1), adottata per consenso.

1.2.2. Esame periodico universale

L'Italia è stata sottoposta al primo ciclo di Esame periodico universale nel 2010 (7^a sessione): in tale sede, l'Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accettandone pienamente 78, in maniera parziale 2 e respingendone 12. Le informazioni dettagliate sull'esito del primo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2011 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 147-150).

Nel 2014, l'Italia è stata sottoposta al secondo ciclo di UPR (20^a sessione): in tale sede, l'Italia ha ricevuto 186 raccomandazioni, accettandone pienamente 176 e respingendone 10. Le informazioni dettagliate sull'esito del secondo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2015 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 116-119).

1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2015, il Consiglio diritti umani ha attivato due nuove Procedure speciali tematiche: Esperto indipendente sul godimento dei diritti umani da parte delle persone con albinismo e Relatore speciale sul diritto alla privacy. In totale, dunque, hanno operato presso il Consiglio 41 procedure speciali tematiche e 14 per Paese.

Nel 2015 l'Italia è stata interessata da due rapporti, rispettivamente del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, e del Gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie, nonché dalla visita da parte del Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza africana.

1) *Rapporto del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, François Crépeau (A/HRC/29/36/Add.2)*. Nel rapporto si sostiene che il crescente numero di migranti e di richiedenti asilo in questi ultimi mesi ha provocato una crisi umanitaria globale che richiede una azione umanitaria globale, ossia un nuovo approccio strategico e concertato tra i Paesi dell'UE e la comunità internazionale. Nel rapporto, il Relatore speciale esprime il suo apprezzamento per gli sforzi straordinari compiuti dall'Italia per affrontare il numero senza precedenti di migranti e richiedenti asilo in arrivo via mare, e ha invitato l'Unione Europea e la comunità internazionale ad adottare misure adeguate in supporto alle operazioni di ricerca e salvataggio effettuate dall'Italia e a predisporre una politica comune in materia d'asilo.

Tuttavia, il rapporto individua alcuni nodi critici nella politica migratoria dell'Italia che impediscono ad ora la piena protezione dei migranti e la tutela dei loro diritti. In particolare, Crépeau invita l'Italia a dare applicazione al principio di non respingimento alle frontiere (*non-refoulement*) e ad assicurare valutazioni individuali adeguate nei centri di accoglienza, che tengano conto delle vulnerabilità e delle specifiche esigenze di ciascun migrante. Inoltre, l'Italia è invitata ad adottare misure alternative alla detenzione non necessaria nei centri di identificazione e di espulsione (CIE). Infine, il Relatore speciale esorta il Governo italiano a garantire una maggiore protezione ai gruppi vulnerabili, come i minori non accompagnati, attraverso azioni mirate di sostegno, nonché a facilitare l'accesso alla giustizia, assicurando una assistenza legale rapida e di qualità a tutti i migranti appena arrivati in Italia e fornendo loro, in maniera tempestiva, le informazioni sui diritti e sulle procedure che li riguardano.

2) *Rapporto del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (A/HRC/30/36/Add.3)*. Il rapporto contiene 19 raccomandazioni al Governo italiano, tra cui si segnalano le seguenti:

- adottare misure legislative e di altra natura per ridurre la durata del processo penale;
- porre fine all'eccessivo ricorso a pene detentive, incluse le misure cautelari in carcere, al fine di contrastare il sovraffollamento carcerario;
- affrontare le cause della discriminazione nella giustizia penale, con particolare riferimento alla sproporzione nell'applicazione della misura preventiva nei confronti di persone straniere o rom, minori inclusi;

- migliorare le condizioni di vita nelle strutture detentive, in linea con le raccomandazioni contenute nella sentenza *Torreggiani* della Corte europea dei diritti umani;
- considerare la privazione della libertà di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in condizione di irregolarità solo come ultima misura applicabile, e sempre per il più breve tempo possibile;
- garantire a tutti i migranti in stato di detenzione l'accesso alla giustizia, ad una assistenza legale rapida e di qualità, a cure mediche, a cibo e vestiti adeguati, a servizi igienico-sanitari;
- accelerare l'implementazione della riforma degli istituti psichiatrici giudiziari, garantendo che i detenuti in tali istituti abbiano accesso ad un ambiente terapeutico e a programmi e trattamenti individualizzati, sulla base di un approccio multidisciplinare;
- nei casi di brutalità compiuti dalle forze dell'ordine nei confronti dei detenuti, effettuare indagini approfondite e assicurare alla giustizia i responsabili di tali crimini;
- creare un'istituzione nazionale per i diritti umani ed il meccanismo nazionale indipendente di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura;
- ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

3) *Visita del Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza africana* (1-5 giugno 2015). Nel corso della sua prima visita in Italia, il Gruppo di lavoro ha inteso raccogliere informazioni su qualsiasi forma di razzismo (discriminazione razziale, xenofobia, afro-fobia e intolleranza) perpetrata nei confronti di persone di discendenza africana; sulle misure adottate per prevenire la discriminazione razziale e proteggere le vittime di razzismo e di crimini ispirati dall'odio; sui meccanismi esistenti per la protezione, l'integrazione e l'inclusione dei migranti e dei rifugiati; sulle misure adottate dall'Italia per contrastare le molteplici forme di discriminazione che specifici gruppi di origine africana possono incontrare; e sugli sforzi intrapresi dalle autorità per proteggere le persone di discendenza africana da tali violazioni. A tal fine, il Gruppo di lavoro ha visitato Roma, Milano e Catania, e ha svolto incontri con i rappresentanti del Governo, della società civile, dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e della Croce rossa italiana.

Il Gruppo di lavoro ha mostrato apprezzamento per la risposta del Governo alla crisi migratoria, con particolare riferimento all'impegno italiano nelle operazioni di ricerca e salvataggio in alto mare, che hanno consentito di salvare migliaia di vite. Allo stesso tempo, il Gruppo di lavoro ha esortato il Parlamento italiano a condannare pubblicamente ogni atto di natura razzista e xenofoba, ed il Governo a contrastare ogni tendenza volta a stigmatizzare negativamente le persone di discendenza africana, soprattutto da parte dei politici, nonché il ricorso a forme di propaganda razzista a fini politici. Nel settembre 2016, il Gruppo di lavoro presenterà al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite il proprio rapporto contenente le raccomandazioni all'Italia.

Negli ultimi anni, le visite effettuate, concordate (ma non ancora effettuate) o soltanto richieste dai Relatori speciali sono indicate nella tabella seguente.

Visite effettuate e rapporti	Visite concordate	Visite richieste
Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati (11-14 marzo 2002). Rapporto: E/CN.4/2002/72/Add.3	Esperto indipendente su diritti umani e povertà estrema (data da concordare)	Relatore speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati (visita richiesta nel luglio 2013)
Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (7-18 giugno 2004). Rapporto: E/CN.4/2005/85/Add.3		Relatore speciale sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari (visita richiesta nel febbraio 2015)
Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (20-29 ottobre 2004). Rapporto: E/CN.4/2005/64/Add.1		
Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo (9-13 ottobre 2006). Rapporto: A/HRC/4/19/Add.4		
Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (3-14 novembre 2008). Rapporto: A/HRC/10/21/Add.5		
Relatore speciale sulla violenza contro le donne (15-26 gennaio 2012). Rapporto: A/HRC/20/16/Add.2		
Relatore speciale sui diritti dei migranti (30 settembre-8 ottobre 2012). Rapporto: A/HRC/23/46/Add.3		
Relatore speciale sulla tratta di esseri umani (12-20 settembre 2013). Rapporto: A/HRC/26/37/Add.4		
Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (11-18 novembre 2013). Rapporto: A/HRC/26/30/Add.3		
Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (7-9 luglio 2014). Rapporto A/HRC/30/36/Add.3		
Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (2-5 dicembre 2014). Rapporto A/HRC/29/36/Add.2		
Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza africana (1-5 giugno 2015). Rapporto da presentare nel settembre 2016		

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani.

1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)


È stato istituito nel dicembre 1993 dall'Assemblea generale con risoluzione 48/141.

Il mandato dell'Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una delle attività strategicamente più importanti per l'Ufficio dell'Alto Commissario è il sostegno alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti umani. Per realizzare tale mandato, l'Ufficio dell'Alto Commissario ha consolidato la propria presenza «sul terreno», istituendo 12 uffici regionali e 13 uffici nazionali, inviando propri esperti in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite o pianificando operazioni indipendenti di *fact finding*, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività dei team delle Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle Nazioni Unite (come l'UNDP).

Nel 2015, l'Alto Commissario per i diritti umani è Zeid Ra'ad Al Hussein (Giordania), in carica dal 2014. Nel 2015, l'italiana Flavia Pansieri ha terminato il suo incarico di Vice Alto Commissario per i diritti umani.

L'Ufficio dell'Alto Commissario è finanziato per un terzo dal budget ordinario delle Nazioni Unite, approvato dall'Assemblea generale ogni due anni; i restanti due terzi del budget sono finanziati da contributi volontari provenienti, prevalentemente, da Stati, ma anche da organizzazioni internazionali, fondazioni, compagnie commerciali e privati cittadini.

Nel 2015, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'Ufficio dell'Alto Commissario stanziando circa 616.000 dollari (21° posto tra i donatori), pari a circa dieci volte la somma stanziata nell'anno precedente, quando figurava al 45° posto tra i donatori (v. grafico seguente).



Fonte: Voluntary contributions to OHCHR in 2015 (www.ohchr.org)

1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)

È stato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, con risoluzione A/RES/428(V).


L'Agenzia ha il mandato di coordinare l'attività internazionale finalizzata alla protezione dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del mondo. Il suo compito primario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei rifugiati, e di garantire che tutti possano esercitare il diritto a chiedere asilo e cercare un rifugio sicuro in un altro Stato, con l'opzione di ritornare volontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di arrivo o stabilirsi in un Paese terzo. Il mandato dell'UNHCR include anche l'assistenza agli apolidi.

Nel 2015, l'Alto Commissario per i rifugiati è António Guterres (Portogallo), eletto per la prima volta dall'Assemblea generale nel 2005, e rieletto nel 2010 per un secondo mandato di cinque anni.

L'UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma, fin dal 1953. L'ufficio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifugiato in Italia e svolge attività relative a protezione internazionale, formazione, diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell'opinione pubblica e raccolta fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l'Ufficio italiano dell'UNHCR ha assunto la funzione di *Rappresentanza regionale*, responsabile, oltre che per l'Italia, anche per Albania, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede. Nel 2015, Carlotta Sami è Portavoce dell'UNHCR in Italia.

Secondo i dati forniti dall'UNHCR, al giugno 2015 le persone di competenza dell'agenzia residenti in Italia erano 142.628 (+43.815 rispetto al luglio 2014), di cui 93.715 rifugiati (+17.452 rispetto al 2014), 48.307 richiedenti asilo (+26.107) e 606 apolidi (+256).

Nel 2015, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'UNHCR stanziando circa 20,7 milioni di dollari, con un aumento di circa 9 milioni di dollari rispetto all'anno precedente (v. grafico seguente).



1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice universale dei diritti umani (*International Bill of Human Rights*), il cui asse portante è costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 1965); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979); Convenzione internazionale contro la tortura (CAT, 1984); Convenzione sui diritti del bambino (CRC, 1989); Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW, 1990); Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006); Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (CPED, 2006).

L'Italia ha ratificato otto convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come indicato nella tabella seguente). Non ha ancora firmato l'ICRMW.

Convenzione	Legge di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
ICERD	l. 13 ottobre 1975, n. 654	Si (art. 4)	Comunicazioni individuali [art. 14]: Sì
ICESCR	l. 25 ottobre 1977, n. 881	No	-
OP	l. 3 ottobre 2014, n. 52	No	-
ICCPR	l. 25 ottobre 1977, n. 881	Si (artt. 15.1 e 19.3)	Comunicazioni interstatali [art. 41]: Sì
OP - 1	l. 25 ottobre 1977, n. 881	Si (art. 5.2)	-
OP - 2	l. 9 dicembre 1994, n. 734	No	-
CEDAW	l. 14 marzo 1985, n. 132	Si (generale)	-
OP	Deposito ratifica: 22/09/2000	No	Procedura di inchiesta [artt. 8 e 9]: Sì
CAT	l. 3 novembre 1988, n. 498	No	Comunicazioni individuali [art. 22]: Sì Comunicazioni interstatali [art. 21]: Sì Procedura di inchiesta [art. 20]: Sì
OP	l. 9 novembre 2012, n. 195	No	Visite da parte del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura [art. 11] Sì

segue

Convenzione	Legge di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
CRC	l. 27 maggio 1991, n. 176	No	-
OP - AC	l. 11 marzo 2002, n. 46	Dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 3: 17 anni	-
OP - SC	l. 11 marzo 2002, n. 46	No	-
OP - IC	l. 16 novembre 2015, n. 199	No	Comunicazioni individuali: Sì Procedura di inchiesta [art. 13]: Sì
CRPD	l. 3 marzo 2009, n. 18	No	-
OP	l. 3 marzo 2009, n. 18	No	Procedura di inchiesta [artt. 6 e 7]: Sì
CPED	l. 29 luglio 2015, n. 131	No	Procedura di inchiesta [art. 33]: Sì

Legenda:

OP = Protocollo opzionale (*Optional Protocol*)

OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile

OP - IC = Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione

Insieme all'enunciazione dei diritti fondamentali, le Nazioni Unite hanno creato meccanismi di controllo per ciascun trattato, i cosiddetti Comitati o Organi convenzionali (*Treaty Bodies*), composti da un numero di membri che varia dai 10 ai 23 esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro probità ed esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani.

Nel 2015, Mauro Politi è membro del Comitato diritti umani (civili e politici); Biancamaria Pomeranzi è membro del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne; Alessio Bruni figura quale membro del Comitato contro la tortura; Maria Rita Parsi è membro del Comitato dei diritti del bambino.

La funzione principale dei Comitati è quella di esaminare i rapporti periodici sull'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale, che gli Stati hanno l'obbligo di presentare periodicamente (di solito ogni 4 o 5 anni). In aggiunta a tale procedura, alcuni Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio attraverso altri tre meccanismi: procedura di inchiesta (sul campo); esame di comunicazioni interstatali; esame di comunicazioni individuali. I Comitati, infine, pubblicano la loro interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani, cosiddetti *General comments* (per un'analisi più approfondita di queste funzioni, si rinvia all'*Annuario 2011*, p. 158).

L'Italia è sottoposta al monitoraggio da parte di otto Comitati, così come indicato nella seguente tabella. Nel 2015, l'Italia ha presentato quattro rapporti: il

XIX e XX rapporto congiunto al Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale; il VI rapporto al Comitato contro la tortura; il VI rapporto al Comitato diritti umani (civili e politici); il VII rapporto Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne. L'Italia ha inoltre ricevuto le osservazioni conclusive del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, nonché la visita del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura.

Cooperazione dell'Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite

Comitato	Totale rapporti presentati	Ultimo rapporto presentato	Ultime osservazioni conclusive	Reporting status
CERD	20	Febbraio 2015	-	XIX e XX rapporto congiunto: presentato e in attesa di discussione
CESCR	5	Agosto 2012	Ottobre 2015	VI rapporto: da presentare nell'ottobre 2020
CCPR	6	Ottobre 2015	-	VI rapporto: presentato e in attesa di discussione
CEDAW	7	Ottobre 2015	-	VII rapporto: presentato e in attesa di discussione
CAT	6	Ottobre 2015	-	VI rapporto: presentato e in attesa di discussione
CRC	4	Gennaio 2009	Ottobre 2011	V e VI rapporto congiunto: da presentare nell'aprile 2017
OP - AC	2	Gennaio 2009	Ottobre 2011	Informazioni sull'implementazione del Protocollo da includere nel V e VI rapporto congiunto
OP - SC	2	Gennaio 2009	Ottobre 2011	Informazioni sull'implementazione del Protocollo da includere nel V e VI rapporto congiunto
CRPD	1	Novembre 2012	-	I rapporto: presentato e in attesa di discussione
CED	-	-	-	I rapporto: da presentare in data da definire

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 54^a (23 febbraio-6 marzo), 55^a (1-19 giugno) e 56^a (21 settembre-9 ottobre). Nel corso della 54^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Gambia, Paraguay, Tajikistan; nella 55^a quelli di Cile, Irlanda, Kirgizstan, Mongolia, Thailandia, Uganda, Venezuela; nella 56^a quelli di Burundi, Grecia, Guyana, Iraq, Italia, Marocco, Sudan. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	V rapporto
Data prevista per la presentazione del rapporto	30/06/2009
Data effettiva della presentazione del rapporto	09/08/2012
Rapporto	E/C.12/ITA/5
Lista dei temi	E/C.12/ITA/Q/5
Risposta alla lista dei temi	E/C.12/ITA/Q/5/Add.1
Sintesi della discussione	E/C.12/2015/SR.57; E/C.12/2015/SR.58
Osservazioni conclusive	E/C.12/ITA/CO/5
Data della discussione del rapporto	25 settembre 2015, durante la 56 ^a sessione del Comitato (21 settembre-9 ottobre)

Il Comitato ha esaminato il quinto rapporto periodico dell'Italia nel corso della sua 56^a sessione (21 settembre-9 ottobre 2015), al termine della quale sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.

- *Attuazione del Patto*. Il Comitato raccomanda al Governo l'adozione di misure finalizzate all'adeguamento del diritto interno ai precetti del Patto, in grado di rendere effettivi i diritti economici, sociali e culturali nelle corti domestiche.

- *Misure di austerità*. Il Comitato constata che le misure di austerità adottate dal Governo in risposta alla crisi finanziaria hanno influito negativamente sul livello di protezione dei diritti economici, sociali e culturali e raccomanda al Governo di condurre una revisione delle misure tutt'ora in vigore finalizzata a garantire la tutela dei diritti contenuti nel Patto.

- *Corruzione*. Il Comitato raccomanda al Governo di aumentare gli sforzi per contrastare la corruzione, garantendo la trasparenza e l'indipendenza delle istituzioni anti-corruzione e assicurando un'effettiva attuazione della legge anti-corruzione. A tal fine, il Comitato incoraggia il Governo ad allocare risorse maggiori alla lotta a tale fenomeno, ad implementare politiche a tolleranza zero e ad assicurare l'effettiva protezione delle vittime, degli informatori e dei loro avvocati.

- *Istituzione nazionale per i diritti umani*. Il Comitato denuncia il ritardo dell'Italia nell'istituire una istituzione nazionale per i diritti umani e raccomanda al Governo di provvedere entro tempi brevi.

- *Non discriminazione ed eguaglianza*. Il Comitato incoraggia l'Italia ad adottare una legge completa sull'anti-discriminazione in grado di garantire la protezione degli individui contro tale minaccia nel godimento dei diritti economici, sociali e culturali. La discriminazione contro persone con disabilità e il tema dell'eguaglianza uomo donna necessitano di interventi specifici. Permane il problema della violenza contro le donne, in risposta al quale lo Stato deve assicurare l'effettiva implementazione della legislazione presente e di piani di azione adeguatamente finanziati.

- *Lavoro*. In tale ambito, il Comitato rileva quattro aree di intervento fondamentali: lotta alla disoccupazione, contrasto all'economia informale, garanzia di condizioni di lavoro giuste e favorevoli, garanzia del diritto allo sciopero e dei diritti delle organizzazioni sindacali.

- *Sicurezza sociale*. Il Comitato condanna i tagli alla spesa e ai servizi sociali e invita il Governo ad adottare al più presto misure volte a ristorare le allocazioni finanziarie ai principali fondi nazionali per l'intervento sociale, assicurando in tal modo a tutti servizi sociali essenziali su base non discriminatoria.

- *Povertà*. Il Comitato rileva con preoccupazione il crescente tasso di povertà e suggerisce al Governo di prestare particolare attenzione alla povertà infantile e presente nelle regioni del sud Italia, garantendo supporti sociali ed economici a famiglie vulnerabili e sviluppando programmi di riduzione della povertà basati sui diritti umani.

- *Diritto all'abitazione*. Il Comitato raccomanda l'adozione di una legislazione nazionale sugli alloggi, volta a soddisfare i bisogni di famiglie povere o a basso reddito.

- *Diritto alla salute*. Il Comitato, dopo aver evidenziato forti disparità regionali e l'effetto negativo delle misure di austerità adottate, richiede al Governo di assicurare un equo accesso ai servizi sanitari di base, indipendentemente dalla situazione socio-economica degli individui, e valutare l'impatto dei tagli alla sanità su gruppi svantaggiati ed emarginati.

- *Diritto all'educazione*. Il Comitato raccomanda al Governo di adottare politiche volte a ridurre il tasso di abbandono scolastico e garantire il diritto a un'educazione inclusiva per bambini con disabilità e appartenenti a gruppi svantaggiati ed emarginati.

- *Gruppi vulnerabili*. Migranti, richiedenti asilo, rifugiati. Il Comitato raccomanda al Governo di: interrompere le pratiche illegali di respingimento; intensificare gli sforzi per garantire il pieno godimento dei diritti economici, sociali e culturali; incrementare il numero di centri di accoglienza; rafforzare la cooperazione internazionale; assicurare l'accesso ai servizi base.

- *Rom*. Il Comitato raccomanda al Governo di implementare efficacemente la Strategia Nazionale sull'inclusione di Rom, Sinti e Caminanti (2012), garantendo loro i servizi sociali di base.

- *Diritti culturali*. Il Comitato si rammarica della mancanza di informazioni riguardanti l'effettivo godimento dei diritti culturali in Italia e raccomanda al Governo di garantire a tutti il diritto di partecipare alla vita culturale del Paese, tutelando i membri di gruppi svantaggiati ed emarginati.

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 113^a (16 marzo-2 aprile), 114^a (29 giugno-24 luglio) e 115^a (19 ottobre-6 novembre). Nel corso della 113^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Cambogia, Costa d'Avorio, Croazia, Cipro, Monaco, Federazione Russa; nella 114^a i rapporti di Canada, Francia, Spagna, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Regno Unito, Uzbekistan, Venezuela; nella 115^a i rapporti di Austria, Benin, Grecia, Iraq, Repubblica di Corea, San Marino, Suriname. Nel corso dell'anno non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell'ottobre 2015.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	VI rapporto
Data prevista per la presentazione del rapporto	31/10/2009
Data effettiva della presentazione del rapporto	08/10/2015
Rapporto	CCPR/C/ITA/6

Nel rapporto, l'Italia espone le principali misure legislative, amministrative e giudiziarie poste in essere tra il 2007 e il 2015 per dare applicazione al Patto internazionale sui diritti civili e politici. In particolare, nell'arco di tempo considerato, l'Italia afferma di aver posto specifica attenzione ai seguenti aspetti: diritti dei migranti e gestione del fenomeno migratorio; miglioramento del sistema giudiziario e snellimento dei procedimenti giudiziari; riduzione del sovraffollamento carcerario; potenziamento delle salvaguardie giuridiche; diritti delle persone private della libertà personale; chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari; integrazione delle popolazioni rom e sinti; uguaglianza di genere.

1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 54^a (20 aprile-15 maggio), 55^a (27 luglio-14 agosto) e 56^a (9 novembre-9 dicembre). Nel corso della 54^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Colombia, Congo, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Romania, Serbia, Spagna, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia; nella 55^a i rapporti di Iraq, Slovacchia, Svizzera; nella 56^a quelli di Austria, Azerbaigian, Cina, Danimarca, Giordania, Liechtenstein. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell'ottobre 2015.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	VI rapporto
Data prevista per la presentazione del rapporto	15/07/2015
Data effettiva della presentazione del rapporto	21/10/2015
Rapporto	CAT/C/ITA/5-6

Nel rapporto, l'Italia espone le principali misure legislative, amministrative e giudiziarie poste in essere tra il 2008 e il 2015 per dare applicazione alla Convenzione contro la tortura. In particolare, nell'arco di tempo considerato, l'Italia afferma di aver posto specifica attenzione ai seguenti aspetti: miglioramento del sistema giudiziario; riduzione del sovraffollamento carcerario; diritti delle persone private della libertà personale; chiusura degli ospedali

psichiatrici giudiziari; istituzione del meccanismo preventivo nazionale.

Si segnala, inoltre, che il Sottocomitato per la prevenzione della tortura ha effettuato la sua prima visita in Italia dal 16 al 22 settembre 2015. La delegazione ha visitato, in particolare, diverse strutture che detengono i migranti a Roma, Trapani, Pozzallo, Torino e Bari, e ha condotto colloqui privati e confidenziali con alcuni detenuti. Gli esperti hanno anche incontrato i funzionari del Governo, la Commissione diritti umani del Senato, rappresentanti delle organizzazioni internazionali e della società civile, al fine di potenziare gli sforzi delle autorità per prevenire la tortura e gli altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti nel contesto della detenzione delle persone migranti.

1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 86^a (27 aprile-15 maggio), 87^a (3-28 agosto) e 88^a (23 novembre-11 dicembre). Nel corso della 86^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Francia, Germania, Guatemala, Sudan; nella 87^a i rapporti di Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Niger, Norvegia, Suriname, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia; nella 88^a quelli di Egitto, Santa Sede, Lituania, Mongolia, Slovenia, Turchia. Nel corso dell'anno, non sono state adottate *General recommendations*.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nel febbraio 2015.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	IX e XX rapporto congiunto
Data prevista per la presentazione del rapporto	04/02/2015
Data effettiva della presentazione del rapporto	06/02/2015
Rapporto	CERD/C/ITA/19-20

Nel rapporto, l'Italia espone le principali misure legislative, amministrative e giudiziarie poste in essere tra il 2013 e il 2015 per dare applicazione alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, con particolare riferimento a rifugiati e sfollati, non cittadini, e minoranze, incluse le persone di appartenenti alla popolazione rom.

1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 60^a (16 febbraio-6 marzo), 61^a (6-24 luglio) e 62^a (26 ottobre-20 novembre). Nel corso della 60^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Azerbaigian, Danimarca, Ecuador, Eritrea, Gabon, Kirgizstan, Maldive, Tuvalu; nella 61^a quelli di Bolivia, Croazia, Gambia, Namibia, Saint Vincent e Grenadines, Senegal, Spagna, Vietnam; nella 62^a quelli di Libano, Liberia, Madagascar, Malawi, Portogallo, Federazione Russa,

Slovacchia, Slovenia, Timor-Est, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan. E' stata inoltre adottata la *General recommendation* n. 33 sull'accesso delle donne alla giustizia.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell'ottobre 2015.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	VII rapporto
Data prevista per la presentazione del rapporto	01/07/2015
Data effettiva della presentazione del rapporto	27/10/2015
Rapporto	CEDAW/C/ITA/7

Nel rapporto, l'Italia espone le principali misure legislative, amministrative e giudiziarie poste in essere tra il 2008 e il 2015 per dare applicazione alla Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. In particolare, nell'arco di tempo considerato, l'Italia afferma di aver posto specifica attenzione ai seguenti aspetti: violenza di genere; tratta e sfruttamento; matrimoni precoci; mutilazioni genitali; lavoro; equa condivisione delle responsabilità tra uomo e donna; educazione e lotta agli stereotipi di genere; salute; partecipazione delle donne nei processi decisionali politici ed economici; immigrazione.

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2015 il Comitato ha svolto tre sessioni: 68^a (12-30 gennaio), 69^a (18 maggio - 5 giugno) e 70^a (14 settembre-2 ottobre). Nel corso della 68^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Colombia, Repubblica Dominicana, Gambia, Iraq, Giamaica, Mauritius, Svezia, Svizzera, Turkmenistan, Tanzania, Uruguay; nella 69^a i rapporti di Eritrea, Etiopia, Ghana, Honduras, Messico, Paesi Bassi; nella 70^a i rapporti di Bangladesh, Brasile, Cile, Kazakhstan, Polonia, Timor-Est, Emirati Arabi Uniti. E' stato inoltre adottato il *General comment* n. 19 sulla spesa pubblica e i diritti del bambino.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel settembre 2011, nel corso della sua 58^a sessione (v. *Annuario 2012*, pp. 155-159). L'Italia è tenuta a presentare il suo quinto e sesto rapporto congiunto nel 2017.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2015 il Comitato ha svolto due sessioni, la 13^a (25 marzo - 17 aprile) e la 14^a (17 agosto-4 settembre). Nel corso della 13^a sessione sono stati analizzati i rapporti di: Isole Cook, Croazia, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Germania, Mongolia, Turkmenistan; nella 14^a i rapporti di Brasile, Unione Europea, Gabon, Kenya, Mauritius, Qatar, Ucraina. Nel corso dell'anno non

sono stati adottati *General comments*.

L'Italia ha presentato, ma non ancora discusso, il suo rapporto iniziale nel novembre 2012 (v. *Annuario 2013*, pp. 142-150).

1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2015 il Comitato ha svolto due sessioni, l'8ª (2-13 febbraio) e la 9ª (7-18 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive relative a Armenia, Messico, Serbia (8ª sessione), Iraq e Montenegro (9ª sessione).

La data di presentazione del primo rapporto periodico dell'Italia deve essere ancora definita.

1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti

Nel 2015 il Comitato ha svolto due sessioni, la 22ª (13-24 aprile) e la 23ª (31 agosto-9 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive relative a Kirgizstan, Perù, Sri Lanka, Uganda (22ª sessione), Guinea, Seychelles, Timor-Est (23ª sessione). Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l'OIL è la prima agenzia specializzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946.

L'OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. L'OIL, inoltre, è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche e i programmi dell'Organizzazione. Fanno parte dell'OIL 187 Stati.

Dalla sua istituzione, l'OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l'OIL ha individuato 8 convenzioni definite «fondamentali» (n. 29 sul lavoro forzato, 1930; n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948; n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione e di benefici tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale, 1951; n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; n. 111 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958; n. 138 sull'età minima di assunzione all'impiego, 1973; n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999) e 4 definite «prioritarie» (o «di governance»: n. 81 sull'ispezione del lavoro, 1947; n. 122 sulla

politica dell'impiego, 1964; n. 129 sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969; n. 144 sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976).

L'Italia è membro dell'OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 1937 si ritira dall'Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera definitiva, nel 1945. L'OIL è presente in Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin dal 1920, e con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 1965.

L'Italia ha ratificato 113 convenzioni adottate dall'OIL (di cui 82 in vigore e 31 denunciate), incluse le 8 fondamentali, le 4 prioritarie, nonché 101 delle 177 convenzioni tecniche.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2015, è reso disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianoideidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

Per monitorare l'applicazione delle convenzioni ratificate dagli Stati, l'OIL ha istituito nel 1926 il *Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni*, un organo costituito da venti eminenti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipendenti dai Governi e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede che ogni Stato membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, a livello giuridico e nella prassi, per l'applicazione di ogni convenzione ratificata. Allo stesso tempo, è tenuto ad inviare copia del rapporto alle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori che hanno il diritto di fornire ulteriori informazioni. I rapporti dei Governi vengono inizialmente esaminati dal Comitato di esperti, che può adottare due diverse tipologie di documenti: *osservazioni e richieste dirette*. Le osservazioni contengono commenti su questioni fondamentali che emergono dall'applicazione di una particolare convenzione da parte di uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del Comitato. Le richieste dirette, invece, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente tecnico, oppure sono finalizzate alla richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel rapporto annuale, ma sono direttamente comunicate ai Governi interessati.

Il Comitato, al termine dell'esame, sottopone alla *Conferenza internazionale del lavoro*, l'organo maggiormente rappresentativo dell'OIL, presso cui siedono tutti gli Stati membri dell'Organizzazione, un rapporto annuale, contenente le proprie osservazioni e raccomandazioni, che viene attentamente esaminato dal *Comitato della Conferenza sull'applicazione delle norme*, organo tripartito composto da rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori. In particolare, tale Comitato seleziona dal rapporto un certo numero di osservazioni per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa in queste osservazioni sono invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni davanti al Comitato della Conferenza. In molti casi, il Comitato della Conferenza adotta conclusioni in cui si raccomanda agli Stati di intraprendere azioni specifiche per porre rimedio ad un problema, invitare l'OIL a svolgere delle missioni nel proprio territorio o richiedere assistenza tecnica.

Nel corso del 2015, l'Italia è stata interessata da 6 richieste dirette e 3 osservazioni da parte del Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni.

Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informazioni sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all'implementazione delle seguenti convenzioni: n. 71 - Pensioni dei marittimi; n. 81 - Ispezione del lavoro; n. 108 - Documenti di identità dei marittimi; n. 129 - Ispezione del lavoro (agricoltura); n. 150 - Amministrazione del lavoro; n. 160 - Statistiche del lavoro.

Le osservazioni hanno riguardato le seguenti convenzioni: n. 81 - Ispezione del lavoro; n. 122 - Politica dell'impiego; n. 129 - Ispezione del lavoro (agricoltura).

Convenzione n. 81 sull'ispezione del lavoro: artt. 3.1 e 2, funzioni aggiuntive affidate agli ispettori del lavoro.

Il Comitato chiede al Governo italiano, ai sensi dell'articolo 3(2) della Convenzione, di garantire che le funzioni relative alla prevenzione dell'impiego di lavoratori stranieri in situazione irregolare non interferiscano con gli obblighi primari degli ispettori del lavoro, né pregiudichino in alcun modo la loro autorità e imparzialità.

Al Governo è chiesto di continuare a fornire informazioni sul modo in cui l'ispettorato del lavoro garantisce l'adempimento degli obblighi che hanno i datori di lavoro nei confronti dei lavoratori stranieri in situazione irregolare, in particolare in relazione a: stato di residenza (anche a seguito della depenalizzazione del reato di immigrazione irregolare); regolarizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori stranieri irregolari; diritti che vengono loro riconosciuti a seguito della loro identificazione (numero di casi in cui è stato regolarizzato il loro rapporto di lavoro, numero di casi in cui i loro salari arretrati e gli altri benefici sono stati interamente pagati, ecc.).

Infine, prendendo nota delle indicazioni fornite dal Governo secondo cui i carabinieri hanno la facoltà di effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro in completa autonomia, il Comitato chiede al Governo di fornire informazioni sulle misure adottate al fine di garantire che la cooperazione degli ispettori del lavoro con i carabinieri sia compatibile con la finalità espresse dalla Convenzione.

Convenzione n. 122 sulla politica dell'impiego: artt. 1, 2 e 3, misure per alleviare l'impatto della crisi.

Il Comitato chiede all'Italia di fornire informazioni in relazione ai seguenti aspetti: il modo in cui il Governo garantisce, in consultazione con le parti sociali, un approccio globale alle politiche per l'occupazione, al fine di migliorare la situazione dell'occupazione e promuovere una crescita inclusiva; l'impatto delle recenti misure adottate per promuovere l'occupazione giovanile; l'impatto delle politiche di istruzione e di formazione, compresa la riforma dell'apprendistato, sulle possibilità di occupazione di giovani ed altre categorie di lavoratori vulnerabili; le misure adottate per promuovere un impiego produttivo attraverso le cooperative.


Convenzione n. 129 sull'ispezione del lavoro (in agricoltura).

Il Comitato prende atto che, secondo le informazioni fornite dal Governo, anche nel settore agricolo le ispezioni del lavoro hanno continuato a concentrarsi sulla lotta contro il lavoro sommerso, che riguarda soprattutto i lavoratori extracomunitari in situazione irregolare. Nel 2013, durante operazioni straordinarie condotte, nel settore agricolo, dalla Direzione generale per i servizi ispettivi e dal Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, sono stati ispezionati 5.652 posti di lavoro e individuati 768 lavoratori in situazione irregolare. Il Comitato chiede al Governo di continuare a fornire informazioni sulle attività dei servizi di ispezione del lavoro in agricoltura.

Nel corso del 2015, nessuna di queste osservazioni è stata selezionata dal

Comitato della Conferenza sull'applicazione delle norme per una discussione più approfondita.

Il bilancio generale dell'OIL è strutturato su tre linee di finanziamento: il budget ordinario, il contributo volontario ulteriore al budget ordinario (c.d. *Regular Budget Supplementary Account*) e le risorse per la cooperazione tecnica. Come negli anni precedenti, anche nel 2015 l'Italia ha contribuito al 4,5% del budget ordinario dell'OIL, con una somma pari a circa 17 milioni di franchi svizzeri. Nel biennio 2015-2016, l'Italia ha elargito un ulteriore contributo volontario al budget ordinario pari a 485.000 dollari, figurando tra gli otto Paesi donatori, insieme a Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Infine, nel 2015 l'Italia ha contribuito alle risorse per la cooperazione tecnica dell'OIL, stanziando circa 2,4 milioni di dollari (v. grafico seguente).



1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

I diritti umani che rientrano nella competenza dell'UNESCO sono il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono rilevanti anche il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di ricercare, ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi strumento e al di là delle frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, il diritto alla libertà di assemblea e di associazione il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione.

L'Italia è Stato membro dell'UNESCO dal 1948. Nel 2015, il Rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNESCO è l'Amb. Vincenza Lomonaco.

Dalla sua istituzione, l'UNESCO ha adottato 28 convenzioni; l'Italia ne ha ratificate 20.

L'elenco completo delle convenzioni, aggiornato a dicembre 2015, è reso disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26^a Conferenza generale dell'UNESCO ha istituito il Programma internazionale per la cooperazione universitaria (*IUC - International University Cooperation*). Il Programma si adopera per favorire la nascita di una rete di centri di eccellenza (Cattedre UNESCO) in grado di realizzare programmi di insegnamento e di ricerca avanzati in discipline connesse alle politiche dell'UNESCO, con particolare riferimento alle tematiche della pace, dei diritti umani, della democrazia e del dialogo interculturale. Sono oltre 680 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; nel 2015 in Italia sono presenti 21 Cattedre (una in più rispetto al 2014), di cui 3 si occupano in maniera specifica di diritti umani, riportandone la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, democrazia e pace», istituita nel 1999 presso l'Università degli studi di Padova (titolare: Antonio Papisca); Cattedra «Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale», istituita nel 2003 presso l'Università degli studi di Bergamo (titolare: Stefania Gandolfi); Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 2009 presso l'Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università Europea di Roma (titolare: Alberto García Gómez).

In tema di bioetica, presso l'UNESCO operano due comitati: il Comitato internazionale di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC).

L'IBC è stato istituito nel 1993, grazie soprattutto all'impegno dell'allora Direttore generale dell'UNESCO Federico Mayor, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenienti da diverse aree geografiche e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel seguire il progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto per la dignità umana e i diritti umani e nello stimolare la riflessione sugli aspetti etici e giuridici sollevati dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa prospettiva, ha preparato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più importante dei quali è la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta all'anno su convocazione del Direttore generale dell'UNESCO. Nel 2015, il Presidente del Comitato è Stefano Semplici, ordinario di Filosofia a morale presso l'Università di Roma «Tor Vergata» e membro del Comitato dal 2008.

L'IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'IBC. È composto da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell'UNESCO, i cui rappresentanti si incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccomandazioni dell'IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Stati membri dell'UNESCO. Nel 2015 l'Italia non ha fatto parte dell'IGBC.

Come negli anni passati, anche nel 2015 l'Italia ha contribuito al 4,5% circa del budget ordinario dell'UNESCO (che copre le spese ordinarie per il mantenimento dello staff e per le attività principali dell'Organizzazione), con una somma pari a circa 14,4 milioni di dollari, figurando al settimo posto tra i principali contributori dell'Organizzazione. Inoltre, sempre nel 2015 l'Italia

figura al sesto posto (dopo Giappone, Unione Europea, Svezia, Repubblica di Corea e Cina) per contributi volontari (con cui vengono finanziati i programmi pluriennali di cooperazione gestiti dall'UNESCO), con un contributo di 4,5 milioni di dollari (- 1,2 milioni di dollari rispetto al 2014 e 2013; - 3,6 milioni rispetto al 2012 e - 6,6 milioni rispetto al 2011).

Machinery dell'UNESCO

Nel corso del 2015, l'Italia non è stata interessata dai meccanismi di monitoraggio da parte dell'Organizzazione.

1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

Istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada, la FAO ha sede a Roma. Dal 1° gennaio 2012 Direttore generale dell'Organizzazione è José Graziano da Silva (Brasile). L'Italia è attualmente in carica al Consiglio FAO, con un mandato triennale iniziato il 1° luglio 2014. Il budget dell'Organizzazione per il biennio 2014-2015 è di 2,4 miliardi di dollari di contributi volontari a cui si aggiungono approssimativamente 1,4 miliardi di dollari di contributi volontari.

Al 31 marzo 2016, l'Italia risulta essere il settimo maggiore contribuente della FAO con quasi 11 milioni di dollari di contributo. L'Italia, inoltre, collabora con la FAO mediante il Programma di cooperazione FAO/Italia, le cui componenti principali, finanziate dai contributi volontari italiani, sono il Programma tradizionale; il Fondo fiduciario italiano per la sicurezza alimentare e il programma di cooperazione decentrata.

1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Obiettivo primario dell'Organizzazione, istituita nel 1948, è il conseguimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute, intesa non come assenza di malattia ma come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale.

In Italia sono presenti due uffici dell'OMS (Roma e Venezia) mentre sono attualmente accreditati 25 Centri collaboratori. Questi ultimi, istituzioni specializzate a cui l'OMS non elargisce alcun finanziamento, sono individuati dal Direttore generale dell'OMS e fanno parte di una rete mondiale di supporto all'organizzazione nei vari ambiti medico-scientifici. In Italia la loro attività viene coordinata dal Ministero della salute.

1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Istituito dall'Assemblea generale nel 1965, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) assume il ruolo di agenzia centrale di coordinamento e finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle Nazioni Unite.

L'azione dell'UNDP persegue l'obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull'eguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani. Il Programma svolge attività di ricerca e analisi, elabo-

rando studi e rapporti. Tra i più significativi si segnalano il Rapporto annuale sullo sviluppo umano e quello relativo allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio. A questi ultimi, il cui termine era stato fissato al 2015, fanno ora seguito gli Obiettivi di sviluppo sostenibile individuati nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015.

1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)

La sua missione è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una partnership globale per lo sviluppo di progetti e attività a tutela dell'ambiente affinché le Nazioni e i popoli possano migliorare la propria qualità di vita senza compromettere quella delle generazioni future.

L'attuale Direttore generale è Achim Steiner. Rappresentante presso l'UNEP e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Massoni Mauro.

1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)

Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, UN-HABITAT è investito della missione di favorire un'urbanizzazione sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto ad un'abitazione dignitosa. L'attuale Direttore generale è Joan Clos (Spagna); rappresentante presso l'UN-HABITAT e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Massoni Mauro.

UN-HABITAT lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavolata con UNACLA, il Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità locali. Quest'ultimo è costituito da sindaci e rappresentanti di organizzazioni ombrello di autorità locali scelti dal Direttore generale di UN-HABITAT sulla base della loro expertise e impegno nell'attuare l'agenda delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani.

1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

L'UNICEF è il fondo permanente delle Nazioni Unite a cui è assegnato il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambini, bambine e adolescenti con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita. Dal 1° maggio 2010 il Direttore esecutivo è l'americano Anthony Lake.

In Italia, presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, si trova il Centro di ricerca dell'UNICEF. Inoltre, sin dal 1974, opera nel Paese il Comitato italiano per l'UNICEF, organizzazione non-governativa la cui attività è regolata da un accordo di cooperazione sottoscritto con l'UNICEF internazionale. Dal novembre 2011 ne è Presidente Giacomo Guerrera.

Per quanto riguarda il contributo finanziario al Fondo dell'Italia nell'anno in esame, la classifica dei Paesi donatori redatta dall'UNICEF posiziona il Paese al 17° posto.

1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale

Tra le 22 organizzazioni intergovernative a carattere universale o regionale che godono dello status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e vi mantengono uffici permanenti di rappresentanza, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni risulta particolarmente attiva nelle tematiche collegate ai diritti umani.

1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

Istituita nel 1951, è la principale organizzazione intergovernativa che si occupa di problematiche migratorie. La sua missione è quella di favorire una migrazione ordinata fondata sul rispetto della dignità umana e a tale scopo essa collabora con i Governi e la società civile.

A Roma è situato il Centro di coordinamento OIM per i Paesi dell'area mediterranea mentre le principali attività degli Uffici OIM in Italia riguardano: servizi di informazione in materia di immigrazione; orientamento alla migrazione per lavoro e integrazione sociale; contrasto alla tratta di esseri umani e assistenza alle vittime; ricongiungimenti familiari; progetti volti a favorire la prevenzione della diffusione dell'HIV e a promuovere la considerazione delle implicazioni sanitarie della migrazione; progetti di migrazione e sviluppo e valorizzazione della diaspora africana in Italia; assistenza al ritorno volontario e reinserimento nelle aree di origine di migranti vulnerabili, cittadini provenienti da Paesi residenti in Italia e stranieri irregolari.

L'OIM è presente in Sicilia, Puglia e Calabria nei luoghi degli sbarchi e presso i Centri per migranti dove fornisce informazioni sulle procedure e sugli eventuali rischi legati a una permanenza irregolare in Italia, svolgendo altresì un lavoro di monitoraggio all'interno delle strutture. Insieme a UNHCR, Save the Children e Croce Rossa italiana, l'OIM opera nell'ambito di *Praesidium*, progetto finanziato dal Ministero dell'interno italiano. Nel 2015 l'Organizzazione è stata attiva in Italia anche nell'ambito di numerose altre iniziative quali «Pruma», progetto per la promozione del ricongiungimento familiare per i minori non accompagnati richiedenti asilo, entro il Regolamento Dublino; «Oltre i confini», progetto volto ad assistere i cittadini stranieri detenuti nelle strutture penitenziarie della Sicilia con l'obiettivo di assicurare loro servizi mirati a favorirne l'accesso a misure alternative/sostitutive e percorsi personalizzati di reinserimento sociale e lavorativo; «Family Tracing», attività di indagini familiari e di organizzazione del ritorno volontario assistito dei minori stranieri non accompagnati. Infine, da segnalare la pubblicazione del Rapporto sulle vittime di tratta nell'ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare in Italia relativamente al periodo aprile 2014 - ottobre 2015.

2. Consiglio d'Europa

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d'Europa (CoE, 47 Stati membri) costituisce il primo e più avanzato sistema di promozione e protezione dei diritti umani a livello regionale. Il Rappresentante permanente dell'Italia al Consiglio d'Europa è l'Amb. Manuel Jacoangeli. Il 23 giugno 2015 l'Assemblea parlamentare del CoE ha eletto per un secondo mandato Gabriella Battaini-Dragoni nella posizione di vice-Segretario Generale dell'Organizzazione.

Nel 2015, l'Italia ha contribuito complessivamente alle attività del CoE per un totale di 34.900.364 euro di cui 27.369.609 euro per il bilancio ordinario (nel 2014 il contributo complessivo è stato di 35.094.389 euro di cui euro 27.249.984 per il bilancio ordinario). Nel 2015, i contributi volontari versati dall'Italia sono ammontati a euro 583.980 (euro 500.460 nel 2014).

Nelle pagine che seguono sono illustrate, con riferimento all'Italia, le attività dell'Assemblea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di sei organismi istituiti in virtù di trattato: Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tortura, Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani; Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; di quattro organi creati dal Comitato dei Ministri: Commissario europeo per i diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto e il Gruppo di Stati contro la corruzione.

2.1 Assemblea parlamentare

All'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), formata da delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per l'Italia 18 membri del Senato e della Camera dei Deputati; altrettanti sono i membri supplenti.

La PACE è un forum di discussione sulle principali questioni sottostanti al mandato dell'Organizzazione e ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni internazionali elaborate in questo contesto. Essa elegge i giudici della Corte europea dei diritti umani, il Commissario per i diritti umani, il Segretario Generale del CoE e il suo vice.

Questi i membri e membri supplenti (s) italiani della PACE nel corso del 2015: Ferdinando Aiello (s), Francesco Maria Amoroso (s), Anna Ascani, Deborah Bergamini, Anna Maria Bernini, Maria Teresa Bertuzzi, Tamara Blazina (s), Nunzia Catalfo, Elena Centemero, Massimo Cervellini (s), Khalid Chaouki (s), Vannino Chiti, Eleonora Cimbri (s), Paolo Corsini, Celeste Costantino, Luca D'Alessandro (s), Cristina De Pietro (s), Manlio Di

Stefano, Sergio Divina, Claudio Fazzino (s), Giuseppe Galati (s), Adriana Galgano (s), Adele Gambaro, Florian Kronbichler, Francesco Maria Giro, Carlo Lucherini (s), Emanuela Munerato (s), Luis Alberto Orellana (s), Laura Puppato (s), Lia Quartapelle Procopio (s), Andrea Rigoni, Vincenzo Santangelo, Milena Santerini, Maria Edera Spadoni (s), Francesco Verducci (s), Sandra Zampa (s).

Il Presidente della delegazione italiana è Michele Nicoletti, che è anche uno dei 20 Vicepresidenti dell'Assemblea. Con riferimento al ruolo di parlamentari italiani nelle varie commissioni della PACE, Elena Centemero è Presidente della Commissione eguaglianza e non-discriminazione; Adele Gambaro è Prima Vicepresidente della Commissione cultura, scienza, educazione e media; Andrea Rigoni è Presidente della Sottocommissione sulla cooperazione con i Paesi non-europei di origine e transito (Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati); Maria Edera Spadoni è Presidente della Sottocommissione sull'eguaglianza di genere (Commissione eguaglianza e non-discriminazione).

Per quanto riguarda le attività dei membri italiani della PACE nel corso del 2015, si segnalano due rapporti presentati alle relative commissioni sulla base dei quali la PACE ha adottato altrettante risoluzioni: il rapporto di Michele Nicoletti alla Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati sul tema *Dopo Dublino – Il bisogno urgente di un vero sistema regionale per l'asilo* (rapporto presentato il 10 settembre, la collegata risoluzione 2072 è stata adottata dalla PACE il 29 settembre 2015); il rapporto di Milena Santerini alla Commissione eguaglianza e non-discriminazione sul tema *Riconoscere e prevenire il neo-razzismo* (rapporto presentato l'8 giugno 2015, la collegata risoluzione 2069 è stata adottata dalla PACE il 26 giugno 2015).

2.2 Comitato dei Ministri

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto dai rappresentanti dei 47 Stati membri che esercita, tra le altre, funzioni di *standard setting* e *follow-up*.

Il CM adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia su questioni per le quali ha concordato una politica comune sia – in conformità al proprio ruolo nell'implementazione della Carta sociale europea (art. 29) – allo scopo di richiedere a taluni Stati di adattare il diritto interno e le politiche pubbliche alle disposizioni contenute nella Carta. Inoltre, ha la responsabilità finale nel monitoraggio della Convenzione-quadro per le minoranze nazionali (art. 26). In questo contesto adotta risoluzioni specifiche per Paese basate sui pareri del Comitato consultivo della Convenzione-quadro.

Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani, il CM ha la funzione di supervisionare l'esecuzione delle sentenze della Corte, assicurandosi che gli Stati membri agiscano in conformità con i giudizi espressi dalla stessa. Il Comitato pone termine a ciascun caso adottando una risoluzione conclusiva. Infine, il CM può adire la Corte affinché si pronunci su questioni relative a difficoltà d'interpretazione delle sentenze della Corte stessa che ne ostacolano l'esecuzione e, se ritiene che uno Stato rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva, può deferire alla Corte la questione.

Nel corso del 2015, il CM ha adottato 16 risoluzioni conclusive sullo stato di esecuzione delle sentenze della CtEDU da parte dell'Italia: CM/

ResDH(2015)246 sul caso *Andreoletti* e su altri 27 casi, CM/ResDH(2015)247 sul caso *A. C.* e su altri 148 casi, CM/ResDH(2015)203 sul caso *Dhabbi*, CM/ResDH(2015)204 sul caso *Ben Khemais* e su altri 3 casi, CM/ResDH(2015)205 sul caso *M. e altri* (c. Italia e Bulgaria), CM/ResDH(2015)206 sul caso *Umberto e Pierpaolo Pedicini*, CM/ResDH(2015)178 sul caso *Caldarella*, CM/ResDH(2015)176 sul caso *Godelli*, CM/ResDH(2015)177 sul caso *Moretti e Benedetti*, CM/ResDH(2015)155 su 34 casi, CM/ResDH(2015)107 sul caso *Di Pasquale*, CM/ResDH(2015)108 sul caso *Kollcaku*, CM/ResDH(2015)70 sul caso *De Carolis e Lolli*, CM/ResDH(2015)69 sul caso *Marturana*, CM/ResDH(2015)28 sul caso *Ciobanu* (c. Romania e Italia), CM/ResDH(2015)122 sul caso *Canestrari e Uguccioni* e su altri 2 casi.

Con riferimento alle attività di monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze emesse dalla CtEDU contro l'Italia ancora aperte, il Comitato dei Ministri ha adottato tre decisioni nel corso del 2015.

Il giorno 24 settembre 2015, durante la 1236^a sessione, il CM ha adottato una decisione sul gruppo di casi *Mostacciuolo* e sul caso *Gaglione e altri* (CM/Del/Dec(2015)1236/10), concernenti il problema strutturale dell'Italia circa il pagamento dei risarcimenti previsti in esecuzione delle sentenze della CtEDU. Con riferimento all'ammontare dei risarcimenti «Pinto», il CM nota con soddisfazione che le autorità italiane assegnano ora in modo coerente, ai sensi della legge «Pinto», pagamenti conformi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e decide quindi di terminare la supervisione di 34 casi riguardanti esclusivamente questo aspetto (CM/ResDH(2015)155).

Con riferimento al ritardo nel pagamento dei risarcimenti previsti dalla legge «Pinto», il Comitato nota con interesse le misure adottate dalle autorità italiane che includono lo stanziamento di significativi fondi addizionali al Ministero della giustizia per il pagamento dei risarcimenti assegnati nel periodo 2015-2017, nonché l'ampliamento delle risorse umane a disposizione del Ministero a tale fine. Nota con soddisfazione che queste misure hanno una significativa possibilità di bloccare l'afflusso di nuovi ricorsi ripetitivi alla CtEDU riguardanti ritardi nel pagamento di tali risarcimenti. Le autorità italiane sono quindi invitate a tenere il Comitato informato circa l'impatto di queste misure sul pagamento sia degli arretrati che derivano dall'applicazione della legge «Pinto» sia delle nuove somme stanziare, nonché a fornire informazioni sul pagamento dei risarcimenti da parte di altri ministeri coinvolti. Con riferimento alla lunghezza dei procedimenti «Pinto», il CM nota le informazioni addizionali fornite dalle autorità italiane circa l'impatto della procedura semplificata introdotta nel 2012 per ridurre la lunghezza dei procedimenti in questione, e afferma che tale lunghezza procedurale deve essere valutata in modo più approfondito. Infine, con riferimento alla riforma del procedimento «Pinto», il CM nota con interesse le misure introdotte dall'Italia nel 2013 circa la gestione del bilancio del Ministero della giustizia al fine di superare i limiti di bilancio imposti nella legge «Pinto» e invita le autorità a chiarire il futuro di queste misure e in che modo il problema del limite di bilancio statutario sarà risolto nel lungo periodo. Il CM invita inoltre le autorità a fornire informazioni sul finanziamento dei risarcimenti «Pinto» da parte di altri ministeri coinvolti. Il Comitato, infine, nota con interesse le informazioni ricevute a riguardo della creazione nel gennaio del 2015 di un gruppo di lavoro dedicato allo studio delle questioni sollevate dalla riforma della legge «Pinto» del

2012 che sono ancora rilevanti e richiede alle autorità di informarlo circa le misure già adottate o previste in quest'ambito.

L'8 dicembre 2015, durante la 1243^a sessione, il CM ha adottato una decisione sul caso *M.C. e altri* (CM/Del/Dec(2015)1243/H46-10) (v. *Annuario 2014*, pp. 240-241; *Annuario 2015*, p. 147). In essa, il CM ricorda che la sentenza in questione mette in luce un problema sistemico che deriva dal mancato pagamento della rivalutazione annuale della parte complementare dell'indennità accordata in forza della legge 201/1992 a soggetti emotrasfusi contagiati. In esecuzione della sentenza della CtEDU, le autorità italiane devono pagare a queste persone (o ai loro eredi) gli arretrati corrispondenti alla rivalutazione della parte complementare dalla data in cui l'indennità in questione è stata loro garantita, e assicurare che la stessa sia da quel momento soggetta ad una rivalutazione annuale. In quest'ambito il Comitato dei Ministri accoglie positivamente il fatto che, a seguito dello stanziamento di bilancio a tale fine, gli arretrati sono stati pagati secondo il programma presentato dalle autorità italiane al CM prima della fine del 2014. Inoltre, il Comitato prende nota delle assicurazioni fornite dalle autorità italiane relative al fatto che la parte complementare dell'indennità è ora soggetta a una rivalutazione annuale sulla base del tasso d'inflazione ed è pagata senza ritardi ai beneficiari. Il CM infine nota con soddisfazione che, a seguito degli stanziamenti garantiti alle Regioni dalla legge finanziaria per il 2015, gli arretrati da versare a queste ultime dovrebbero essere liquidati entro la fine del 2018. Invita quindi le autorità a fornire al Comitato, entro il 31 marzo 2016, informazioni sullo stato dei pagamenti eseguiti a livello regionale e sulle misure adottate per assicurare che le Regioni sottopongano la parte complementare dell'indennità a una rivalutazione annuale.

Nel corso della medesima sessione, il CM ha adottato una decisione anche sul gruppo di casi *Ceteroni* (CM/Del/Dec(2015)1243/H46-11) (v. *Annuario 2013*, p. 175). In essa, il Comitato nota con soddisfazione le disposizioni ad ampio raggio adottate e previste, le quali dimostrano la determinazione delle autorità italiane, al più alto livello istituzionale, a risolvere il problema dell'eccessiva durata dei procedimenti civili, e osserva che le misure in questione fanno parte di una strategia coerente e promettente coordinata dal Ministero della giustizia. Il CM invita le autorità italiane a fornire informazioni più dettagliate sulle misure adottate e sul contenuto di quelle previste in modo da acquisire un'immagine della situazione complessiva attuale e delle possibilità di sviluppo in quest'area. Il Comitato nota altresì che 27 corti di prima istanza italiane si sono distinte per aver cancellato l'arretrato e per aver ridotto la durata media dei procedimenti, e che risultati incoraggianti sono stati ottenuti con riferimento alla durata media dei procedimenti di divorzio e di separazione legale. Questi risultati dovrebbero continuare nel tempo a seguito delle misure legislative adottate e previste in quest'area specifica. Alla luce di queste considerazioni, il CM decide quindi di chiudere la supervisione dell'esecuzione di 149 casi che riguardano i procedimenti civili sotto la giurisdizione delle menzionate corti di prima istanza e 28 casi riguardanti procedimenti di divorzio (risoluzioni CM/ResDH(2015)246 e CM/ResDH(2015)247). Il Comitato incoraggia inoltre le autorità italiane a identificare altre aree specifiche dell'ambito processuale civile in cui l'adozione di misure mirate abbia già o potrebbe portare risultati positivi nel prossimo futuro.

Il 21 gennaio 2015, il CM ha adottato una risposta alla *raccomandazione 2047* del 2014, adottata dalla PACE sul tema *L'arrivo su larga scala di flussi misti di migranti sulle coste italiane* (v. *Annuario 2015*, pp. 144-145). In questo atto (CM/AS(2015)Rec2047 final) il Comitato afferma di aver preso in considerazione la richiesta, effettuata dalla PACE, di cominciare una riflessione sul modo migliore per introdurre una nuova fattispecie penale volta a sanzionare chi riceve benefici finanziari, direttamente o indirettamente, per trasportare persone in un'imbarcazione che non è sicura per tale fine e che può mettere a rischio la vita o causare morte o ferimento in mare. Il CM nota, tuttavia, che il crimine in questione è probabilmente già considerato nella legislazione della vasta maggioranza degli Stati membri del CoE, e che l'Unione Europea ha decretato un insieme di regole comprensive in quest'ambito. Il Comitato pone quindi l'attenzione sul Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria chiedendo agli Stati membri del CoE che non lo hanno ancora ratificato di procedere a questo fine. Con riferimento alle altre richieste effettuate dalla PACE nella raccomandazione in questione, il CM, facendo riferimento alla sentenza sul caso *Hirsi Jamaa* (v. *Annuario 2013*, pp. 275-277), considera che qualsiasi arrangiamento per rimpatriare in modo automatico delle persone verso un Paese non europeo, come suggerito nella raccomandazione, rischierebbe di contravvenire i requisiti della CtEDU. Similmente, alla richiesta della PACE di rendere la sentenza sul caso *Hirsi Jamaa* compatibile con il principio consolidato che ogni Stato membro del CoE ha diritto a mantenere il controllo sui propri confini e a garantire asilo o altre forme di protezione internazionale a chi possiede i requisiti necessari per accedervi, il CM osserva che la libertà degli Stati membri di pianificare le proprie politiche in materia d'immigrazione non li solleva dalle responsabilità di onorare il proprio impegno ai sensi della CEDU, e di ottemperare alle sentenze della Corte di Strasburgo in ciascun caso specifico. Sta infatti allo Stato rispondente trovare, sottoponendosi alla supervisione del CM, le modalità più appropriate per rispettare le sentenze della CtEDU e di adottare le proprie politiche migratorie di conseguenza. Infine, con riferimento alla richiesta effettuata dalla PACE di considerare la necessità di una revisione estensiva del «Regolamento di Dublino» e della sua attuazione, il CM afferma che, sebbene le attività del Consiglio d'Europa e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbiano ripercussioni concrete sul modo in cui tale regolamento è applicato, rivedere un regolamento dell'UE non rientra tra le responsabilità del CoE.

Il 15 aprile il CM ha adottato una risoluzione (CM/ResChS(2015)7) sulla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali relativa al reclamo collettivo nei confronti dell'Italia presentato nel febbraio del 2013 dall'Association for the Protection of All Children (APPROACH) Ltd (94/2013). Nella risoluzione, il CM prende atto della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali secondo cui, diversamente da quanto sostenuto dall'Associazione, l'Italia non ha violato l'art. 17(1) della Carta sociale europea (riveduta).

Infine, il 10 settembre il CM ha adottato la risoluzione CM/ResCSS(2015)10 sull'applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale (con riferimento al periodo tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014). Il Comitato riscontra che complessivamente la normativa e la pratica in Italia continuano a dare

piena esecuzione alle parti del Codice accettate dall'Italia. La valutazione è tuttavia subordinata al ricalcolo del livello di sostituzione delle prestazioni sulla base del salario di riferimento del beneficiario standard. Il Comitato richiede quindi una serie di informazioni aggiuntive da parte delle autorità italiane circa l'esecuzione del Codice in questione, in particolare per valutare le conseguenze delle più recenti modifiche introdotte nel Paese in materia di trattamento pensionistico di vecchiaia, prestazione pensionistica ridotta dopo 15 anni di contributi e calcolo dei pagamenti periodici. In particolare, con riferimento al rapporto tra sicurezza sociale e riduzione della povertà, uno dei principali obiettivi alla base del Codice, il CM richiede al Governo italiano di fornire le statistiche più recenti e complete sulla struttura e sulle dinamiche della povertà nel Paese, inclusi dati sul totale della popolazione attiva, dei pensionati e dei bambini, e sul ammontare minimo di benefici sociali comparati con la soglia di povertà esistente.

2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), primo esempio di corte internazionale specificatamente creata per la protezione dei diritti umani in una determinata regione del mondo, assicura il rispetto degli impegni previsti dalla CEDU e dai suoi Protocolli da parte degli Stati membri del CoE.

Il giudice italiano che attualmente siede alla Corte, Guido Raimondi, è stato nominato nel settembre del 2015 Presidente della CtEDU. Tra i 679 membri della Cancelleria che fornisce sostegno legale e amministrativo alla Corte nell'esercizio delle sue funzioni, 20 sono italiani.

I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a gennaio 2016, riportano che il totale di ricorsi in sospeso contro l'Italia ammonta a 7.550, corrispondente a circa l'11,4% del totale. In una situazione peggiore si trovano l'Ucraina con 14.250 ricorsi pendenti pari al 21,5% del totale, la Russia (9.150/13,8%) e la Turchia (8.650/13,1%). Nel corso del 2015, la Corte ha ricevuto 1.935 ricorsi individuali validi che lamentano una violazione dei diritti contenuti nella CEDU da parte dell'Italia (5.490 nel 2014, 3.184 nel 2013). Nel medesimo periodo, 4.438 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo; 24 sono state le sentenze di merito (relative a 25 ricorsi), 20 delle quali hanno riscontrato almeno una violazione della Convenzione; 1.848 ricorsi sono stati comunicati allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Sono inoltre pervenute alla CtEDU 25 richieste di misure temporanee ai sensi dell'art. 39 del regolamento della Corte riguardanti principalmente la sospensione del procedimento di espulsione per altrettanti ricorrenti, di cui solamente 1 è stata recepita dalla CtEDU.

Un'analisi delle sentenze della Corte in relazione all'Italia nell'anno 2015 è presentata nella Parte IV, 2.

2.4 Comitato per la prevenzione della tortura

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall'omonima Convenzione del 1987, concepita come complementare alla norma dell'art. 3 CEDU che sancisce il divieto assoluto della tortura. Il CPT è un organismo composto da esperti indipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della Convenzione per la prevenzione della tortura. I componenti del CPT sono eletti dal Comitato dei Ministri. Dal 20 dicembre 2011 al 19 dicembre 2015, l'esperto indipendente italiano è stato Andreana Esposito. Il 7 ottobre 2015, il CM ha eletto Elisabetta Zamparutti come nuovo membro del CPT per l'Italia (CM/ResCPT(2015)3). Rimarrà in carica fino al 19 dicembre 2019.

La funzione principale del Comitato è quella di verificare, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento riservato alle persone private della libertà, allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita, il Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L'azione del CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. Pertanto i suoi rapporti e le risposte dei Governi sono inizialmente riservati e solo successivamente, su richiesta del Paese interessato, sono eventualmente resi pubblici assieme alle risposte e osservazioni forniti dalle autorità.

Nel corso del 2015 il CPT ha svolto visite in 16 Paesi: Azerbaigian, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Lussemburgo, Malta, Repubblica di Moldova, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Ha pubblicato 16 rapporti relativi a visite precedentemente effettuate in Armenia, Austria, Bulgaria (2 rapporti), Gibilterra, Georgia, Irlanda, Paesi Bassi, Paesi Bassi (territori caraibici), Repubblica Ceca, Spagna, Ucraina, Finlandia, Lussemburgo (relativo alla visita condotta nel medesimo anno), Romania.

In tutto, il CPT ha condotto undici visite in Italia. L'ultima, avvenuta tra il 16 e il 18 dicembre 2015, è stata una visita *ad hoc* che ha riguardato il trattamento di cittadini stranieri durante un'operazione di rimpatrio per via aerea dall'Italia, coordinata e co-finanziata dall'agenzia europea FRONTEX. La delegazione del CPT ha preso parte a un volo «charter» verso Lagos (Nigeria) nell'ambito di un'operazione di rimpatrio che, oltre all'Italia come Paese organizzatore, ha coinvolto anche Belgio e Svizzera. Alla vigilia della partenza, la delegazione del CPT ha incontrato rappresentanti del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato, nonché un avvocato dei migranti. Il rapporto relativo a questa visita sarà adottato nel corso del 2016. Prima di questa, il CPT ha condotto altre due visite *ad hoc* su operazioni di rimpatrio per via aerea, rispettivamente nel Regno Unito (ottobre 2012) e nei Paesi Bassi (ottobre 2013).

Il 30 marzo 2015, inoltre, il CPT ha annunciato che il suo programma di visite periodiche per il 2016 comprenderà 10 Paesi del CoE, e includerà l'Italia.

2.5. Comitato europeo dei diritti sociali

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa è stato istituito ai sensi dell'art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di determinare se la normativa e la pratica degli Stati parte siano conformi alle disposizioni della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (riveduta) (ESC-R). Attualmente il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili una sola volta. Dal 10 novembre 2010 ne fa parte un esperto italiano, Giuseppe Palmisano, il quale rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2016.

L'Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea (riveduta) nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L'unica disposizione non accettata riguarda l'art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro. Il CM ha deciso nel 2002 che gli Stati devono informare ogni cinque anni il Comitato europeo dei diritti sociali anche sullo stato dei diritti protetti dalle disposizioni non accettate. Tuttavia, le autorità italiane non hanno presentato alcuna comunicazione nel 2004 circa la situazione tutelata dall'art. 25 ESC-R nel Paese. Solamente nel 2009 il Governo ha fornito le prime informazioni a riguardo (in italiano). Il 7 maggio 2014, le autorità hanno informato con una lettera il Comitato che la posizione dell'Italia non è cambiata rispetto a quanto comunicato nel 2009 e, in particolare, che non esiste un totale allineamento tra la legislazione interna e la relativa giurisprudenza in caso d'insolvenza del datore di lavoro da un lato, e i principi della Carta sociale europea (riveduta) e la giurisprudenza del Comitato dall'altro. In quest'ambito, il Comitato nota che anche se non ha ratificato la Convenzione OIL n. 173, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio con d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) e quindi esiste nel Paese un meccanismo volto a tutelare gli impiegati in caso di insolvenza del loro datore di lavoro. Il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori è assicurato da un fondo di garanzia gestito dall'INPS e si riferisce alle indicazioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi precedenti la data in cui la procedura di insolvenza è stata avviata. Inoltre, un tetto massimo per il pagamento è fissato per legge. Alla luce di quanto osservato, il Comitato ha ribadito il proprio incoraggiamento alle autorità italiane di accettare anche l'art. 25 ESC-R. La prossima eventuale valutazione sulle disposizioni della Carta sociale europea riveduta non accettate dall'Italia è prevista per il 2019.

Con riferimento all'analisi delle disposizioni accettate, tra il 1967 e il 2015 il Governo italiano ha presentato 21 rapporti annuali sull'applicazione della Carta del 1961 e 14 sull'applicazione della Carta riveduta, sulla base dei quali il Comitato ha adottato annualmente le proprie conclusioni circa lo stato di protezione dei diritti sociali in Italia.

Le più recenti *conclusioni* sull'Italia sono state pubblicate nel gennaio del 2016. Il documento fa riferimento al quattordicesimo rapporto, la cui presentazione, richiesta dal Comitato entro il 31 ottobre 2014, è avvenuta il 15 giugno 2015. Coerentemente con il nuovo sistema di *reporting* adottato dal CM

nell'aprile del 2014, questo rapporto dell'Italia non riguarda un gruppo tematico di articoli della Carta, ma analizza le informazioni richieste al Governo italiano nell'ambito delle *Conclusioni 2013* (v. *Annuario 2014*, pp. 167-172) in assenza delle quali il Comitato aveva riscontrato una situazione di non conformità. Nel complesso, le *Conclusioni 2015* fanno riferimento alla situazione italiana in relazione a cinque tra articoli e paragrafi della Carta riveduta (artt. 12(1), 12(3), 13(1), 23, 30 ESC-R). In esse il Comitato conferma la situazione di non conformità della situazione italiana in relazione a tutte le disposizioni analizzate in quanto il rapporto presentato nel giugno 2015 dal Governo italiano non contiene le informazioni richieste.

In particolare, con riferimento all'art 12(1) (Esistenza di un sistema di sicurezza sociale), il Comitato mantiene la propria conclusione di non conformità sulla base del fatto che non è stato provato che il livello minimo di indennità per malattia sia adeguato. In relazione all'art. 12(3) (Sviluppo del sistema di sicurezza sociale), la situazione in Italia non è conforme alle disposizioni della Carta poiché non è stato dimostrato che sono state adottate misure per migliorare il livello di tale sistema. Con riferimento all'art 13(1) (Assistenza adeguata per ogni persona bisognosa), il Comitato conferma la sua conclusione di non conformità sulla base del fatto che le autorità non hanno dimostrato che l'assistenza medica è fornita a tutte le persone che la necessitano. In relazione all'art. 23 (Diritto delle persone anziane alla protezione sociale), la situazione italiana non è considerata conforme alle disposizioni della Carta poiché non è stata dimostrata l'esistenza di un quadro giuridico adeguato per combattere la discriminazione basata sull'età al di fuori dell'impiego. Infine, con riferimento all'art. 30 (Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale), il Comitato conferma la sua conclusione di non conformità sulla base del fatto che le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza in Italia di un approccio complessivo e coordinato per combattere la povertà e l'emarginazione sociale.

Schema per paragrafo delle Conclusioni 2015 sull'Italia

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
Art. 12 (Diritto alla sicurezza sociale)		Para.1 (Esistenza di un sistema di sicurezza sociale) Para. 3 (Sviluppo del sistema di sicurezza sociale)	
Art. 13 (Diritto all'assistenza sociale e medica)		Para. 1 (Assistenza adeguata per ogni persona bisognosa)	
Art. 23 (Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale)		Intero articolo (composto da un solo paragrafo)	
Art. 30 (Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale)		Intero articolo (composto da un solo paragrafo)	

Il prossimo rapporto che il Governo dovrà presentare al Comitato riguarderà il gruppo tematico «Impiego, formazione e pari opportunità» (artt. 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 e 25 ESC-R) e dovrà includere anche le informazioni richieste nelle *Conclusioni 2014* sul gruppo tematico «Diritti dei lavoratori» in relazione alle conclusioni di non conformità che il Comitato ha identificato a causa della mancanza ripetuta di informazioni nei rapporti presentati dalle autorità italiane (v. *Annuario 2015*, pp. 152-156).

Per quanto concerne la procedura dei reclami collettivi istituita con il Protocollo del 1995, nel 2015 il Comitato ha deciso la parziale ammissibilità del reclamo (113/2014) presentato dall'Unione Italiana del Lavoro U.I.L. Scuola-Sicilia. In esso, l'organizzazione sindacale ricorrente accusa l'Italia di violare l'art. 12 ESC-R (diritto alla sicurezza sociale) e l'art. 25 ESC-R letti in combinato disposto con la clausola generale di non discriminazione disposta all'art. E, poiché il regolamento sulla protezione sociale (decreto interministeriale 1 agosto 2014, n. 83473) esclude i lavoratori del settore formazione in Sicilia dal regime di Cassa integrazione guadagni in deroga. La parte del reclamo relativo all'art. 25 ESC-R non è stata dichiarata ammissibile sulla base del fatto che l'Italia, come già sottolineato, non ha accettato questa disposizione della Carta riveduta.

Inoltre, nel corso 2015 il Comitato ha effettuato una valutazione di *follow-up* in relazione a due reclami collettivi, entrambi concernenti la situazione dei rom in Italia, per le quali aveva precedentemente adottato una decisione nel merito.

Il primo caso oggetto di questa valutazione è stato *European Roma Rights Centre (ECCRC) c. Italia* (reclamo 27/2004, deciso nel merito il 7 dicembre 2005). Nel 2005 il Comitato aveva concluso che ci fosse una violazione dell'art. E ESC-R (non-discriminazione) letto in combinato disposto con: l'art. 31(1) ESC-R (accesso ad un'abitazione di livello sufficiente) dal momento che i siti per gli insediamenti di rom erano considerati non sufficienti e inadeguati; l'art. 31(2) ESC-R (prevenire e ridurre lo status di «senza tetto») poiché le procedure di sgombero non erano adeguate e perché i rom erano vittime di violenza ingiustificata durante gli sgomberi; e gli artt. 31(1) e 31(3) ESC-R a causa della carenza di abitazioni permanenti per i rom in Italia. Pur riconoscendo l'importanza dell'adozione da parte del Governo italiano della Strategia nazionale per l'inclusione di rom, sinti e caminanti nel febbraio del 2012, nella propria valutazione di *follow-up* il Comitato considera che, 10 anni dopo la propria decisione nel merito su questo caso, la situazione in Italia non è stata resa conforme alle menzionate disposizioni della Carta sociale europea (riveduta). Il Comitato, inoltre, nota l'assenza di alcune informazioni fondamentali per la valutazione del progresso dell'Italia nel caso in questione e richiede alle autorità di fornirle nel prossimo rapporto che il Governo dovrà presentare nel 2017.

Il secondo caso oggetto di valutazione di *follow-up* è stato *Centre of Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Italia* (reclamo 58/2009 deciso nel merito il 25 giugno 2010) (v. *Annuario 2011*, pp. 192-194). Il Comitato aveva concluso nel 2010 che ci fosse una violazione dell'art. E ESC-R letto in combinato disposto con: l'art. 31(1) ESC-R, sulla base del fatto che le condizioni di vita di rom e sinti nei vari insediamenti non erano soddisfacenti; l'art. 31(2)

ESC-R a causa delle pratiche di sgombero di rom e sinti e per gli atti di violenza che spesso accompagnavano tali procedure; l'art. 31(3) ESC-R per via della segregazione di rom e sinti negli insediamenti; l'art. 30 ESC-R (diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale), sulla base del fatto che era stato riscontrato un trattamento discriminatorio con specifico riferimento al diritto di voto e ad altre forme di partecipazione di cittadini di origine rom e sinti e che questo comportamento era causa di emarginazione ed esclusione sociale; l'art. 16 ESC-R (diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica) poiché le famiglie di rom e sinti non avevano accesso ad un alloggio adeguato e non erano tutelate nei confronti di un'indebita interferenza nella propria vita familiare; l'art. 19(1) ESC-R (misure contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione) perché era stata identificata un'azione diretta da parte delle autorità che aveva condotto ad una stigmatizzazione degli appartenenti a queste comunità comportando quindi una violazione aggravata dei loro diritti dovuta ad una retorica politica xenofoba nei loro confronti; l'art. 19(4) lett. c ESC-R (trattamento equo con riferimento all'alloggio) per le stesse motivazioni per cui era stata riscontrata la violazione dell'art. 31 ESC-R (diritto all'abitazione); e con l'art. 19(8) ESC-R a causa delle espulsioni di rom e sinti. Pur notando alcuni sviluppi, tra cui la già menzionata adozione della Strategia di inclusione del 2012, gli sforzi effettuati dal Governo per favorire la partecipazione attiva dei rappresentanti della comunità rom nei processi decisori a livello nazionale e locale, l'adesione a campagne e iniziative per la riduzione del pregiudizio nei confronti dei rom, e l'impegno di alcuni enti locali nel fornire alloggio sociale ai membri di queste minoranze, il Comitato conclude che in nessuna delle violazioni identificate nella decisione nel merito del 2010, l'Italia è riuscita a portare la situazione in linea con le menzionate disposizioni della Carta riveduta. Come nella valutazione del precedente caso, inoltre, le informazioni fornite non sono considerate sufficienti per una valutazione approfondita di alcuni aspetti sollevati dalla decisione nel merito. Di conseguenza il Comitato richiede alle autorità italiane di fornire queste informazioni nel prossimo rapporto.

2.6. Commissario per i diritti umani

Il Commissario è un'istituzione indipendente creata in virtù della risoluzione del Comitato dei Ministri (99)50 del 7 maggio 1999. Nils Muižnieks (Lettonia) è l'attuale Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa (in carica dal 1° aprile 2012).

Le funzioni del Commissario includono la promozione dell'effettivo rispetto dei diritti umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell'attuazione degli standard del CoE in materia e la promozione dell'educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La sua principale attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri, anche compiendo visite nei rispettivi territori. Al termine della missione, il Commissario redige un rapporto che include sia un'analisi delle politiche in materia di diritti umani e della loro applicazione effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramento; tale rapporto viene pubblicato e diffuso. Inoltre, il Commissario conduce visite di *follow-up* per valutare i progressi compiuti nell'implementare le precedenti raccomandazioni; anche i rapporti di *follow-up* sono successivamente resi pubblici.

Nel 2015 il Commissario ha reso pubblici i rapporti relativi alle visite per Paese condotte in: Armenia, Bulgaria, Francia, Germania, Norvegia, Repubblica Slovacca, San Marino, Serbia e Ucraina. Ha condotto inoltre visite in Belgio, Cipro, Georgia e Spagna; i relativi rapporti saranno pubblicati nel corso del 2016.

Il Commissario ha condotto cinque visite in Italia. L'ultima risale al periodo 3-6 luglio 2012 ed è stata finalizzata a riesaminare una serie di questioni critiche con particolare riferimento all'eccessiva durata dei processi giudiziari e alla protezione dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Il conseguente rapporto è stato pubblicato il 18 settembre 2012 (CommDH (2012)26) (v. *Annuario 2013*, pp. 188-193).

Nel 2015, il Commissario ha preparato un articolo divulgativo, ripreso da alcune testate nazionali, sul tema *Porre termine alla segregazione dei rom in Italia* (8 aprile). Nell'articolo il Commissario sottolinea che, nonostante le numerose raccomandazioni da lui effettuate per facilitare l'inclusione dei rom nella società italiana, poco è stato fatto in particolare con riferimento alla necessità di chiudere i campi segregati per i rom, portando a gravi violazioni dei diritti umani sia con riferimento agli standard internazionali, sia contravvenendo le politiche italiane stesse. Infatti, nella Strategia nazionale di inclusione del 2012 emerge l'obbligo di predisporre soluzioni alloggiative diverse dai campi. Al fine di facilitare l'inclusione dei rom nella società italiana, il Commissario sottolinea la necessità di un cambiamento di politica che ponga termine alla pratica degli sgomberi forzati e dei campi segregati, facendo riferimento alle numerose buone pratiche sul territorio, citando l'esempio di Messina e Alghero, dove i rispettivi Consigli comunali hanno chiuso alcuni campi fornendo alloggi alternativi ai loro abitanti.

Tra le altre attività intraprese dal Commissario per i diritti umani nel corso del 2015 si segnala la pubblicazione online di diversi *Human Rights Comment*, brevi articoli all'interno di un blog in cui il Commissario analizza e commenta in modo sintetico aspetti rilevanti ed attuali relativi alla situazione dei diritti umani in Europa. Nell'anno in esame sono stati pubblicati 9 *comments* (10 nel 2013 e 14 nel 2014). Tre di questi contengono riferimenti espliciti alla situazione dei diritti umani in Italia:

Time to debunk myths and prejudices about Roma migrants in Europe (16 luglio 2015); il Commissario affronta i problemi dovuti alle conseguenze dell'utilizzo di informazioni errate e parziali circa la presenza di migranti rom in Europa e cerca di eliminare alcuni miti e pregiudizi sulla base dei quali l'odio e la paura nei confronti di queste minoranze sono stati costruiti in Europa. In particolare, il Commissario dimostra che non vi è stata alcuna invasione di rom in Europa a seguito dell'espansione a est dell'UE nel 2004 e nel 2007, dal momento che i dati relativi alla presenza di queste persone sono rimasti pressoché costanti nel tempo. L'Italia è menzionata diverse volte in questo *comment* come uno dei Paesi in cui i media presentano spesso dati inattendibili circa gli attuali o potenziali arrivi di rom. Il Commissario lamenta, inoltre, che in molti Paesi europei i politici hanno spesso usato una retorica aggressiva e razzista relativa ai migranti di origine rom, trasformandoli in capri espiatori per una più ampia gamma di problemi. Anche i media in molti Paesi hanno contribuito a disseminare stereotipi equiparabili a discorso d'odio. Tra gli esempi della violenza di massa nei confronti dei rom che deriva da questi comportamenti, il Commissario richiama i violenti attacchi avvenuti in Italia nei confronti di alcuni insediamenti.

Time to cure amnesia about the history of Roma in Europe (30 luglio 2015); in occasione del 71° anniversario della commemorazione della liquidazione dei «campi di famiglia per zingari» a Auschwitz-Birkenau, in cui vennero sterminati 2.897 persone, il Commissario co-

glie l'occasione per sopperire alla limitata conoscenza della storia dei rom in Europa, considerata cruciale per comprendere la situazione attuale. Il Commissario rileva come nel corso della storia i rom siano stati costantemente soggetti a politiche di esclusione, eliminazione o assimilazione forzata di cui l'olocausto dei rom (denominato «Pharrajimos») è stato il culmine. In questa prospettiva il Commissario esprime la propria preoccupazione su alcune politiche attuate in Europa che danno una certa continuità agli eventi del passato. Tra gli esempi riportati rientrano le pratiche di profilazione etnica effettuate dalla polizia come, ad esempio, il censimento dei rom, comprensivo della rilevazione delle impronte digitali, effettuato dalle autorità italiane nel 2008 nei confronti dei residenti dei cosiddetti «campi nomadi». Altre pratiche che rappresentano una continuazione delle politiche di esclusione, annientamento e controllo dei rom del passato messe in evidenza dal Commissario in questo *comment* sono quelle relative a sgomberi, espulsioni e segregazione, problemi che, come è sottolineato, colpiscono anche l'Italia.

The new development agenda should fulfil human rights (14 ottobre 2015); prendendo spunto dal lancio nel settembre del 2014 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, il Commissario fornisce una prospettiva di come il diritto allo sviluppo sia un diritto umano assolutamente rilevante nel contesto europeo, soprattutto alla luce delle misure di austerità adottate da molti Paesi. Secondo i dati citati dal Commissario, infatti, il 24,5% della popolazione dell'UE si trovava nel 2013 in situazione di rischio di povertà ed esclusione sociale. In questa rassegna l'Italia viene menzionata tra i Paesi europei con il più alto tasso di disoccupazione giovanile (40,5%, dopo Grecia, Spagna e Croazia) e tra quelli in cui la spesa pubblica per la sanità si è ristretta maggiormente.

Infine, si segnala la pubblicazione da parte dell'ufficio del Commissario di due *issue paper*, documenti finalizzati ad informare il pubblico, le autorità e le ONG che lavorano nel campo dei diritti umani, sui seguenti temi: *I diritti umani delle persone intersessuali* (12 maggio) e *Vigilanza democratica ed efficace dei servizi di sicurezza nazionali* (5 giugno).

2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), istituita nel 1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa specializzato nel contrasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, in un'ottica di protezione dei diritti umani. I membri dell'ECRI restano in carica per cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro riconosciuta esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza e agiscono a titolo individuale e in maniera indipendente. All'interno della Commissione siede un membro e, in caso di espressa richiesta da parte di un Governo, un membro supplente per ciascun Paese del CoE. Per l'Italia, nel corso del 2015 l'esperto indipendente è stato Vitaliano Esposito. Un funzionario italiano, Stefano Valenti, è responsabile per le relazioni esterne presso il Segretariato della Commissione, parte della Direzione generale diritti umani e affari generali del Consiglio d'Europa.

Il mandato dell'ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la discriminazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base di presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua un'analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all'intolleranza in ciascuno degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. La stesura del rapporto avviene sulla base dell'analisi di fonti documentarie, visite sul luogo e un dialogo

riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. L'ECRI indirizza inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e promuove la cooperazione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e associazioni giovanili. Nel corso del 2015, la Commissione ha pubblicato i rapporti del quinto ciclo di monitoraggio relativi a Albania, Austria, Estonia, Grecia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Inoltre, l'ECRI ha presentato le conclusioni relative alle raccomandazioni prioritarie indirizzate ai seguenti Paesi nell'ambito dei rapporti del quarto ciclo già pubblicati: Andorra, Croazia, Danimarca, Italia (v. *Annuario 2015*, pp. 158-161), Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Svezia e Ucraina. Nel 2015 l'ECRI ha inoltre condotto visite, nell'ambito del quinto ciclo di monitoraggio, in Azerbaigian, Armenia, Cipro, Francia, Georgia, Italia, Lituania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Monaco, Regno Unito e Turchia.

Con riferimento specifico all'Italia, il 9 dicembre 2014, l'ECRI ha adottato le conclusioni sull'implementazione delle tre raccomandazioni oggetto di monitoraggio intermedio, identificate tra quelle indirizzate all'Italia nell'ambito del quarto ciclo di monitoraggio (v. *Annuario 2015*, pp. 158-161). Nell'ambito del quinto ciclo di monitoraggio, la Commissione ha svolto una visita in Italia tra il 13 e il 18 settembre 2015 allo scopo di raccogliere informazioni circa le seguenti questioni: l'evoluzione della normativa italiana in materia di razzismo e non-discriminazione, il discorso d'odio, la violenza razzista nel Paese, immigrazione e politiche pubbliche per l'integrazione e questioni LGBT. La delegazione ha avuto incontri a Roma, Venezia, Treviso e Padova con rappresentanti del Governo, delle autorità locali e del sistema giudiziario, nonché con numerose ONG. A Roma, la delegazione ha visitato due centri per l'alloggio di rom e, a Treviso, un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il 17 novembre, inoltre, l'ECRI ha tenuto presso il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova una consultazione con le organizzazioni della società civile e con il mondo accademico del Veneto.

L'8 dicembre 2015, inoltre, la Commissione ha adottato la raccomandazione di politica generale n. 15 (CRI(2016)15). In questo documento, l'ECRI elenca una serie di misure e iniziative, generali e specifiche, che i Governi degli Stati membri del CoE sono invitati ad adottare per contrastare il discorso di incitamento all'odio (*hate speech*). In particolare, la Commissione raccomanda a tutti i Paesi che non lo hanno ancora fatto di ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici, la Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali e il Protocollo XII alla CEDU; di ritirare ogni riserva all'art. 4 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e all'art. 20 del Patto sui diritti civili e politici, nonché di riconoscere la competenza del CERD a ricevere e considerare comunicazioni individuali. L'ECRI invita gli Stati a cercare di identificare le condizioni che portano al discorso d'odio in tutte le sue forme, e di misurarne la portata e il danno allo scopo di scoraggiarne e prevenirne l'utilizzo e di ridurre o rimediare al danno da esso provocato. La Commissione incoraggia i Paesi membri ad adottare un approccio vigoroso per aumentare la consapevolezza pubblica sull'importanza di rispettare il pluralismo e sui pericoli posti dall'incitamento all'odio, nonché per dimostrare la falsità delle basi sulle quali questo fenomeno è costruito al fine di scoraggiarne e prevenirne l'utilizzo. Inoltre, l'ECRI raccomanda agli Stati parte del CoE di fornire sostegno alle vittime del discorso d'odio a livello sia individuale, sia collettivo, e di promuovere l'autoregolazione da parte di istituzioni private e pubbliche come strumenti di contrasto a questo fenomeno. Secondo il documento del-

la Commissione, le autorità nazionali dovrebbero utilizzare il loro potere normativo con riferimento ai media (inclusi i *provider* di Internet e i *social media*) al fine di promuovere attività di contrasto all'utilizzo del discorso d'odio e di sfidarne l'accettabilità, garantendo che tale azione non violi il diritto alla libertà di espressione e opinione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rendere chiare le responsabilità applicabili ai sensi dell'diritto civile e amministrativo per episodi di discorso d'odio che hanno l'intenzione o possono ragionevolmente portare all'incitamento di atti di violenza, intimidazione, ostilità o discriminazione verso le vittime di questa tipologia di discorso, garantendo sempre il rispetto della libertà di espressione e di opinione. L'ECRI raccomanda a tutti i Paesi membri del CoE di ritirare i finanziamenti e ogni altra forma di aiuto pubblico ai partiti politici e alle altre organizzazioni che fanno ricorso al discorso d'odio o che non ne sanzionano l'uso da parte dei loro membri, e di prevedere, nel rispetto del diritto alla libertà di associazione, il divieto o la dissoluzione di tali organizzazioni (indipendentemente dal fatto che queste ricevano aiuti pubblici) se il loro ricorso al discorso d'odio intende o può ragionevolmente portare ad incitare atti di violenza, intimidazione, ostilità o discriminazione. Infine, la Commissione sostiene la necessità di intraprendere azioni penali appropriate ed efficaci volte al contrasto dell'utilizzo del discorso d'incitamento all'odio in un contesto pubblico, purché non esistano altre misure efficaci meno restrittive e sia garantita la libertà di espressione e opinione.

2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell'art. 26 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali che siedono al Comitato nella propria capacità individuale per un periodo di quattro anni. Dal 2012 un esperto italiano, Francesco Palermo, fa parte dei membri del Comitato consultivo.

La funzione del Comitato consultivo è quella di assistere il CM nel valutare l'implementazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso l'analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un *parere* dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva del Comitato dei Ministri sul Paese interessato. Incontri di *follow-up* sono generalmente organizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi e non-governativi – interessati all'implementazione della Convenzione e ad esaminare modalità per mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.

Nel corso del 2015, nell'ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato ha condotto visite nei seguenti Paesi: Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Germania, Georgia, Italia, Repubblica Ceca e Ungheria; ha adottato, ma non ancora pubblicato in virtù del principio di riservatezza, i *pareri* su, Croazia, Italia, Repubblica Ceca, San Marino, Ungheria e ha reso pubblici i *pareri* sulla situazione delle minoranze nazionali a Cipro, in Estonia, Georgia e Germania.

Nel 2015 è proseguito il quarto ciclo di monitoraggio della Convenzione-quadro per l'Italia. Il 12 marzo 2014, il Governo italiano ha presentato al Comitato consultivo un rapporto sulle misure adottate per la protezione delle minoranze nel Paese, ponendo un'attenzione specifica alle raccomandazioni prioritarie ricevute nel corso del terzo ciclo (v. *Annuario 2015*, pp. 161-163).

Il parere del Comitato circa questo rapporto, basato anche sulla visita condotta da quest'ultimo in Italia tra il 29 giugno e il 3 luglio 2015, è stato adottato in data 19 novembre 2015, ma non è stato ancora reso pubblico in virtù del principio di riservatezza. La presentazione dei commenti da parte del Governo italiano sulle osservazioni contenute nel parere del Comitato è prevista per il 16 giugno 2016.

2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come *Venice Commission*, è l'organismo consultivo del Consiglio d'Europa sulle questioni costituzionali, istituita nel 1990 e supportata finanziariamente con legge della Regione del Veneto.

Essa è composta di esperti indipendenti con grande esperienza nell'ambito delle istituzioni democratiche o di alto livello scientifico in campo giuridico e politologico. I membri sono nominati per quattro anni dai Paesi partecipanti che, oltre ai 47 Stati membri del CoE, includono Algeria, Brasile, Cile, Corea del Sud, Israele, Kazakistan, Kirgizstan, Marocco, Messico, Perù, Stati Uniti e Tunisia. La Bielorussia figura come membro associato, mentre Argentina, Canada, Giappone, Santa Sede e Uruguay partecipano ai lavori della Commissione in qualità di osservatori. Una forma speciale di associazione consente la partecipazione dell'Unione Europea, del Sud Africa e dell'Autorità nazionale palestinese.

Dal 2009 il Presidente della *Venice Commission* è Gianni Buquicchio. Partecipa all'attività della Commissione come membro del Consiglio congiunto sulla giustizia costituzionale un esperto italiano: Guido Neppi Modona.

Tra le sue attività, la Commissione produce rapporti su temi oggetto della sua competenza e promuove seminari di approfondimento. Su richiesta dell'Assemblea parlamentare del CoE, inoltre, può adottare pareri su questioni specifiche. Nel corso del 2015, la *Venice Commission* ha adottato 28 pareri con riferimento all'adozione di leggi o disegni di legge in materie di rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: Albania, Bulgaria, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia Federazione Russa, Georgia (2), Kirgizstan (2), Italia, Montenegro (2), Perù, Polonia, Repubblica di Moldova, Spagna (2), Tunisia (2), Turchia (2), Ucraina, Ungheria.

Il 18 giugno 2015, nel corso della sua 103^a sessione plenaria, la Commissione ha adottato un parere sul disegno di legge d'iniziativa popolare: «Iniziativa politica dei cittadini. Disciplina della partecipazione popolare, dell'iniziativa legislativa popolare, dei referendum e modificazioni della legge elettorale provinciale della Provincia autonoma di Trento» (CDL-AD(2015)009). Il disegno di legge in questione – d.d.l. 19 luglio 2012, n. 1 – ha lo scopo di abrogare e sostituire la legge provinciale sul «referendum» del 5 maggio 2003. La richiesta di un parere della Commissione in merito a questo disegno di legge è stata effettuata nel febbraio del 2015 da parte del Consiglio della Provincia di Trento.

Dopo aver incontrato le autorità provinciali e i sostenitori del progetto di legge, la Commissione ha analizzato nel dettaglio il d.d.l. in questione e le modifiche che questo porterebbe all'attuale legislazione provinciale in materia di iniziativa popolare e referendum, per valutarne la conformità con gli standard internazionali, in particolare con il Codice di buona condotta per i referendum (CDL-AD(2007)008rev).

La Commissione conclude che il disegno di legge estende gli istituti tanto

di democrazia diretta che di democrazia partecipativa nella Provincia di Trento. Inoltre, nonostante l'Italia non abbia ratificato il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari pubblici locali, il quale fornisce il principio e le misure in materia di partecipazione diretta, la Commissione nota che il disegno di legge esaminato rappresenta un esempio positivo dell'attuazione delle disposizioni contenute in tale Protocollo, che potrebbero incoraggiare l'Italia a prenderne in considerazione la ratifica.

Dopo aver valutato nello specifico vantaggi e limiti di ogni strumento di partecipazione popolare contenuto nel disegno di legge, la Commissione propone alle autorità provinciali di considerare attentamente l'impatto che quest'ultimo potrebbe avere sul buon funzionamento e sulla forma di governo della Provincia di Trento. In particolare, il disegno di legge estende i casi in cui la responsabilità politica degli organi elettivi può essere messa in discussione e, al tempo stesso, sviluppa notevolmente gli strumenti di democrazia diretta che esistono negli ordinamenti nei quali il Governo non è responsabile nei confronti del Parlamento, come nei Cantoni svizzeri o negli Stati federati degli Stati Uniti.

2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Il Gruppo di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell'art. 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e ha la funzione, assieme ad un Comitato composto dai rappresentanti presso il CM degli Stati parte della Convenzione (Comitato delle Parti), di monitorare l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione.

Il Gruppo è composto di 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, dell'assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza professionale nelle aree coperte dalla Convenzione. La procedura di monitoraggio è divisa in cicli di quattro anni ciascuno. Il Gruppo di esperti comincia il dialogo con i Paesi che hanno ratificato la Convenzione attraverso la somministrazione di un questionario, seguito poi da eventuali richieste di informazione. Se considerato necessario dal Gruppo di esperti, ulteriori informazioni possono essere richieste ad organizzazioni di società civile oppure reperite attraverso visite nel Paese. La bozza di rapporto viene inviata allo Stato interessato per ottenere commenti. Quando li riceve, il GRETA prepara un rapporto finale con le proprie conclusioni e lo invia al Paese interessato e al Comitato delle Parti. Quest'ultimo può adottare raccomandazioni sulla base di quanto contenuto nel documento. Ciascun Paese nomina una *contact person* che coopera con il Gruppo di esperti. Per l'Italia, la persona di contatto è Michele Palma del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso dell'anno in esame, il Gruppo di esperti ha pubblicato i primi rapporti di valutazione sullo stato di implementazione della Convenzione in Finlandia, Germania, Lituania, Svizzera e Ungheria. Il GRETA ha inoltre pubblicato i secondi rapporti relativi ad Austria, Cipro e Repubblica Slovacca.

Il primo rapporto del Gruppo di esperti sull'Italia (GRETA(2014)18) è stato adottato nella sua versione finale il 4 luglio 2014, assieme ai commenti inviati dalle autorità italiane in risposta alle prime raccomandazioni effet-

tuare dal GRETA. Il primo ciclo di valutazione sull'implementazione della Convenzione da parte dell'Italia è stato concluso dalla raccomandazione del Comitato delle Parti (CP(2014)16), adottata il 5 dicembre 2014 (v. *Annuario 2015*, pp. 163-167).

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 allo scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli standard e delle norme anti-corruzione elaborate dallo stesso Consiglio. Tali standard di riferimento sono contenuti negli strumenti giuridici adottati dal Consiglio d'Europa in materia di lotta alla corruzione – la Convenzione penale sulla corruzione con il suo Protocollo addizionale e la Convenzione civile sulla corruzione – nonché in raccomandazioni e risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri (in particolare la risoluzione (97)24 sui 20 principi guida per la lotta contro la corruzione).

Il Gruppo conta 49 Stati (47 Paesi membri del CoE, Bielorussia e Stati Uniti). L'obiettivo principale del GRECO è quello di migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di «pressione tra pari». Il Gruppo contribuisce infatti ad identificare le lacune nelle politiche nazionali di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e istituzionali necessarie. Il GRECO è inoltre un forum di condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e accertamento della corruzione. Il sistema di monitoraggio del GRECO avviene a cicli periodici e prevede: una procedura di valutazione «orizzontale» che coinvolge tutti i membri e termina con l'elaborazione di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e istituzionale; e una procedura «di conformità» il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dagli Stati membri per dare attuazione a tali raccomandazioni.

L'Italia è membro del GRECO dal 30 giugno 2007 ed è stata sottoposta a tre cicli di monitoraggio. I primi due cicli sono stati effettuati congiuntamente e conclusi nel 2013 con l'adozione da parte del Gruppo di Stati di una relazione supplementare (v. *Annuario 2014*, p. 182). Il 23 giugno 2014, il GRECO ha adottato, sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal Governo, il rapporto di conformità (Greco RC-III (2014) 9E) sulle misure adottate dalle autorità italiane per attuare le 16 raccomandazioni ricevute nell'ambito del terzo ciclo di monitoraggio relativo a due temi: I) incriminazioni per corruzione e II) trasparenza del finanziamento ai partiti (v. *Annuario 2015*, pp.168-169). Nell'ambito del quarto ciclo di monitoraggio è prevista una visita di valutazione in Italia tra il 25 e il 29 aprile 2016.

2.12. Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Il Gruppo di esperti (GREVIO) è l'organismo responsabile per il monitoraggio dell'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Convenzione di Istanbul) da parte degli Stati che la hanno ratificata. Il primo

incontro del Gruppo è avvenuto il 21 settembre 2015.

La funzione principale del GREVIO è quella di preparare e rendere pubblici dei rapporti di valutazione delle misure legislative e di altra natura adottate dalle parti per dare effetto alle disposizioni contenute nella Convenzione. Se necessario, in caso di violenze gravi e persistenti nell'ambito della Convenzione, il GREVIO può cominciare una procedura speciale di indagine. Può adottare anche raccomandazioni generali sui temi e i suoi principi della Convenzione.

Il GREVIO è attualmente composto da 10 membri (con l'aumentare del numero di ratifiche alla Convenzione di Istanbul potrà arrivare fino a 15 membri) con competenza multidisciplinare in materia di diritti umani, eguaglianza di genere, violenza contro le donne, violenza domestica, o nell'assistenza alla protezione delle vittime. I primi membri sono stati eletti dal Comitato delle Parti della Convenzione il 4 maggio 2015. Tra questi figura l'esperta italiana Simona Lanzoni.

3. Unione Europea

3.1. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo (PE), insieme con la Commissione e il Consiglio, svolge un ruolo di primo piano nella promozione e protezione dei diritti umani nel complessivo quadro di attività dell'UE.

Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala la Sottocommissione per i diritti umani (membri italiani: Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri) all'interno della Commissione per gli affari esteri (membri italiani: Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Pier Antonio Panzeri).

Altre Commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (membri italiani: Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Alessandra Mussolini); la Commissione per gli affari costituzionali (Vicepresidente: Barbara Spinelli; altri membri italiani: Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo); la Commissione per gli affari giuridici (membri italiani: Laura Ferrara, Enrico Gasbarra), la Commissione occupazione e affari sociali (membri italiani: Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Elena Gentile), la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (Presidente: Giovanni La Via; altri membri italiani: Marco Affronte, Simona Bonafè, Alberto Cirio, Eleonora Evi, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Damiano Zoffoli); la Commissione sviluppo (membri italiani: Ignazio Corrao, Elly Schlein); la Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: Barbara Matera; altri membri italiani: Daniela Aiuto, Pina Picierno) e la Commissione petizioni, di cui si tratterà in seguito.

Nel 2015, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, è stato assegnato a Raif Badawi, blogger saudita, per la sua lotta attraverso il blog «Free Saudi Liberals» a favore della libertà di espressione in Arabia Saudita.

Tra gli atti del Parlamento europeo adottati nel 2015 contenenti specifici riferimenti all'Italia si ricordano: la risoluzione del 15 gennaio 2015 sul caso dei due marò italiani (P8_TA(2015)0013); la risoluzione legislativa del 9 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (P8_TA-PROV(2015)0306); la risoluzione legislativa del 17 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (P8_TA-PROV(2015)0324).

Commissione per le petizioni

Compito della Commissione è di esaminare le petizioni presentate dai cittadini (diritto sancito dalla CDFUE all'art. 44, nonché artt. 24 e 227 TFUE) adoperandosi per risolvere le eventuali violazioni dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione. Membri italiani della Commissione sono Alberto Cirio, Andrea Cozzolino ed Eleonora Evi.

3.2. Commissione europea

La Commissione europea ha un ruolo centrale nello sviluppo e messa in opera delle politiche dell'Unione Europea in materia di diritti umani sia al suo interno, sia nei confronti dei Paesi terzi.

Tra i 28 Commissari che la compongono, assumono particolare rilevanza: Frans Timmermans, Primo Vice-Presidente incaricato alla qualità della legislazione, relazioni interistituzionali, stato di diritto e Carta dei diritti fondamentali; Dimitris Avramopoulos, Commissario per la migrazione, affari interni e cittadinanza; Marianne Thyssen, Commissaria per occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei lavoratori; Christos Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi; Věra Jourová, Commissaria per la giustizia, consumatori e parità di genere.

Risorsa finanziaria di primaria importanza per le attività dell'Unione Europea in materia di diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR) il quale, tra l'altro, sostiene le attività del Centro interuniversitario europeo per i diritti e la democratizzazione (EIUC) e del Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA).

Ulteriori dettagli sull'azione della Commissione sono riportati nella sezione dedicata alla normativa dell'UE nel 2015 (v. Parte I, 1.3.2).

Il 9 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato il quadro di valutazione UE della giustizia 2015, strumento di informazione diretto ad aiutare gli Stati membri a migliorare l'efficienza della giustizia, fornendo dati obiettivi, attendibili e comparabili sui loro sistemi di giustizia civile, commerciale e amministrativa. In base alle informazioni presenti nel quadro di valutazione, l'Italia risulta terzultima sui 23 Stati membri esaminati rispetto l'efficienza dei sistemi giudiziari e, nello specifico, per il tempo necessario a risolvere contenziosi civili e commerciali; ventiduesima su tutti gli Stati membri rispetto al parametro dell'indipendenza del sistema giudiziario, o meglio, sulla percezione di questo elemento all'interno di ogni Stato membro; e decima per sforzi profusi al fine di potenziare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il 15 dicembre 2015 la Commissione europea, inoltre, ha pubblicato una relazione sui progressi compiuti in Italia in attuazione dell'agenda europea sulla migrazione. La relazione, in particolare, valuta i progressi compiuti per quanto riguarda i punti di crisi e il meccanismo di ricollocazione in Italia. Rispetto al primo punto, la Commissione nota che dei sei punti di crisi previsti, solamente due sono pienamente operativi (Lampedusa e Pozzallo). Per quanto concerne la ricollocazione, a fronte dell'obiettivo generale di trasferire

in due anni 39.600 persone dall'Italia, la Commissione nota che sono solo 279 i richiedenti asilo ricollocati. Sono stati invece oltre 14.000 i rimpatri forzati di persone che non avevano diritto all'asilo. Infine, mentre a parere della Commissione il sistema di accoglienza italiano è già largamente sufficiente per le esigenze del sistema d'asilo, si osservano lacune per quanto riguarda gli alloggi pre-allontanamento.

Infine, in occasione della Giornata europea delle persone con disabilità, la Commissione europea ha assegnato alla città di Milano il premio «Access City Awards 2016» che riconosce l'impegno a trasformare le città in ambienti più accessibili alle persone con disabilità e agli anziani.

3.3. Consiglio dell'Unione Europea

Al suo interno sono attivi il Gruppo di lavoro «Diritti umani» (COHOM), il Gruppo di lavoro «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone» (FREMP) e il Gruppo di lavoro «Diritto internazionale pubblico» (COJUR), all'interno del quale opera una formazione dedicata alla Corte penale internazionale (COJUR-ICC).

Tra gli atti del Consiglio adottati nel 2015 contenenti specifici riferimenti all'Italia si ricordano: la decisione 2015/1523, del 14 settembre 2015, che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri di persone in evidente bisogno di protezione internazionale; la decisione 2015/1601, del 22 settembre 2015, avente il medesimo oggetto ma contenente la nuova quota di 120.000 persone da includere nel programma di ricollocazione.

3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha dato valore vincolante alla Carta di Nizza, la Corte di giustizia svolge un ruolo sempre più essenziale in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell'applicazione del diritto dell'UE.

Fanno attualmente parte della Corte Antonio Tizzano, in qualità di giudice e Vicepresidente, e Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale.

Secondo i dati forniti dalla CGE, nel 2015 l'Italia si posiziona al secondo posto per il numero di ricorsi pregiudiziali (art. 267 TFUE) introdotti di fronte alla Corte (47 su 436), preceduta solo dalla Germania.

Per una selezione della giurisprudenza della CGE riguardante l'Italia nell'anno 2015, v. Parte IV, 3.

3.5. Servizio europeo per l'azione esterna

Il Servizio europeo per l'azione esterna assiste l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della PESC/PESD e nell'assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE nella sua

funzione sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della Commissione. Da novembre 2014 ricopre l'incarico di Alto Rappresentante Federica Mogherini.

Nessuna attività di rilievo in relazione all'Italia nel 2015.

3.6 Rappresentante Speciale per i diritti umani

Figura istituita dal Consiglio dell'UE con decisione 2012/440/PESC del 15 luglio 2012, il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per i diritti umani ha il compito, tra gli altri, di rafforzare il dialogo con tutti gli attori coinvolti e rilevanti per la politica dell'UE sui diritti umani, tra cui naturalmente le organizzazioni internazionali, gli Stati ma anche le organizzazioni della società civile. Nominato il 1 settembre 2012, il primo a ricoprire tale incarico è il greco Stavros Lambrinidis. Il suo primo mandato è stato prorogato fino al 28 febbraio 2017.

Nessuna attività di rilievo in relazione all'Italia nel 2015.

3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

Organismo consultivo istituito nel 2007, la FRA è il principale strumento tecnico a disposizione dell'UE con il compito di supportare le istituzioni europee e nazionali nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Dal 16 dicembre 2015 è direttore dell'Agenzia Michael O'Flaherty (Irlanda), che succede a Morten Kjaerum (Danimarca). Dal luglio 2015, siede nel Management Board della FRA per l'Italia Filippo di Robilant.

Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta e l'analisi comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali nei 28 Stati membri dell'UE, tra cui anche l'Italia. A tale riguardo, di seguito vengono illustrati in maniera sintetica alcuni dei rapporti elaborati dalla FRA nel corso del 2015 alla cui presentazione fanno seguito alcune considerazioni relative agli elementi più significativi emersi in relazione all'Italia:

Vittime di reato nell'Unione Europea (febbraio 2015): il rapporto presenta il quadro dei servizi di assistenza attualmente forniti alle vittime di reato nei 28 Stati membri dell'UE, mettendo a confronto la realtà concreta di questi servizi con gli obiettivi e le finalità di assistenza alle vittime stabiliti nella direttiva 2012/29/UE.

Secondo quanto riportato, l'Italia è tra i Paesi a non prevedere generici servizi a supporto delle vittime di reato, quanto piuttosto servizi per vittime di specifiche categorie di reati quali il terrorismo o la mafia. Il rapporto rileva come non sia di generale applicazione nemmeno il fornire alle vittime di reato le informazioni circa l'esistenza di servizi a loro supporto. Il rapporto, infine, mette in luce come anche in Italia vittime di alcuni particolari reati hanno la possibilità di rendere la loro testimonianza con modalità protette, circostanza questa comunque obbligatoria per le vittime minorenni.

Grave sfruttamento lavorativo (giugno 2015): il rapporto prende in esame tutte le forme criminali di sfruttamento nell'Unione Europea che coinvolgono lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione Europea o che vi arrivano come migranti.

Per quanto riguarda l'Italia, i settori più coinvolti dello sfruttamento risultano essere l'agricoltura, l'edilizia e l'industria manifatturiera. Tra i Paesi considerati, l'Italia è quello con il più elevato numero di permessi di soggiorno concessi alle vittime di sfruttamento lavorativo (per motivi sociali o motivi umanitari), anche se viene rilevato come i servizi a supporto delle vittime sono talvolta percepiti come non sufficienti o efficaci. Insieme alla Grecia e a Cipro, inoltre, l'Italia risulta essere uno dei Paesi in cui i sindacati svolgono un ruolo significativo nel supportare le vittime, fornendo in particolare assistenza legale.

3.8. Mediatore europeo

Istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e previsto dagli artt. 24 e 228 TFUE, il Mediatore europeo prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini europei per i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Eletto dal PE, il Mediatore agisce in completa indipendenza. Ricopre tale carica Emily O'Reilly, già Difensore civico nazionale della Repubblica d'Irlanda.

Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2014 (pubblicata il 26 maggio 2015), nell'arco temporale considerato l'Ufficio ha ricevuto 2.079 denunce, di cui 125 provenienti dall'Italia. Sempre nel 2014 esso ha avviato 325 indagini (di cui 38 per denunce provenienti dall'Italia), completandone nel complesso 400. Nello stesso anno, 17 sono state le indagini avviate dal Mediatore di propria iniziativa.

3.9. Garante europeo della protezione dei dati

Figura istituita dal regolamento 45/2001, il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto del diritto alla vita privata nel trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE, così come previsto anche dagli articoli 7-8 della Carta di Nizza. Autorità indipendente eletta dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE, l'attuale Garante è Giovanni Buttarelli, già Segretario generale del Garante per la privacy italiano.

4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)

Attraverso un approccio alla sicurezza multidimensionale, l'OSCE (57 Stati partecipanti) si occupa di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazione post-conflitto. Tra i suoi meccanismi e organi specifici si segnalano l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), l'Alto Commissario sulle minoranze nazionali, il Rappresentante sulla libertà dei media e il Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani. Dal 1° luglio 2011 ricopre la carica di Segretario generale dell'OSCE Lamberto Zannier, diplomatico italiano.

Il Capo della missione italiana presso l'OSCE è l'Amb. Filippo Formica. All'Assemblea parlamentare siedono 13 membri della Camera e del Senato. Capo della delegazione parlamentare è Paolo Romani. Il 5 luglio 2015, il parlamentare italiano Roberto Montella è stato eletto come nuovo Segretario Generale dell'Assemblea Parlamentare. Il mandato comincerà a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'Italia è fra i principali contribuenti dell'OSCE. Nel 2015, il suo contributo al bilancio dell'Organizzazione è stato di circa 15 milioni di euro (10,4% circa del bilancio complessivo), pari a quello della Francia.

4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)

È la principale istituzione dell'OSCE che dal 1991 assiste gli Stati membri nell'attuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Dal 1° luglio 2014 Michael Georg Link (Germania) è Direttore dell'Ufficio.

Nel corso del 2015 l'Italia ha continuato a partecipare alle attività di formazione e sensibilizzazione del programma TAHCLÉ, finalizzato all'addestramento delle Forze di Polizia alla prevenzione e repressione dei crimini ispirati dall'odio (v. *Annuario 2015*, p. 179).

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali

L'Ufficio dell'Alto Commissario sulle minoranze nazionali è l'istituzione che si occupa di individuare e, per quanto possibile, scongiurare situazioni di tensione etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo di prevenzione

dei conflitti, l'Alto Commissario può altresì promuovere soluzioni rapide atte a interrompere processi di escalation di violenza. Dal 20 agosto 2013 ricopre questa posizione Astrid Thors (Finlandia).

Nel corso del 2015 non si registrano attività aventi connessioni o riguardanti l'Italia.

4.3. Rappresentante sulla libertà dei media

Istituito nel 1997 allo scopo di assicurare un elevato livello di conformità con le norme e gli standard in materia di libertà di espressione e libertà dei media accettati dagli Stati parte dell'OSCE, il Rappresentante sulla libertà dei media svolge anche la funzione di strumento di prevenzione in casi di violazione della libertà di espressione prestando particolare attenzione agli eventuali ostacoli o impedimenti all'attività dei giornalisti. Dal marzo 2010 tale posizione è ricoperta da Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina).

Il 31 agosto 2015, il Rappresentante OSCE sulla libertà dei media ha reso pubblica una dichiarazione nella quale ha sollecitato le autorità italiane a fornire un maggiore livello di protezione agli operatori dei media. La dichiarazione ha fatto seguito alle notizie pervenute al Rappresentante circa i recenti attacchi nei confronti di giornalisti italiani che si occupavano delle attività di gruppi associati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento agli avvenimenti relativi al funerale di Vittorio Casamonica, avvenuto il 20 agosto 2015. Tra gli incidenti segnalati figurano le minacce di morte che un gruppo di quattro individui ha indirizzato al giornalista di *Fanpage.it*, Alessio Viscardi, il quale stava investigando sul funerale in questione (21 agosto), e le minacce avanzate ad una troupe di Rai 3 che in data 22 agosto stava filmando un'area nella quale vivono numerosi membri della famiglia Casamonica da parte dei residenti della zona.

Sulla base di queste notizie, il Rappresentante OSCE ha sollecitato le autorità italiane a svolgere indagini tempestive per porre termine alla crescente tendenza di minacce e di atti intimidatori nei confronti dei giornalisti in Italia. Secondo un rapporto della Commissione anti-mafia, pubblicato nell'agosto del 2015, infatti, gli attacchi sui giornalisti investigativi che indagano sulla criminalità organizzata nel Paese sono cresciuti in modo costante dal 2006 e, solo in alcuni casi, i perpetratori risultano essere stati identificati, assicurati alla giustizia e condannati. Questo clima di impunità si somma alla già diffusa paura tra gli operatori dei media e danneggia seriamente la libertà di espressione e l'accesso del pubblico alle informazioni.

Nella dichiarazione del 31 agosto, inoltre, il Rappresentante OSCE fa riferimento ad uno scambio di lettere avvenuto con il Ministro degli esteri Paolo Gentiloni nel 2015 su questi temi. In una lettera inviata a gennaio, il Rappresentante ha espresso la propria preoccupazione sulla sicurezza dei giornalisti e sull'impunità degli autori di questi atti, nonché sui procedimenti per diffamazione contro i media, fornendo riferimenti relativi a dozzine di incidenti nei confronti di operatori dei media avvenuti in Italia nel corso del 2014 e chiedendo ulteriori informazioni circa gli incidenti più rilevanti. La risposta del Ministro italiano, ricevuta a maggio dello stesso anno, contiene

informazioni in relazione a quattro dei numerosi casi di attacchi riferiti nella lettera del Rappresentante OSCE.

4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani

L'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva attuazione degli impegni assunti in materia con il piano d'azione del 2003, fungendo altresì da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE volte a combattere il fenomeno della tratta. Da settembre 2014, il ruolo di Rappresentante speciale e coordinatore è rivestito da Madina Jarbussynova (Kazakhstan).

L'ultima visita ufficiale del Rappresentante speciale in Italia è avvenuta nell'estate del 2013. Il relativo rapporto è stato pubblicato nel luglio 2014 (v. *Annuario 2014*, p. 194).

5. Diritto umanitario e penale

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale

L'Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di diritto dei conflitti armati e di diritto internazionale penale. In connessione al settore armamenti, rilievo particolare assume l'obbligo di presentare rapporti periodici sullo stato di attuazione delle disposizioni delle diverse convenzioni. A tale riguardo, nel corso del 2015 l'Italia ha presentato il rapporto iniziale ai sensi dell'art. 13(1) del Trattato sul commercio delle armi (agosto 2015); il rapporto annuale previsto dalla Convenzione contro le mine anti-persona; il rapporto richiesto ai sensi del Protocollo su mine e trappole esplosive e del Protocollo sui residui bellici richiesto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali; il rapporto annuale previsto dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (aprile 2015).

5.2. Contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali

Nel 2015, con due decreti-legge convertiti da altrettante leggi del Parlamento (d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con l. 17 aprile 2015, n. 43; d.l. 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con l. 11 dicembre 2015, n. 198), l'Italia ha finanziato il proseguimento della partecipazione di personale militare e civile alle missioni internazionali. Con il d.l. 8 luglio 2015, n. 99, convertito con l. 4 agosto 2015, n. 117, sono state inoltre adottate le necessarie disposizioni per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED).

Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l'Italia ha partecipato con proprio personale nel corso del 2015.

Paese/area geografica di intervento	Missione e attività dell'Italia
Asia	Partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)
Afghanistan	Partecipazione di personale militare alla missione Resolute Support Mission (RSM) (NATO) EUPOL AFGHANISTAN (componente militare e di polizia)
Albania	Programmi di cooperazione alle Forze armate albanesi
Baltico	Impiego di personale militare nella missione Baltic Air Policing (NATO)
Bosnia-Erzegovina	Missione dell'Unione Europea denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU)
Cipro	United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) (personale militare)
Emirati Arabi Uniti/ Bahrein/ Qatar/Tampa, USA	Impiego di personale militare per esigenze connesse con le missioni in Medio Oriente e Asia
Georgia	Missione di vigilanza dell'Unione Europea in Georgia - EUMM Georgia
Kosovo/Balcani	Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) (personale militare, di polizia e guardia di finanzia), Security Force Training Plan in Kosovo, United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) (personale di polizia) Operazione Joint Enterprise (NATO)
Libano	United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), che comprende impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, nonché attività di addestramento delle forze armate libanesi
Libia	Partecipazione alla missione dell'Unione Europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) (componente militare e di polizia)
Mali	Partecipazione alle missioni dell'Unione Europea denominate EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali Partecipazione alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)
Mediterraneo	Partecipazione di personale militare alla Missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour (NATO) Partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED

segue

Paese/area geografica di intervento	Missione e attività dell'Italia
Mozambico	Partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico denominato EMOCHM
Niger	Partecipazione alla missione dell'Unione Europea denominata EUCAP Sahel Niger
Repubblica Centrafricana	Partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea denominata EUFOR RCA
Somalia/Oceano indiano	Operazione militare dell'Unione Europea denominata Atalanta Partecipazione alla European Union Training Mission (EUTM SOMALIA) e EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione Europea per la Regional maritime capacity building del Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale
Territori palestinesi occupati	Partecipazione di personale militare alla missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), nonché impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi Partecipazione di personale di polizia e di un magistrato alla missione denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)
Territori palestinesi occupati/Egitto	European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah)

Parte IV
GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

Come nelle precedenti edizioni di questo *Annuario*, la presente sezione presenta una panoramica della giurisprudenza delle corti italiane nel 2015 in cui viene in risalto il tema dei diritti umani così come articolati nelle principali fonti internazionali in materia. L'attenzione è stata posta soprattutto sulla prassi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. L'intento non è di compiere una disamina esaustiva, ma di contribuire a rilevare con quali orientamenti e accentuazioni la tematica dei diritti umani è affrontata nella prassi giudiziaria dell'anno considerato.

1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza della CtEDU

1.1.1. Rilevanza della giurisprudenza della CtEDU nell'ordinamento nazionale

Con la sentenza 49/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44(2) del Testo unico sull'edilizia (d.p.r. 380/2001) riguardante la confisca dell'immobile in seguito all'accertamento del reato di lottizzazione abusiva. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Teramo e dalla Cassazione penale (sulla medesima questione, decisa in modo analogo, v. anche Corte costituzionale, ordinanza 23 luglio 2015, n. 187).

Tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità italiana nel senso di escludere che la confisca urbanistica esiga come presupposto una condanna penale. La CtEDU però, nel caso *Varvara c. Italia* (v. *Annuario 2014*, p. 242), ha affermato che la confisca «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi». La confisca, infatti, in quanto misura penale (secondo l'interpretazione della CtEDU) non può essere disposta contestualmente ad una sentenza di proscioglimento (sia pure per prescrizione del reato). Secondo i giudici del Tribunale di Teramo, ammettere la confisca dell'immobile abusivo quando, pur essendo provato l'illecito, il procedimento penale non possa portare a condanna perché il reato è prescritto, costituisce violazione di principi a tutela della proprietà privata;

secondo la Cassazione penale, non permettere la confisca in una tale circostanza, seguendo la giurisprudenza *Varvara*, sarebbe censurabile in quanto porterebbe sistematicamente ad anteporre il diritto di proprietà ad altri interessi costituzionalmente tutelati – paesaggio, salute, ecc.

Secondo la Corte costituzionale entrambe le questioni sono inammissibili in quanto erronei sono i comuni assunti di partenza. Da una parte, infatti, i giudici rimettenti condividono l'erroneo convincimento che la sentenza *Varvara* sia univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna per il reato di lottizzazione abusiva. Dall'altro, essi erroneamente assumono l'interpretazione contenuta nella sentenza della CtEDU come parametro di legittimità costituzionale della legge interna.

Riguardo il primo rilievo, i giudici costituzionali osservano come la sentenza *Varvara* non si ponga necessariamente in contrasto con il diritto vivente italiano (che ammette la confisca anche senza una condanna). In effetti, nota la Corte, alla luce delle ineludibili differenze terminologiche tra diritto nazionale e sovranazionale, ciò che rileva per il giudice europeo non è la forma della pronuncia, ma la sostanza dell'accertamento di responsabilità. Quindi, nella misura in cui, anche in assenza di condanna, il giudice italiano dispone la confisca previo accertamento di responsabilità, benché in mancanza di condanna (per l'operare della prescrizione), il diritto italiano non contrasterebbe con la sentenza della CtEDU.

Riguardo il secondo rilievo, la Corte costituzionale afferma che il giudicato europeo può vincolare le decisioni dei giudici solamente in due casi: qualora il giudice italiano debba tornare ad occuparsi del medesimo caso su cui si è pronunciata la Corte di Strasburgo, e qualora ci si trovi dinanzi a una «giurisprudenza consolidata» o a una «sentenze pilota». Nel caso di giurisprudenza CtEDU non consolidata, così come si ritiene essere la decisione nel caso *Varvara*, dunque, il giudice interno rimane libero dall'obbligo d'interpretazione convenzionalmente orientata. In conclusione, afferma la Corte costituzionale, il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU è «subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU». La decisione della Corte costituzionale quindi sembra limitare il valore delle sentenze della CtEDU nell'orientare le decisioni dei tribunali italiani, introducendo una distinzione – invero non facile da identificare in via predittiva – tra sentenze della CtEDU «isolate» (come sarebbe la sentenza *Varvara*) e sentenze espressione di una giurisprudenza consolidata.

La materia della confisca è stata estesamente trattata anche dalla Cassazione penale, sez. unite, sent. 26 giugno 2015, n. 31617, la quale ha ripreso e articolato con riferimento alle varie forme di confisca, compresa quella che ha ad oggetto il prezzo del reato, gli esiti della sentenza della Corte costituzionale appena citata.

1.1.2. Esecuzione delle sentenze della CtEDU

Il Consiglio di Stato ha sollevato una questione di costituzionalità in relazione alla constatata impossibilità di dare esecuzione soddisfacente alla sentenza

della CtEDU nei casi *Staibano c. Italia* e *Mottola c. Italia* del 2014 (v. *Annuario 2015*, p. 243). La Corte di Strasburgo aveva infatti riscontrato una violazione degli articoli 6 CEDU e 1 Protocollo I CEDU per avere la giurisprudenza italiana, con una pronuncia del Consiglio di Stato del 2007 che non era propriamente entrata nel merito ma si era pronunciata fondamentalmente in materia di giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, sostanzialmente vanificato ogni possibilità di far valere in giudizio dopo il 15 settembre 2000 le pretese di una fascia di medici che aveva titolo ad ottenere un'assunzione a tempo indeterminato presso l'Università di Napoli. A parere dello stesso Consiglio di Stato (adunanza plenaria, ordinanza 4 marzo 2015, n. 2), una efficace esecuzione di tale pronuncia della CtEDU richiederebbe la revocazione della sentenza del 2007 e la possibilità quindi di riproporre le istanze a suo tempo respinte. Senonché tale ipotesi di revocazione per violazione della CEDU non è percorribile stante l'attuale assetto legislativo nazionale (il riferimento è all'art. 106 codice della pubblica amministrazione). Il Consiglio di Stato solleva pertanto questione di costituzionalità, chiedendo alla Consulta di emettere una sentenza additiva analoga alla sentenza 113/2011 intervenuta sulla materia penale (revisione del processo – v. *Annuario 2012*, pp. 271-272).

1.2. Immunità degli Stati esteri e crimini contro la dignità della persona

La sentenza 238/2014 della Corte costituzionale (v. *Annuario 2015*, pp. 187-188) ha ritenuto illegittime una serie di disposizioni di legge che concorrevano a rendere eseguibile in Italia la decisione della Corte internazionale di giustizia nel caso Germania contro Italia, con conseguente annullamento di ogni processo in cui fosse in questione una richiesta di risarcimento rivolta alla Repubblica Federale Tedesca in connessione con i crimini contro l'umanità commessi durante la Seconda Guerra Mondiale ai danni di internati italiani. Nel 2015, in ossequio a tale pronuncia, alcuni tribunali italiani hanno riavviato procedimenti miranti ad aggredire beni dello Stato tedesco al fine di ottenere un risarcimento a beneficio degli ex internati o dei loro eredi. In questo senso hanno disposto alcune pronunce dei tribunali di Firenze (sez. I, sent. 6 luglio 2015, n. 2469) e Piacenza (sent. 28 settembre 2015, n. 722).

I principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 238/2014 sono stati ribaditi dalla Corte di cassazione con riguardo ad una controversia che ha coinvolto la Serbia. La sentenza della Cassazione penale, sez. I, 14 settembre 2015, n. 43696, nel confermare la condanna penale per un ex ufficiale dell'esercito della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia responsabile di aver ordinato il 7 gennaio 1992 l'abbattimento di un elicottero della missione di osservazione della Comunità Europea operante in un'area al confine tra l'attuale Croazia e la Bosnia-Erzegovina, con l'uccisione di tre osservatori italiani e di uno francese, condanna anche la Repubblica di Serbia (subentrata alla Jugoslavia) a pagare il risarcimento dei danni nei riguardi delle parti civili e le relative spese processuali, in solido con gli individui condannati. A giudizio della Cassazione la decisione emessa nei confronti dello Stato serbo deriva dalla posizione espressa nella citata sentenza della Corte costituzionale. Quest'ultima infatti ha limitato, con riferimento all'Italia, la portata della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera.

Secondo la Corte, infatti, tale principio in linea generale giustifica il sacrificio della tutela giurisdizionale dei diritti individuali in ragione dell'esercizio di funzioni sovrane dello Stato; esso però non risulta sostenibile «in relazione a comportamenti lesivi dei diritti fondamentali della persona, idonei a concretizzare crimini internazionali, così come canonizzati dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale». L'eccidio compiuto nel 1992 si configura infatti come crimine di guerra ai sensi dell'art. 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Non è invece stata accettata la domanda di alcuni cittadini statunitensi che avevano chiesto – una prima volta già nel 2004 – la delibazione in Italia di due sentenze pronunciate negli Stati Uniti che condannavano la Repubblica islamica dell'Iran e svariati suoi esponenti di vertice al pagamento di una somma complessiva di circa 600 milioni di dollari per gli omicidi avvenuti nel 1995 e nel 1996 di tre giovani americani a Gaza e Gerusalemme in occasione di due attentati terroristici compiuti dall'organizzazione Hamas sotto la direzione del Governo iraniano. Le sentenze americane sono state pronunciate rispettivamente nel 1998 e nel 2000 in base ad una norma peculiare dell'ordinamento federale che prevede, come eccezione alla regola dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile americana, la possibilità di convenire a giudizio alcuni «Stati canaglia» identificati come tali dal Governo americano, per rispondere civilmente di atti di terrorismo. I legali delle famiglie delle vittime americane degli attentati avevano identificato nell'Italia lo Stato che avrebbe potuto consentire la pronuncia di una sentenza eseguibile nei confronti di uno Stato estero. Nel 2013 la Corte d'appello di Roma aveva respinto le domande di riconoscimento delle sentenze pronunciate negli Stati Uniti, in forza del principio di immunità dello Stato estero dalla giurisdizione civile affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel caso Germania contro Italia. Nel 2015 la questione si è ripresentata ed è stata affrontata alla luce della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale che ha sostanzialmente introdotto, per l'Italia, una nuova eccezione all'immunità degli Stati esteri in connessione con la commissione di crimini di diritto internazionale. In questa nuova decisione, la Cassazione conferma il rigetto della domanda di riconoscimento della esecutività delle sentenze emesse negli Stati Uniti, ma per motivi diversi da quelli adottati nel 2013 dalla Corte d'appello. La Corte Suprema infatti riconosce che, pur considerando che le azioni terroristiche del 1995 e 1996 ben possono essere configurate come crimini contro l'umanità (essendo inserite in un più vasto quadro di terrore ordito dal regime khomeinista), lo Stato iraniano non potrebbe invocare la propria immunità di fronte al giudice italiano che desse riconoscimento alle sentenze americane. Queste ultime però non possono essere riconosciute in Italia perché emesse sulla base di criteri di giurisdizione che non trovano alcun riscontro né nell'ordinamento internazionale (in particolare, non rientra tra le ipotesi previste dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento delle sentenze civili, la quale esclude tassativamente dal riconoscimento le sentenze relative ad atti compiuti *iure imperii* da uno Stato), né in quello italiano. La norma del *Foreign Sovereign Immunities Act* che ha consentito il procedimento contro l'Iran (l'art. 1605 (a)(7)), infatti, ha legittimato sentenze pronunciate nel foro dell'attore (gli Stati Uniti), su fatti accaduti interamente a Gaza e in Israele e contro uno Stato convenuto che non aveva nessuna possibilità di costituirsi

nel processo, vista la mancanza di una rappresentanza diplomatica iraniana negli Stati Uniti. Non sussistono quindi le condizioni perché l'Italia possa riconoscere le sentenze contro l'Iran emesse negli Stati Uniti (Cassazione, sez. unite, sent. 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947).

1.3. Dignità della persona e principi di biodiritto

1.3.1. Procreazione assistita e diagnosi preimpianto. Scambio di embrioni e fecondazione eterologa «involontaria»

Con la sentenza n. 96 del 5 giugno 2015, la Corte costituzionale dichiara illegittime le disposizioni della legge 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) nella parte in cui non consentono anche alle coppie fertili portatrici di patologie geneticamente trasmissibili il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita.

Nella questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma in relazione ai casi di due coppie trovate in una situazione analoga a quella dei ricorrenti nel caso *Costa e Pavan c. Italia* (sentenza CtEDU del 28 agosto 2012), vengono invocati gli artt. 2, 3, 32 e 117(1) Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU. Ritenuta fondata la questione in relazione ai soli artt. 3 e 32 Cost., la Corte costituzionale pone al centro del proprio ragionamento l'intrinseca irragionevolezza della disciplina italiana che, da un lato, dispone il divieto assoluto per le coppie in questione di accedere alle tecniche di fecondazione assistita, e dall'altro prevede la possibilità per la donna di ricorrere all'aborto terapeutico in caso di gravi malattie genetiche del feto. Con le parole della Corte, «il sistema normativo, cui danno luogo le disposizioni censurate, non consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire prima alla donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere – dopo – una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute». Da ciò discende anche la violazione dell'art. 32 Cost. «per il mancato rispetto del diritto alla salute della donna. Senza peraltro che il vulnus, così arrecato a tale diritto, possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all'aborto».

Strettamente connessa alla precedente è la sentenza 229/2015 con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della l. 40/2004 nella parte in cui prevede come ipotesi di reato la selezione degli embrioni, anche nei casi in cui questa sia unicamente mirata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui alla l. 194/1978 ed accertate da apposite strutture pubbliche. Secondo i giudici della Consulta, infatti, «quanto è divenuto [...] lecito, per effetto della suddetta pronuncia [96/2015], non può ... – per il principio di non contraddizione – essere più attratto nella sfera del penalmente rilevante». Non è invece ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione della l. 40/2004 che sanziona penalmente la condotta di soppressione degli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica.

Il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha confermato la decisione del giudice

monocratico che nel 2014 (ord. 8 agosto 2014, *Annuario 2015*, p. 190) aveva escluso la pertinenza di un dubbio di costituzionalità rispetto ad una serie di disposizioni civilistiche che attribuiscono la genitorialità in modo incontestabile alla madre che partorisce il figlio e al di lei compagno, con esclusione dei diritti genitoriali dei genitori genetici dell'individuo (ord. 25 settembre 2015). La controversia giudiziaria è nata da un caso di scambio di materiale genetico presso una clinica, con la conseguenza che gli embrioni fecondati appartenenti ad una coppia sono stati impiantati nell'utero di una donna diversa. I bambini che ne sono nati sono stati dichiarati figli della seconda coppia. Il Tribunale di Roma, confermando quanto affermato nel 2014 circa l'insussistenza di un profilo di incostituzionalità di questo assetto normativo, in particolare osserva che «La prevalenza dei diritti vantati dalla donna che ha messo a disposizione i gameti [...] non potrebbe, infatti, assicurarsi se non imponendo alla donna che ha accolto gli embrioni nel proprio utero la continuazione forzata della gravidanza per procedersi alla consegna dei minori dopo la nascita. Si tratta di una ipotesi impercorribile in ragione del principio, tutelato costituzionalmente dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, di autodeterminazione della donna circa il proprio corpo e circa la gravidanza».

1.3.2. Matrimonio omosessuale

La Cassazione è tornata nel 2015 sulla problematica della non discriminazione tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali pur in carenza del riconoscimento nell'ordinamento italiano di una forma di matrimonio omosessuale. Nel 2012 la stessa Corte si era pronunciata sulla trascrivibilità in Italia del matrimonio omosessuale contratto all'estero, concludendo che la trascrizione non era ammissibile in quanto inidonea a produrre alcun effetto giuridico; ciò tuttavia non comportava che l'unione omosessuale non fosse titolare dei diritti in ambito familiare riconosciuti alle coppie eterosessuali (v. *Annuario 2013*, p. 230). Con tale pronuncia la Cassazione aveva segnalato un certo cambiamento di orientamento rispetto alla linea interpretativa data dalla Corte costituzionale nel 2010 (sent. 138/2010: v. *Annuario 2011*, pp. 234-235), ripresa anche nella sentenza 170/2014 (v. *Annuario 2015*, p. 212). In questa nuova decisione (Cassazione civile, sez. I, sent. 9 febbraio 2015, n. 2400) la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi non su un diniego di trascrizione di un matrimonio omosessuale contratto all'estero, ma sul rifiuto di procedere alle pubblicazioni matrimoniali. I ricorrenti chiedono infatti che sia disposta la pubblicazione del loro matrimonio pur in mancanza di una legge sul matrimonio omosessuale, dal momento che la carenza di tale istituto costituisce violazione degli articoli 2 e 3 Cost. e risulta incompatibile con gli articoli 12 CEDU e 9 CDFUE. La Cassazione ribadisce invece l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopra richiamate e da essa stessa affermato nel 2012. La tutela della coppia omosessuale, dovuta in forza dell'art. 3 Cost. e affermata dalla CtEDU, non comporta necessariamente l'estensione a tale coppia del regime giuridico del matrimonio. In questa materia pertanto il giudice non può sostituirsi al legislatore, dal momento che quest'ultimo ha un largo margine di discrezionalità che comprende anche l'opzione di non legiferare affatto.

Sulla legittimità del diniego di trascrivere il matrimonio omosessuale contratto all'estero concorda la Corte d'appello di Milano (sez. famiglia, sent. 6 novembre 2015, n. 2286). La mancanza di una norma in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può es-

sere colmata con una decisione giudiziale, ma servirebbe una legge così come indicato dalla CtEDU, dal Parlamento europeo e anche da varie pronunce giudiziarie interne.

1.3.3. Condizione di transgenere: effetti sul matrimonio e annotazione nei registri di stato civile

La Corte di cassazione si è pronunciata nel 2015 con due importanti sentenze sulla materia dei diritti dei transessuali.

La sentenza della Cassazione, sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097, interviene su una vicenda sottoposta anche alla Corte costituzionale (v. *Annuario 2014*, p. 202) e relativa alle conseguenze sul vincolo matrimoniale della rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi. Dopo il riconosciuto cambiamento di sesso del marito, una coppia si era infatti vista imporre contro la propria volontà la rottura del vincolo coniugale, essendo venuta meno una condizione prevista dalla legge italiana per l'esistenza del matrimonio – appunto, la differenza di sesso tra i coniugi. La Corte costituzionale (sentenza 170/2014, a sua volta preceduta dalla sentenza 138/2010, v. *Annuario 2011*, p. 235), con una «sentenza additiva di principio» aveva riscontrato la illegittimità costituzionale delle norme che dispongono tale forma di «divorzio imposto», invitando nel contempo il legislatore a provvedere ad una regolamentazione delle unioni tra persone dello stesso sesso che potesse ovviare alla carenza normativa evidenziata. La Cassazione nella sentenza citata va considerata quindi come la traduzione in termini pratici del principio affermato dalla Corte costituzionale. Poiché dalla pronuncia del giudice delle leggi non derivavano indicazioni precise circa la applicabilità o meno delle norme dichiarate «in via di principio» incompatibili con i diritti inviolabili riconosciuti nella Costituzione, la scelta lasciata alla Corte di cassazione era, nel caso concreto, particolarmente aperta: applicare le norme «in principio» incompatibili con il rispetto dei diritti umani, ma non contrarie all'art. 29 Cost. (che, secondo l'interpretazione datane dalla stessa Corte costituzionale, tutela il matrimonio nella sua forma eterosessuale) o, al contrario, disporre per l'annullamento della annotazione di cancellazione degli effetti civili del matrimonio, con il rischio però di vedere riproposta la questione di costituzionalità nel senso inverso, e cioè per lesione dell'art. 29 Cost. La Cassazione opta per una soluzione più dinamica e per certi versi intermedia. Ordina infatti che gli effetti dell'annullamento del matrimonio vengano rimossi, ma a termine, ovvero «fino a che il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile». Una volta adottata una norma sulle unioni omosessuali, sarà onere dei coniugi optare per il regime che la legge avrà predisposto per questo genere di convivenza (matrimonio, «unione civile», o altra formula di legge).

La sentenza della Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138, ha chiarito che secondo l'interpretazione orientata agli articoli 2, 3 e 32 Cost. e all'art. 8 CEDU, la legge 164/1982 – le cui norme sono in parte confluite nell'art. 31(4) del d.lgs. 150/2011, la rettificazione dell'indicazione del sesso nei registri dello stato civile può essere effettuata anche senza che sia stato eseguito l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali primari (v. *Annuario 2015*, p. 193). L'identità sessuale infatti costituisce un fenomeno complesso che comporta certamente una modificazione dei carat-

teri sessuali secondari (somatici, ormonali), ma non richiede necessariamente una modifica definitiva di quelli primari. Allo stesso modo non può essere richiesta la sterilizzazione della persona, il venir meno cioè della sua capacità di procreare. L'interesse pubblico ad una stabile identificazione dell'individuo anche in relazione al sesso non può comportare l'imposizione all'individuo stesso di un intervento chirurgico avvertito come invasivo della propria integrità fisica e non necessario all'acquisizione della nuova identità di genere. Nella decisione della Cassazione è citata a più riprese la sentenza della CtEDU del 10 marzo 2015, nel caso *YY c. Turchia*, oltre a recenti pronunce di giurisdizioni europee, in particolare della Corte costituzionale tedesca.

Con la sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015 la Consulta si è espressa sulla stessa materia trattata dalle pronunce della Cassazione appena richiamate, confermandone la correttezza. Ad avviso del Tribunale di Trento che aveva sollevato l'incidente di costituzionalità, l'art. 1(1) della normativa in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117(1) Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, poiché prevedrebbe, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, la necessità di una modificazione dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. In tal modo, secondo il giudice del rinvio, l'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all'identità sessuale, sarebbe irragionevolmente subordinato al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute. La Corte costituzionale fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma contestata. Secondo i giudici della Consulta, infatti, riferendosi genericamente ad «interventi modificazioni dei caratteri sessuali» quali presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, la norma in questione lascia all'interprete il compito di definire il confine delle modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle. La mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.

1.3.4. Dignità della persona e attività di accattonaggio

La Cassazione si è pronunciata su una singolare richiesta di risarcimento del «danno esistenziale» rivolta ad un'amministrazione comunale da parte di un cittadino automobilista che lamentava il disagio e l'ansia da lui sofferti (e quindi il pregiudizio del diritto alla salute) nell'affrontare quotidianamente, presso gli incroci stradali del territorio comunale, la presenza di «pedoni ben vestiti e ben pasciuti, anche deambulanti con stampella/e, muniti di cartello, marsupio e berretto», intenti a chiedere l'elemosina o a proporsi come lavavetri. Secondo il ricorrente - che si era rivolto al giudice di pace di Udine - il Comune avrebbe dovuto provvedere a rimuovere i suddetti lavavetri, la cui presenza sarebbe equipara-

bile a quella di tronchi d'albero sulla carreggiata idonei a ostacolare la circolazione e che il Comune deve sgomberare; non avendovi provveduto, si giustifica una richiesta di risarcimento danni. La richiesta di risarcimento, presentata davanti alla giustizia ordinaria, doveva, a parere del tribunale, sostenuto in questa sentenza dalla Cassazione, essere proposta davanti al giudice amministrativo. La Cassazione, oltre a segnalare la carenza di giurisdizione, sottolinea inoltre la propria opposizione alle argomentazioni del ricorrente, osservando come «priva di fondamento l'equiparazione, tra cose ingombranti e lavavetri all'incrocio o al semaforo, che il ricorrente prospetta rivendicando il diritto all'ordine nelle strade in nome di uno spazio di viabilità asettico». La sentenza in particolare evidenzia come il caso in questione riguardi un campo in cui «l'azione amministrativa, pur indirizzata alla tutela di beni pubblici importanti (l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana), deve muoversi nel necessario rispetto della dignità della persona umana e dei diritti degli "ultimi", essendo destinata a risolversi in prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni a coloro che ne sono destinatari»; di modo che non sarebbe possibile da parte del Comune un intervento di «sgombero» senza tenere conto del più ampio quadro dei diritti delle persone su cui tale misura inciderebbe. La Cassazione richiama tra le altre la sentenza 115/2011 della Corte costituzionale emessa a proposito delle ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana emesse in base al «pacchetto sicurezza» del 2008 (v. *Annuario 2012*, p. 281).

1.3.5. Risarcimento del danno: «danno terminale», danno da disinteresse del genitore, danno da «nascita indesiderata»

Nel 2012, la Cassazione si era pronunciata in tema di «danno terminale» - la titolarità degli eredi del diritto ad un risarcimento per il danno da perdita della vita sofferto da una persona nel brevissimo tempo intercorso tra l'evento lesivo e la morte (Cassazione civile, sent. 17320/2012, v. *Annuario 2013*, p. 231) - escludendo la sua configurabilità autonoma. La decisione in Cassazione civile, sez. unite, sent. 22 luglio 2015, n. 15350 conferma tale giurisprudenza. In essa si ribadisce infatti che se il decesso avviene dopo un tempo brevissimo di sopravvivenza dall'evento pregiudizievole, gli eredi non possono avere alcun risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del bene vita da parte del loro dante causa, poiché lo spazio di vita intercorso non ha dato luogo ad alcuna utilità (non patrimoniale) che possa essere risarcita.

La Cassazione ha anche affermato che il danno causato ad una figlia dal disinteresse di cui è stata oggetto da parte del padre naturale è risarcibile alla stregua di danno non patrimoniale rientrante nel quadro del danno da perdita del rapporto parentale. In questo caso infatti non solo sono applicabili le norme relative al mancato rispetto dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei figli, sanzionati dal codice civile, ma emerge anche un danno da fatto illecito (pur in assenza di sanzione penale) che il giudice può apprezzare (Cassazione civile, sez. VI, sent. 16 febbraio 2015, n. 3079).

Una sezione della Corte di cassazione ha deciso di rimettere alle sezioni unite una problematica di particolare rilevanza e sulla quale sussistono contrastanti orientamenti giurisprudenziali. La questione sorge intorno alla richiesta di risarcimento danni avanzata contro una struttura sanitaria dai genitori di una bambina nata con sindrome di Down. La coppia infatti afferma che i sanitari non l'hanno sufficientemente informata circa l'esistenza del quadro genetico

della figlia e che, se ne fosse stata informata, la madre avrebbe chiesto l'interruzione della gravidanza. Inoltre, la richiesta di risarcimento è stata avanzata dalla coppia anche in nome e per conto della bambina, la cui vita appare segnata negativamente da una condizione di disabilità. Le sezioni unite saranno chiamate a precisare la posizione della Suprema Corte in merito a due profili problematici. In primo luogo, chiarire se, per provare l'esistenza di un danno risarcibile in queste circostanze, sia necessario per la parte attrice provare che sussisteva una chiara manifestazione da parte della madre della propria volontà di interrompere la gravidanza in caso di anomalie o malformazioni nel nascituro, in quanto ciò costituisce un «grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna», oppure se sia provare la mancata comunicazione alla madre di informazioni circa la probabile disabilità del nascituro, presumendo nella madre la volontà certa di interrompere la gravidanza in tali circostanze. Inoltre, la Corte dovrà prendere posizione circa il tema della risarcibilità del fatto di essere nato con una disabilità, ovvero per «nascita indesiderata», stabilendo se sussista o meno un diritto, per così dire, a non nascere se non in condizioni di non (presumibile) disabilità.

1.4. Diritti associativi e politici

1.4.1. Associazioni ONLUS con finalità di sostegno sociale e religioso

La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro una sentenza che aveva riconosciuto il carattere di ente senza finalità di lucro (ONLUS) anche ai fini fiscali ad un'associazione di cittadini senegalesi con sede a Parma che si propone obiettivi solidaristici e di promozione dei diritti e della pace, ma nel cui statuto si prevede anche l'obiettivo di diffondere la cultura e la religione islamica, e la cui attività principale sia consistita, secondo il ricorrente, nel rimpatrio delle salme di alcuni cittadini senegalesi deceduti in Italia. La Cassazione ritiene che, proprio in ragione delle sue finalità di sostegno concreto alle esigenze di «persone svantaggiate» economicamente e socialmente quali sono i membri di una comunità immigrata, per di più di religione islamica, l'associazione in questione rientra pienamente tra quelle a cui va riconosciuto lo status di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) (Cassazione civile, sez. tributaria, sent. 8 luglio 2015, n. 14224).

1.4.2. Ineleggibilità a cariche pubbliche delle persone condannate (legge Severino)

Con sentenza 236/2015, la Corte costituzionale ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale della cd. «legge Severino» (d.lgs. 235/2012) che prevede la sospensione dalle cariche pubbliche elettive per gli amministratori di enti locali che hanno riportato una condanna non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La Corte costituzionale, difatti, respinge entrambe le questioni di costituzionalità sollevate dal TAR Campania, secondo cui la norma contestata andava censurata in ragione sia della natura sanzionatoria della sospensione sia della sua efficacia retroattiva. Rispetto alla prima questione, i giudici costituzionali ribadiscono come, secondo propria costante giurisprudenza, misure che precludono il mantenimento di determinate cariche pubbliche in conseguenza di condanne penali non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma piuttosto

conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per continuare a ricoprire l'ufficio pubblico elettivo. Per quanto concerne la seconda questione, la Corte costituzionale ritiene che di fronte a una grave situazione di illegalità nella pubblica amministrazione, non è irragionevole ritenere che una condanna, ancorché non definitiva, per determinati delitti contro la pubblica amministrazione susciti l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente il condannato dalla carica. Diversamente, osserva la Corte, se l'applicazione della norma in questione dovesse essere riferita soltanto ai mandati successivi alla sua entrata in vigore, le esigenze di credibilità dell'amministrazione pubblica presso il pubblico a cui ambisce la norma stessa sarebbero vanificate.

1.5. Asilo e protezione internazionale

1.5.1. Competenza a trattare ricorsi in materia di protezione internazionale. Impugnazione delle «decisioni Dublino»

Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito come, in ogni questione attinente al riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale, la competenza spetti al giudice ordinario (giudice dei diritti), non a quello amministrativo (giudice degli interessi legittimi), trattandosi di materia strettamente attinente ai diritti umani individuali (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 18 dicembre 2015, n. 5738). Il principio si applica anche alle controversie relative alla cosiddetta «procedura Dublino» (regolamento UE 604/2013), nonostante in essa sia implicito un certo margine di discrezionalità dell'amministrazione dello Stato nell'applicazione delle procedure previste (in senso parzialmente difforme si era tuttavia pronunciato lo stesso Consiglio di Stato nella sent. 3825/2015). La competenza del giudice ordinario è affermata anche da TAR Puglia – Lecce, sez. II, sentenze 9 gennaio 2015, n. 50, 30 gennaio 2015, n. 422, 24 febbraio 2015, n. 685, 10 luglio 2015, n. 2396.

Nonostante quanto sopra stabilito, la stessa sezione del Consiglio di Stato non ha mancato di pronunciarsi su casi di impugnazione presso i TAR di provvedimenti adottati dalla Unità Dublino del Ministero dell'interno. Con le sentenze della sez. III, nn. 5540 e 5541, in particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che il termine di sei mesi previsto dal regolamento Dublino per dare esecuzione al trasferimento del richiedente protezione internazionale presso lo Stato dell'UE che abbia riconosciuto la propria competenza a trattare la domanda di protezione decorre dal momento in cui è intervenuta l'accettazione dello Stato e – contrariamente a quanto riteneva il giudice di primo grado – non è interrotto dall'impugnazione proposta dall'interessato, dal momento che nessuna norma italiana è intervenuta a regolare la materia, lasciata dal regolamento nella parziale disponibilità del legislatore nazionale. Se pertanto la consegna della persona allo Stato membro dell'UE non avviene nel termine di sei mesi, la conseguenza è che il compito di farsene carico si radica presso lo Stato italiano. Concludere in altro senso comporterebbe un inaccettabile protrarsi del periodo di attesa della definizione delle modalità di presa in carico e di accoglienza del richiedente protezione, in violazione delle finalità del regolamento Dublino, che impone una celere e urgente definizione della problematica, a tutela dei diritti dell'individuo e delle esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico.

1.5.2. Diritto ad essere informati circa le procedure di protezione internazionale

La Cassazione civile, sez. VI, sent. 5926/2015, ha riaffermato, fondandolo tra l'altro sulla giurisprudenza della CtEDU, il dovere delle autorità di frontiera di fornire agli stranieri che si rivolgono loro per fare ingresso nel territorio nazionale ogni informazione utile per accedere alle procedure di protezione internazionale. In mancanza di ciò, lo stesso decreto di respingimento può essere impugnato per illegittimità.

Svariate sentenze della Cassazione ribadiscono i principi consolidati sui meccanismi probatori nei procedimenti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la protezione internazionale. Viene confermato che il procedimento segue il principio dispositivo, in forza del quale spetta al richiedente protezione fornire la prova che sussistono le condizioni per l'accoglimento della sua domanda; ciò non esclude tuttavia che l'autorità decidente abbia l'obbligo di attivarsi per ottenere le informazioni che il richiedente, anche per le condizioni di precarietà in cui si trova, non è in grado di fornire compiutamente. In particolare, spetta alle commissioni territoriali per i richiedenti asilo o ai giudici informarsi sulla situazione generale dello Stato di provenienza del richiedente protezione o sulla specifica situazione in alcuni suoi territori. Inoltre, indipendentemente da come la domanda è prospettata dal richiedente asilo, spetta all'autorità decidente qualificare il tipo di protezione appropriata, se lo status di rifugiato la protezione sussidiaria o umanitaria. Rilevano in questo ambito le sentenze della Cassazione civile, sezione VI, 16201/2015, 7333/2015, 14998/2015, 16202/2015. Con la decisione 2830/2015, la stessa Corte ha anche precisato che un individuo imputato per un reato comune, punito nel Paese d'origine con la pena di morte, non può beneficiare dello status di rifugiato, ma al più di protezione sussidiaria.

1.5.3. Applicazione della normativa sui richiedenti asilo

Il Tribunale di Napoli (sent. 24 dicembre 2015, n. 8654) ha svolto un'ampia disanima della normativa vigente in Italia per il riconoscimento della protezione internazionale, evidenziando i punti che la caratterizzano rispetto alla base comune rappresentata dalla normativa dell'UE. Tra le peculiarità del sistema italiano merita risalto la circostanza che per la legislazione italiana non è motivo di diniego della protezione sussidiaria il fatto che sussista per il richiedente la possibilità teorica di trasferirsi in una zona del Paese d'origine diversa da quella in cui siano state riscontrate le situazioni di pericolo che giustificano la protezione internazionale stessa. Ne consegue che non è legittimo il rigetto della domanda di protezione internazionale del cittadino Pakistano che teme per la propria incolumità a causa della violenza presente in vaste zone del Paese, giustificato dal fatto che l'interessato potrebbe rientrare in Pakistan e trovare collocazione in una zona non interessata da conflitti e disordini. La mera possibilità di ricollocarsi in una zona del Paese diversa da quelle in cui la sua incolumità non può essere garantita non costituisce ragione sufficiente per privare l'individuo della protezione internazionale. La protezione sussidiaria è stata riconosciuta a cittadini pakistani anche dalla Corte d'appello di Lecce, sent. 30 ottobre 2015, n. 854.

Il Tribunale di Milano non ritiene di dover riconoscere protezione internazionale all'ex segretario locale di un partito di opposizione del Bangladesh che aveva addotto a giustificazione della propria domanda il regime di repressione esistente nel suo Paese. Il fatto di aver svolto per anni attività politica contro il partito di governo senza incorrere in ostacoli rilevanti è prova non solo della mancanza delle condizioni che giustificerebbero il ricono-

scimento dello status di rifugiato, ma anche del fatto che le intimidazioni agli oppositori politici e le violenze denunciate dal ricorrente hanno un carattere episodico e non sistematico e non costituiscono quindi una ragione sufficiente per riconoscergli la protezione sussidiaria (Tribunale di Milano, sez. I, sent. 21 dicembre 2015). La protezione sussidiaria è invece dovuta ad un cittadino del Mali, in ragione del persistente serio pericolo di poter essere vittima innocente di atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio dello Stato, in caso di rientro in patria (Tribunale di Trieste, sent. 2 novembre 2015; Tribunale di Milano, sent. 3 dicembre 2015). Analoghe considerazioni valgono per la domanda di un cittadino del Gambia, Paese governato dal 1994 ad oggi da Yahya Jammeh e in cui i diritti fondamentali sono gravemente limitati (Tribunale di Trieste, sent. 5 novembre 2015). Nel caso di una giornalista cittadina del Gambia, l'esistenza in questo Stato di un attacco particolarmente duro contro la libertà di stampa giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato (Tribunale di Roma, sez. I, sent. 11 settembre 2015, n. 12159).

Secondo il Tribunale di Milano sussistono invece i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato al cittadino nigeriano che chiede protezione in Italia in ragione delle persecuzioni di cui è oggetto nel proprio Paese per il fatto di essere omosessuale. Il Tribunale ricorda in particolare che non più tardi del gennaio 2014 quello Stato ha approvato una legge che prevede fino a 14 anni di carcere per chi contrae un'unione omosessuale e fino a 10 anni per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale (sez. I, ord. 27 ottobre 2015).

Ad un richiedente asilo proveniente dalla Guinea Bissau, il Tribunale di Napoli (sez. I, sent. 6 marzo 2015) ritiene attribuibile soltanto la protezione umanitaria, in ragione del fatto che la situazione di insicurezza diffusa nel Paese africano non è tale da giustificare la più incisiva forma di tutela offerta dalla protezione sussidiaria.

1.6. Discriminazione

Anche nel 2015 varie sentenze dei tribunali sono intervenute in attuazione dell'art. 4 del d.lgs. 215/2003 (e dell'art. 44 d.lgs. 286/1998) per ordinare la cessazione e rimuovere gli effetti di condotte discriminatorie. Il Tribunale di Milano (sez. lavoro, sent. 6 novembre 2015, n. 31522) ha ordinato al Comune di Milano di corrispondere alla ricorrente il cosiddetto «bonus bebè» (assegno di maternità di base), previsto dall'art. 74, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per le madri al di sotto di una certa soglia di reddito. La legge escludeva dal beneficio le cittadine extra-comunitarie prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. La ricorrente si trovava appunto in tale condizione, e ciò fu considerato dal Comune di Milano ragione sufficiente non solo per negare l'assegno ma anche per lasciare senza risposta le numerose richieste di chiarimento avanzate dall'interessata. Il Tribunale, alla luce della normativa dell'UE e dei principi costituzionali più volte affermati dalla Consulta, ha ritenuto illegittima l'interpretazione restrittiva del citato art. 74, in quanto irragionevole e appunto discriminatoria per ragioni di nazionalità. Nello stesso senso anche il Tribunale di Alessandria, sez. lavoro, sent. 25 maggio 2015, n. 1725.

La giustizia amministrativa ha continuato ad affrontare nell'anno in esame il problema della costituzione di giunte comunali totalmente prive di rappresentanza femminile. Il Comune di Vaccarizzo Albanese (Catanzaro) ha giustificato la mancanza di assessori donna dichiarando che «un'ulteriore attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti esterni [alla maggioranza in Consiglio comunale] di genere femminile porterebbe ad un allungamen-

to dei tempi di nomina dell'organo esecutivo, causando un blocco dell'attività amministrativa». Su impulso della Consigliera di parità della Regione Calabria, il TAR calabrese – Catanzaro (sez. II, sent. 9 gennaio 2015, n. 3) ha ritenuto non provato l'asserito espletamento effettivo dell'attività di ricerca di un membro femminile della giunta e quindi illegittimi i decreti di nomina degli assessori.

1.7. Diritti delle persone con disabilità

1.7.1. Professionalità utilizzate nei centri per la disabilità

Un'interessante decisione del Consiglio di Stato (sez. III, n. 5337/2015) ha precisato che è del tutto corretto che un centro diurno per disabili (anziani) preveda l'assunzione nel ruolo di coordinatore e nelle funzioni di educatore personale con laurea in scienze della formazione (o anche in psicologia per quanto riguarda il coordinatore), trascurando apparentemente le competenze in campo sanitario (e in particolare riducendo gli spazi per l'assunzione di educatori professionali non laureati). Per questa ragione il TAR della Lombardia aveva ritenuto di annullare il bando regionale relativo alla gara per l'assegnazione dei servizi presso i centri in questione. Il Consiglio di Stato ritiene invece che il bando di gara, nel dare rilevanza alle figure professionali operanti nel campo socio-educativo, è coerente con il processo di de-medicalizzazione delle strutture per disabili e pienamente in linea con gli obiettivi di personalizzazione del trattamento e di valorizzazione dei diritti umani degli ospiti di tali centri, anche considerando che ciò non appare andare a detrimento del ruolo delle figure socio-sanitarie, ma casomai imponendo un più avanzato equilibrio tra le diverse funzioni. Parzialmente simile a quello appena riassunto è il caso trattato dal TAR della Lombardia (sez. III, sent. 4 giugno 2015, n. 1300), in cui il giudice sanziona il comportamento dell'amministrazione che, in luogo di mettere a disposizione di una persona affetta da autismo un educatore professionale, come indicato nel documento redatto dall'équipe che aveva elaborato il progetto individualizzato, gli aveva affiancato un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Il tribunale afferma che le indicazioni del progetto individualizzato, una volta formalizzate, devono essere eseguite dalla struttura sanitaria o sociosanitaria competente in modo fedele e nel rispetto degli orientamenti diagnostici e metodologici in esso contenuti.

1.7.2. Capacità di testimoniare delle persone con disabilità

La Cassazione penale (sez. III, sent. 19 maggio 2015, n. 37356), nel rigettare un ricorso presentato dall'autore di violenze sessuali nei confronti di una persona con disabilità psicosociali, coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti circa l'approccio da tenere nei riguardi delle deposizioni testimoniali delle persone con disabilità, in particolare quando queste sono anche vittime di reato. In particolare la Cassazione osserva che: la capacità del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico; che va perciò respinta come discriminatoria l'idea che la persona affetta da disabilità intellettiva, anche se interdetta o inabilitata, sia per ciò solo incapace di testimoniare o anche solo che possa sussistere una presunzione di tale incapacità; la capacità di testimoniare può essere verificata con ogni mezzo, non necessariamente con accertamenti di natura tecnica (perizie).

1.7.3. Discriminazioni in ambito scolastico

Il TAR di Firenze (sez. I, sent. 20 gennaio 2015, n. 158) statuisce che la domanda tesa ad annullare un atto che assegnava ad un alunno con disabilità un monte ore di sostegno scolastico nettamente inferiore a quelle previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) predisposto dai competenti organi della scuola e dai servizi sociali territoriali, non costituisce essenzialmente un caso di discriminazione a motivo della disabilità, ma una problematica di presunta violazione di norme in materia di pubblico servizio scolastico. Questo, secondo il TAR, fonda la giurisdizione del giudice amministrativo con prevalenza rispetto a quella del giudice ordinario. Tale conclusione si discosta da quella a cui era giunta la Corte di cassazione nella sentenza 25011/2014 (v. *Annuario 2015*, pp. 200-201). Secondo il TAR, pur essendo indiscutibile che quello ad avere un insegnante di sostegno costituisce un diritto fondamentale dell'alunno con disabilità, la garanzia di tale diritto passa attraverso una valutazione complessa della condizione del minore stesso che produce appunto il PEI; rispetto a tale procedimento di individuazione delle più opportune misure di assistenza compiuto dai competenti servizi della pubblica amministrazione il cittadino vanta un interesse legittimo – che si sostanzia in un diritto soggettivo solo una volta adottato il PEI. Non essendo però raccomandabile spezzare le istanze di protezione tra due diverse giurisdizioni (il giudice amministrativo fino alla formazione del PEI, quello ordinario dopo la sua adozione), a giudizio del TAR di Firenze ben si può considerare radicata presso il giudice amministrativo una competenza complessiva a trattare la questione. Nel merito, il TAR conclude che la violazione dell'interesse e del diritto dell'alunno c'è stata e condanna l'amministrazione a fornire le ore di sostegno previste nel PEI.

Critico nei confronti della prospettazione della Cassazione circa la giurisdizione del giudice ordinario è il TAR della Campania (sez. IV, sent. 27 febbraio 2015, n. 1330), che sul punto argomenta con particolare ampiezza, anche rispetto alla risarcibilità del danno non patrimoniale, e il TAR Abruzzo, sez. I, sent. 16 aprile 2015, n. 167, che infatti conferma la propria competenza a definire l'entità della riparazione dovuta da un istituto scolastico per non aver provveduto tempestivamente a coprire con un insegnante di sostegno il monte ore previsto in base al PEI, nonché il TAR Sicilia, sez. III, sent. 14 aprile 2015, n. 912.

Si conformano invece alle indicazioni della Cassazione civile il TAR del Lazio (sez. III, sentenze 27 marzo 2015, n. 4705; 8 aprile 2015, n. 5166), il TAR della Lombardia (sez. III, sent. 2 aprile 2015, n. 870) e il TAR della Campania (sez. VIII, sent. 18 giugno 2015, n. 3261).

Oltre alle pronunce appena citate, che affrontano direttamente il tema della giurisdizione della giustizia amministrativa o ordinaria, varie altre pronunce della magistratura amministrativa sono intervenute sul tema del sostegno da garantire ad alunni con disabilità. Sulla scia della propria sentenza 5317/2014 (v. *Annuario 2015*, p. 201), il Consiglio di Stato (sez. VI, sentenze 1 dicembre 2015, nn. 5428, 5431) ha ribadito che nel caso di un minore d'età affetto da un autismo grave con totale incapacità di attenzione, il diniego dell'istituto scolastico di fornire un insegnante di sostegno nei termini previsti dal PEI è illegittimo. L'attribuzione di un numero minimo di ore di sostegno a fronte di un'esigenza espressa dai soggetti competenti in misura molto maggiore è

censurata in Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 febbraio 2015, n. 704. Il TAR della Basilicata (sez. I, sent. 22 ottobre 2015, n. 649) nomina il Prefetto di Matera commissario *ad acta* per provvedere all'assegnazione di un insegnante di sostegno per una bambina di scuola primaria con grave disabilità che il Comune di Scanzano Jonico aveva repentinamente privato di tale supporto. Il TAR della Sicilia (sez. I, sent. 9 ottobre 2015, n. 2519) quantifica in 1.000 euro al mese il risarcimento dovuto dal Ministero dell'istruzione per non aver provveduto a nominare ad una bambina l'insegnante di sostegno se non per un ammontare minimo di ore. Anche il TAR della Calabria (sez. II, sent. 5 febbraio 2015, n. 241) accerta la mancata copertura del sostegno e liquida un indennizzo in via equitativa alla famiglia. Il TAR della Lombardia (sez. II, sent. 5 febbraio 2015, n. 196), pur riconoscendo l'illecito compiuto dall'amministrazione scolastica nel non attribuire una copertura idonea di sostegno all'alunno con disabilità, esclude che il mero accertamento dell'illecito possa dare titolo ad una riparazione del danno non patrimoniale in mancanza di alcun elemento di prova fornito dal ricorrente.

Il Tribunale di Livorno (sentenza del 16 giugno 2015) liquida in 10 mila euro un risarcimento per danni non patrimoniali derivati da molteplici comportamenti discriminatori attuati nei confronti di un alunno con disabilità da parte del personale docente (insegnante di sostegno), non docente e dirigenziale di una scuola. Tra le condotte censurate rientravano la mancata partecipazione del bambino a gite scolastiche, la sua esclusione dalla classe, commenti sprezzanti fatti circolare sul suo conto, ecc.

1.7.4. Inserimento lavorativo

Intervenendo in una causa di lavoro intentata da un dipendente dell'azienda romana per i trasporti pubblici che non era stato reimmesso al lavoro perché costretto a dialisi, la Corte di cassazione (Cassazione civile, sez. lav., sent. 9 luglio 2015, n. 14348) precisa, tra le altre cose, che per effetto della direttiva 2000/78/CE (cui è stata data attuazione con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216) è stato affermato il principio di parità di trattamento per le persone con disabilità in materia di occupazione, di condizioni di lavoro e di formazione professionale. L'art. 5 della direttiva impone, in particolare, a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze concrete in favore dei disabili (v. a questo riguardo la sentenza 4 luglio 2013, C-312/11, della CGE – *Annuario 2014*, pp. 251-252). In forza di ciò, a tutte le persone con disabilità secondo la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006, vale a dire che presentano delle limitazioni risultanti, tra l'altro, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, hanno diritto a vedere attuato a loro vantaggio da qualunque datore di lavoro pubblico o privato «accomodamenti ragionevoli» finalizzati a realizzare la loro piena eguaglianza con gli altri lavoratori (nel caso di datori di lavoro pubblici, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente» - d.lgs. 216/2003, art. 3-bis, introdotto nel 2013). Ne consegue che l'azienda ha un obbligo di adoperarsi per attuare il reintegro al lavoro del dipendente dializzato. In termini analoghi argomenta il Tribunale di Pisa nella sent. 16 aprile 2015.

1.7.5. Priorità alle richieste di trasferimento motivate dalla necessità di assistere un familiare con disabilità

La Cassazione ha annullato una sentenza con la quale si era ritenuto legittimo il licenziamento di una persona «stabilizzata» (dopo essere stata precedentemente assunta con clausola appositiva di termine) presso le Poste Italiane che però aveva rifiutato il trasferimento da Palermo a Bari, in ragione del fatto di dover assistere la madre affetta da una disabilità grave. La Corte ha riscontrato la mancanza di ragionevolezza della misura del licenziamento come alternativa al trasferimento. La sentenza cita la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e, in particolare, la sentenza del 4 luglio 2013 della CGE nella causa C-312/11 (v. *Annuario 2014*, p. 251), nella quale si sottolineano le carenze dell'Italia nel dare attuazione alla direttiva europea che impone ad ogni azienda di adottare provvedimenti appropriati per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità – e per estensione anche delle persone che assicurano l'integrazione sociale e familiare dei disabili (Cassazione civile, sez. lav., sent. 3 novembre 2015, n. 22421).

Il TAR di Trieste, dal canto suo, ha annullato il provvedimento con cui l'amministrazione della Difesa aveva negato il trasferimento ad un dipendente dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia motivato dall'intenzione di far seguire il figlio con una grave forma di diabete presso una struttura di fiducia nel luogo d'origine della propria famiglia. Il TAR argomenta la sua decisione con ampi riferimenti alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in particolare agli articoli 7, 10 e 25, e alla Convenzione dei diritti del bambino (sez. I, 1 dicembre 2015, n. 528). Analogamente il Consiglio di Stato conferma una sentenza del TAR che aveva annullato il provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento presentata da un agente di pubblica sicurezza motivata dalla necessità di provvedere alla sorella invalida al 100%. Il Consiglio di Stato ribadisce anche che l'esigenza di un dipendente dell'amministrazione di provvedere al parente invalido (entro il terzo grado) ha priorità rispetto al fattore rappresentato dall'anzianità di servizio nel decidere sulle domande di trasferimento (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 novembre 2015, n. 5113).

La questione del riconoscimento di pari opportunità a persone con disabilità grave è stata sollevata anche in riferimento ad un concorso per titoli per il trasferimento di notai in esercizio, dove un candidato ha lamentato il fatto che la legge che regola la materia non dà alcun titolo di preferenza ai notai che chiedono il trasferimento della propria sede di attività più vicino al luogo di residenza in ragione della loro grave disabilità. Il ricorrente richiama il fatto che la legge 104/1992 sull'assistenza alle persone con disabilità generalmente riconosce dei benefici a tali categorie sia che lavorino nel settore pubblico sia che abbiano un impiego nel settore privato. Il notaio, pur essendo una libera professione, per molti versi si trova a svolgere attività proprie di un pubblico funzionario, di qui la richiesta che i principi della legge 104/1992 possano trovare applicazione anche nel caso di specie. Il TAR di Roma (sent. 10358/2015) accoglie in parte il ricorso. Pur riconoscendo il valore della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione del 2006 sui diritti delle persone con disabilità e il carattere generale delle norme della legge 104/1992, i giudici concludono che le norme di quest'ultima legge non si applicano al di fuori del campo del lavoro subordinato e quindi non si estendono a chi svolge la professione notarile. È tuttavia riconosciuto come incongruo il fatto che alla condizione di persona con disabilità grave non venga attribuita alcuna rilevanza nel computo dei titoli per ottenere l'assegnazione ad una nuova sede notarile, a differenza di quanto avviene per categorie «svantaggiate» – ma oramai scarsamente rappresentate – quali gli orfani di guerra o i profughi per l'applicazione del trattato di

pace. I principi di pari opportunità, di tutela della dignità della persona e di giustizia sociale impongono pertanto di rivedere gli esiti del concorso attribuendo al candidato al trasferimento portatore di disabilità un punteggio aggiuntivo equiparato a quello previsto per le categorie menzionate dalla legge vigente (orfani di guerra, ecc.).

1.7.6. Compartecipazione alla spesa per mensa e trasporto ai centri diurni per persone con disabilità e novità nel calcolo ISEE

Una associazione rappresentativa delle famiglie di utenti dei centri diurni per persone con disabilità ha contestato i criteri adottati dalla Regione Piemonte per quantificare la compartecipazione dei beneficiari al pagamento dei costi per il trasporto e la mensa, in quanto nella determinazione di tale compartecipazione si teneva conto, oltre che dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) anche delle indennità di accompagnamento e di invalidità. Il Consiglio di Stato (sez. III, sentenze 2 aprile 2015, n. 1740; 25 novembre 2015, n. 5348; 7 dicembre 2015, nn. 5552 e 5555) conferma la legittimità della scelta dell'amministrazione regionale, segnalando tra le altre cose che i servizi di trasporto e mensa non rientrano tra quelli essenziali di cui deve essere garantita la fruizione. La questione del nuovo modo di calcolo dell'ISEE è oggetto anche di altre sentenze, in particolare in TAR del Lazio, sez. I, sent. 11 febbraio 2015, n. 2459, in cui si osserva che nella definizione di «reddito disponibile» ora utilizzata per il calcolo dell'ISEE sono fatti rientrare anche i proventi che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie. Secondo i giudici «Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di 'reddito', che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di 'disabilità', quali, le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo» per, ad esempio, gli emotrasfusi che hanno contratto AIDS o epatite. Sul punto, lo stesso giudice si è espresso estesamente anche nelle sentenze 11 febbraio 2015, nn. 2458 e 2454.

1.8. Diritti sociali

1.8.1. Libertà sindacali

Con la sentenza 178/2015 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva per il personale delle amministrazioni pubbliche previsto da una serie di disposizioni introdotte dalla cosiddetta «manovra correttiva 2011» (d.l. 98/2011), poi ulteriormente specificate nel d.p.r. 122/2013 e prorogate dalle leggi di stabilità per il 2014 e il 2015. Secondo la Consulta, infatti, il susseguirsi senza soluzione di continuità delle disposizioni contestate ha di fatto reso strutturale il regime del «blocco» negoziale nel pubblico impiego, comportando così una violazione della libertà sindacale (art. 39 Cost.) in un settore, come quello pubblico, che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale.

1.8.2. Interventi sul sistema pensionistico: blocco della rivalutazione delle pensioni

Con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale del cd. «decreto salva Italia» (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214) nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, prevede il blocco integrale della rivalutazione monetaria per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS (corrispondente a 1.217 euro), disponendola invece, nella misura del 100% esclusivamente per le pensioni di importo inferiore. Diversamente da precedenti giudizi di legittimità relativi ad altre misure di sospensione del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici adottate nel corso degli anni nel tentativo di contenere la spesa pubblica, la Corte ritiene che la misura in esame abbia validato i limiti, costituzionalmente fondati, di ragionevolezza e proporzionalità. In effetti, non solo la sospensione censurata ha una durata biennale, ma va anche ad incidere su trattamenti pensionistici di importo meno elevato senza applicare alcun criterio di progressività. Risultando, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, irragionevolmente sacrificati nel nome di non meglio specificate esigenze finanziarie, la norma contestata deve considerarsi costituzionalmente illegittima.

1.8.3. Livelli essenziali di assistenza ed esigenze di risparmio in sanità

Il TAR del Piemonte ha affermato che le prestazioni di «assistenza tutelare alla persona» di cui parla il d.lgs. 502/1992 per porle a carico del sistema sanitario in quanto livelli essenziali di assistenza, comprendono anche le attività compiute da personale non professionale (familiari, «badanti») a vantaggio di anziani non autosufficienti. Secondo la Regione Piemonte, viceversa, solo le prestazioni erogate dal personale sanitario potevano essere fatte rientrare tra quelle interamente a carico del sistema sanitario in quanto «livello essenziale»; con la conseguenza che non dovevano più essere pagati dal sistema sanitario i contributi alle famiglie che ospitano anziani non autosufficienti. Il Comune di Torino aveva impugnato gli atti della Regione che avevano attuato questa determinazione – le famiglie prive di mezzi e con un familiare non autosufficiente risultavano infatti completamente a carico delle casse comunali. Il TAR ha riconosciuto che la tutela della salute è bensì condizionata da altre esigenze, tra cui quelle di rientrare del deficit di bilancio accumulato dal servizio sanitario regionale, ma che tale contemperamento non può compromettere il «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione, come ambito inviolabile della dignità umana» (TAR Torino, Piemonte, sez. II, sent. 29 gennaio 2015, n. 154).

1.8.4. Leggi che incidono su diritti con effetto retroattivo

Con la sentenza 260/2015 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della norma che fornisce una interpretazione autentica con portata retroattiva di alcune disposizioni in materia di contratti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo impiegati presso fondazioni lirico-sinfoniche. Con tale

intervento interpretativo, il legislatore aveva inteso estendere a tali fondazioni il divieto di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ad ogni ipotesi di «violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine», e dunque non solamente alla materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe così originariamente previsto. Nell'estendere il divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l'ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, la norma in questione attribuisce alla disposizione oggetto di interpretazione autentica un contenuto precettivo innovativo, ledendo, al contempo, l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria.

1.9. Immigrazione

1.9.1. Espulsioni, respingimenti

La Cassazione (sez. VI, sent. 17 settembre 2015, n. 18254) ha ritenuto che il divieto di rientro in Italia associato ad un ordine di espulsione emesso nei confronti di uno straniero non può eccedere la durata di cinque anni, essendo questa la durata massima prevista dall'art. 13 del Testo unico sull'immigrazione, a sua volta esito della trasposizione in Italia della direttiva 115/2008/CE.

La Cassazione inoltre ha continuato ad operare dei bilanciamenti tra le disposizioni di legge in materia di espulsione dello straniero irregolare e diritto alla vita privata e familiare, precisando che pur ammettendo che il diritto di vivere in famiglia è sottoposto a restrizioni ai fini di sicurezza nazionale, benessere economico del Paese, ordine pubblico e prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale e tutela dei diritti e delle libertà altrui, la durata della permanenza in Italia, la qualità dei legami familiari e le prospettive di reinserimento nel Paese di destinazione sono considerazioni che non devono mancare nel ragionamento dei giudici che dispongono sulle misure di espulsione (Cassazione civile, sez. VI, 14610/2015, 17942/2015, e sez. I, 15362/2015).

La commissione di reati di una certa gravità (in particolare legati al traffico di stupefacenti) è motivo per revocare il permesso di soggiorno ad uno straniero, ma anche in questo caso valutazioni circa l'esistenza di Italia di un un radicamento sociale e familiare possono rendere illegittima tale misura. In particolare l'espulsione dello straniero va sospesa quando risulti che la persona colpevole di reato grave contribuisce sostanzialmente a mantenere un familiare – specie se figli minori. In questo caso la tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) si cumula con l'interesse dello Stato a non fare pesare sulla collettività il mantenimento dei familiari che rimarrebbero nel Paese ospitante (TAR Lombardia, sez. I, sent. 1218/2015).

1.9.2. Diritti sociali dei cittadini immigrati

La Corte di cassazione, sez. lavoro, sent. 21 settembre 2015, n. 18540, ha precisato un importante principio per il quale la circostanza che lo straniero non UE privo del permesso di soggiorno svolga un'attività di lavoro – neces-

sariamente in forma irregolare, visto l'art. 22 del Testo Unico sull'immigrazione, d.lgs 286/1998) –, non fa venire meno per il datore di lavoro l'obbligo di retribuire il lavoratore «in nero» per la prestazione fornita, purché naturalmente non si tratti di un'attività di per sé illecita. Ragionare diversamente, secondo la Corte, porrebbe su un piano di vantaggio competitivo il datore di lavoro che utilizza personale irregolare rispetto a quello che osserva la legge.

Nelle sentenze 22/2015 e 230/2015 la Corte costituzionale dichiara il comma 19, art. 80 della l. 388/2001 (Legge finanziaria 2011) costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale. La norma in questione, infatti, subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione di tutta una serie di provvidenze assistenziali per gli stranieri legalmente soggiornanti. Nella prima delle due sentenze menzionate, l'esclusione riguardava la pensione e l'indennità di accompagnamento riconosciute ai ciechi civili parziali; nella seconda, la pensione di invalidità civile per sordi (l. 381/70, così come modificata dalla l. 95/06) e l'indennità di comunicazione (l. 508/88, art. 4). In considerazione della natura dei benefici in questione, destinati a rispondere ai bisogni primari di persone affette da disabilità, la Corte costituzionale conclude che la norma censurata operava una irragionevole discriminazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, basata sulla durata della permanenza legale nel territorio dello Stato, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il Tribunale di Bergamo (sez. lav., ord. 10 novembre 2015) ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 74 del d.lgs.151/01 nella parte in cui esclude dall'accesso al beneficio dell'assegno di maternità dovuto alla famiglia della madre in condizione economiche precarie i cittadini non UE privi di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Al beneficio possono accedere quindi soltanto cittadini italiani, cittadini dell'UE e cittadini extra-comunitari soggiornanti di lungo periodo, ma non altri extra-comunitari titolari di un semplice permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio, familiari, ecc. Il giudice osserva che, se il fondamento per la corresponsione di tale beneficio è il sostegno alla famiglia in condizioni di povertà, il requisito della titolarità di un particolare permesso di soggiorno non risulta pertinente. La norma in particolare risulta contraria al principio di non discriminazione nel godimento di un diritto garantito dalla CEDU, in questo caso del diritto di proprietà, dal momento che la titolarità dell'assegno contestato può configurarsi come una forma di diritto di proprietà assicurato dall'art. 1, Protocollo I CEDU. Gli articoli della Costituzione violati da tale normativa sono l'art. 2 e l'art. 38. Il tribunale menziona inoltre l'art. 34 CDFUE (diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità).

1.10. Diritto alla vita privata, diritto alla proprietà, immunità

1.10.1. Tutela della riservatezza

La pronuncia della Cassazione civile, sez. I, n. 10947 del 2014 (v. *Annuario 2015*, p. 193), in tema di riservatezza dei dati sensibili, aveva dichiarato illegittimo l'inserimento della causale di accrediti ricevuti dall'interessato in forza della legge 210/1992 (indennizzo per chi a causa di trasfusioni sanguigne ha contratto – tra l'altro – infezione da HIV) nelle comunicazioni tra ente regio-

nale e banca e tra banca e cliente. Con la sentenza sez. III, sent. 20 maggio 2015, n. 10280, la stessa Corte di cassazione ha ribaltato le conclusioni a cui era giunta nel 2014. La Corte ha ritenuto infatti che, pur riferendosi allo stato di salute personale, il riferimento alla causale «legge 210/1992» non rileva un dato sensibile idoneo ad identificare uno specifico individuo, dal momento che l'erogazione potrebbe riguardare una persona diversa dal titolare del conto corrente (in particolare quando opera la reversibilità). Inoltre tali comunicazioni non costituiscono una forma di «diffusione» dell'informazione, essendo rivolte a destinatari strettamente identificati e autorizzati (l'interessato e la sua banca), e comunque lo stesso Garante della privacy ha riconosciuto che il trattamento di dati sensibili per fini previdenziali da parte delle banche è autorizzato dalla legge, e quindi non richiede il consenso della persona interessata. La sentenza cita la CGE in materia di dati personali, a conferma del fatto che, anche in relazione al diritto dell'UE e all'art. 8 CEDU, il consenso dell'interessato non è necessario al trattamento di dati personali quando il diritto alla riservatezza è riconosciuto sacrificabile a fronte dell'esigenza di perseguire il «benessere economico del Paese». In base ad analoghe considerazioni, la Cassazione ha invece considerato illegittima la comunicazione da un'amministrazione pubblica all'altra, finalizzata al riconoscimento di una pensione di invalidità, dell'intera cartella clinica di un individuo, senza avere provveduto ad omettere quei dati personali (accertamenti clinici, informazioni anamnestiche, tra cui una contratta infezione da HIV, ecc.) che non avevano rilevanza ai fini dell'erogazione della prestazione in questione (Cassazione civile, sez. I, sent. 29 maggio 2015, n. 11223).

È trattamento di dati personali – ovvero informazioni che consentono l'identificazione di una persona, ed *in primis* la sua immagine – l'installazione di una telecamera di sorveglianza all'interno di un esercizio commerciale; la sua presenza deve perciò essere comunicata alle persone che possono accedere all'area videosorvegliata secondo quanto dispone il d.lgs 106/2003 (Codice della privacy) (Cassazione civile, sez. II, sent. 2 settembre 2015, n. 17440).

La Cassazione ha anche fatto valere il diritto all'immagine in relazione ad alcuni casi che coinvolgevano l'attività giornalistica. Secondo la Corte, la misura inibitoria rivolta ad un settimanale per impedire la pubblicazione di dati (peraltro già noti) riguardanti la salute della principessa Diana in un reportage giornalistico è legittima, in quanto tali dettagli, con estese descrizioni delle ferite riportate nell'incidente mortale di cui Diana Spencer è stata vittima, non sono idonee ad aggiungere nulla a quanto rilevante dal punto di vista del diritto all'informazione e sono lesive della dignità della persona (Cassazione civile, sez. I, sent. 19 gennaio 2015, n. 755). Il diritto di cronaca non implica di per sé il diritto di pubblicare l'immagine della persona a cui l'informazione si riferisce; così, un servizio televisivo che attraverso riprese occulte documentava pratiche truffaldine nel campo delle offerte di lavoro, pur legittimo sotto l'aspetto del diritto a divulgare un fatto di rilevante interesse per il pubblico, non ha rispettato la privacy dei soggetti coinvolti per non aver provveduto a rendere non identificabili gli stessi (Cassazione civile, sez. I, sent. 22 luglio 2015, n. 15360). Anche pubblicare immagini di una persona nota, collegandole ad una pratica discutibile come quella del presunto «turismo sessuale» di donne dello spettacolo nelle isole caraibiche, può violare, secondo la Corte

Suprema, il diritto alla riservatezza, se l'uso dell'immagine, ottenuta in luogo pubblico ma senza il consenso dell'interessato, risulta idoneo a danneggiare l'onore o la reputazione della persona in questione (Cassazione civile, sez. III, sent. 27 agosto 2015, n. 17211).

1.10.2. Diritto di privacy e controlli sul lavoratore dipendente

La Cassazione civile (sez. lav., sent. 27 maggio 2015, n. 10955) ha trattato un caso piuttosto peculiare in cui un datore di lavoro ha indirettamente interferito nella sfera di riservatezza di un dipendente per verificare la negligenza di quest'ultimo e ricavandone elementi per disporre il licenziamento. Il lavoratore in questione si allontanava infatti per parecchi minuti dal posto di lavoro (una pressa per lo stampaggio di tappi di bottiglia) apparentemente allo scopo di rispondere a chiamate telefoniche o chat. Il datore di lavoro disponeva quindi la creazione, da parte del responsabile del personale della stessa ditta, di un falso profilo Facebook dal quale chiamare il lavoratore in questione il quale, rispondendo dal proprio smartphone in orario di lavoro, forniva prove certe (tempi e luoghi) della propria condotta pregiudizievole per l'azienda. Il problema posto dal caso riguarda la compatibilità tra questa forma di verifica tramite strumenti informatici dell'infedeltà del lavoratore, e il divieto di interferire con le apparecchiature di controllo a distanza sulla riservatezza del lavoratore in modo lesivo della sua dignità (art. 4 dello Statuto dei lavoratori – legge 300/1970).

Ad avviso della Cassazione il caso in questione non rientra nel campo di applicazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, dal momento che il controllo riguardava non l'attività lavorativa in generale del lavoratore, ma era funzionale alla verifica di specifici comportamenti illeciti, peraltro già precedentemente riscontrati.

1.10.3. Riservatezza e intercettazioni investigative su telefoni cellulari

La Cassazione penale, sez. VI, 26 maggio 2015, sent. n. 27100, ha affrontato un tema delicato legato alle nuove tecnologie investigative incentrate sulla sorveglianza di una persona attraverso l'inserimento nei dispositivi elettronici portatili di virus di tipo *trojan* che possono attivare, all'insaputa del possessore dello smartphone, il microfono o la videocamera dello stesso e trasmettere alla polizia conversazioni e immagini. Considerato però che il telefono portatile accompagna qualunque momento della vita della persona, in questo modo la sorveglianza si estende a qualunque luogo e a qualunque conversazione, finendo per superare i limiti generalmente associati a questo tipo di investigazioni. La Cassazione ha in effetti riconosciuto la portata eccessiva di questo tipo di sorveglianza e ha disposto che i dati captati dal sistema ma non nei luoghi a cui si riferiva l'autorizzazione alle intercettazioni disposta dall'autorità giudiziaria devono essere espunti dal materiale probatorio. In particolare, la Corte esclude che possano valere come prova giudiziaria le registrazioni video o audio ottenute, senza che per questo vi fosse espressa autorizzazione del magistrato, presso il domicilio privato della persona intercettata, alla luce della particolare protezione che la CEDU e la Costituzione attribuiscono ai luoghi in cui si svolge in forma continuativa la vita familiare e privata di un individuo.

1.10.4. Vita familiare: pubblicazioni prematrimoniali e unioni omosessuali

Con sentenza della sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400, la Cassazione ha escluso che si possano estendere alla convivenza in una coppia omosessuale le disposizioni del regime matrimoniale riguardanti le pubblicazioni prematrimoniali. Nonostante il consolidato orientamento della CtEDU, infatti, dalla CEDU non deriva un obbligo per l'ordinamento italiano ad equiparare le unioni omoaffettive al matrimonio (eterosessuale). Ciò non fa venire meno tuttavia il rilievo costituzionale della materia, che attiene ai diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost., e la possibilità quindi per i giudici di prendere di volta in volta misure a tutela delle formazioni sociali rappresentate da coppie omosessuali laddove ciò sia necessario per garantire senza discriminazioni l'esercizio dei diritti fondamentali.

Ritornando sulla questione della efficacia per l'ordinamento italiano di una sentenza di nullità di un matrimonio concordatario emessa da un tribunale ecclesiastico successivamente però ad una convivenza *more uxorio* di almeno tre anni, la Cassazione ha confermato la propria giurisprudenza secondo la quale gli effetti di tali sentenze ecclesiastiche non sono riconosciuti nell'ordinamento italiano (sez. I, sent. 1494/2015; v. anche *Annuario 2015*, p. 213).

1.10.5. Successione ereditaria: parificazione dei figli naturali

Con sentenza 9 luglio 2015, n. 146, la Consulta si pronuncia sulla costituzionalità della norma che parifica con portata retroattiva i diritti ereditari tra figli legittimi e naturali. Oggetto dell'incidente di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Genova in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2 e 3 Cost., sono alcune disposizione del d.lgs. 154/2013, nella misura in cui queste rendono applicabili retroattivamente ai giudizi di successione ancora pendenti le modifiche agli artt. 74 e 258 c.c. apportate dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali). Con riguardo al principio di irretroattività delle leggi, la Corte costituzionale ribadisce che al legislatore non è precluso di emanare norme retroattive (sia innovative sia di interpretazione autentica), «purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti 'motivi imperativi di interesse generale' ai sensi della giurisprudenza della CtEDU». Nella specie, la normativa denunciata dal rimettente è volta alla tutela di un valore di rilievo costituzionale - quello della completa parificazione dei figli naturali ai figli nati all'interno del matrimonio - specificamente riconducibile all'art. 30, primo comma, Cost.: un valore coerente anche al bene della «vita familiare», di cui all'art. 8 CEDU.

1.10.6. Diritto alla vita privata e rumori molesti

La sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20927, in materia di danno agli abitanti di abitazioni collocate vicine ad un luogo in cui erano organizzate serate musicali all'aperto, consente alla Suprema Corte di precisare, in linea con le pronunce della CtEDU, che le immissioni sonore notturne danno luogo ad un danno non patrimoniale risarcibile, benché non qualificabile come pregiudizio per la salute, derivante dalla

violazione del diritto alla qualità della vita privata e familiare all'interno delle proprie case, riconducibile quindi all'art. 8 CEDU.

1.10.7. Diritto di proprietà: convertibilità lira/euro

L'immediata estinzione del diritto di convertire lire in euro disposta nel 2011 (d.l. 201/2011), anticipando di circa 3 mesi la scadenza del termine di prescrizione originariamente fissata al 28 febbraio 2012, è incostituzionale in quanto contraria ai principi di tutela dell'affidamento e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Con sentenza 5 novembre 2015, n. 216 la Corte costituzionale ritiene che il legislatore non abbia operato alcun bilanciamento fra l'interesse pubblico perseguito e il grave sacrificio imposto ai possessori di banconote in lire, dal momento che la misura andava a comprimere con effetto immediato e irreversibile le posizioni consolidate di questi ultimi.

1.10.8. Espropriazioni «semplificate» e «indirette»

Con sentenza del 30 aprile 2015, n. 71, la Consulta conferma la legittimità costituzionale dell'art. 42-*bis* del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico espropriazioni), norma che prevede un particolare meccanismo di «espropriazione semplificata» a seguito di un'occupazione originariamente illegittima di un bene immobile privato ad opera della pubblica amministrazione, la cosiddetta «acquisizione sanante». In particolare, la Corte costituzionale respinge la questione di legittimità fondata sull'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo I CEDU, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo. La Consulta, difatti, ritiene che l'art. 42-*bis* risponda proprio all'esigenza di eliminare quella situazione di deficit strutturale in relazione al fenomeno delle espropriazioni indirette stigmatizzata dalla CtEDU nella sentenza *Scordino* del 6 marzo 2007. Questo in ragione del carattere non retroattivo dell'acquisto, della necessaria rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico, e dello stringente obbligo motivazionale. Infine, secondo la Corte costituzionale, la mancata reintroduzione dell'acquisizione per via giudiziale elimina il rischio di arbitrarità o imprevedibilità del procedimento espropriativo già oggetto di censura da parte della Corte di Strasburgo.

La Corte di cassazione, per conto suo, con la sent. 19 gennaio 2015, n. 735 delle sezioni unite ha definitivamente sbarrato la strada ad ogni possibilità di legittimare qualunque forma di espropriazione indiretta (o occupazione acquisitiva). Il privato che ha subito l'illecito dell'occupazione del proprio immobile da parte di un'amministrazione pubblica senza un idoneo strumento espropriativo, può pertanto pretendere la restituzione del bene o il risarcimento completo del danno subito (senza per questo perdere la proprietà sul bene), oppure ancora chiedere un risarcimento dei danni per equivalente (abdicando implicitamente ai diritti sull'immobile occupato). La sentenza 735/2015 è stata alla base di altre pronunce che si sono espresse in particolare sulla natura giuridica e sulla quantificazione del risarcimento; tra esse: Cassazione, sez. I, sentenze 4476/2015, 6024/2015, 7137/2015, 19082/2015, 4614/2015 18236/2015 (le ultime due affrontano anche il problema di quando più enti concorrono a commettere l'illecito dell'occupazione indiretta); sez. II, sent. 11041/2015.

1.10.9. Immunità parlamentare

La sentenza 144/2015 della Corte costituzionale riguarda un giudizio per conflitto di attribuzione tra magistratura e Senato sorto a seguito della delibera adottata da quest'ultimo relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68(1) Cost., di alcune opinioni, considerate diffamatorie, espresse da un senatore nel corso di diversi programmi televisivi nei confronti di un noto giornalista. La Corte costituzionale ritiene fondato il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale ordinario di Roma, autorità giudiziaria presso la quale era pendente il giudizio per risarcimento dei danni promosso dal giornalista, e annulla la delibera del Senato. In particolare, la Corte costituzionale osserva come nella relazione della Giunta per le autorizzazioni del Senato non è individuabile alcun atto parlamentare che possa valere come termine di riferimento per la verifica della sussistenza del nesso funzionale ovvero di un «legame evidente» tra l'esercizio della funzione tipica di parlamentare e le dichiarazioni contestate, venendo quindi a mancare uno dei requisiti fondamentali ai quali, secondo la costante giurisprudenza della Corte, è subordinata la garanzia dell'insindacabilità ai sensi dell'art. 68(1) Cost. La tesi sostenuta dal Senato secondo cui, in considerazione del mutato atteggiarsi del mandato parlamentare, il perimetro dell'insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse al di fuori dall'Aula andrebbe rimodulato in senso estensivo fino a ricomprendervi tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando opinioni imputabili o riconducibili alla carica ricoperta, viene respinta dai giudici costituzionali in quanto renderebbe, in definitiva, «lo stesso parlamentare arbitro dei confini entro i quali far operare la garanzia della insindacabilità».

1.11. Diritti dei bambini

1.11.1. Falso riconoscimento di paternità

Con la sentenza 16222/2015, la Cassazione (sez. I) ha riconosciuto risarcibile, per lesione del diritto all'identità personale, il danno non patrimoniale derivante da un riconoscimento di paternità consapevolmente falso (e infatti seguito di lì a poco dal disconoscimento), anche se ciò non dovesse costituire un reato, e senza che i vantaggi nel frattempo goduti dal figlio in ragione del riconoscimento possano essere fatti valere per ridurre l'entità del risarcimento stesso.

1.11.2. Ascolto giudiziale, miglior interesse del bambino

Anche nel 2015, alcune sentenze della Cassazione hanno ribadito l'importanza del principio dell'ascolto del minore d'età nelle procedure giudiziarie che lo riguardano, in attuazione dell'art. 12 della Convenzione del 1989 sui diritti del bambino e della Convenzione di Strasburgo del 1996. L'ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni, o anche più piccolo qualora abbia capacità di discernimento, è non solo un modo per affermare il suo diritto

all'informazione sulle materie che lo riguardano, ma anche uno strumento indispensabile per l'accertamento del suo migliore interesse (Cassazione civile, sez. I, sent. 6129/2015). Nei procedimenti di adozione, anche se in una prima fase l'adottando non è stato ascoltato in ragione della sua tenera età, nelle fasi successive è obbligo del giudice integrare nel suo giudizio le considerazioni del minore che nel frattempo ha compiuto i 12 anni (o acquisito capacità di discernimento) (Cassazione civile, sez. I, sent. 15365/2015).

1.11.3. Sottrazione internazionale di minori, abbandono di minori, kafala

La Suprema Corte (sez. I, sent. 16043/2015) ha cassato la decisione di un tribunale per i minorenni che, in esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, aveva disposto il rimpatrio negli Stati Uniti d'America del figlio di una coppia con madre italiana e padre americano. Il tribunale non aveva infatti tenuto sufficientemente conto della necessità di accertare l'esistenza, al momento dell'eventuale rimpatrio presso il genitore a cui il figlio era stato affidato, di motivi di pericolo o di danno per il minore. Era stato infatti appurato che l'uomo a cui il minore era stato illegittimamente sottratto dalla madre e che aveva promosso l'azione per il rimpatrio del minore, era alcolista e aveva subito ripetuti arresti in relazione a tale condizione. Il concreto interesse del minore deve prevalere sull'astratto interesse al ripristino della legittimità in materia di affidamento del figlio.

Alcune sentenze della Cassazione (sez. I, sentenze 881/2015 e 6137/2015) ribadiscono il carattere di *extrema ratio* che va attribuito alla decisione che dichiara lo stato di abbandono e quindi la adottabilità del minore d'età. Lo stato di abbandono può comunque essere stabilito quando, pur non avendo ancora espletato tutti i loro effetti, risulti altamente probabile che le misure sociali messe in campo per sostenere la permanenza del minore in famiglia non eviteranno l'insorgere di gravi pregiudizi a danno del bambino. La *kafalah*, istituto di diritto islamico utilizzato per offrire al figlio migliori opportunità di crescita affidandolo ad una famiglia diversa da quella di origine ma senza rompere i legami con quest'ultima, secondo la Cassazione può trovare riconoscimento nell'ordinamento italiano non solo quando è disposto nel Paese d'origine per via giudiziaria (che ha per presupposto una condizione di abbandono del minore), ma anche quando è il risultato di un negozio tra le due famiglie. La *kafalah* è del resto richiamata anche dalla Convenzione sui diritti del bambino e si deve presumere orientata a tutelarne l'interesse (Cassazione, sez. I, sent. 1843/2015).

1.11.4. Minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori

Con la sent. 17819/2015, la Cassazione civile (sez. VI, decisione dell'8 settembre 2015) ha equiparato alla posizione della madre quella del padre che abbia provveduto al riconoscimento del figlio per quanto attiene al diritto a rimanere legittimamente in Italia per accudire al neonato. La disposizione dell'art. 19(2) lett. d del Testo unico sull'immigrazione, secondo cui non è ammessa l'espulsione della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvede, si deve pertanto applicare anche al padre, e ciò evidentemente nel superiore interesse del bambino ad una crescita armoniosa.

La Cassazione civile, sez. VI, sent. 2 dicembre 2015, n. 24476 è tornata sul tema dell'applicazione dell'art. 31 del Testo unico sull'immigrazione – permes-

so di soggiorno temporaneo attribuito all'adulto per accudimento del figlio minore inespellibile quando ricorrano «gravi motivi». In questa pronuncia la Corte ha ammesso la permanenza in Italia, nell'interesse del figlio minore, di un padre disponibile a prendersi cura continuativamente del bambino. Si tratta pertanto di un'interpretazione estensiva del requisito dei «gravi motivi» citato nella legge che contrasta con alcune precedenti sentenze in cui la stessa Cassazione aveva collegato il beneficio dell'art. 31 del Testo unico sull'immigrazione all'esistenza di particolari condizioni di vulnerabilità o a patologie del minore.

1.12. Legge Pinto

1.12.1. Questioni di costituzionalità

Con sentenza del 23 luglio 2015, n. 184, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 2, comma 2-bis, della legge Pinto (89/2001), introdotto con la legge 7 agosto 2012, n. 133, nella parte in cui prevede che ai fini dell'indennizzo conseguente all'inosservanza del termine di ragionevole durata del processo penale quest'ultimo si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Secondo la Consulta, infatti, «una volta penetrato nel nostro ordinamento, per effetto della giurisprudenza europea e con valore di fonte sovra-legislativa, il principio che collega alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6 della CEDU una pretesa riparatoria nei confronti dello Stato, viene da sé che l'equa riparazione avrà ad oggetto non soltanto la fase che la normativa nazionale qualifica 'processo', ma anche le attività procedurali che la precedono, ove idonee a determinare il danno al cui ristoro è preposta l'azione».

A proposito degli elementi di incostituzionalità riscontrati nella riforma della legge Pinto avvenuta nel 2012 (v. *Annuario 2015*, pp. 219-220), si segnala che la Cassazione ha confermato che, pur essendo stata fortemente criticata dalla Corte costituzionale con la sentenza 30/2014, la norma del novellato art. 4 legge 89/2001 che nei fatti rende impossibile la presentazione di una domanda di equa riparazione prima che il procedimento presupposto si sia concluso (anche se nel frattempo i termini di durata ragionevole sono già stati superati), deve essere applicata – in attesa di una riforma legislativa che riporti razionalità sulla questione (Cassazione civile, sez. VI, sent. 20463/2015).

1.12.2. Applicazione della legge Pinto

Anche nel 2015 la legge Pinto, che nel 2001 ha introdotto anche nell'ordinamento italiano un meccanismo giurisdizionale volto ad accertare i casi di eccessiva durata dei procedimenti giudiziari e a indennizzare l'individuo vittima di tali disfunzioni, è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di cassazione tese a chiarirne alcuni aspetti controversi.

Secondo la Cassazione civile, sez. VI, sent. 18834/2015, qualunque procedimento risultato

di eccessiva durata dà titolo alla richiesta di un indennizzo, anche se il giudizio presupposto si è chiuso con l'accertamento della manifesta infondatezza della domanda; restano esclusi dalla tutela della legge Pinto solo le liti temerarie o portate avanti con abuso di diritto (v. anche sez. VI, sent. 15905/2015).

La sentenza della sez. VI, 7323/2015, ribadendo che la somma dovuta al ricorrente è un indennizzo e non un risarcimento danni, precisa che qualunque circostanza che abbia contribuito all'eccessiva durata di un procedimento può giustificare la domanda di equa riparazione, comprese disfunzioni di sistema legate a scelte del legislatore; non può considerarsi tale, però, l'adesione dell'avvocato ad un'azione di protesta indetta dall'ordine degli avvocati. Se il ritardo dipende da un simile fattore, non può essere oggetto di indennizzo, poiché il disagio derivatone non deriva da una disfunzione dell'apparato giudiziario, bensì da una scelta – legittima – del legale (nello stesso senso anche Cassazione civile, sez. VI, sent. 18118/2015).

Varie pronunce hanno chiarito la portata della norma, introdotta nel 2012, che ha determinato in termini specifici la durata massima di un procedimento, oltre la quale si può parlare di un ritardo indennizzabile. Per un processo di primo grado, il tetto è stato fissato a tre anni; il giudice può applicare una certa flessibilità nel computo di tale durata, senza però allontanarsene in modo eccessivo (Cassazione civile, sez. VI, sent. 17634/2015). Così, per esempio, il fatto che su una certa problematica fossero pendenti presso un tribunale molte liti simili non giustifica l'estensione della durata ragionevole da tre anni a tre anni e mezzo (anche perché la presenza di molti casi simili dovrebbe accelerare i tempi, non allungarli) (Cassazione civile, sez. VI, sent. 16375/2015). Il fatto che in una causa si sia innescata una questione di costituzionalità non giustifica un allungamento dei tempi di durata ragionevole se la questione sollevata dal giudice è stata ritenuta dalla Corte costituzionale manifestamente infondata (Cassazione civile, sez. VI, sent. 11828/2015). Per i processi relativi a determinazioni dello status personale – in particolare in materia di riconoscimento dello status di rifugiato – il termine dei tre anni va considerato in modo rigido, vista l'importanza di una definizione rapida del diritto in relazione alla vita personale e familiare dell'interessato (Cassazione civile, sez. VI, sent. 909/2015). Tra i motivi che invece possono giustificare un allungamento dei termini indicati dalla legge per la durata del procedimento giudiziario rientra la «complessità del caso» – per esempio la necessità di procedere a complesse analisi peritali (v., tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, sentenze 801/2015; 6155/2015). La Cassazione civile, sez. II, sent. 1200/2015 ha anche chiarito che, nel caso in cui il diritto su cui verte una causa sia ceduto da un individuo ad un altro, sia l'originario titolare del diritto sia l'acquirente possono proporre una domanda di indennizzo in base alla legge Pinto, ma i tempi di eccessiva durata, e il relativo indennizzo, non si cumulano: le due procedure restano separate e ciascuno sarà risarcito solo per la porzione di processo in cui è intervenuto. Tra le pronunce della Cassazione civile, sez. VI, che hanno precisato aspetti legati alle modalità di determinazione dell'indennità in relazione a sospensioni del decorso dei termini ai fini della eccessiva durata, del momento a partire dal quale misurare la durata, ecc. si vedano le sentenze: 1091/2015, 5502/2015, 8543/2015, 14385/2015, 15179/2015, 18197/2015, 20467/2015. Sulla necessità, in relazione ai procedimenti presupposti che si sono svolti davanti ai giudici amministrativi, di avanzare istanza di prelievo per poter accedere alla procedura per l'equo indennizzo si veda Cassazione civile, sez. VI, sent. 780/2015.

Circa la determinazione del danno non patrimoniale da eccessiva durata del procedimento, la Cassazione ha ribadito che esso si presume esistente – fino a prova contraria – ogni qual volta la durata del processo superi i termini indicati dalla legge, senza bisogno di fornirne la prova (Cassazione civile, sez. VI, sent. 7325/2015). Alcune sentenze hanno tuttavia affermato che il danno non patrimoniale non sussiste se prima del termine del processo, a

causa per esempio del consolidarsi di una giurisprudenza avversa, ogni speranza di ottenere un risultato favorevole è svanita in capo ad uno dei litiganti (Cassazione civile, sez. VI, sentenze 5535/2015 e 4890/2015). Secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 22385/2015, l'indennizzo per durata irragionevole del processo non deve sovracompensare il danno, ma è dovuto anche per cause di modesto valore, se il danno morale comunque sussiste. Sulle modalità di determinazione dell'indennizzo si veda anche Cassazione civile, sez. II, sent. 3519/2015, e sez. VI 9418/2015.

1.13. Questioni penali

1.13.1. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti

Il Tribunale di Palermo, sez. III, sent. 25 marzo 2015, si è pronunciato in merito alla problematica della risarcibilità del trattamento degradante legato al sovraffollamento carcerario per i detenuti che lo hanno subito prima dell'entrata in vigore del d.l. 92/20014 convertito con modificazioni dalla legge 117/2014, che ha introdotto l'art. 35-ter nella legge 35/1975 (ordinamento penitenziario). Questa legge prevede che il Magistrato di sorveglianza possa accertare il mancato rispetto da parte dell'amministrazione penitenziaria dell'articolo citato e liquidare all'individuo otto euro per ogni giorno di permanenza nelle condizioni di degrado riscontrate. Se il trattamento ha avuto luogo prima dell'operatività del decreto-legge si pone il problema di individuare su quale base giuridica si possa fondare la pretesa risarcitoria e in rapporto a quale parametro quantificare l'indennizzo, dato che la norma del 2014 non ha effetto retroattivo. La sentenza indica come base giuridica l'art. 2051 c.c. (responsabilità per danno cagionato dalle cose in custodia), una forma di responsabilità oggettiva. Circa l'entità dell'indennizzo, secondo lo stesso giudice il criterio degli otto euro al giorno (240 euro per ogni mese di detenzione in condizioni di sovraffollamento) va applicato in via equitativa anche in relazione alla violazione dell'articolo citato del codice civile.

Svariate sentenze si sono pronunciate su domande di risarcimento (non semplice indennizzo: v. Tribunale di Roma, sez. II, sent. 30 maggio 2015) per violazione dell'art. 3 CEDU. In generale le pretese dei detenuti sono rigettate dall'amministrazione penitenziaria e la controversia investe complesse problematiche di misurazione dei metri quadri effettivamente disponibili (scomputando l'ingombro del mobilio: v. Cassazione penale, sent. 8568/2015), giorni di effettiva utilizzabilità dell'acqua calda, dimensioni delle finestre, ecc. La Cassazione ha respinto la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità delle norme che hanno introdotto misure di liberazione anticipata come misura per ridurre il sovraffollamento carcerario nella misura in cui escludono da tale beneficio gli autori di taluni reati particolarmente gravi e indicativi della particolare pericolosità sociale del loro autore (Cassazione penale, sez. I, sent. 13 gennaio 2015, n. 25214).

La Cassazione ha inoltre respinto una richiesta di sollevare la questione di costituzionalità – in particolare per violazione dell'art. 27 Cost. – dell'art. 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (regime di «carcere duro»). La Cassazione penale, sez. I, sent. 13 maggio 2015, n. 24717 cita a proposito le sentenze della Corte costituzionale che a partire dal 1996 hanno confermato la legittimità del regime differenziato introdotto per gli appartenenti a organizzazioni mafiose, nonché le sentenze della CtEDU che hanno confermato tale valutazione.

1.13.2. Estradizione e rischio di maltrattamenti o di un procedimento non equo

Secondo Cassazione penale, sez. VI, sent. 18 settembre 2015, n. 43957, la Colombia non è un Paese verso il quale debbano essere proibite le estradizioni (nel caso si trattava di autorizzare l'extradizione di un cittadino colombiano condannato dal Tribunale di Medellin ad una pena detentiva di oltre 30 anni per omicidio). Secondo i giudici va esclusa la legittimità dell'extradizione non solo verso Paesi in cui la normativa ammette trattamenti incompatibili con la dignità del detenuto, ma anche verso gli Stati che non attuano le normative astrattamente compatibili con i diritti dei detenuti, o che non danno seguito in modo effettivo a misure di riforma teoricamente idonee a evitare i trattamenti inumani. Questo però non è il caso della Colombia, la quale si ritiene sia seriamente avviata alla messa in atto di riforme strutturali per ridurre sovraffollamento e violenza (il giudizio è suffragato da riferimenti al rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America sulle pratiche in materia di diritti umani). In forza delle garanzie di rispetto effettivo degli standard internazionali a cui lo Stato si è vincolato, provenienti da esponenti di alto rango del Governo brasiliano, è viceversa legittima l'extradizione di un condannato verso le prigioni dello Stato brasiliano di Spirito Santo, nonostante la comprovata esistenza di situazioni di endemica violenza nel sistema carcerario del Brasile e l'alta frequenza di casi di tortura e trattamenti inumani inflitti ai detenuti. L'esistenza di specifiche garanzie prestate dai competenti organi dello Stato permettono infatti di superare la presunzione (Cassazione penale, sez. II, sent. 6 ottobre 2015, n. 2282). Nello stesso senso, sempre in relazione al Brasile, si pronuncia la Cassazione penale (sez. VI, 11 febbraio 2015, n. 10965), che svolge un'ampia analisi della situazione del regime penale e carcerario di tale Paese.

Secondo la Cassazione, il mero fatto che la CtEDU abbia riscontrato in parecchie sentenze la violazione dell'art. 3 CEDU da parte della Romania per le condizioni inadeguate delle carceri non costituisce motivo sufficiente per escludere l'esecuzione in Italia di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene (Cassazione penale, sez. VI, sent. 26 giugno 2015, n. 27547, e sez. I, sent. 13 febbraio 2015, n. 6923).

Non si discosta da tale posizione la Corte di cassazione a proposito della Moldova (Cassazione penale, sez. VI, sent. 3 marzo 2015, n. 20148). I giudici, in particolare, osservano che, se il parametro da considerare fossero i rapporti di autorevoli organismi internazionali come Amnesty International o Human Rights Watch, i quali evidentemente si concentrano sulle disfunzioni di un sistema e non necessariamente esprimano valutazioni generalizzabili all'intero sistema penale e penitenziario di un Paese, anche l'Italia risulterebbe uno Stato verso il quale non sarebbe legittimo avviare procedure di estradizione, visto che anche nei riguardi dell'Italia le stesse organizzazioni denunciano ampiamente casi di tortura, condizioni di detenzione inumane, ecc.

È invece annullata una sentenza – e richiesto un nuovo giudizio più approfondito – che aveva dato via libera all'extradizione di un cittadino ucraino verso un territorio di quello Stato in cui sono in corso degli scontri. Lo stesso tribunale davanti al quale si dovrebbe svolgere il processo nei confronti dell'interessato, accusato di omicidio per motivi passionali, è stato preso d'assalto e occupato dalle opposte fazioni. In queste condizioni l'extradizione non può essere concessa prima di aver verificato accuratamente se esistono le condizioni per la celebrazione di un processo penale alle condizioni minime di correttezza, pubblicità, tutela dei diritti della difesa, ecc., previste in particolare dalla CEDU (Cassazione penale, sez. VI, sent. 21 aprile 2015, n. 22149).

1.13.3. Presunte convinzioni culturali in materia di rapporti uomo-donna come scriminanti penali

La Cassazione, confermando una giurisprudenza costante, ha rigettato come manifestamente infondata la richiesta avanzata da un cittadino marocchino immigrato in Italia da non molto tempo, condannato per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie, di considerare come causa di non punibilità la convinzione, maturata dall'uomo in ragione delle proprie radici culturali, di porre in essere quelle condotte nell'esercizio di una forma di diritto esclusivo di proprietà sulla donna. Secondo il ricorrente, le condotte che in Italia sono risultate essere un reato sarebbero state perfettamente tollerabili nel suo Paese d'origine e quindi sarebbe dovuta essere applicata dal giudice di merito la scriminante dell'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) a titolo putativo. La Cassazione osserva che «in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono, non essendo compatibile con l'unicità del tessuto sociale – e quindi con l'unicità dell'ordinamento giuridico – l'ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti». La strada da percorrere è invece «quella opposta, che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificatore della centralità della persona umana, quale denominatore minimo comune per l'instaurazione di una società civile». Da ciò discende, per ogni cittadino immigrato, l'obbligo giuridico di confrontare i propri comportamenti con quanto è giuridicamente e socialmente accettabile in Italia. Non può considerarsi in buona fede l'uomo che «pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un Paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto – non riconosciuto da alcuna norma di diritto internazionale – di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel Paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere» (Cassazione penale, sez. III, sent. 29 gennaio 2015, n. 14960).

1.13.4. Diritto all'interprete e alla traduzione

La decisione della Cassazione, sez. VI, sent. 1 aprile 2015, n. 25287, ha chiaramente affermato – facendo eco alla sentenza della CGE del 15 ottobre 2015, causa C-216/14 – l'esistenza nell'ordinamento italiano del diritto dell'imputato «alla comprensione» del procedimento stesso nel quadro delle garanzie dell'equo processo. Tale diritto implica che l'imputato che non parli la lingua italiana abbia, a prescindere dalle sue capacità economiche, l'assistenza di un interprete non solo per i rapporti con il difensore e la partecipazione al processo, ma anche per la traduzione in italiano degli atti essenziali relativi al suo procedimento penale, in particolare degli atti di impulso da cui dipende il successivo svolgersi del processo. Ne consegue che il ricorso proposto da una persona in attesa di estradizione contro l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti e redatto in gran parte in lingua spagnola è inammissibile. Il diritto alla interpretazione e alla traduzione in italiano degli atti fondamentali del

processo penale è garantito, senza spese per l'interessato, dall'ordinamento italiano, purché il giudice investito della causa ritenga che l'atto da tradurre sia fondamentale. In questo senso peraltro dispone espressamente il codice di procedura penale dopo la riforma attuata con il d.lgs. 32/2014.

1.13.5. Sospensione del procedimento penale con messa alla prova: non retroattività della misura più favorevole

La Corte costituzionale (sent. 240/2015) ha statuito che non costituisce una violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU il fatto che il nuovo art. 464-bis c.p.p. abbia introdotto, nel 2014, un particolare meccanismo che evita in effetti l'avvio del procedimento penale se l'imputato lo richiede, sottoponendosi a una forma di messa alla prova, prima della pronuncia del rinvio a giudizio, senza però che tale beneficio risulti applicabile a quanti sono già stati rinviati a giudizio. Secondo i giudici rimettenti in questo modo si viene meno al principio per cui le riforme legislative che alleggeriscono la posizione dell'individuo autore di reato si devono applicare retroattivamente. La Corte costituzionale esclude che il principio dell'effetto retroattivo della *lex mitior* si estenda alle norme penali processuali, essendo esso limitato alle norme sostanziali che eliminano o rendono meno grave un reato. Ciò è affermato essere in linea anche con la giurisprudenza della CtEDU. L'art. 464-bis c.p.p. pertanto non viola l'art. 117(1) Cost. (per contrasto con la norma di un trattato internazionale), né altre disposizioni costituzionali italiane.

1.13.6. Propaganda e istigazione all'odio razziale. Aggravante di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Alcune decisioni della Cassazione e delle corti territoriali hanno contribuito nel corso del 2015 a precisare la portata della norma, più volte riformata nel corso degli anni, che colpisce le dichiarazioni o i comportamenti che fomentano odio razziale o altri sentimenti di ostilità contro gruppi etnici, nazionali o religiosi considerati «inferiori». La più rilevante è probabilmente Cassazione penale, sez. III, sent. 23 giugno 2015, n. 36906. In questa decisione la Suprema Corte svolge un'ampia disamina delle modifiche apportate nel corso del tempo alla norma, introdotta originariamente nel 1975 con la legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la discriminazione razziale. Nella formulazione più recente, la condotta punita consiste nella *propaganda* (precedentemente si parlava di *diffusione*) di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, nella commissione o nell'istigazione (precedentemente: *incitamento*) a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o nella commissione o istigazione a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per gli stessi motivi. Nel corso del tempo sono cambiate anche – nel senso della loro attenuazione – le sanzioni penali associate a tali reati. La Cassazione, nella sentenza citata, doveva affrontare il caso di un volantino elettorale diffuso in occasione della campagna per le elezioni europee del 2009 da un candidato di un partito di estrema destra, nel quale accanto agli slogan «basta usurai, basta stranieri – difendi l'Italia» erano raffigurati varie caricature stereotipate di cinesi, africani, arabi, rom, e persino di Abramo Lincoln, intenti ad attività criminali. Il candidato era stato condannato per propaganda di idee

fondate sulla superiorità di una razza. Secondo il ricorrente invece il messaggio veicolato dal volantino non intendeva stigmatizzare i gruppi nazionali o etnici in quanto tali, ma le attività criminose ad essi grossolanamente associate. La Cassazione, dopo una lunga argomentazione (in cui pare avere un ruolo importante il fatto che tra i gruppi nazionali rappresentati negativamente comparisse anche quello americano – sia pure nella figura simbolica del presidente Lincoln, associabile, aggiungiamo sommessamente, anche all'antischiavismo, oltre che al capitalismo usuraio), conclude che il reato non sussiste, in quanto la condotta non supera i limiti della legittima manifestazione delle opinioni politiche di un candidato in un clima relativamente esasperato quale è quello di una campagna elettorale. A supporto di tale conclusione viene citata anche la giurisprudenza della CtEDU, che tende a dare prevalenza al diritto alla libera manifestazione del pensiero con riferimento a espressioni che possono scioccare il pubblico. Il messaggio del volantino, secondo i giudici, «era quello di propagandare un'avversione non verso i soggetti sullo stesso raffigurati in maniera caricaturale, ma verso le attività illecite dagli stessi poste in essere. Siamo di fronte, evidentemente, ad un messaggio politico che risente di un pregiudizio per cui determinate attività delittuose vengono poste in essere prevalentemente dai membri di determinate etnie. Si tratta peraltro di un pregiudizio che da sempre viene agitato nelle campagne elettorali [...] nel necessario bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti [...] appare nell'occasione prevalere il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero politico nell'ambito di una competizione elettorale».

È stata invece ritenuta istigazione alla violenza razziale l'espressione usata da un personaggio politico locale con cui, in relazione al tentativo di violenza sessuale di cui si era reso colpevole un immigrato africano, con un post su Facebook aveva auspicato che un analogo atto fosse posto in essere nei confronti di una parlamentare italiana di origine africana all'epoca ministro del Governo. Il collegamento tra il reato riportato dalle cronache e l'auspicio fatto dall'esponente politico che la ministra subisse violenza su null'altro si fonda che sull'appartenenza razziale, ed è oggettivamente idoneo a suscitare forme di emulazione. Il reato, precisa la Corte, si realizza indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia accolta da altri, e richiede dal punto di vista soggettivo la consapevolezza e la volontà di offendere la vittima per la sua identità razziale, religiosa, nazionale o etnica. (Cassazione penale, sez. I, sent. 22 maggio 2015, n. 42727).

Sull'aggravante rappresentata dalla finalità di odio etnico, razziale, nazionale o religioso, la Suprema Corte si è pronunciata con alcune sentenze per ribadire, tra le altre cose, che non conta la motivazione soggettiva dell'agente: il fatto di utilizzare espressioni che oggettivamente, nello specifico contesto e alla luce di quanto comunemente è percepito, manifestano un pregiudizio razziale è elemento sufficiente ad aggravare la sanzione per il reato principale. La scelta di accompagnare un'aggressione a persone connotate da una data appartenenza etnica con espressioni di disprezzo per tale loro appartenenza fa *ipso facto* sorgere l'aggravante della finalità discriminatoria. In questo senso si vedano, tra le altre, Cassazione penale, sez. fer., sent. 20 agosto 2015, n. 38877, sez. V, sentenze 2 marzo 2015, n. 25756, 13 luglio 2015, n. 43488, 17 novembre 2015, n. 10748 e 10 aprile 2015, n. 30971. Quest'ultima pronuncia tratta di un caso di lesioni personali, ingiurie, calunnia, violenza privata, sequestro di persona aggravato, falso in atto pubblico e altri reati commessi da membri della polizia municipale di Parma ai danni di un giovane immigrato accusato senza fondamento di essere il «palo» in una organizzazione dedicata allo spaccio di stupefacenti.

1.13.7. Pubblicità dei procedimenti penali

Anche nel 2015 la Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con la Costituzione, anche perché in violazione della CEDU, alcune disposizioni del codice di procedura penale nella parte in cui queste non prevedono la possibilità per gli interessati di richiedere lo svolgimento in forma pubblica – non camerale –, dei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza (sent. 97/2015) e dei procedimenti di opposizione alla confisca dinnanzi al giudice dell'esecuzione (sent. 109/2015). La Corte costituzionale, infatti, in ragione del fatto che nell'ambito di entrambi i procedimenti vengono adottati provvedimenti con rilevanti implicazioni sulla sia sfera personale sia patrimoniale dell'individuo, esclude che l'assenza di pubblicità possa essere compatibile con la garanzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall'art. 6(1) CEDU e, di conseguenza, con l'art. 117(1) Cost.

1.13.8. Sospensione della prescrizione nel caso di incapacità irreversibile

Con la sentenza 45/2015 la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159(1) c.p. nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione nel caso di incapacità processuale irreversibile dell'imputato. Ai sensi dell'ordinamento italiano, infatti, la sospensione del processo in caso di incapacità dell'imputato sospende il corso della prescrizione. Nei casi di incapacità irreversibile, tuttavia, questo comporta una paralisi processuale: essendo il reato di fatto l'imprescrittibile, l'imputato definitivamente incapace rimane un «eterno» giudicabile. Trattando in maniera identica situazioni fondamentalmente diverse quali quelle tra imputati impediti per incapacità temporanea e imputati impediti da incapacità definitiva e irreversibile, la Corte costituzionale stabilisce che la normativa in questione pone in essere una irragionevole parità di trattamento contraria all'art. 3 Cost.

1.13.9. Misure di sicurezza e cautelari

Con la sentenza 186/2015 la Consulta si esprime sulla compatibilità costituzionale delle recenti modifiche apportate dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ostacoli giudiziari) in materia di misure di sicurezza applicabili a soggetti riconosciuti infermi o seminfermi di mente. In particolare, la Corte costituzionale non ritiene fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Messina a giudizio del quale il provvedimento recentemente introdotto limiterebbe gli elementi in base ai quali poter formulare il giudizio di pericolosità sociale. Il fatto che nella norma in questione si faccia riferimento solamente alle condizioni mentali del reo e non anche alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale di quest'ultimo non influenza, secondo la Consulta, il giudizio di pericolosità. Tale limitazione, infatti, si limita ad incidere su criteri di scelta tra diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l'applicazione di quelle detentive in modo che si possano «riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie».

Con la sentenza 48/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui stabilisce una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il concorrente esterno in associazione mafiosa. In particolare, la Corte costituzionale ritiene che la norma contestata, sottoponendo ad un medesimo trattamento cautelare posizioni tra loro diverse quali quelle dell'appartenente all'associazione mafiosa e quella del concorrente esterno nella stessa, si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. Diversamente dalla figura dell'associato, osserva la Corte, il concorrente esterno in associazione mafiosa, pur fornendo un contributo causalmente efficiente ad un'organizzazione criminale con caratteristiche di spiccata pericolosità, non è in questa stabilmente inserito. Non sussiste, pertanto, come nel caso dell'associato una presunzione assoluta di pericolosità sociale tale da giustificare il ricorso in via esclusiva alla misura restrittiva più gravosa.

2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

2.1. Tortura, respingimenti collettivi, regime penitenziario

Il 7 aprile 2015 la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) si è pronunciata sul caso *Cestaro c. Italia*, n. 6884/11, condannando all'unanimità l'Italia per la violazione del versante sostanziale e procedurale dell'art. 3 CEDU relativo al divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Il ricorso riguardava le violenze e i maltrattamenti subiti dal ricorrente, all'epoca sessantaduenne, nell'ambito dell'irruzione della polizia alla scuola Diaz-Pertini avvenuta nel corso del G8 di Genova del 2001 e delle successive fasi di fermo.

Da un lato, infatti, i giudici hanno accertato la violazione del profilo sostanziale dell'art. 3 CEDU, qualificando come atti di tortura i maltrattamenti e le percosse subiti dal ricorrente ad opera di funzionari di polizia nel corso della perquisizione alla scuola Diaz-Pertini; dall'altro, questi hanno rilevato la violazione del profilo procedurale della medesima disposizione, in considerazione del fatto che l'inadeguatezza delle disposizioni del codice penale italiano non solamente ha impedito agli organismi inquirenti e giudicanti di perseguire efficacemente i responsabili, ma ha altresì contribuito a creare un clima di sostanziale impunità per quanti hanno preso parte alle violenze.

In applicazione dell'art. 41 CEDU, sottolineando il carattere strutturale del problema all'origine della violazione accertata, la Corte ha indicato quale rimedio da adottarsi in sede nazionale un adeguamento del quadro legislativo, specificando la necessità di introdurre fattispecie penali in grado di sanzionare efficacemente condotte contrarie all'art. 3 CEDU. Al ricorrente viene accordato un risarcimento di 45.000 euro a titolo di danno morale.

Nel caso *Khlaiifa e altri c. Italia*, n. 16483/12, i ricorrenti sono tre cittadini tunisini sbarcati sulle coste italiane tra il 16 e il 17 settembre 2011. Accolti e trattenuti nel Centro di soccorso e prima accoglienza (CSPA) di Lampedusa per alcuni giorni, il 20 settembre 2011 i ricorrenti sono riusciti a fuggire. Intercettati dalla polizia, questi ultimi sono stati scortati a Palermo e trasferiti su due navi ormeggiate nel porto della città, dove sono rimasti per quattro giorni. Tra il 27 e il 29 settembre infine si è proceduto alla loro espulsione. Prima del rimpatrio i tre ricorrenti sono stati intervistati dal console tunisino che, secondo quanto affermato, ha semplicemente registrato i loro dati anagrafici in conformità agli accordi italo-tunisini conclusi ad aprile del 2011.

Con sentenza del 1° settembre 2015, la CtEDU ha condannato l'Italia in maniera unanime per la violazione dell'art. 5(1) CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), 5(2) CEDU (diritto di essere informato dei motivi dell'arresto e dell'accusa formulata a carico dell'arrestato), 5(4) CEDU (diritto ad una rapida decisione di un tribunale sulla legalità della detenzione). In primo luogo, la Corte ha stabilito che, tenuto conto che le strutture ove i ricorrenti sono stati trattenuti erano costantemente sorvegliate dalle forze di polizia e che ai ricorrenti non era permesso alcun contatto con l'esterno, la sistemazione dei ricorrenti nel CSPA di Lampedusa e a bordo delle navi costituiva una privazione della loro libertà personale. Secondariamente, avendo accertato che i ricorrenti non erano stati informati dei motivi di fatto e di diritto per i quali sarebbero stati trattenuti, la Corte conclude che il diritto di questi ultimi a far esaminare la legalità della loro detenzione si era trovato completamente privato della sua sostanza.

A maggioranza è stata invece accertata la violazione dell'art. 3 CEDU (diritto a non essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti) relativamente alle condizioni di detenzione all'interno del CSPA di Lampedusa in ragione dei gravi problemi di sovraffollamento, di carenza di igiene e di mancanza di contatti con l'esterno. L'analoga doglianza rispetto alle condizioni di accoglienza a bordo delle navi è stata invece respinta.

Sempre a maggioranza la Corte accerta la violazione dell'art. 4 Protocollo IV CEDU (divieto di espulsioni collettive di stranieri) in ragione del fatto che, nonostante i ricorrenti fossero stati oggetto di decreti di respingimento individuali, questi ultimi risultavano redatti in termini identici, non contenendo alcun riferimento alla situazione personale degli interessati salvo i rispettivi nominativi. Inoltre, il fatto che gli accordi bilaterali con la Tunisia prevedessero il rimpatrio dei migranti irregolari tunisini tramite procedure semplificate, sulla base della semplice identificazione della persona interessata da parte delle autorità consolari tunisine, supporta la Corte nell'escludere l'esistenza di garanzie sufficienti di una presa in carico reale e differenziata della situazione individuale di ciascun ricorrente.

La Corte, infine, rileva la violazione dell'art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 4 Protocollo IV CEDU. Con riferimento alla prima disposizione, per non aver potuto i ricorrenti beneficiare nel diritto italiano di alcuna via di ricorso attraverso la quale poter denunciare le condizioni di accoglienza nel CSPA o a bordo delle navi; con riferimento alla seconda, perché l'eventuale ricorso per contestare il carattere collettivo della loro espulsione dinnanzi al giudice di pace non avrebbe avuto in alcun caso effetto sospensivo. Oltre alla rifusione delle spese, ad ogni ricorrente viene riconosciuto un risarcimento di 10.000 euro a titolo di danni non patrimoniali.

Nella decisione del 1° settembre 2015 sul caso *Giorgini c. Italia*, n. 20034/11, viene rigettata in quanto manifestamente infondata la doglianza della ricorrente relativa alla presunta violazione dell'art. 3 CEDU in ragione dell'incompatibilità della detenzione con la sua avanzata età e il suo stato di salute. Pur riconoscendo che l'avanzata età della ricorrente avrebbe potuto renderla più vulnerabile di un detenuto medio, e che la sua detenzione avrebbe potuto esasperare in qualche misura le sue sensazioni di dolore, la Corte esclude che essa sia stata sottoposta a maltrattamenti che abbiano raggiunto un livello di gravità sufficiente a

farli rientrare nell'ambito dell'art. 3 CEDU. Vengono respinte in quanto manifestamente infondate anche le doglianze fondate sugli artt. 6 e 9 CEDU.

In *Paolillo c. Italia*, n. 37648/02, la CtEDU ritiene irricevibili in quanto manifestamente infondati i rilievi avanzati dal ricorrente concernenti l'incompatibilità di un'applicazione prolungata del regime penitenziario 41-*bis*, con specifico riferimento alle perquisizioni personali e alla videosorveglianza della cella, con gli artt. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Il regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-*bis* è all'origine anche del caso *Alfano c. Italia*, n. 24426/03, sebbene in questo caso l'applicazione di tale regime sia contestata in relazione allo stato di salute del ricorrente. Non avendo, tuttavia, il ricorrente fornito alcun elemento che dimostri che il fatto di essere stato sottoposto al regime 41-*bis* lo abbia privato di un controllo medico costante e adeguato, la Corte esclude che l'applicazione del regime speciale abbia causato al ricorrente danni fisici o mentali rintranci nelle previsioni dell'art. 3 CEDU. Il ricorso è dunque inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2.2. Irretroattività della legge penale, diritto alla libertà, diritto alla vita

Con sentenza del 14 aprile 2015, la CtEDU si è pronunciata sul caso *Contrada c. Italia* (3), n. 66655/2013, condannando all'unanimità l'Italia per la violazione del divieto di irretroattività della legge penale (art. 7 CEDU). Il ricorrente, ex funzionario di polizia ed ex direttore aggiunto del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (Sisde), era stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Accogliendo le argomentazioni di quest'ultimo, la CtEDU ha riscontrato una violazione dell'art. 7 CEDU in ragione del fatto che la legge applicabile all'epoca dei fatti non definiva in maniera sufficientemente chiara e prevedibile il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Osservato come il reato in questione fosse in realtà il risultato di una evoluzione giurisprudenziale successiva all'epoca dei fatti a lui ascritti (risalenti al periodo 1979-1988), la Corte conclude che il ricorrente non avrebbe potuto prevedere con precisione la qualificazione giuridica dei fatti per i quali era stato poi condannato e, di conseguenza, la pena prevista per le sue condotte.

In *Sampech c. l'Italia*, n. 55546/09, la Corte dichiara inammissibili in quanto manifestamente infondate tutte le doglianze del ricorrente, condannato in via definitiva per violenza sessuale su minori e detenzione di materiale pedopornografico, fondate rispettivamente sull'art. 8 CEDU (in ragione della presunta illegalità delle intercettazioni telefoniche e ambientali condotte nel corso del procedimento penale a suo carico), sull'art. 6 CEDU (invocando come presunte ragioni il ruolo di agente provocatore svolto da un funzionario della polizia sotto copertura; l'assenza di pubblicità del dibattimento; l'utilizzo a suo carico di una particolare testimonianza, nonché il carattere vago e indeterminato delle accuse a suo carico) e sull'art. 7 CEDU (per essere stato condannato per fatti non previsti dalla legge come reato). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Corte ritiene compatibile con la Convenzione l'interpretazione da parte dei giudici interni secondo i quali la «divulgazione» di materiale pornografico o di informazioni destinate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (art. 600-*ter*, comma 3, c.p.) può essere realizzata anche mostrando delle fotografie pedopornografiche o fornendo delle informazioni proibite ad una sola persona. Lo stesso vale per l'interpretazione volta a considerare la convivenza come una forma di «vantaggio economico» ai sensi dell'articolo 600-*bis* c.p.

In *Baratta c. Italia*, 28263/09, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza) per essere stato detenuto in esecuzione di una condanna all'ergastolo non legittima in quanto successiva ad un procedimento penale erroneamente celebrato in contumacia. Detenuto a fini estradizionali in Brasile, i giudici di merito italiani non avevano riconosciuto al ricorrente il legittimo impedimento, ritenendo invece che egli si fosse sottratto volontariamente al processo e fosse dunque da considerarsi latitante. Successivamente, la Corte di cassazione, ritenendo illegittima la dichiarazione di contumacia, aveva stabilito l'apertura di un nuovo procedimento alla presenza del ricorrente, alla conclusione del quale quest'ultimo era stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Con sentenza del 13 ottobre 2015, la Corte di Strasburgo, una volta stabilito che il reiterato rifiuto da parte delle autorità italiane di tener conto del legittimo impedimento del ricorrente aveva reso il procedimento manifestamente contrario alle disposizioni dell'art. 6 CEDU, non può che concludere che la privazione della libertà in esecuzione della sentenza pronunciata nell'ambito di quel procedimento fosse da considerarsi arbitraria e dunque contraria all'art. 5 CEDU.

In *Messina c. Italia*, n. 39824/07, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 5(1) CEDU in ragione del fatto che la durata dell'esecuzione della sua pena si era prolungata di otto mesi e venti giorni a causa della tardività con cui le autorità gli avevano concesso la liberazione anticipata, nonché una violazione dell'art. 5(5) CEDU per non essere stato risarcito per la detenzione ingiustamente scontata. Con sentenza del 24 marzo 2015, la CtEDU, constatato che il ricorrente aveva scontato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale a causa di un vizio materiale del suo casellario giudiziale, stabilisce che tale detenzione supplementare non possa considerarsi regolare ai sensi dell'art. 5(1) CEDU. Rispetto alla doglianza connessa all'art. 5(5) CEDU, in assenza di indicazioni da parte del Governo italiano sul rimedio che il ricorrente avrebbe dovuto esperire per ottenere un indennizzo, la Corte conclude che vi è stata violazione anche di questa disposizione.

In *Gallardo Sanchez c. Italia*, n. 11620/07, invocando l'art. 5(1) CEDU, il ricorrente sostiene che la durata della sua detenzione a fini estradizionali di circa un anno e sei mesi era stata eccessiva. Pronunciandosi sul caso il 24 marzo 2015, la CtEDU specifica anzitutto che per determinare il livello di diligenza richiesto agli Stati contraenti in questa situazione sia importante distinguere due forme di estradizione: da una parte, l'extradizione ai fini dell'esecuzione di una pena e, dall'altra parte, come nel caso di specie, quella che permette allo Stato richiedente di giudicare la persona interessata. Procedura, quest'ultima, nell'ambito della quale la persona sottoposta a custodia cautelare deve essere considerata innocente. In ragione della natura della procedura di estradizione e considerati i ritardi importanti che hanno caratterizzato le varie tappe della procedura, non giustificati dalla complessità della causa, la Corte conclude che la detenzione del ricorrente non è stata regolare ai sensi dell'articolo 5(1) CEDU e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

Il caso *Smaltini c. Italia*, n. 43961/09, riguarda il presunto legame causale tra l'inquinamento prodotto dallo stabilimento dell'azienda Ilva di Taranto e la leucemia mieloide acuta che aveva portato alla morte della ricorrente. Quest'ultima (e successivamente il suo decesso, i suoi eredi) lamentava la violazione del profilo procedurale dell'art. 2 CEDU (diritto alla

vita) in ragione del fatto che le autorità giudiziarie italiane avevano erroneamente ommesso di riconoscere il nesso causale tra la sua malattia e l'inquinamento. Con una decisione del 24 marzo 2015, la Corte di Strasburgo dichiara il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato in ragione del fatto che le autorità giudiziarie avevano debitamente motivato l'archiviazione della causa e che esse non disponevano di elementi sufficienti per provare l'esistenza del nesso di causalità tra le emissioni nocive prodotte dall'Ilva e la patologia della ricorrente.

Viene dichiarato inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il ricorso *Viviani e altri c. Italia*, n. 9713/13, riguardante la presunta violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU) e del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in ragione dei rischi connessi ad una potenziale eruzione del vulcano Vesuvio e della connessa presunta inadeguatezza delle misure intraprese dalle autorità in protezione della popolazione.

2.3. Diritto di proprietà, equo processo

In *Chinnici c. Italia* (2), n. 22432/03, il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto al pacifico godimento della proprietà (art. 1 Protocollo I CEDU) in ragione dell'inadeguato importo dell'indennità di espropriazione ricevuta a livello interno. Ribadendo la giurisprudenza *Scordino* in materia di espropriazione formale, con sentenza del 14 aprile 2015, la CtEDU ritiene l'indennizzo accordato al ricorrente inadeguato data l'esiguità dell'importo liquidato e l'assenza di cause di pubblica utilità in grado di giustificare un indennizzo inferiore al valore venale del bene (a fronte di un valore venale di 108.000 euro il ricorrente ne aveva ricevuti 55.000). Secondo la Corte di Strasburgo, dunque, il ricorrente ha dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo non giustificabile dal fine, pur legittimo, di pubblica utilità perseguito dalle autorità, comportando così la violazione suo diritto al pacifico godimento della proprietà.

In *Preite c. Italia*, n. 28976/05, invocando l'art. 1 Protocollo I CEDU, il ricorrente lamenta l'inadeguatezza dell'indennità di espropriazione in quanto notevolmente inferiore al valore di mercato del terreno espropriato. La Corte accoglie la doglianza del ricorrente osservando come, nel determinare l'entità dell'indennità di esproprio, i giudici nazionali avevano basato il loro calcolo non sulla situazione e le caratteristiche reali del terreno in questione. In conseguenza di ciò il terreno era stato indennizzato come se fosse stato sfruttato in agricoltura al valore di 1,81 euro/mq a fronte di un valore di mercato che oscillava invece tra i 26 e 33 euro/mq. Tenuto conto dell'esiguo importo dell'indennizzo accordato al ricorrente e dell'assenza di motivi di pubblica utilità che potessero giustificare un risarcimento così inferiore al valore di mercato del terreno, la Corte conclude che vi è stata una violazione della disposizione invocata. Al ricorrente vengono riconosciuti 420.000 euro a titolo di danno materiale, 10.000 euro a titolo di danno morale e 20.000 per le spese.

In *Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia*, n. 38754/07, i ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU in ragione dell'eccessiva durata del divieto di costruire imposto al loro terreno a seguito di un'autorizzazione all'esproprio (scaduta e mai più rinnovata per oltre quarant'anni) e della contestuale mancanza di indennizzo. In considerazione del fatto che durante tutto il periodo interessato i ricorrenti siano rimasti in una totale incertezza per

quanto riguarda la sorte della loro proprietà, non potendo accedere ad alcun ricorso interno effettivo che potesse rimediare alla situazione denunciata o far ottenere loro un indennizzo, la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano dovuto sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra, da una parte, le esigenze dell'interesse generale e, dall'altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. Vi è stata quindi una violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU.

In *Scagliarini e altri c. Italia*, n. 56449/07, i ricorrenti sostengono che il divieto di costruire imposto al loro terreno, di durata indeterminata e senza indennizzo, ha reso nullo il loro diritto di proprietà. Pur riconoscendo che i divieti imposti dai piani regolatori costituivano una ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni, la Corte rammenta che tale ingerenza rientra nella regolamentazione dell'uso dei beni prevista dall'art. 1 Protocollo I CEDU. Nel caso di specie, tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento di cui gli Stati godono nel condurre la loro politica urbanistica, la CtEDU ritiene che l'ingerenza controversa non abbia compromesso il giusto equilibrio da mantenere, in materia di regolamentazione dell'uso dei beni, tra l'interesse pubblico e interesse privato. Inoltre, quando viene messa in discussione una misura che regola l'uso dei beni, l'assenza di indennizzo non può, da sola, costituire una violazione del diritto al pacifico godimento della proprietà.

In *Cicnus srl c. Italia*, n. 56678/09, il ricorrente ritiene che i rigetti reiterati delle sue quattro domande di permesso di costruire e il rilascio tardivo di quest'ultimo (dopo circa 17 anni) costituiscano una violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU. Pur riconoscendo una ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, la CtEDU tuttavia conclude che l'ingerenza in causa non ha infranto il giusto equilibrio che deve essere mantenuto, in materia di regolamentazione dell'uso dei beni, tra l'interesse pubblico e l'interesse privato. Da un lato, infatti, non vi era evidenza che le decisioni delle autorità interne fossero manifestamente erranee o arbitrarie; dall'altro, la ricorrente aveva potuto ricorrere, peraltro con successo, all'autorità giudiziaria competente ad esaminare in fatto e in diritto la legittimità delle decisioni di rigetto delle sue domande di permesso di costruire. Il ricorso viene quindi rigettato in quanto manifestamente infondato.

Il ricorrente nel caso *Mazzoni c. Italia*, n. 20485/06, è un ex militare ritenuto colpevole di peculato e condannato a risarcire il danno provocato all'amministrazione militare. Dopo essersi visto riconoscere un credito per arretrati dello stipendio, il ricorrente ha subito la compensazione integrale con il suo debito nei confronti della medesima amministrazione. Essendo questa una circostanza in cui il limite del pignoramento di un quinto dell'importo complessivo non è applicabile, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU giudicando la compensazione integrale del suo credito una compressione sproporzionata del suo diritto alla proprietà. Con sentenza del 16 giugno 2015, la CtEDU respinge la doglianza del ricorrente. Non solamente il ricorso alla compensazione integrale è prevista dalla legge italiana ed è oggetto di una giurisprudenza consolidata, ma vi è anche un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. Se da un lato, infatti, la compensazione in causa riguardava solo i crediti per arretrati salariali e non anche gli altri redditi del ricorrente quali la pensione, dall'altro, il ricorrente non era stato privato dei mezzi necessari per provvedere ai suoi bisogni e alle sue esigenze vitali.

Applicando la sua consolidata giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta, la Corte accerta una violazione dell'art. 1 Protocollo I in *Russo* (5 maggio 2015), *Mango* (5

maggio 2015), *Quintiliani* (6 ottobre 2015), *Pellitteri e altri* (6 ottobre 2015).

In *Mongelli e altri c. Italia*, n. 40205/02, i ricorrenti lamentano il ritardo con cui le autorità nazionali hanno proceduto a pagare un risarcimento «Pinto» per la durata eccessiva di un procedimento (18 anni per un grado di giudizio) volto a contestare l'espropriazione indiretta di un terreno di loro proprietà. L'eccezione presentata dal Governo italiano basata sulla mancanza di pregiudizio importante per i ricorrenti (art. 35(3)(b) CEDU) in ragione degli interessi moratori da questi ricevuti per il ritardo sul pagamento della somma Pinto viene respinta. Secondo la Corte, infatti, la valutazione riguardante l'esistenza di un tale «pregiudizio» non può ridursi ad una stima puramente economica. Considerazioni quali la durata del ritardo nel pagamento (sei mesi oltre il termine considerato accettabile dalla Corte), l'importo della somma Pinto da liquidare (28.000 euro) e il fatto che si trattava di una somma accordata al fine di riparare una violazione della Convenzione inducono la CtEDU a considerare la doglianza ammissibile e ad accertare una violazione dell'art. 6(1) CEDU.

Nel caso *Sante e Umberto Mandelli c. l'Italia*, n. 44121/09, i ricorrenti, condannati per alcuni episodi di bancarotta fraudolenta, lamentano la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonché dei diritti della difesa, a causa di una modifica del capo di imputazione. Mentre in primo e in secondo grado il capo di imputazione che veniva loro ascritto era quello di aver acquistato una società ad un prezzo sproporzionato, e di aver distratto la differenza, nella sentenza d'appello venivano condannati per un fatto che essi ritengono diverso, ossia per l'illegittima acquisizione della società, indipendentemente dal suo valore di mercato. Nel giudicare il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, la Corte anzitutto osserva come nel caso di specie non vi sia stata una riqualificazione giuridica dei fatti ascritti ai ricorrenti, ma piuttosto una precisazione delle modalità relative alla perpetrazione dei reati apporta dalle autorità nel corso del processo. Inoltre, tenuto conto che ai sensi della legge fallimentare il reato di bancarotta fraudolenta è costituito, tra l'altro, quando gli amministratori di una società dichiarata in stato di fallimento distruggono o distruggono in tutto o in parte i beni della società, e ciò al fine di portare pregiudizio ai creditori, la circostanza per la quale durante le indagini preliminari e durante il processo di primo grado, le autorità avessero concentrato la loro attenzione su un aspetto particolare dell'acquisizione della società (ossia il prezzo di acquisto verosimilmente eccessivo), non escludeva che un danno per i creditori potesse derivare anche da questa operazione finanziaria vista nella sua globalità così come deciso dai giudici d'appello.

In *Lorenzetti c. Italia*, n. 24876/07, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 6 CEDU (equo processo) in ragione della mancanza di imparzialità e indipendenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Come nel precedente *Di Giovanni c. Italia*, n. 51160/06, decisa il 9 luglio 2013, la CtEDU respinge il ricorso in quanto manifestamente infondato.

In *Schipani e altri c. Italia*, n. 38369/09, decisa con sentenza del 21 luglio 2015, i ricorrenti lamentano una violazione dei principi dell'equo processo per non avere i giudici nazionali di ultima istanza proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE (CGE) ai sensi dell'art. 267 TFUE, così come invece sollecitato dalle parti. Accogliendo la doglianza dei ricorrenti, la Corte osserva come l'art. 6(1) CEDU ponga a carico degli organi giudiziari interni un obbligo di motivare le decisioni con le quali essi rifiutano di sottoporre all'organo giurisdizionale dell'UE una questione pregiudiziale. Non potendosi stabilire dalla motivazione della sentenza contestata se la richiesta

di rinvio pregiudiziale formulata dai ricorrenti fosse stata considerata come non pertinente o relativa a una disposizione chiara o già interpretata dalla CGE, oppure se fosse stata semplicemente ignorata, la CtEDU conclude vi sia stata una violazione dell'art. 6 CEDU.

Nella misura in cui nell'iter argomentativo della pronuncia è comunque rinvenibile una delle eccezioni che ai sensi della giurisprudenza CGE possono essere poste a fondamento del mancato rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di ultima istanza, la motivazione posta a fondamento del rifiuto di rinvio pregiudiziale può essere anche implicita. Così la CtEDU decide per l'inammissibilità del caso *Wind Telecomunicazioni c. Italia*, n. 5159/14, 1° ottobre 2015.

2.4. Vita privata e familiare, libertà di espressione

In *Manuello e Nevi c. Italia*, n. 107/10, la Corte di Strasburgo rileva la violazione dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) nella misura in cui essa ritiene che le autorità competenti non abbiano fatto quanto necessario per salvaguardare il legame familiare tra nonni e nipote e non abbiano agito con la diligenza richiesta. I ricorrenti, nonni paterni, a seguito dell'imputazione del figlio per presunte molestie sessuali ai danni della figlia, hanno visto interrotti i rapporti con la nipote. Nello specifico, il Tribunale per minorenni competente, nel procedimento per la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, dopo aver in un primo momento autorizzato i contatti tra nonni e nipote, decisione peraltro mai eseguita, aveva deciso di vietarli in quanto contrari all'interesse del minore. L'iter giudiziario era iniziato presso il Tribunale per i minorenni nel 2002 ed è terminato con la sentenza di legittimità nel 2009.

Pur riconoscendo il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nella scelta delle misure da attuare, la Corte rileva come, nonostante i ricorrenti avessero ripetutamente chiesto che fosse realizzato un percorso di avvicinamento con la minore, che avessero seguito le prescrizioni dei servizi sociali e degli psicologi, non era stata adottata alcuna misura tale da permettere di ristabilire il legame tra loro e la minore. Rilevato come l'interruzione complessiva dei rapporti, di ben 12 anni, abbia comportato danni irreparabili al legame tra nonni e nipote, la Corte ha ritenuto che lo Stato italiano non abbia posto in essere sforzi adeguati e sufficienti per preservare i legami familiari tra i ricorrenti e la nipote, violando il diritto degli interessati al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU.

In *Paradiso e Campanelli c. Italia*, n. 25358/12, la CtEDU condanna l'Italia per non aver dato il giusto peso al superiore interesse del minore scegliendo di allontanare dai ricorrenti un bambino nato all'estero a seguito di maternità surrogata. I ricorrenti avevano stabilito in Russia un contratto per maternità surrogata e, rientrati in Italia, avevano chiesto la trascrizione del certificato di nascita del bambino. A tal richiesta il Consolato italiano a Mosca informava il Tribunale per i minorenni competente della non regolarità della procedura per false attestazioni. Oltre al procedimento penale, quindi, si apriva una procedura presso il Tribunale per i minorenni per la dichiarazione di adottabilità del minore, il quale veniva allontanato dai ricorrenti e posto in affido presso terzi.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 8 CEDU pur in assenza di qualsiasi legame genetico tra i ricorrenti e il minore, la Corte di Strasburgo ritiene la disposizione applicabile in ragione dell'esistenza di una famiglia *de facto*, ossia per il legame esistente tra i ricorrenti ed il bambino anche se convissuti solo per un breve periodo (6 mesi). Per quanto riguarda la violazione dell'art. 8 CEDU, questa viene accertata in conseguenza dal fatto che nel bilanciamento tra l'interesse superiore del minore e l'interesse pubblico, le autorità nazionali hanno scelto di allontanare il minore, ricorrendo alla misura estrema dell'allontanamento riservata alle situazioni di pericolo effettivo per i minori. Nel caso di specie, infatti, i ricorrenti erano stati giudicati incapaci di educare ed amare il figlio solamente in quanto avevano aggirato la legge sull'adozione, senza che però fosse stata disposta una perizia da parte dei tribunali. A questo si aggiunga che in ragione della precarietà della situazione dal punto di vista amministrativo, il minore era rimasto per un lungo periodo privo d'identità.

Con sentenza del 21 luglio 2015 nel caso *Oliari e altri c. Italia*, nn. 18766/2011, 36030/2011, la CtEDU condanna l'Italia per aver violato il diritto al rispetto alla vita privata e familiare dei ricorrenti, diverse coppie omosessuali, in ragione del mancato riconoscimento legale delle unioni civili fra persone dello stesso sesso. Il caso riguardava l'impossibilità per le coppie omosessuali di contrarre matrimonio ovvero qualsiasi altra forma di unione civile in Italia. Ribadito che il rapporto di convivenza di una coppia di persone dello stesso sesso che vivono una relazione stabile, di fatto, rientra nel concetto di «vita familiare» ai sensi dell'art. 8 CEDU, la Corte accerta che l'Italia è venuta meno al suo obbligo di assicurare ai ricorrenti un quadro giuridico specifico che preveda il riconoscimento e la tutela della loro unione. È invece dichiarata inammissibile la parte del ricorso fondato sulla presunta violazione dell'art. 12 CEDU (diritto al matrimonio).

Con la sentenza del 16 luglio 2015 nel caso *Akinnibosun c. Italia*, n. 9056/14, la Corte rileva una violazione dell'art. 8 CEDU in ragione del fatto che le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto del ricorrente di vivere con la figlia minore. Posta in affidamento presso una famiglia dopo che il padre era stato arrestato e posto in custodia cautelare, la minore era stata dichiarata in stato di abbandono e quindi adottabile. Tuttavia, una volta che il ricorrente era stato scarcerato in seguito alla sua assoluzione, le autorità non si sono prodigate in maniera adeguata per preservare e favorire lo sviluppo del legame tra il ricorrente e la figlia. La Corte di Strasburgo, in particolare, osserva che la decisione di rompere il legame familiare non era stata preceduta da una valutazione seria e attenta della capacità del ricorrente di esercitare il suo ruolo di genitore, non essendo state previste in alcun momento misure meno radicali dell'orientamento della minore verso l'adozione, misura che poteva andare contro l'interesse superiore della minore. Peraltro, pur sapendo che l'interessato si trovava in situazione di vulnerabilità, dato che era straniero ed era appena uscito dal carcere dopo due anni di ingiusta detenzione, le autorità giudiziarie si sono limitate a prendere atto dell'esistenza di alcune difficoltà, che avrebbero invece potuto essere superate per mezzo di un'assistenza sociale mirata. In assenza di alcuna possibilità di riallacciare i rapporti con la figlia e prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, la Corte conclude che le autorità italiane hanno violato l'art. 8 CEDU.

La Corte giunge alla medesima conclusione nel caso *S.H. c. Italia*, n. 52557/14, deciso il 13 ottobre 2015. Non adoperandosi in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, le autorità italiane hanno violato il diritto di quest'ultima al rispetto della vita familiare. Nel caso di specie, la procedura di dichiarazione di adottabilità dei figli minori della ricorrente era stata avviata in seguito all'aggravarsi della malattia di quest'ultima, a cui aveva fatto seguito anche un ricovero, e del degrado della situazione familiare dovuto alla separazione della coppia dei genitori. Pur non dubitando della necessità di un intervento delle autorità competenti allo scopo di tutelare l'interesse dei minori, la Corte, tuttavia, ritiene che le stesse non si siano sufficientemente impegnate per mantenere il legame madre-figli, essendosi limitate a constatare l'esistenza di difficoltà che invece avrebbero potuto essere superate per mezzo di una assistenza sociale mirata.

In *Bondavalli c. Italia*, n. 35532/12, caso deciso il 17 novembre 2015, la Corte accerta una violazione dell'art. 8 CEDU nella misura le autorità nazionali non hanno adottato alcuna misura appropriata per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del ricorrente al figlio minore. Nel caso di specie, dopo la separazione tra i genitori del minore, il diritto di visita del ricorrente era stato limitato sulla base di una serie di perizie negative prodotte dai servizi sociali e da alcuni psicologi legati da rapporti professionali con la madre del minore.

Sebbene la Corte riconosca che le autorità si trovassero di fronte a una situazione molto difficile dovuta soprattutto alle tensioni esistenti tra genitori separati, essa ritiene le autorità nazionali siano rimaste al di sotto di quello che si poteva ragionevolmente attendere da loro per proteggere i diritti del ricorrente e l'interesse superiore del minore. In effetti, pur essendo evidente il legame professionale tra la madre del minore e i servizi sociali incaricati del caso, le autorità hanno sempre rifiutato di accogliere favorevolmente le richieste del ricorrente di incaricare un altro esperto di eseguire una nuova perizia. A causa di ciò, da circa 7 anni, il ricorrente ha potuto disporre di un diritto di visita molto limitato, con conseguenze irrimediabili sulle relazioni con il figlio.

Nel caso *Parrillo c. Italia*, 46470/11, la ricorrente sostiene che il divieto previsto dall'art. 13 della legge italiana in materia di fecondazione assistita (l. 40/2004) di donare i suoi embrioni per finalità di ricerca scientifica è lesivo del suo diritto alla proprietà e del suo diritto al rispetto della vita privata. Con sentenza del 27 agosto 2015 la Grande Camera della CtEDU rigetta la doglianza della ricorrente ritenendo che l'Italia non abbia ecceduto l'ampio margine di discrezionalità di cui gode in relazione ad una questione così delicata e controversa a livello europeo. Non è invece applicabile l'art. 1 Protocollo I CEDU nella misura in cui gli embrioni umani non possono essere ridotti a «beni» ai sensi di tale disposizione.

Viene dichiarato irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il secondo caso *Parrillo*, n. 43028/05, nell'ambito del quale la ricorrente sostiene che la sua esclusione da una cerimonia commemorativa di conferimento della Croce d'onore in memoria del compagno, defunto in occasione dell'attentato di Nassiria del 2003, e la mancata attribuzione di un simbolo onorifico in ragione del fatto di non essere stata con lui legalmente

sposata, ha violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché costituito un trattamento contrario all'art. 14 CEDU.

In *A.C. e F.I. c. Italia*, n. 18976/13, i ricorrenti, testimoni di giustizia coinvolti nello speciale programma di protezione di cui alla l. 82/1991, lamentano una violazione dell'art. 8 CEDU in ragione dell'entità, a loro dire insufficiente, della somma ricevuta a titolo di sostegno finanziario per il reinserimento sociale proprio e dei loro familiari. Essi contestano anche il fatto di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione della propria attività lavorativa. La Corte di Strasburgo respinge il ricorso in quanto manifestamente infondato. Se da un lato, infatti, la corresponsione di 267.000 euro a titolo di capitalizzazione del costo dell'assistenza e 90.796 euro a titolo di danni morali rappresenta una misura sufficiente a garantire il reinserimento sociale ed economico dei ricorrenti, dall'altro, in ragione della modesta entità delle entrate dichiarate, le autorità nazionali non avevano errato nel non riconoscere loro alcuna somma a titolo di mancato guadagno.

In *Peruzzi c. Italia*, n. 39294/09, caso deciso il 30 giugno 2015, il ricorrente, avvocato, è stato condannato per diffamazione e ingiuria ai danni di un magistrato in ragione di alcune contestazioni a quest'ultimo rivolte in una lettera diffusa tra i magistrati del Tribunale di comune appartenenza. In particolare, il ricorrente contestava al magistrato in questione, il cui nome tuttavia non veniva mai espressamente menzionato, il fatto di avere adottato delle decisioni ingiuste e arbitrarie e di essere un giudice «che prende partito», essendosi sbagliato «volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia». Condannato in primo grado a quattro mesi di reclusione (pena sostituita in appello con una multa di 400 euro) e al pagamento di 15.000 euro di risarcimento, il ricorrente ritiene che la sua condanna per diffamazione abbia violato l'art. 10 CEDU in quanto egli non aveva intenzione di minare la reputazione e l'integrità del magistrato in questione, ma piuttosto quella di criticare il cattivo funzionamento del sistema giudiziario italiano.

Concordando con le valutazioni delle autorità nazionali, la CtEDU respinge la prima delle argomentazioni del ricorrente, osservando come, pur non essendo esplicitamente menzionato, alla luce del contenuto della lettera contestata l'oggetto delle critiche non poteva che essere il magistrato in questione. Rammentando poi la distinzione tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore al fine di determinare i limiti di una critica ammissibile in una società democratica, la CtEDU osserva come il ricorrente non abbia in alcun momento cercato di provare la realtà del comportamento specifico imputato al magistrato in questione, non avendo prodotto alcun elemento che potesse dimostrare l'esistenza di un dolo nell'adozione delle decisioni contestate. In ragione di ciò la CtEDU ritiene che la condanna del ricorrente per le affermazioni diffamatorie contenute nella sua lettera circolare e la pena che gli è stata inflitta non fossero sproporzionate allo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Non vi è pertanto violazione dell'art. 10 CEDU.

3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

3.1 Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale

Nella causa C-290/14, decisa con sentenza del 1° ottobre 2015, la Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGE) si pronuncia sul rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale di Firenze nell'ambito di un procedimento penale a carico di Skerdjan Celaj, cittadino albanese. Quest'ultimo è accusato di avere trasgredito al divieto di reingresso nel territorio italiano di cui era risultato destinatario nel corso di una precedente procedura di rimpatrio, reato punito con la detenzione da uno a quattro anni ai sensi dell'art. 13(13), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione).

Il quesito formulato dal giudice del rinvio riguarda l'interpretazione della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta «direttiva rimpatri») ed, in particolare, se questa debba essere interpretata nel senso di ostare ad una normativa come quella italiana che prevede l'irrogazione di una pena detentiva al cittadino di un Paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, in ragione del suo reingresso in Italia in violazione di un divieto di ingresso disposto nel corso di un primo procedimento di rimpatrio.

Stabilito che ai sensi della direttiva 2008/115 gli Stati membri hanno la facoltà, in linea di principio, di adottare una normativa che sanzioni penalmente il nuovo ingresso illegale di un cittadino di un Paese terzo, la CGE anzitutto distingue la presente causa dai precedenti *El Dridi* e *Achughbadian*. Mentre in queste ultime i cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti erano oggetto di un primo procedimento di rimpatrio, il caso di specie riguarda un cittadino di un Paese terzo che entra nuovamente in territorio italiano trasgredendo un divieto d'ingresso solamente dopo che il suo primo soggiorno irregolare si era concluso in applicazione delle norme e delle procedure comuni previste dalla direttiva 2008/115. L'irrogazione di una pena detentiva a seguito di tale reingresso così come previsto dalla normativa italiana non si pone dunque in contrasto con la direttiva «rimpatri». Compete tuttavia al giudice del rinvio accertare se il divieto di ingresso in questione è conforme all'art. 11 di tale direttiva.

3.2 Contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti

Nella causa C-309/14, decisa il 2 settembre 2015, la CGE risponde ad una domanda di rinvio pregiudiziale presentata dal TAR Lazio nell'ambito di una controversia che vede la CGIL e l'Istituto Nazionale Confederale Assistenza opposti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'annullamento del decreto adottato dai suddetti due ministeri il 6 ottobre 2011 in materia di contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

In considerazione del fatto che la normativa italiana impone ai cittadini di Paesi terzi che chiedano il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno il pagamento di un contributo di importo variabile tra gli 80 e i 200 euro, a cui va aggiunto un ulteriore importo di 73,50 euro, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2003/109 relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE.

Pur riconoscendo agli Stati la possibilità di subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, la CGE considera il contributo richiesto dalla normativa italiana sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva e quindi potenzialmente ostativo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima.

In effetti, visto che l'incidenza economica di un tale contributo può essere considerevole per taluni cittadini di Paesi terzi, e ciò a maggior ragione se si considera che, alla luce della durata di tali permessi, tali cittadini sono costretti a richiedere il rinnovo dei loro titoli assai di frequente, l'obbligo di versare il contributo contestato può rappresentare un ostacolo alla possibilità per i suddetti cittadini di far valere i diritti conferiti loro dalla citata direttiva.

Inoltre, se come confermato dal Governo italiano, la metà del gettito prodotto dalla riscossione del contributo di cui trattasi nel procedimento principale è destinata a finanziare le spese connesse al rimpatrio verso i Paesi di origine o di provenienza dei cittadini dei Paesi terzi rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale, non può essere accolto l'argomento del Governo italiano secondo cui tale contributo non può essere sproporzionato in quanto il gettito da questo ricavato è connesso all'attività istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione del titolo di soggiorno in base alla direttiva 2003/109.

Indice dei luoghi e delle parole notevoli

A

Afghanistan: 38, 45, 93, 166
Albania: 45, 52, 87, 97, 98, 101, 106-108, 117, 148, 150, 166, 219
Algeria: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 150
Ambiente, inquinamento, rifiuti: 6, 11, 13, 48, 59-61, 105, 132, 210, 211
America Latina e Caraibi: 102, 104, 141, 192, 193
Andorra: 103, 148
Apolidia: XIX, XXIII, 3, 10, 61, 117
Arabia Saudita: 36-39, 41, 43, 104, 105, 109, 112, 155
Argentina: 98, 99, 101, 104, 111, 150
Armenia: XVII, 95, 98, 103, 106, 107, 126, 141, 146, 148
Australia: 69, 105, 107
Azerbaigian: 39, 123, 124, 141, 148
Asilo, rifugiati: v. immigrati, stranieri
Austria: 34, 100, 106-108, 122, 123, 141, 148, 151

B

Bacino del Mediterraneo e Nordafrica: 5, 10, 36, 43, 62, 93, 1065, 166
Bahrein: 39, 41, 166
Balcani: 44, 166
Bangladesh: 45, 108, 110, 111, 125, 182
Belgio: 107, 129, 141, 146
Belize: 98
Benin: 95, 107, 122
Bielorussia: 103-105, 150, 152
Bioetica, biomedicina: XX, 4, 21, 44, 46, 62, 68, 130
Bolivia: 97, 111, 124
Bosnia-Erzegovina: 124, 141, 166, 173
Botswana: 96, 107, 108
Brasile: 37, 38, 95, 99, 106-108, 111, 112, 125, 150, 201, 210
Bulgaria: XVI, 95, 103, 137, 141, 146, 150
Burundi: 35, 38, 39, 102, 108, 112, 120

C

Cambogia: 108, 122

Camerun: 108

Canada: 101, 104, 107, 122, 150

Carcere, libertà personale: XV, XVI, XIX-XXIII, 11, 33-36, 38, 40, 49, 55, 59, 60, 76-78, 113-115, 123, 124, 133, 183, 200, 201, 205-210, 215, 219
Sovraffollamento: XV, XX, XXII, 77, 113, 123, 200, 201, 208

Centro Diritti Umani, Università di Padova: XIX, XXV, 13, 62, 79, 83, 84, 148,

Cile: 98, 120, 125, 150

Cina: 32, 45, 87, 111, 123, 131, 203

Cipro: 95, 117, 123, 146, 148, 149, 151, 159, 166

Cittadinanza UE: 65, 66, 79, 156, 157, 159, 190, 191

Colombia: 24, 106, 108, 123-125, 201

Conflitti armati: XXIII, 31-33, 40, 41, 64, 67, 71, 80, 161, 165-167, 183

Corea del nord: 24, 32, 101, 104

Corea del sud: 106, 122, 131, 150

Corno d'Africa: 167

Corte costituzionale: XXVI, 21, 42, 47, 54, 171-182, 188, 189, 191-200, 203-206

Corte di giustizia UE: XXVI, 54, 60, 157, 186, 187, 192, 202, 213, 214, 219, 220

Corte europea dei diritti umani: XXI, XXVI, 29, 54, 114, 135-140, 171-173, 175-178, 182, 194, 195, 200, 201, 203, 204, 207-217

Corte penale internazionale: XXI, 157, 174

Corruzione: XVI, XX, XXI, 107, 121, 135, 152

Costa d'Avorio: 107, 111, 122

Costa Rica: 105, 107, 124

Croazia: 69, 97, 103, 122, 124, 125, 147-149, 173

Cuba: 41, 97-99, 105, 109-112

Cultura di pace: 12, 42, 43, 49, 59-61, 72, 78-84, 92

D

Danimarca: 95-97, 123, 124, 129, 148

Danno non patrimoniale: 179, 185, 186, 194, 196, 199

Democrazia, stato di diritto: XVII, 5, 31, 32, 39, 60, 62, 70, 78, 81-83, 94, 98, 100, 106, 111, 112, 116, 130, 147, 150, 151, 156, 161, 217

Diversità e dialogo interculturale: XVII, 78, 83, 84, 99, 130

Difensori dei diritti umani: 91, 99

Dignità della persona: XV, XXIII, 9, 56, 83, 126, 127, 130, 133, 173-180, 188, 189, 192, 193, 201

Diritti dei lavoratori: XX, XXII, 4-6, 12, 15, 21, 42, 45, 51-53, 55-57, 60, 75, 77, 86, 87, 106, 111, 114, 115, 118, 122, 125-129, 133, 142-144, 158, 159, 186-193, 217

Diritto di sciopero: 21, 55-57, 122

Diritto all'alloggio: 16, 38, 144, 145

Diritto alla pace: XX, 31, 73, 84, 102, 111

Diritto alla salute: 28, 35, 36, 40, 42, 53, 60, 75, 100, 114, 115, 122, 131, 133, 147, 175, 178, 179, 184, 189

Diritto alla vita privata e familiare: 28, 31, 159, 177, 178, 190-192, 194, 195, 209, 211, 214-217

Disabilità: v. persone con disabilità

Donne, pari opportunità, genere: XX, XXII, 6, 14, 24, 27, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 49, 60, 81, 83, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 106, 107, 115, 118-121, 123-125, 131, 135, 136, 144, 152, 153, 155, 156, 177, 178, 182, 192, 202, 204, 209

Violenza contro le donne, violenza di genere: XX, XXII, 14, 39, 43, 49, 81, 86, 94, 107, 115, 121, 125, 135, 152, 153, 202, 204, 209

Durata ragionevole del processo: XX, XXI, 113, 138, 146, 198-200, 210, 213

E

Ecuador: 105, 110, 111, 124

Educazione, formazione, ricerca: XVI-XVIII, XXI, 11, 17, 22, 23, 25-27, 30, 38, 61-71, 78-80, 85, 87, 107, 122, 125, 129-131, 158, 159, 179, 186

Egitto: 32, 37, 39, 41, 43, 52, 97, 99, 106, 109, 111, 124, 167

El Salvador: 98, 110, 111

Elezioni: XXI, 39, 100, 150, 151, 203, 204

Emirati Arabi Uniti: 37, 39, 41, 42, 44, 125, 166

Eritrea: 49, 52, 111, 124, 125

Esame periodico universale (UPR): 23, 49, 102-105, 112, 113

Espropriazione: 195, 211-213

Estonia: 95, 107, 148, 149

Etiopia: 98, 104, 107, 125

Ex Jugoslavia: XXIII, 173

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 122-124, 148-150

F

Federazione Russa: 38, 96, 110, 111, 122, 124, 140, 150, 214

Filippine: 25, 105, 110

Finlandia: 95, 97, 141, 149, 151

Francia: 104, 105, 107, 108, 122, 124, 141, 146, 148, 161, 173

G

Gabon: 124, 125

Gambia: 38, 45, 52, 120, 124, 125, 183

Georgia: 95, 141, 146, 148-150, 166

Germania: 97, 100, 104-106, 124, 125, 129, 141, 146, 149, 157, 173, 174

Giamaica: 103, 125

Giappone: 95, 107, 108, 131, 150

Gibilterra: 141

Gibuti: 111

Giordania: 104, 105, 108, 123

Grecia: 69, 99, 106, 117, 120, 122, 141, 147, 148, 155, 156, 159

Guatemala: 98 106-108, 124

Guinea: 36, 37, 103, 106, 126

Guinea-Bissau: 95, 103, 183

Guyana: 103, 120

H

Hiv/AIDS: 108, 133, 188, 191, 192

Honduras: 98, 103, 104, 112, 125

I

Immigrati, stranieri: XX-XXIII, 5, 6, 9, 11, 14, 23-25, 27, 29-35, 37-39, 42, 43, 45, 46, 52, 55, 58, 60, 61, 68, 70, 75, 79, 81, 83-87, 91, 93, 95, 96, 98, 103, 110, 113-118, 122-126, 128, 133, 136, 139, 141, 145, 146, 148, 156-158, 180-183, 190, 191, 197-199, 202-204, 208, 215, 219

Asilo, rifugiati: XXIII, 5, 9, 11, 23, 24, 29-31, 33-35, 38, 42, 45, 60, 61, 84, 85, 91, 93, 95, 96, 113, 114, 117, 122, 124, 133, 136, 139, 146, 148, 156, 157, 181-183, 199

Centri per migranti: 32, 113, 123, 133, 148, 207

Espulsione, respingimento: 113, 140, 190, 207, 208

Minori d'età: XXI, 23, 27, 46, 51, 54, 58, 61, 85, 86, 133, 197

Residenza: XXI, 29, 30, 45, 87, 117, 128, 133

Immunità degli Stati esteri: 173-175

Immunità parlamentare: 196

Indonesia: 106-108, 112

Infanzia e adolescenza: XV, XVI, XXII, XXIII, 4, 6, 12, 14, 15, 23, 25-27, 31, 38, 40, 42, 44-46, 48, 51, 52, 58, 59, 61, 70, 74, 83, 85, 86, 97, 91, 94, 96, 108, 110, 113, 119, 122, 126, 132, 133, 140, 176, 190, 196-198, 209, 214-216

Adozione, affidamento: 15, 25, 40, 44, 46, 51, 70, 197, 215

Migliore interesse del bambino: 196-198, 214-216

Minori stranieri: v. immigrati, stranieri

Pubblica tutela dell'infanzia: v. Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti umani

Violenza e sfruttamento nei confronti dei minori: 6, 14, 25, 46, 209

Iran: 33, 40, 101, 106, 109, 111, 112, 174, 175

Iraq: 24, 38, 44, 60, 106, 108, 120, 122, 123, 125, 166

Irlanda: 102, 120, 141

Islanda: 97, 148, 195

Israele: 31, 39, 110, 150, 174

Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti umani: XVI, XIX, XXI, 14, 21, 28, 29, 33, 35, 38, 48, 57, 58, 73-78, 81, 85, 100, 114, 121, 159

Difesa civica: XXI, 14, 73-75, 81, 85, 159

Garante dei detenuti: XVI, XIX, 14, 21, 55, 76-78, 85

Pubblica tutela dell'infanzia: 57, 58, 75, 81, 85

K

Kazakhstan: 125, 150

Kenya: 125

Kosovo: 141, 166

Kyrgyzstan: 95, 98, 120, 124, 126, 150

Kuwait: 37, 39, 41, 43, 103, 104

L

Lettonia: 148

Libano: 34, 38, 95, 124, 166

Liberia: 102, 124

Libertà di espressione, pluralismo nei media: XXI, 11, 30, 38, 42, 55, 56, 60, 146, 149, 155, 162, 163, 214, 217

Diffamazione: XXI, 30, 162, 217

Libia: 61, 106, 166

Liechtenstein: 106, 123

Lituania: 124, 148, 151

Lussemburgo: 96, 97, 99, 101, 123, 129, 141, 149

M

Madagascar: 95, 124

Maldive: 103, 105, 107, 124

Malawi: 95, 103, 124

Mali: 32, 45, 106, 108, 166, 183

Malta: 117, 141

Marginalità, disagio, esclusione sociale (v. povertà)

Marocco: 37, 39, 41, 42, 45, 87, 95, 104-107, 112, 120, 150, 202

Mauritania: 23, 36, 111

Medio Oriente: 31, 60, 166, 174

Messico: 98, 102, 105-108, 110, 125, 126, 150

Minoranze: 13, 24, 38, 60, 82, 100, 111, 124, 135, 137, 144-146, 148, 149, 161

Misure cautelari (art. 39, regolamento CtEDU): 140

Montenegro: 104, 106, 126, 148, 150

Mongolia: 95, 103, 107, 120, 124, 125

Mutilazioni genitali femminili: 94, 125

Myanmar/Birmania: 40, 101, 104, 110

N

Namibia: 95, 111, 124

Nicaragua: 110

Niger: 124, 167

Nigeria: 36, 38, 45, 61, 141, 183

Non-discriminazione: XXII, 14, 45, 49, 51, 76, 91, 94-97, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 118-121, 124-126, 136, 143-145, 147-149, 176, 183-186, 191, 194, 203-205

Antirazzismo: XXII, 45, 51, 91, 94, 96, 96, 111, 113, 114, 118-120, 124, 147, 203-205

Discriminazione di genere: XXII, 14, 45, 49, 95, 106, 118-120, 124, 125, 148, 148, 176, 194

Norma 'Pace diritti umani': 12, 13, 73

Norvegia: 95, 97, 99, 106, 112, 124, 129, 146, 148

Nuova Zelanda: 105, 123

O

Omofobia, trans fobia: 38, 148

Omosessualità, transessualità (LGBTI): 23, 34, 36, 49, 50, 148, 176, 177, 183, 194, 215

Organizzazioni di società civile: XXI, XXIII, XXV, 13, 21, 22, 24, 26, 27, 46, 48, 50-53, 58-60, 73, 75, 78, 82-84, 102, 114, 124, 132, 133, 139, 148, 149, 151, 158, 180, 188

P

Paesi Bassi: 102, 104, 108, 124, 125, 129, 141

Pakistan: 45, 109-111, 182

Paraguay: 98, 106-108, 111, 120

Patrimonio culturale: 10, 11, 26, 50, 62, 64, 122

Pena di morte: 5, 22, 85, 94, 107, 182

Persone anziane: 16, 83, 143, 157, 184, 187, 189
 Persone con disabilità: XXII, 11, 13-16, 21, 27, 38, 42, 45, 46, 48, 51, 53, 59, 60, 83, 97, 100, 105, 118, 121, 122, 125, 157, 180, 184-189, 191
 Perù: 94, 105, 106, 108, 110, 126, 150
 Polonia: 97, 100, 104, 107, 125, 148, 150
 Portogallo: 95, 105, 107, 108, 117, 124
 Povertà: 15, 16, 51, 59, 61, 111, 115, 122, 140, 143, 145, 147, 191
 Prescrizione: 171, 172, 195, 205, 210
 Principato di Monaco: 122, 148
 Processo penale: XV, 6, 10, 11, 29, 30, 93, 94, 101, 113, 171-173, 184, 193, 198, 200-207, 209, 210, 219
 Estradizione: 201, 202, 210
 Provincia Autonoma di Bolzano: 14, 15, 74-76
 Provincia Autonoma di Trento: 16, 74-76, 79, 80, 150, 151, 178

Q
 Qatar: 37, 39, 41-44, 101, 104, 105, 111, 125, 166

R
 Regione Abruzzo: 13-15, 74, 185
 Regione Basilicata: 13-15, 74-76, 186
 Regione Calabria: 52, 74-76, 133, 184, 186
 Regione Campania: 13-15, 74-76, 78, 180, 185
 Regione Emilia-Romagna: 14, 15, 17, 74-76, 79, 87
 Regione Friuli-Venezia Giulia: 14-16, 74-76, 78, 187
 Regione Lazio: 14, 16, 17, 74, 87, 185, 188, 220
 Regione Liguria: 14, 16, 74-76
 Regione Lombardia: 14, 17, 74-76, 86, 184-186, 190
 Regione Marche: 16, 74-76
 Regione Molise: 14, 16, 65, 74
 Regione Piemonte: 16, 26, 66, 70, 74, 76, 78, 188, 189
 Regione Puglia: 14, 17, 52, 74-76, 133, 181
 Regione Sardegna: 15, 74
 Regione Sicilia: 14, 52, 74, 133, 144, 185-187
 Regione Toscana: 15, 16, 17, 74-78, 87
 Regione Trentino-Alto Adige: 74
 Regione Umbria: 74, 76, 87
 Regione Valle d'Aosta: 16, 26, 74, 76
 Regione Veneto: XXV, 12, 16, 17, 74-76, 79, 81-87, 148, 150
 Regno Unito: 32, 102, 104, 105, 107, 122, 140, 148
 Repubblica Ceca: 108, 124, 125, 141, 148, 149
 Repubblica del Congo: 123

Repubblica democratica del Congo: 108
 Repubblica di Mauritius: 125
 Repubblica di Moldova: 87, 141, 150, 201
 Repubblica Slovacca: 123, 125, 146, 151
 Rom, sinti e caminanti: XXII, XXIII, 5, 14, 16, 38, 113, 122-124, 144-148, 203
 Sgomberi: 144-147
 Strategia nazionale di inclusione di: XXII, XXIII, 5, 122, 144, 146
 Romania: 45, 87, 105-107, 123, 137, 141, 201
 Ruanda: 95, 106

S

Sahel: 166, 167
 San Marino: 117, 122, 146, 149
 Santa Sede: 117, 124, 150
 Schiavitù, sfruttamento, tratta: XX, 4, 7, 46, 101, 115, 125, 133, 135, 151, 158, 159, 204
 Senegal: 45, 95, 107, 124, 180
 Sentenza pilota (CtEDU): 172
 Serbia: 123, 126, 141, 146, 173
 Servizi sociali: 58, 65, 68, 81, 122, 185, 191, 214, 216
 Sicurezza sociale, pensioni: 6, 12, 16, 61, 122, 126, 127, 138-140, 143, 144, 188, 189, 191, 192, 212
 Sierra Leone: 96, 101, 104, 111
 Siria: 23, 24, 34, 35, 44, 93, 101, 104, 105, 110
 Slovenia: 105, 124, 125
 Solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo: XXVI, 10-13, 22, 34, 36, 47, 51, 61-65, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 81-84, 110
 Somalia: 105, 111, 167
 Spagna: 100, 103, 105, 122-124, 141, 146, 147, 150, 202
 Sparizioni forzate: XIX, 3, 10, 99, 118, 126
 Sri Lanka: 107, 126
 Stati Uniti d'America: 5, 41, 60, 100, 102-108, 150-152, 166, 174, 175, 197, 201, 204
 Sud Africa: 97, 111, 150
 Sudan: 37, 39, 41, 43, 112, 120, 124
 Sud Sudan: 95, 107
 Svezia: 95, 97, 103, 106, 125, 129, 131, 141, 148
 Svizzera: 104-107, 123, 125, 141, 151

T
 Tajikistan: 120
 Thailandia: 105, 107, 108, 112, 120
 Tanzania: 95, 125
 Territori palestinesi occupati: 31, 97, 110, 111, 167
 Terrorismo: 4, 10, 61, 78, 98, 102, 106, 109, 110, 112, 158, 166, 174, 216

Tortura, trattamenti inumani: XVI, XIX, XXI, 5, 31, 91, 94, 98, 114, 118-120, 123, 124, 135, 141, 200, 201, 207-209
 Tunisia: 41, 95, 106, 108, 111, 150, 207, 208
 Turchia: 34, 35, 38, 103-106, 108, 112, 124, 140, 141, 148, 150, 178
 Turkmenistan: 125

U

Ucraina: 24, 38, 45, 107, 125, 140, 141, 146, 148, 150, 201
 Uganda: 120, 126
 Ungheria: 97, 107, 141, 148-151, 155
 Uruguay: 104, 106, 111, 125, 150
 Uzbekistan: 122, 125

V

Venezuela: 109, 111, 120, 122
 Volontariato, Servizio civile: 13, 16, 51, 52, 77, 78, 95

Y

Yemen: 34, 38, 39, 41, 109, 112

Z

Zambia: 104

Indice delle principali fonti normative

- Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 2000: 4, 13, 156, 157, 159, 176, 191
Art. 7: 159
Art. 8: 159
Art. 9: 176
Art. 34: 191
Art. 44: 156
- Carta delle Nazioni Unite, 1945: XVII, 13
- Carta sociale europea (riveduta), 1996: XX, XXI, 4, 136, 139, 142-145
Art. 1: 144
Art. 9: 144
Art. 10: 144
Art. 12: 143, 144
Art. 13: 143
Art. 15: 144
Art. 17: 139
Art. 18: 144
Art. 19: 145
Art. 20: 144
Art. 23: 143
Art. 24: 144
Art. 25: XX, 142, 144
Art. 29: 136
Art. 30: 143, 145
Art. 31: 144, 145
Art. E: 144, 145
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 1984: XVI, XIX, 114, 118, 130, 123
Protocollo facoltativo, 2002: XVI, XIX, 114, 118
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, 1979: 118, 120, 125
Protocollo facoltativo, 1999: 125
- Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 1987: XVI, XIX, 141
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 1950: XX, 4, 29, 139, 140, 141, 172, 173, 175, 176, 178, 190-195, 198, 201, 203, 205, 207-217
Art. 2: 210, 211
Art. 3: 141, 200, 201, 207-209
Art. 5: 208, 210
Art. 6: 173, 195, 198, 205, 209, 210, 213, 214
Art. 7: 209
Art. 8: 175, 176, 178, 190, 192, 194, 195, 209, 211, 214-216
Art. 9: 209, 217
Art. 10: 217
Art. 12: 176, 215
Art. 13: 208
Art. 14: 175, 217
Art. 35: 213
Art. 41: 207
Protocollo I, 1952: 173, 191, 195, 211, 212, 216
Protocollo IV, 1963: 208
Protocollo XII, 2000: XX, 148
Protocollo XV, 2013: XX
Protocollo XVI, 2013: XX, 29
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965: 118, 120, 124, 148, 203
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, 2006: XIX, 3, 10, 99, 118, 126
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990: XX, 114, 118, 126
- Convenzione penale sulla corruzione, 1999: XVI, XX, 152
Protocollo facoltativo, 2003: XX, 152
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Consiglio d'Europa), 1995: 135, 136, 148-150

- Convenzione sui diritti del bambino, 1989: 59, 118-120, 197
 Protocollo facoltativo (conflitti armati), 2000: 119, 120
 Protocollo facoltativo (traffico, prostituzione e pornografia), 2000: 119, 120
 Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 2011: XIX, 3, 10, 43, 119
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006: 53, 97, 118-120, 125, 185, 187
 Protocollo facoltativo, 2006: 97, 119
- Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo), 1997: XX
- Costituzione italiana: 3, 9, 13, 16, 30, 35-37, 54, 55, 86, 172, 175-178, 188, 189, 191-196, 200, 203, 205, 206
 Art. 2: 9, 175-178, 191, 194
 Art. 3: 9, 175-178, 191, 194, 195, 205, 206
 Art. 27: 200
 Art. 29: 177
 Art. 30: 188
 Art. 32: 175, 177, 178
 Art. 38: 192
 Art. 39: 188
 Art. 68: 196
 Art. 117: 178, 195, 203, 205
 Art. 118: 175
- Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948: XVI, XVIII, 13
- Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966: 13, 118, 123, 148
 Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 1966: 118
 Secondo Protocollo facoltativo (abolizione pena di morte), 1989: 118
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966: 3, 13, 118, 210-222
 Protocollo facoltativo, 2008: 3, 118
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): 4, 6, 156, 157, 159, 213
 Art. 24: 156, 159
 Art. 151: 4
 Art. 227: 156
 Art. 228: 159
 Art. 258: 6
 Art. 267: 157, 213
- Trattato sull'Unione Europea (TUE): 4

Indice della giurisprudenza citata

GIURISPRUDENZA ITALIANA (IN ORDINE CRONOLOGICO)

CORTE COSTITUZIONALE

- Sent. 15 aprile 2010, n. 138: 176, 177
 Sent. 7 aprile 2011, n. 113: 173
 Sent. 7 aprile 2011, n. 115: 179
 Sent. 25 febbraio 2014, n. 30: 198
 Sent. 11 giugno 2014, n. 170: 176, 177
 Sent. 22 ottobre 2014, n. 238: 173, 174
 Sent. 27 febbraio 2015, n. 22: 191
 Sent. 25 marzo 2015, n. 45: 205
 Sent. 26 marzo 2015, n. 49: 171
 Sent. 26 marzo 2015, n. 48: 206
 Sent. 30 aprile 2015, n. 70: 189
 Sent. 30 aprile 2015, n. 71: 195
 Sent. 5 giugno 2015, n. 96: 175
 Sent. 5 giugno 2015, n. 97: 205
 Sent. 15 giugno 2015, n. 109: 205
 Sent. 9 luglio 2015, n. 144: 194
 Sent. 9 luglio 2015, n. 146: 196
 Ord. 23 luglio 2015, n. 187: 171, 172
 Sent. 23 luglio 2015, n. 178: 188
 Sent. 23 luglio 2015, n. 184: 198
 Sent. 23 luglio 2015, n. 186: 205
 Sent. 21 ottobre 2015, n. 221: 178
 Sent. 5 novembre 2015, n. 216: 195
 Sent. 11 novembre 2015, n. 229: 175
 Sent. 11 novembre 2015, n. 230: 191
 Sent. 19 novembre 2015, n. 236: 180
 Sent. 26 novembre 2015, n. 240: 203
 Sent. 11 dicembre 2015, n. 260: 189

CASSAZIONE CIVILE

- Sent. sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184: 176
 Sent. sez. III, 11 ottobre 2012, n. 17320: 179
 Sent. sez. I, 19 maggio 2014, n. 10947: 191
 Sent. sez. un., 25 novembre 2014, n. 25011: 185
 Sent. sez. I, 19 gennaio 2015, n. 755: 192
 Sent. sez. un., 19 gennaio 2015, n. 735: 195
 Sent. sez. VI, 19 gennaio 2015, n. 780: 199

- Sent. sez. I, 20 gennaio 2015, n. 881: 197
 Sent. sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 909: 199
 Sent. sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 801: 199
 Sent. sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 1091: 199
 Sent. sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1200: 199
 Sent. sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1494: 194
 Sent. sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1843: 197
 Sent. sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400: 176, 194
 Sent. sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 2830: 182
 Sent. sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 3079: 179
 Sent. sez. II, 23 febbraio 2015, n. 3519: 200
 Sent. sez. I, 5 marzo 2015, n. 4476: 195
 Sent. sez. I, 6 marzo 2015, n. 4614: 195
 Sent. sez. I, 6 marzo 2015, n. 6137: 197
 Sent. sez. VI, 11 marzo 2015, n. 4890: 200
 Sent. sez. VI, 19 marzo 2015, n. 5502: 199
 Sent. sez. VI, 19 marzo 2015, n. 5535: 200
 Sent. sez. VI, 25 marzo 2015, n. 5926: 182
 Sent. sez. I, 25 marzo 2015, n. 6024: 195
 Sent. sez. I, 26 marzo 2015, n. 6129: 197
 Sent. sez. VI, 26 marzo 2015, n. 6155: 199
 Sent. sez. I, 9 aprile 2015, n. 7137: 195
 Sent. sez. VI, 10 aprile 2015, n. 7333: 182
 Sent. sez. VI, 10 aprile 2015, n. 7323: 199
 Sent. sez. VI, 10 aprile 2015, n. 7325: 199
 Sent. sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097: 177
 Sent. sez. VI, 27 aprile 2015, n. 8543: 199
 Sent. sez. VI, 8 maggio 2015, n. 9418: 200
 Sent. sez. III, 20 maggio 2015, n. 10280: 192
 Sent. sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955: 193
 Sent. sez. II, 28 maggio 2015, n. 11041: 195
 Sent. sez. I, 29 maggio 2015, n. 11223: 192
 Sent. sez. VI, 8 giugno 2015, n. 11828: 199
 Sent. sez. un., 2 luglio 2015, n. 13568: 178
 Sent. sez. trib., 8 luglio 2015, n. 14224: 180
 Sent. sez. lav., 9 luglio 2015, n. 14348: 186
 Sent. sez. VI, 9 luglio 2015, n. 14385: 199
 Sent. sez. VI, 13 luglio 2015, n. 14610: 190
 Sent. sez. VI, 16 luglio 2015, n. 14998: 182
 Sent. sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138: 177
 Sent. sez. VI, 20 luglio 2015, n. 15179: 199
 Sent. sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350: 179

Sent. sez. I, 22 luglio 2015, n. 15362: 190
 Sent. sez. I, 22 luglio 2015, n. 15360: 192
 Sent. sez. I, 22 luglio 2015, n. 15365: 197
 Sent. sez. VI, 28 luglio 2015, n. 15905: 199
 Sent. sez. I, 29 luglio 2015, n. 16043: 197
 Sent. sez. VI, 30 luglio 2015, n. 16201: 182
 Sent. sez. VI, 30 luglio 2015, n. 16202: 182
 Sent. sez. I, 31 luglio 2015, n. 16222: 196
 Sent. sez. VI, 4 agosto 2015, n. 16375: 199
 Sent. sez. III, 27 agosto 2015, n. 17211: 193
 Sent. sez. II, 2 settembre 2015, n. 17440: 192
 Sent. sez. VI, 4 settembre 2015, n. 17634: 199
 Sent. sez. I, 7 settembre 2015, n. 18236: 195
 Sent. sez. VI, 8 settembre 2015, n. 17819: 197
 Sent. sez. VI, 10 settembre 2015, n. 17942: 190
 Sent. sez. VI, 15 settembre 2015, n. 18118: 199
 Sent. sez. VI, 16 settembre 2015, n. 18197: 199
 Sent. sez. VI, 17 settembre 2015, n. 18254: 190
 Sent. sez. lav., 21 settembre 2015, n. 18540: 190
 Sent. sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18834: 198
 Sent. sez. I, 25 settembre 2015, n. 19082: 195
 Sent. sez. VI, 12 ottobre 2015, n. 20463: 198
 Sent. sez. VI, 12 ottobre 2015, n. 20467: 199
 Sent. sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20927: 194
 Sent. sez. un., 28 ottobre 2015, n. 21946: 175
 Sent. sez. un., 28 ottobre 2015, n. 21947: 175
 Sent. sez. VI, 2 novembre 2015, n. 22385: 200
 Sent. sez. lav., 3 novembre 2015, n. 22421: 187
 Sent. sez. VI, 2 dicembre 2015, n. 24476: 197

CASSAZIONE PENALE

Sent. sez. I, 29 ottobre 2014, n. 8568: 200
 Sent. sez. I, 13 gennaio 2015, n. 25214: 200
 Sent. sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960: 202
 Sent. sez. VI, 11 febbraio 2015, n. 10965: 201
 Sent. sez. I, 13 febbraio 2015, n. 6923: 201
 Sent. sez. V, 2 marzo 2015, n. 25756: 204
 Sent. sez. VI, 3 marzo 2015, n. 20148: 201
 Sent. sez. VI, 1 aprile 2015, n. 25287: 202
 Sent. sez. V, 10 aprile 2015, n. 30971: 204
 Sent. sez. VI, 21 aprile 2015, n. 22149: 201
 Sent. sez. I, 13 maggio 2015, n. 24717: 200
 Sent. sez. III, 19 maggio 2015, n. 37356: 184
 Sent. sez. I, 22 maggio 2015, n. 42727: 204
 Sent. sez. VI, 26 maggio 2015, n. 27100: 193
 Sent. sez. III, 23 giugno 2015, n. 36906: 203
 Sent. sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617: 172
 Sent. sez. VI, 26 giugno 2015, n. 27547: 201
 Sent. sez. V, 13 luglio 2015, n. 43488: 204
 Sent. sez. fer., 20 agosto 2015, n. 38877: 204

Sent. sez. I, 14 settembre 2015, n. 43696: 173
 Sent. sez. VI, 18 settembre 2015, n. 43957: 201
 Sent. sez. II, 6 ottobre 2015, n. 2282: 201
 Sent. sez. V, 17 novembre 2015, n. 10748: 204

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 ottobre 2014, n. 5317: 185
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 febbraio 2015, n. 704: 186
 Consiglio di Stato, ord. 4 marzo 2015, n. 2: 173
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 aprile 2015, n. 1740: 188
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 3 agosto 2015, n. 3825: 181
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 novembre 2015, n. 5113: 187
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 24 novembre 2015, n. 5337: 184
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 25 novembre 2015, n. 5348: 188
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1 dicembre 2015, n. 5428: 185
 Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1 dicembre 2015, n. 5431: 185
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 7 dicembre 2015, n. 5540: 181
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 7 dicembre 2015, n. 5541: 181
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 7 dicembre 2015, n. 5552: 188
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 7 dicembre 2015, n. 5555: 188
 Consiglio di Stato, sez. III, sent. 18 dicembre 2015, n. 5738: 181
 TAR Lecce Puglia, sez. II, sent. 9 gennaio 2015, n. 50: 181
 TAR Catanzaro Calabria, sez. II, sent. 9 gennaio 2015, n. 3: 184
 TAR Firenze Toscana, sez. I, sent. 20 gennaio 2015, n. 158: 185
 TAR Torino Piemonte, sez. II, sent. 29 gennaio 2015, n. 154: 189
 TAR Lecce Puglia, sez. II, sent. 30 gennaio 2015, n. 422: 181
 TAR Catanzaro Calabria, sez. II, sent. 5 febbraio 2015, n. 241: 186
 TAR Brescia Lombardia, sez. II, sent. 5 febbraio 2015, n. 196: 186
 TAR Roma Lazio, sent. 11 febbraio 2015, n. 2458: 188
 TAR Roma Lazio, sent. 11 febbraio 2015, n. 2459: 188
 TAR Roma Lazio, sent. 11 febbraio 2015, n. 2454: 188

TAR Lecce Puglia, sez. II, sent. 24 febbraio 2015, n. 685: 181
 TAR Napoli Campania, sez. IV, sent. 27 febbraio 2015, n. 1330: 185
 TAR Roma Lazio, sez. III, sent. 27 marzo 2015, n. 4705: 185
 TAR Milano Lombardia, sez. III, sent. 2 aprile 2015, n. 870: 185
 TAR Roma Lazio, sez. III, sent. 8 aprile 2015, n. 5166: 185
 TAR Palermo Sicilia, sez. III, sent. 14 aprile 2015, n. 912: 185
 TAR Pescara Abruzzo, sez. I, sent. 16 aprile 2015, n. 167: 185
 TAR Milano Lombardia, sez. III, sent. 4 giugno 2015, n. 1300: 184
 TAR Napoli Campania, sez. VIII, sent. 18 giugno 2015, n. 3261: 185
 TAR Lecce Puglia, sez. II, sent. 10 luglio 2015, n. 2396: 181
 TAR Roma Lazio, sez. I, sent. 28 luglio 2015, n. 10358: 187
 TAR Brescia Lombardia, sez. I, sent. 23 settembre 2015, n. 1218: 190
 TAR Palermo Sicilia, sez. I, sent. 9 ottobre 2015, n. 2519: 186
 TAR Potenza Basilicata, sez. I, sent. 22 ottobre 2015, n. 649: 186
 TAR Trieste Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 1 dicembre 2015, n. 528: 187

GIUSTIZIA DI MERITO

Tribunale Roma, ord. 8 agosto 2014: 176
 Tribunale Napoli, sez. I, sent. 6 marzo 2015: 183
 Tribunale Palermo, sez. III, sent. 25 marzo 2015: 200
 Tribunale Pisa, sent. 16 aprile 2015: 186
 Tribunale Alessandria, sez. lav., sent. 25 maggio 2015, n. 1725: 183
 Tribunale Roma, sez. II, sent. 30 maggio 2015: 200
 Tribunale Livorno, sent. 16 giugno 2015: 186
 Tribunale Firenze, sez. I, sent. 6 luglio 2015, n. 2469: 173
 Tribunale Roma, sez. I, sent. 11 settembre 2015, n. 12159: 183
 Tribunale Roma, ord. 25 settembre 2015: 176
 Tribunale Piacenza, sent. 28 settembre 2015, n. 722: 173
 Tribunale Milano, sez. I, ord. 27 ottobre 2015: 183
 Corte d'Appello Lecce, sent. 30 ottobre 2015, n. 854: 182
 Tribunale Trieste, sent. 2 novembre 2015: 183
 Tribunale Trieste, sent. 5 novembre 2015: 183
 Corte d'Appello Milano, sez. fam., sent. 6

novembre 2015, n. 2286: 176
 Tribunale Milano, sez. lav., sent. 6 novembre 2015, n. 31522: 183
 Tribunale Bergamo, sez. lav., ord. 10 novembre 2015: 191
 Tribunale Milano, sent. 3 dicembre 2015: 183
 Tribunale Milano, sez. I, sent. 21 dicembre 2015: 182, 183
 Tribunale Napoli, sent. 24 dicembre 2015, n. 8654: 182

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI
(IN ORDINE ALFABETICO)**

A.C. and FI v. Italy, no. 18976/13, 6 October 2015: 217
A.C. v. Italy, no. 27985/95, 19 March 1997: 137
Akinnibosun v. Italy, no. 9056/14, 16 July 2015: 215
Alfano v. Italy, no. 24426/03, 1 September 2015: 209
Andreoletti v. Italy, no. 29155/95, 2 July 1996: 137
Baratta v. Italy, 28263/09, 13 October 2015: 210
Ben Khemais v. Italy, no. 246/07, 24 February 2009: 137
Bondavalli v. Italy, no. 35532/12, 17 November 2015: 216
Caldarella v. Italy, no. 29703/06, 22 January 2013: 137
Canestrari and Uguccione v. Italy, no. 63243/00, 1 July 2014: 137
Cestaro v. Italy, no. 6884/11, 7 April 2015: 207
Ceteroni v. Italy, nos. 22461/93, 22465/93, 15 November 1996: 138
Chinnici v. Italy (2), no. 22432/03, 14 April 2015: 211
Cicnus srl v. Italy, no. 56678/09, 8 September 2015: 212
Ciobanu v. Romania and Italy, no. 4509/08, 9 July 2013: 137
Contrada v. Italy (3), no. 66655/13, 14 aprile 2015: 209
Costa and Pavan v. Italy, no. 54270/10, 28 August 2012: 175
De Carolis and Lolli v. Italy, no. 33359/05, 12 May 2015: 137
Dhabbi v. Italy, no. 17120/09, 8 April 2014: 137
Di Giovanni v. Italy, no. 51160/06, 9 July 2013: 213
Di Pasquale v. Italy, no. 27522/04, 9 June 2009: 137
Gaglione and Others v. Italy, no. 45867/07, 21 December 2010: 137
Gallardo Sanchez v. Italy, no. 11620/07, 24 March 2015: 210

- Giorgini v. Italy*, no. 20034/11, 1 September 2015: 208
- Godelli v. Italy*, no. 33783/09, 25 September 2012: 137
- Hirsi Jamaa and Others v. Italy* [GC], no. 27765/09, 23 February 2012: 139
- Khlaifia and Others v. Italy*, no. 16483/12, 1 September 2015: 207
- Kollcak v. Italy*, no. 25701/03, 8 February 2007: 137
- Lorenzetti v. Italy*, no. 24876/07, 7 July 2015: 213
- M. and Others v. Italy and Bulgaria*, no. 40020/03, 31 July 2012: 137
- M. C. and Others v. Italy* [GC], no. 5376/11, 3 September 2013: 138
- Mango v. Italy*, no. 38591/06, 5 May 2015: 212
- Manuello and Nevi v. Italy*, no. 107/10, 20 January 2015: 214
- Marturana v. Italy*, no. 63154/00, 4 March 2008: 137
- Mazzoni v. Italy*, no. 20485/06, 16 June 2016: 212
- Messina v. Italy*, no. 39824/07, 24 March 2015: 210
- Mongelli and Others v. Italy*, no. 40205/02, 19 May 2015: 213
- Moretti and Benedetti v. Italy*, no. 16318/07, 24 April 2010: 137
- Mostacciolo v. Italy*, no. 64705/01, 29 March 2009: 137
- Odescalchi and Lante della Rovere v. Italy*, no. 38754/07, 7 July 2015: 211
- Oliari and Others v. Italy*, nos. 18766/11, 36030/11, 21 July 2015: 215
- Paolello v. Italy*, no. 37648/02, 1 September 2015: 209
- Paradiso and Campanelli v. Italy*, no. 25358/12, 27 January 2015: 214
- Parrillo v. Italy*, no. 43028/05, 3 November 2015: 216
- Parrillo v. Italy*, no. 46470/11, 27 August 2015: 216
- Pellitteri and Others v. Italy*, no. 50825/06, 6 October 2015: 213
- Peruzzi v. Italy*, no. 39294/09, 30 June 2015: 217
- Preite v. Italy*, no. 28976/05, 17 November 2015: 211
- Quintiliani v. Italy*, no. 9167/05, 6 October 2015: 213
- Russo v. Italy*, no. 14231/05, 5 May 2015: 212
- S.H. v. Italy*, no. 52557/14, 13 October 2015: 216
- Sampech v. Italy*, no. 55546/09, 19 May 2015: 209
- Sante and Umberto Mandelli v. Italy*, no. 44121/09, 20 October 2015: 213
- Scagliarini and Others v. Italy*, no. 56449/07, 3 March 2015: 212
- Schipani and Others v. Italy*, no. 38369/09, 21 July 2015: 213
- Scordino v. Italy*, no. 43662/98, 6 March 2007: 195
- Smaltini v. Italy*, no. 43961/09, 24 March 2015: 210
- Staubano and Others v. Italy*, no. 29907/07, 4 February 2014: 173
- Umberto and Pierpaolo Pedicini v. Italy*, no. 8681/05, 10 March 2009: 137
- Varvara v. Italy*, no. 17475/09, 29 October 2013: 171, 172
- Viviani and Others v. Italy*, no. 9713/13, 23 March 2015: 211
- Wind Telecomunicazioni v. Italy*, no. 5159/14, 1 October 2015: 214
- YY v. Turkey*, no. 14793/08, 10 March 2015: 178

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(IN ORDINE CRONOLOGICO)

- Sent. C-61/11, 28 aprile 2011, *El Dridi*: 219
- Sent. C-329/11, 6 dicembre 2011, *Achughbabian*: 219
- Sent. C-312/11, 4 luglio 2013, *Commissione europea v. Italy*: 186, 187
- Sent. C-309/14, 2 settembre 2015, *CGIL and INCA*: 220
- Sent. C-290/14, 1° ottobre 2015, *Celaj*: 219
- Sent. C-216/14, 15 ottobre 2015, *Covaci*: 202

COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI,

DECISIONI SU RECLAMI COLLETTIVI

- European Roma Rights Centre (ECCR) v. Italy*, no. 27/2004: 144
- Centre of Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Italy*, no. 58/2009: 144
- Association for the Protection of All Children (APPROACH) v. Italy*, no. 94/2013: 139
- Unione italiana del lavoro UIL Scuola-Sicilia v. Italy*, no. 113/2014: 144

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in Political Science: Comparative and European Politics, Università di Siena.

Pietro de Perini, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD Candidate, Department of International Politics, City University London.

Paolo De Stefani, Professore aggregato di International Law of Human Rights nella Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance dell'Università di Padova. È Direttore nazionale per l'Italia dello *European Master in Human Rights and Democratisation*.

Marco Mascia, Professore associato di Relazioni internazionali, Cattedra Europea Jean Monnet di Sistema politico dell'Unione Europea all'Università di Padova. Nella stessa Università è Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani e Presidente del Consiglio di corso di Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance.

Antonio Papisca, Professore emerito dell'Università di Padova dove è Titolare della Cattedra UNESCO Diritti umani, democrazia e pace. Nel 1982 ha promosso la creazione del Centro Diritti Umani all'interno dell'Università di Padova. Negli anni dal 1994 al 2002 è stato membro del Comitato interministeriale dei diritti umani presso il Ministero degli affari esteri e della Commissione diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Claudia Pivideri, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in Ordine internazionale e diritti umani, Università «La Sapienza», Roma.



